



COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL PIEMONTE

**MASSIMARIO 2014
DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE DEL
PIEMONTE**



Dipartimento
delle Finanze

Direzione della Giustizia tributaria

Massimario delle Commissioni Tributarie del Piemonte

periodo 01/08/2013 – 31/07/2014

**Presidente della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte:
Dott. Vittorio Garino**

**Direttore del Massimario
Dott. Vittorio Garino**

**Dirigente della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte:
Dott.ssa Emanuela Sciaudone**



Direzione della Giustizia tributaria



PRESENTAZIONE
DEL MASSIMARIO DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE
DEL PIEMONTE

Sono lieto di presentare anche quest'anno agli studiosi e operatori della materia tributaria il Massimario della Regione che contiene una raccolta giurisprudenziale aggiornata su diverse materie con riferimento alle questioni più interessanti e controverse sottoposte alla decisione delle Commissioni Tributarie.

La conoscenza degli indirizzi della giurisprudenza di merito assume un ruolo sempre più rilevante oltre che in fase giudiziaria con la previsione di un possibile esito del giudizio, anche e soprattutto in sede extragiudiziale per verificare l'opportunità di proporre ricorso e per l'esito della mediazione.

Un ringraziamento particolare a tutti coloro (magistrati, professori universitari, professionisti) che con entusiasmo e spirito di sacrificio hanno contribuito alla realizzazione del Massimario della Regione Piemonte, offrendo il contributo della loro cultura, esperienza e tempo a titolo puramente gratuito.

IL PRESIDENTE

Vittorio Garino

RINGRAZIAMENTI DEL DIRETTORE DEL MASSIMARIO

Grazie alla collaborazione e all'impegno di tutti i componenti dell'Ufficio del Massimario anche quest'anno siamo riusciti a realizzare la raccolta delle massime giurisprudenziali relative alle sentenze più significative emesse dalle Commissioni Tributarie dell'intero Piemonte per il periodo che va dal 1 agosto 2013 al 31 luglio 2014.

Stante le ristrettezze di bilancio e sembrando inopportuno gravare ordini professionali (pur sempre disponibili) dell'onere economico della stampa del Massimario, quest'anno è stata realizzata solo una versione in CD a cura della Segreteria della Commissione Tributaria Regionale, CD che contiene anche la mia relazione per l'inaugurazione dell'anno giudiziario tributario 2015.

Devo in questa occasione esprimere il mio vivo compiacimento e un sentito ringraziamento a tutti coloro che, senza percepire alcun compenso, hanno lavorato per raggiungere un ottimo risultato finale, come spero sarà valutata l'opera dai lettori.

Fervidi ringraziamenti vanno a tutti i selezionatori e ai massimatori, giudici tributari e no, soprattutto a quelli che si sono accollati il maggior numero di massime e che hanno coordinato i gruppi di lavoro.

Un grazie particolarmente sentito al Comitato Scientifico nella sua interezza, il quale in tempi strettissimi ha valutato le massime che giungevano, a volte contemporaneamente in numero consistente, diretto con grande maestria ed efficacia dal professor Sacchetto, che ha dedicato molto del suo tempo per la buona riuscita dell'opera nonostante i suoi molteplici impegni.

Un caloroso elogio infine ai preziosi collaboratori della Segreteria, signora Salamone e signor Giordano, che hanno raccolto tutto il materiale proveniente dai massimatori, lo hanno inviato ai membri del Comitato Scientifico e infine impaginato così come lo potrete consultare, con la valida collaborazione del signor Mastropietro.

*Il Direttore del Massimario
Vittorio Garino*

Commissione Tributaria Regionale del Piemonte

Ufficio del Massimario

Direttore: Dott. Vittorio GARINO

***Segreteria di redazione: Sig.ra Rosaria Rita SALAMONE
Sig. Vincenzo GIORDANO***

WebMaster & Grafica: Sig. Luigi MASTROPIETRO

Comitato scientifico:

Presidente: prof. Avv. Claudio SACCHETTO

Componente: prof. Avv. Alberto MARCHESELLI

Componente: prof. Avv. Giuseppe VANZ

Componente: prof. Avv. Enrico MARELLO

Componente: prof. dr. Andrea BALLANCIN

Componente: prof. Dr. Mario GRANDINETTI

Selezionatori e Classificatori delle Sentenze:

dott. Vittorio GARINO *Presidente della CTR per il Piemonte*

dott. Luigi GRIMALDI *Presidente CTP di Torino*

dott. Paolo RAMPINI *Presidente f.f. CTP di Asti*

dott. Giorgio SUFFIA *Presidente f.f. CTP di Alessandria*

dott. Pierluigi PIANTA *Presidente f.f. CTP di Biella*

dott. Pierluigi ARMANDO *Presidente f.f. CTP di Cuneo*

dott. Giorgio SFORZA *Presidente CTP di Novara*

dott. Massimo TERZI *Presidente CTP di Verbania*

dott. Franco CARENZO *Presidente CTP di Vercelli*

sig. Luigi MASTROPIETRO *Vicario della CTR del Piemonte*

sig.ra Carmen BORRILLO *Direttore CTP di Torino*

rag. Maddalena BERTA *Direttore CTP di Asti*

rag. Claudio GIGLI *Direttore CTP di Alessandria*

dott. Filippo PIGNATARO *Direttore CTP di Biella*

dott. Angelo LAMBERTI *Direttore CTP di Cuneo*

dott.ssa Patrizia AMMIRATI *Direttore CTP di Novara*

dott. Mario TUMBARELLO *Direttore CTP di Verbania*

dott. Antonio CASTIELLO *Direttore CTP di Vercelli*

avv. Mauro GHERNER *Presidente Camera degli Avvocati
Tributaristi della provincia di Torino*

dott. Roberto D'AMICO *Referente gruppo di lavoro
"Contenzioso Tributario" ODCEC di Torino*

dott. Massimo IASELLI *Referente gruppo ODCEC di Biella*

dott. Stefano NORO *Referente gruppo ODCEC di Verbania*

Redattori delle massime:

dott.ssa Yvonne RETROSI Giudice della CTR Piemonte
dott.ssa Laura ROLLE Giudice della CTR Piemonte
dott.ssa Caterina COGNO Giudice della CTP di Torino
dott. Fernando INGROSSO Giudice a.r. della CTR Piemonte
avv. Mauro GHERNER Presidente Camera degli Avvocati
Tributaristi della provincia di Torino
dott. Roberto D'AMICO Referente gruppo di lavoro
“Contenzioso Tributario” ODCEC di Torino
dott. Massimo IASELLI Referente gruppo ODCEC di Biella
dott. Stefano NORO Referente gruppo ODCEC di Verbania

N.B. Il contenuto del volume è pubblicato, con le relative sentenze, sulle banche dati, di giurisprudenza nazionale e comunitaria, create presso il Centro di Ricerca Documentazione Economica e Finanziaria Ce.R.D.E.F. (www.cerdef.it) presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze (M.E.F.), di libera consultazione sia per le massime sia per le relative sentenze.

INDICE

ACCERTAMENTO

1.	Fondo di investimento - Onere della prova Sentenza n. 84/3/13, dep. 06/08/2013 – Commissione tributaria provinciale di Cuneo	<i>pag. 1</i>
2.	Accertamento- Omessa dichiarazione Sentenza n. 101/1/13, dep. 22/08/2013 – Commissione tributaria regionale del Piemonte	<i>pag. 1</i>
3.	Accertamento analitico induttivo - Differmità tra le ragioni dell'accesso e della successiva verifica Sentenza n. 40/2/13, dep. 28/08/2013 – Commissione tributaria provinciale di Vercelli	<i>pag. 2</i>
4.	Impugnazione di merito - Deducibilità dei costi - Finanziamento operato dai soci Sentenza 40/4/13, dep. 20/08/2013 – Commissione tributaria provinciale di Vercelli	<i>pag. 3</i>
5.	Accertamento sintetico – Spese del reddito familiare congrue Sentenza n. 85/1/13, dep. 16/09/2013 – Commissione tributaria provinciale di Asti	<i>pag. 4</i>
6.	Applicazione studio di settore in vigore nel momento dell'accertamento Sentenza n. 86/1/13, dep. 16/09/2013 – Commissione tributaria provinciale di Asti	<i>pag. 4</i>
7.	Studi di settore - Scostamento minimo - Contrazione dei ricavi per cause non imputabili al Contribuente Sentenza n. 87/1/13, dep. 16/09/2013 – Commissione tributaria provinciale di Asti	<i>pag. 5</i>
8.	Legittimità accertamento - Ricostruzione analitico-induttiva ricavi Sentenza n. 149/36/13, dep. 17/09/2013 – Commissione tributaria regionale del Piemonte	<i>pag. 5</i>
9.	Redditometro - Valenza probatoria degli indici di capacità contributiva Sentenza n. 153/36/13, dep. 17/09/2013 – Commissione tributaria regionale del Piemonte	<i>pag. 6</i>
10.	Dichiarazioni di terzi - Valore probatorio Sentenza n. 105/31/13, dep. 20/09/13 – Commissione tributaria regionale del Piemonte	<i>pag. 6</i>
11.	Accertamento – Documentazione extracontabile Sentenza n. 106/12/13, dep. 25/09/2013 – Commissione tributaria regionale del Piemonte	<i>pag. 7</i>
12.	Inattendibilità delle scritture contabili Sentenza n. 108/12/13, dep. 26/09/2013 – Commissione tributaria regionale del Piemonte	<i>pag. 7</i>
13.	Accertamento – Mancata notificazione agli ex soci Sentenza n. 115/12/13, dep. 26/09/2013 – Commissione tributaria regionale del Piemonte	<i>pag. 8</i>
14.	Determinazione reddito imponibile Sentenza n. 115/12/13, dep. 26/09/2013 – Commissione tributaria regionale del Piemonte	<i>pag. 9</i>
15.	IRPEF - Acquisto di bene immobile dopo disinvestimento patrimoniale Sentenza n. 88/1/13, dep. 26/09/2013 – Commissione tributaria provinciale di Asti	<i>pag. 9</i>
16.	Nullità dell'Accertamento IRES,IRAP e IVA Sentenza n. 73/1/13, dep. 26/09/2013 – Commissione tributaria provinciale di Cuneo	<i>pag. 10</i>
17.	Avviso di accertamento - Emissione prima del termine di 60gg Sentenza n. 154/36/13, dep. 01/10/2013 – Commissione tributaria regionale del Piemonte	<i>pag. 10</i>
18.	Accertamento – Cancellazione della società dal registro delle imprese Sentenza n. 142/38/13, dep. 01/10/2013 – Commissione tributaria regionale del Piemonte	<i>pag. 11</i>
19.	Avviso di accertamento – Mancata delega alla sottoscrizione Sentenza n. 115/2/13, dep. 01/10/2013 – Commissione tributaria provinciale di Asti	<i>pag. 12</i>
20.	Documentazione Extracontabile- Valore probatorio Sentenza n. 115/31/13, dep. 02/10/2013 – Commissione tributaria regionale del Piemonte	<i>pag. 12</i>
21.	Notifica prima del termine dei 60 giorni – Motivazione Sentenza n. 162/36/13, dep. 02/10/2013 – Commissione tributaria regionale del Piemonte	<i>pag. 13</i>
22.	Accertamento - Assenza di motivazione sull'urgenza - Nullità Sentenza n. 163/36/13, dep. 02/10/2013 – Commissione tributaria regionale del Piemonte	<i>pag. 13</i>
23.	Omessa dichiarazione – Responsabilità del socio accomandante Sentenze n. 101/30/13, dep. 03/10/2013 – Commissione tributaria regionale del Piemonte	<i>pag. 14</i>
24.	Avviso di accertamento induttivo - Inattendibilità delle scritture contabili Sentenza n. 89/1/13, dep. 03/10/2013 – Commissione tributaria provinciale di Asti	<i>pag. 15</i>
25.	Studi di settore - Scostamento minimo Sentenza n. 110/26/13 dep. 10/10/2013 - Commissione tributaria regionale del Piemonte	<i>pag. 15</i>
26.	Accertamento – Prova degli indici di capacità contributiva Sentenza n. 177/36/13 dep. 15/10/2013 - Commissione tributaria regionale del Piemonte	<i>pag. 16</i>

27.	Redditometro - Inapplicabilità art. 12, c.7, l. 212/2000 Sentenza n.94/1/13, dep. 17/10/2013 - Commissione tributaria provinciale di Asti	<i>pag. 16</i>
28.	Redditometro – Onere della prova Sentenza n. 61/06/13 dep. 18/10/2013 - Commissione tributaria regionale del Piemonte	<i>pag. 17</i>
29.	Accertamento – Redditometro Sentenza n. 142/34/13 dep. 21/10/2013 - Commissione tributaria regionale del Piemonte	<i>pag. 17</i>
30.	Accertamento – Redditometro Sentenza n. 145/34/13 dep. 21/10/2013 - Commissione tributaria regionale del Piemonte	<i>pag. 18</i>
31.	Accertamento – Prova degli indici di capacità contributiva Sentenza n. 181/36/13 dep. 21/10/2013 - Commissione tributaria regionale del Piemonte	<i>pag. 18</i>
32.	Reddito società immobiliare di comodo Sentenza n. 69/04/13, dep. 23/10/2013 - Commissione tributaria provinciale di Alessandria	<i>pag. 19</i>
33.	Accertamento ex art. 41 bis - Difetto di sottoscrizione Sentenza 46/2/13, dep. 28/10/2013 - Commissione tributaria provinciale di Vercelli	<i>pag. 20</i>
34.	Studi di settore – Contraddittorio obbligatorio Sentenza n. 101/1/13, dep. 31/10/2013 Commissione tributaria provinciale di Cuneo	<i>pag. 20</i>
35.	Determinazione valore alloggi – Cessione immobili Sentenza n. 31/3/13, dep. 05/11/2013 - Commissione tributaria provinciale di Vercelli	<i>pag. 21</i>
36.	Presunzioni semplici, requisiti della gravità precisione e concordanza Sentenza n. 31/3/13, dep. 05/11/2013 - Commissione tributaria provinciale di Vercelli	<i>pag. 21</i>
37.	Accertamento – Prova degli indici di capacità contributiva Sentenze n. 190/36/13, dep. 07/11/2013 - Commissione tributaria regionale del Piemonte	<i>pag. 22</i>
38.	Indeducibilità dei costi - Onere della prova a carico del contribuente Sentenza n. 99/1/13, dep. 07/11/2013 - Commissione tributaria provinciale di Asti	<i>pag. 23</i>
39.	Accertamento – Inattendibilità delle scritture contabili Sentenza n. 148/34/13 dep. 15/11/2013 - Commissione tributaria regionale del Piemonte	<i>pag. 23</i>
40.	IRPEF - Redditometro - Capacità reddituale - Presunzione semplice Sentenza n. 102/1/13, dep. 18/11/2013 - Commissione tributaria provinciale di Asti	<i>pag. 24</i>
41.	Accertamento – Vizi della motivazione Sentenza n. 150/1/13, dep. 20/11/2013 - Commissione tributaria regionale del Piemonte	<i>pag. 24</i>
42.	Accertamento – Spese per incrementi patrimoniali Sentenza n. 155/1/13, dep. 20/11/2013 - Commissione tributaria regionale del Piemonte	<i>pag. 25</i>
43.	Accertamento – Ricostruzione analitico induttiva dei ricavi Sentenza n. 196/36/13, dep. 20/11/2013 - Commissione tributaria regionale del Piemonte	<i>pag. 25</i>
44.	Accertamento – Prova degli indici di capacità contributiva Sentenza n. 197/36/13, dep. 20/11/2013 - Commissione tributaria regionale del Piemonte	<i>pag. 26</i>
45.	Omessa dichiarazione - Base imponibile Sentenza n. 118/12/13, dep. 21/11/2013 - Commissione tributaria regionale del Piemonte	<i>pag. 26</i>
46.	Accertamento - redditometro Sentenza n. 115/22/13, dep. 21/11/2013 - Commissione tributaria regionale del Piemonte	<i>pag. 27</i>
47.	Accertamento – Prova degli indici di capacità contributiva Sentenza n. 199/36/13, dep. 21/11/2013 - Commissione tributaria regionale del Piemonte	<i>pag. 28</i>
48.	Avviso di Accertamento IRPEF - Autorizzazione per gli accertamenti bancari Sentenza n. 126/2/13, dep. 25/11/2013 - Commissione Tributaria Provinciale di Asti	<i>pag. 28</i>
49.	Accertamento parziale Sentenza n. 144/31/13, dep. 26/11/2013 - Commissione tributaria regionale del Piemonte	<i>pag. 29</i>
50.	Cessione immobiliare – Ricostruzione analitico induttiva ricavi Sentenza n. 147/31/13, dep. 26/11/2013 - Commissione tributaria regionale del Piemonte	<i>pag. 30</i>
51.	Antieconomicità - Ricostruzione dei ricavi Sentenza n.133/2/13, dep. 28/11/2013 - Commissione Tributaria Provinciale di Asti	<i>pag. 30</i>
52.	Accertamento – Onere della prova Sentenza n. 117/22/13, dep. 04/12/2013 - Commissione tributaria regionale del Piemonte	<i>pag. 31</i>
53.	Cessione di quote societarie - Contestualità di atti Sentenza n. 204/36/13, dep. 04/12/2013 - Commissione tributaria regionale del Piemonte	<i>pag. 32</i>
54.	Studi di settore - Onere del contraddittorio Sentenza n.33/3/13, dep. 04/12/2013 - Commissione tributaria provinciale di Vercelli	<i>pag. 32</i>
55.	Mancato perfezionamento dell' accertamento con adesione Sentenza n. 168/38/13, dep. 10/12/2013 - Commissione tributaria regionale del Piemonte	<i>pag. 33</i>

56.	Irrelevanza reddituale delle operazioni contestate – Onere della Prova Sentenza n. 172/38/13, dep. 10/12/2013 - Commissione tributaria regionale del Piemonte	<i>pag. 33</i>
57.	Studi di settore – Contraddittorio obbligatorio Sentenza n. 131/2/13, dep. 12/12/2013 - Commissione tributaria provinciale di Cuneo	<i>pag. 34</i>
58.	Presunzione di distribuzione ai soci degli utili non contabilizzati - Onere della prova Sentenza n. 108/24/13, dep. 16/12/2013 - Commissione tributaria regionale del Piemonte	<i>pag. 34</i>
59.	Accertamento – studi di settore Sentenza n. 109/24/13, dep. 16/12/2013 - Commissione tributaria regionale del Piemonte	<i>pag. 35</i>
60.	Accertamento – Spese per incrementi patrimoniali Sentenza n. 114/24/13, dep. 16/12/2013 - Commissione tributaria regionale del Piemonte	<i>pag. 36</i>
61.	Accertamento - Redditometro Sentenza n. 151/31/13, dep. 16/12/2013 - Commissione tributaria regionale del Piemonte	<i>pag. 36</i>
62.	Sottoscrizione dell'atto impositivo Sentenza n. 152/31/13, dep. 16/12/2013 - Commissione tributaria regionale del Piemonte	<i>pag. 37</i>
63.	Omessa dichiarazione - Determinazione della base imponibile Sentenza n. 165/34/13, dep. 16/12/2013 - Commissione tributaria regionale del Piemonte	<i>pag. 38</i>
64.	Autorizzazione accertamento bancario Sentenza n. 169/34/13, dep. 16/12/2013 - Commissione tributaria regionale del Piemonte	<i>pag. 38</i>
65.	Termine decadenziale dell'azione accertativa Sentenza n. 169/34/13, dep. 16/12/2013 - Commissione tributaria regionale del Piemonte	<i>pag. 39</i>
66.	Accertamento – Prova degli indici di capacità contributiva Sentenza n. 213/36/13 dep. 17/12/2013 - Commissione tributaria regionale del Piemonte	<i>pag. 39</i>
67.	Accertamento – Motivazione per relationem Sentenza n. 196/38/13, dep. 20/12/2013 - Commissione tributaria regionale del Piemonte	<i>pag. 40</i>
68.	Accertamento – Ricostruzione analitico induttiva dei ricavi Sentenza n. 203/38/13 dep. 20/12/2013 - Commissione tributaria regionale del Piemonte	<i>pag. 41</i>
69.	Accertamento basato su segnalazioni INPS Sentenza n. 171/34/13, dep. 16/12/2013 - Commissione tributaria regionale del Piemonte	<i>pag. 41</i>
70.	Accertamento – Risultanze emergenti da P.V.C. Sentenza n. 172/34/13, dep. 16/12/2013 - Commissione tributaria regionale del Piemonte	<i>pag. 42</i>
71.	Accertamento – Differenze inventariali Sentenza n. 173/34/13, dep. 16/12/2013 - Commissione tributaria regionale del Piemonte	<i>pag. 43</i>
72.	Ristretta base societaria - Maggior reddito ribaltato in capo al socio Sentenza n. 137/11/13, dep. 27/12/2013 - Commissione tributaria provinciale di Torino	<i>pag. 43</i>
73.	Accertamento sintetico Sentenza n. 1/14/14, dep. 08/01/2014 - Commissione tributaria provinciale di Torino	<i>pag. 44</i>
74.	Scostamento dei redditi per più periodi di imposta Sentenza n. 5/36/14, dep. 14/01/2014 - Commissione tributaria regionale del Piemonte	<i>pag. 44</i>
75.	Vizi della motivazione Sentenza n. 13/22/14, dep. 15/01/2014 - Commissione tributaria regionale del Piemonte	<i>pag. 45</i>
76.	Deduzione dei costi – Disconoscimento da parte dell'Ufficio Sentenza n. 21/22/14, dep. 15/01/2014 - Commissione tributaria regionale del Piemonte	<i>pag. 46</i>
77.	P.V.C. non sottoscritto dal Contribuente – Inutilizzabilità Sentenza n. 46/34/14, dep. 15/01/2014 - Commissione tributaria regionale del Piemonte	<i>pag. 46</i>
78.	Accertamento induttivo – Elenchi clienti e fornitori Sentenza n. 159/11/14, dep. 16/01/2014 - Commissione tributaria provinciale di Torino	<i>pag. 47</i>
79.	Antieconomicità dell'attività d'impresa- Vendita immobili a prezzi inferiori rispetto ad altri Sentenza n. 55/31/14, dep. 17/01/2014 - Commissione tributaria regionale del Piemonte	<i>pag. 47</i>
80.	Studi di settore - Utilizzo di due metodologie di accertamento Sentenza n. 60/31/14, dep. 17/01/ 2014 - Commissione tributaria regionale del Piemonte	<i>pag. 48</i>
81.	Ristrutturazione di immobile strumentale all'attività di impresa condotto in locazione - Deducibilità Sentenza n. 60/31/14, dep. 17/01/ 2014 - Commissione tributaria regionale del Piemonte	<i>pag. 49</i>
82.	Studi di settore, scostamento giustificato dalla riorganizzazione aziendale Sentenza n. 75/24/14, dep. 21/01/2014 - Commissione tributaria regionale del Piemonte	<i>pag. 49</i>
83.	Omessa tenuta scritture contabili Sentenza n. 77/24/14, dep. 21/01/2014 - Commissione tributaria regionale del Piemonte	<i>pag. 50</i>
84.	Motivazione per relationem a un P.V.C. sottoscritto dal legale rappresentante Sentenze n. 87/26/14, dep. 22/01/2014 - Commissione tributaria regionale del Piemonte	<i>pag. 50</i>

85.	Documentazione priva di data certa - Valore probatorio indiziario Sentenza n. 88/36/14, dep. 22/01/2014 - Commissione tributaria regionale del Piemonte	<i>pag. 51</i>
86.	Incompleta redazione nota di bilancio relativa all'esistenza di un contratto di finanziamento Sentenza n. 88/36/14, dep. 22/01/2014 - Commissione tributaria regionale del Piemonte	<i>pag. 52</i>
87.	Avviso di accertamento - Vendita beni on line Sentenza n. 38/5/14, dep. 22/01/2014 - Commissione tributaria provinciale di Alessandria	<i>pag. 53</i>
88.	Ricostruzione analitico-induttiva dei ricavi in presenza di lavoratori irregolari. Sentenza n. 113/24/2014, dep. 23/01/2014 - Commissione tributaria regionale del Piemonte	<i>pag. 53</i>
89.	Inapplicabilità dei parametri di cui al d.m. 10.09.1992 per possesso di due cavalli. Sentenza n. 116/36/14, dep. 23/01/2014 - Commissione tributaria regionale del Piemonte	<i>pag. 54</i>
90.	Impresa costruzioni – Appalto a partite Sentenza n. 123/31/14, dep. 23/01/2014 - Commissione tributaria regionale del Piemonte	<i>pag. 55</i>
91.	Accertamento sintetico – Prova contraria Sentenza n. 149/31/2014, dep. 24/01/2014 - Commissione tributaria regionale del Piemonte	<i>pag. 56</i>
92.	Accertamento bancario – Movimenti sui conti intestati al contribuente Sentenza n. 153/22/14, dep. 27/01/2014 - Commissione tributaria regionale del Piemonte	<i>pag. 56</i>
93.	Immobile non riportato nel libro degli inventari - Prova del costo Sentenza n.18/2/14, dep. 27/01/2014 - Commissione tributaria provinciale di Asti	<i>pag. 57</i>
94.	Accertamento con adesione e adesione ai verbali di constatazione Sentenza n. 171/31/14, dep. 29/01/2014 - Commissione tributaria regionale del Piemonte	<i>pag. 57</i>
95.	Accertamento – Omessa dichiarazione Sentenza n. 184/26/14, dep. 30/01/2014 - Commissione tributaria regionale del Piemonte	<i>pag. 58</i>
96.	Accertamento indiziario - Prove - Inefficacia fiscale Sentenza n. 29/2/14, dep. 31/01/2014 - Commissione tributaria provinciale di Asti	<i>pag. 58</i>
97.	Studi di settore - Difetto di motivazione Sentenza n. 258/6/14, dep. 31/01/2014 - Commissione tributaria provinciale di Torino	<i>pag. 59</i>
98.	Avviso di accertamento- Motivazione non modificabile in fase di contenzioso Sentenza n. 211/01/14, dep. 03/02/2014 - Commissione tributaria regionale del Piemonte	<i>pag. 60</i>
99.	Accertamento bancario Sentenza n. 341/5/14, dep. 10/02/2014 - Commissione tributaria provinciale di Torino	<i>pag. 60</i>
100.	Irpef – Studi di settore Sentenza n. 30/3/14, dep. 10/2/14 - Commissione tributaria provinciale di Vercelli	<i>pag. 61</i>
101.	Società di comodo – Studi di settore Sentenza n. 311/24/14 dep. 14/02/2014 - Commissione tributaria regionale del Piemonte	<i>pag. 61</i>
102.	Operazioni commerciali di macchine ad uso ufficio cedute su contratti di locazione Sentenza n. 39/1/14, dep. 17/02/2014 - Commissione tributaria provinciale di Asti	<i>pag. 62</i>
103.	Deducibilità dei costi nell'esercizio di competenza - Prestito d'uso oro - Onere della prova Sentenza n. 328/36/14 dep. 19/02/2014 - Commissione tributaria regionale del Piemonte	<i>pag. 63</i>
104.	Accertamento – Redditometro Sentenza n. 541/11/14, dep. 26/02/2014 - Commissione tributaria provinciale di Torino	<i>pag. 64</i>
105.	Studi di settore – Elementi probatori Sentenza n. 47/2/14, dep. 27/02/2014 - Commissione tributaria provinciale di Asti	<i>pag. 65</i>
106.	Avviso di accertamento non supportato da prove Sentenza n. 50/2/14, dep. 27/02/2014 - Commissione tributaria provinciale di Asti	<i>pag. 65</i>
107.	Utilizzo “Nuovo Redditometro” per anni precedenti al 2009. Sentenza n. 17/1/14, dep. 14/03/2014 - Commissione tributaria provinciale di Verbania	<i>pag. 66</i>
108.	Accertamento – Redditometro – Onere della prova Sentenza n. 435/36/14, dep. 19/03/2014 - Commissione tributaria regionale del Piemonte	<i>pag. 66</i>
109.	Accertamento – Lista “Falciani” Sentenza n. 440/12/14, dep. 20/03/2014 - Commissione tributaria regionale del Piemonte	<i>pag. 67</i>
110.	Deducibilità costi da reato ex art. 8 del d.l. n. 16 del 2 marzo 2012 Sentenza n. 112/1/14; dep. 21/03/2014 - Commissione Tributaria Provinciale di Biella	<i>pag. 68</i>
111.	Presunzione di maggiori ricavi – Onere della prova Sentenza n. 493/26/14, dep. 01/04/2014 - Commissione tributaria regionale del Piemonte	<i>pag. 69</i>
112.	Accertamento induttivo attività di ristorante Sentenza n. 62/2/14, dep. 07/04/2014 - Commissione tributaria provinciale di Vercelli	<i>pag. 69</i>
113.	Accertamento privo di processo verbale e contraddittorio Sentenza n. 67/1/14, dep. 09/04/ 2014 - Commissione tributaria provinciale di Vercelli	<i>pag. 70</i>

114.	Redditometro - Presunzioni legali Sentenza n. 975/11/14, dep. 10/04/2014 - Commissione tributaria provinciale di Torino	<i>pag. 70</i>
115.	Accertamento da studi di settore Sentenza n. 171/1/14, dep. 17/04/2014 - Commissione tributaria provinciale di Biella	<i>pag. 71</i>
116.	Difetto di motivazione di Avviso di Accertamento Sentenza n. 35/1/14, dep. 17/04/2014 - Commissione tributaria provinciale di Verbania	<i>pag. 72</i>
117.	Termini per la notifica dell'accertamento Sentenza n. 1089/5/14, dep. 12/05/2014 - Commissione tributaria provinciale di Torino	<i>pag. 72</i>
118.	Accertamento basato su presunzioni semplici Sentenza n. 89/3/14, dep. 12/05/2014 - Commissione tributaria provinciale di Vercelli	<i>pag. 73</i>
119.	Cause scostamento dagli Studi di Settore Sentenza n. 219/1/14, dep. 13/05/2014 - Commissione Tributaria Provinciale di Biella	<i>pag. 73</i>
120.	Accertamento - Obblighi dell'Amministrazione finanziaria Sentenza n. 1127/7/14, dep. 20/05/2014 - Commissione tributaria provinciale di Torino	<i>pag. 74</i>
121.	Accertamento sintetico – Metodo induttivo “contaminato” Sentenza n. 703/38/14, dep. 21/05/2014 - Commissione tributaria regionale del Piemonte	<i>pag. 75</i>
122.	Studi di settore - Carenza di motivazione Sentenza n. 270/2/14, dep. 03/06/2014 - Commissione Tributaria Provinciale di Biella	<i>pag. 75</i>
123.	Avviso di accertamento - Imprenditore agricolo Sentenza n. 176/1/14, dep. 04/06/2014 - Commissione tributaria provinciale di Alessandria	<i>pag. 76</i>
124.	Reddito d'impresa – Sconti – Forma scritta e data certa Sentenza n. 780/22/14, dep. 12/06/2014 - Commissione tributaria regionale del Piemonte	<i>pag. 76</i>
125.	Accertamento – Mancata esibizione di documenti Sentenza n. 781/22/14, dep. 12/06/2014 - Commissione tributaria regionale del Piemonte	<i>pag. 77</i>
126.	Accertamento – “Valore normale” di riferimento Sentenza n. 782/22/14, dep. 12/06/2014 - Commissione tributaria regionale del Piemonte	<i>pag. 77</i>
127.	Presunzione di maggior reddito- operazioni poste in essere in anni successivi a quello accertato Sentenza n. 788/34/14, dep. 12/06/2014 - Commissione tributaria regionale del Piemonte	<i>pag. 78</i>
128.	Accertamento sintetico – Onere della Prova Sentenza n. 807/24/14, dep. 18/06/2014 - Commissione tributaria regionale del Piemonte	<i>pag. 79</i>
129.	Studio di settore – Obbligo di contraddittorio preventivo Sentenza n. 815/22/14, dep. 19/06/2014 - Commissione tributaria regionale del Piemonte	<i>pag. 79</i>
130.	Violazioni accertate per annualità pregressa - Autonomia dell' anno di imposta Sentenza n. 826/31/14, dep. 19/06/2014 - Commissione tributaria regionale del Piemonte	<i>pag. 80</i>
131.	Avviso di accertamento sintetico – Onere della prova Sentenza n. 187/1/14, dep. 20/06/2014 - Commissione tributaria provinciale di Alessandria	<i>pag. 80</i>
132.	Accertamento c.d. “a tavolino” - Nullità Sentenza n. 151/2/14, dep. 30/06/2014 - Commissione tributaria provinciale di Cuneo	<i>pag. 81</i>
133.	Accertamento Bancario – Presunzione versamenti e prelievi bancari Sentenza n. 873/31/14 dep. 03/07/2014 - Commissione tributaria regionale del Piemonte	<i>pag. 82</i>
134.	Accertamento – Utilizzo di indizi Sentenza n. 875/31/14, dep. 03/07/2014 - Commissione tributaria regionale del Piemonte	<i>pag. 83</i>
135.	Accertamento - Discordanza fra prezzo degli immobili e mutuo contratto dagli acquirenti Sentenza n. 875/31/14, dep. 03/07/2014 - Commissione tributaria regionale del Piemonte	<i>pag. 84</i>
136.	Avviso di accertamento – Computo elementi reddituali Sentenza n. 212/6/14, dep. 14/07/2014 - Commissione tributaria provinciale di Alessandria	<i>pag. 85</i>
137.	Onere della prova Sentenza n. 1654/6/14, dep. 22/07/2014 - Commissione tributaria provinciale di Torino	<i>pag. 86</i>
138.	Studi di settore – Cooperative a mutualità prevalente Sentenza n. 965/24/14, dep. 31/07/2014 - Commissione tributaria regionale del Piemonte	<i>pag. 86</i>
139.	Società di Comodo – Onere probatorio Sentenza n. 962/24/14, dep. 31/07/2014 - Commissione tributaria regionale del Piemonte	<i>pag. 87</i>

AGEVOLAZIONI E SANATORIE TRIBUTARIE

140.	Imposte sui redditi – Esenzioni ed agevolazioni Sentenza n. 129/38/13, dep. 01/10/2013 - Commissione tributaria regionale del Piemonte	<i>pag. 89</i>
------	---	----------------

141.	Abuso del diritto Sentenza n. 153/1/13, dep. 20/11/2013 - Commissione tributaria regionale del Piemonte	<i>pag. 89</i>
142.	Reddito di impresa – Associazione sportiva Sentenza n. 33/7/14, dep. 14/01/2014 - Commissione tributaria provinciale di Torino	<i>pag. 90</i>
143.	Abuso del diritto – Assenza di vantaggio fiscale Sentenza n. 533/24/14, dep. 10/04/2014 - Commissione tributaria regionale del Piemonte	<i>pag. 91</i>
144.	Diniego istanza di autotutela Sentenza n. 142/5/14, dep. 17/04/2014 - Commissione tributaria provinciale di Alessandria	<i>pag. 91</i>
145.	Abuso del diritto – Agevolazioni prima casa Sentenza n. 690/36/14, dep. 21/05/2014 - Commissione tributaria regionale del Piemonte	<i>pag. 92</i>
146.	Agevolazioni ex lege 350/2003 – Aiuti di Stato vietati Sentenza n. 709/31/14, dep. 22/05/2014 - Commissione tributaria regionale del Piemonte	<i>pag. 92</i>
147.	Reddito d'impresa - Accantonamento a fondo per TFM degli amministratori Sentenza n. 754/01/14, dep. 05/06/2014 - Commissione tributaria regionale del Piemonte	<i>pag. 92</i>
148.	Avviso di accertamento - Condizioni agevolazioni ex. L. 398/1991 Sentenza n.181/1/14, dep. 18/06/2014 - Commissione tributaria provinciale di Alessandria	<i>pag. 93</i>

CANONE RAI

149.	Canone RAI - Trasferimento di residenza del contribuente Sentenza n. 156/22/14, dep. 27/01/2014 - Commissione tributaria regionale del Piemonte	<i>pag. 94</i>
150.	Canone RAI - Cessazione dall'obbligo di pagamento Sentenza n. 719/22/14, dep. 23/05/2014 - Commissione tributaria regionale del Piemonte	<i>pag. 95</i>

CONTENZIOSO PROCESSO

151.	Appello - Mancanza motivi specifici Sentenza n. 142/38/13, dep. 01/10/2013 - Commissione tributaria regionale del Piemonte	<i>pag. 97</i>
152.	Processo tributario – Mancanza di motivi specifici Sentenza n. 145/38/13, dep. 01/10/2013 - Commissione tributaria regionale del Piemonte	<i>pag. 97</i>
153.	Processo tributario – Deposito nuovi documenti Sentenza n. 140/34/13, dep. 21/10/2013 - Commissione tributaria regionale del Piemonte	<i>pag. 98</i>
154.	Decadenza dell'atto notificato Sentenza n. 37/2/13, dep. 6/11/2013 - Commissione tributaria provinciale di Verbania	<i>pag. 98</i>
155.	Processo tributario – Motivi di impugnazione Sentenza n. 114/26/13, dep. 12/11/2013 - Commissione tributaria regionale del Piemonte	<i>pag. 99</i>
156.	Giudizio di rinvio - Mancata riassunzione Sentenza n. 180/38/13, dep. 10/12/2013 - Commissione tributaria regionale del Piemonte	<i>pag. 99</i>
157.	Processo tributario – Giudicato esterno Sentenza n. 181/38/13, dep. 13/12/2013 - Commissione tributaria regionale del Piemonte	<i>pag. 100</i>
158.	Termini per deposito atti Sentenza n. 151/31/13, dep. 16/12/2013 - Commissione tributaria regionale del Piemonte	<i>pag. 101</i>
159.	Sottoscrizione del ricorso e della procura alle liti Sentenza n. 241/14/13, dep. 18/12/2013 - Commissione tributaria provinciale di Torino	<i>pag. 101</i>
160.	Spese di giudizio Sentenza n. 04/22/14, dep. 09/01/2014 - Commissione Tributaria Regionale del Piemonte	<i>pag. 102</i>
161.	Omissione della indicazione di proporre ricorso-reclamo Sentenza n. 66/5/14, dep. 13/01/2014 - Commissione tributaria provinciale di Torino	<i>pag. 102</i>
162.	Rapporto tra diverse giurisdizioni Sentenza n. 21/22/14, dep. 15/01/2014 - Commissione tributaria regionale del Piemonte	<i>pag. 103</i>
163.	Ricorso avverso il ruolo Sentenza n. 72/24/14, dep. 21/01/2014 - Commissione tributaria regionale del Piemonte	<i>pag. 104</i>
164.	Atti impugnabili Sentenza n. 79/26/14, dep. 22/01/2014 - Commissione tributaria regionale del Piemonte	<i>pag. 104</i>
165.	Termini per l'impugnazione della sentenza Sentenza n. 91/26/14, dep. 22/01/2014 - Commissione tributaria regionale del Piemonte	<i>pag. 105</i>

166.	Riscossione provvisoria ex art. 68 d.lgs. 546/1992 Sentenza n. 109/36/14, dep. 22/01/2014 - Commissione tributaria regionale del Piemonte	<i>pag. 105</i>
167.	Processo tributario – Atti impugnabili Sentenza n. 160/26/14, dep. 28/01/2014 - Commissione tributaria regionale del Piemonte	<i>pag. 106</i>
168.	Atti impugnabili Sentenza n. 286/14/14, dep. 03/02/2014 - Commissione tributaria provinciale di Torino	<i>pag. 106</i>
169.	Richiesta documenti - Atto non impugnabile Sentenza n. 36/02/14, dep. 04/02/2014 - Commissione tributaria provinciale di Biella	<i>pag. 107</i>
170.	Poteri del giudice Sentenza n. 311/24/14, dep. 14/02/2014 - Commissione tributaria regionale del Piemonte	<i>pag. 108</i>
171.	Istanza di sospensione art. 373 c.p.c. – Requisiti Sentenze n. 408/01/14, dep. 12/03/2014 - Commissione tributaria regionale del Piemonte	<i>pag. 108</i>
172.	Istanza di sospensione 373 c.p.c. - Presupposti necessari all'ottenimento della sospensione Sentenza n. 409/01/14, dep. 12/03/2014 - Commissione tributaria regionale del Piemonte	<i>pag. 109</i>
173.	Legittimazione ad agire Sentenza n. 411/34/14, dep. 13/03/2014 - Commissione tributaria regionale del Piemonte	<i>pag. 110</i>
174.	Interpello disapplicativo – Società di comodo Sentenza n. 421/31/14, dep. 14/03/2014 - Commissione tributaria regionale del Piemonte	<i>pag. 111</i>
175.	Interpello disapplicativo – Società di comodo- Interesse ad agire Sentenza n. 427/22/14, dep. 14/03/2014 - Commissione tributaria regionale del Piemonte	<i>pag. 112</i>
176.	Legittimazione ad processum del liquidatore di società fallita nell'inerzia della curatela. Sentenza n. 16/2/14, dep. 14/03/2014 - Commissione tributaria provinciale di Verbania	<i>pag. 113</i>
177.	Termine per la riassunzione a seguito di sentenza di rinvio della Corte di Cassazione Sentenza n. 468/24/14, dep. 28/03/2014 - Commissione tributaria regionale del Piemonte	<i>pag. 113</i>
178.	Processo tributario - Documenti ottenuti illecitamente Sentenza n. 960/7/14, dep. 18/04/2014 - Commissione tributaria provinciale di Torino	<i>pag. 114</i>
179.	Provvisoria esecutività della sentenza di primo grado Sentenza n. 612/01/14, dep. 07/05/2014 - Commissione tributaria regionale del Piemonte	<i>pag. 115</i>
180.	Legittimazione ad processum del fideiussore di società fallita Sentenza n. 36/1/14, dep. 16/05/2014 - Commissione tributaria provinciale di Verbania	<i>pag. 115</i>
181.	Ricorso introduttivo - Assenza di sottoscrizione della copia conforme Sentenza n. 734/02/14 dep. 28/05/2014 - Commissione tributaria regionale del Piemonte	<i>pag. 116</i>
182.	Contenzioso società estinta - Legittimazione attiva Sentenza n. 271/2/14, dep. 03/06/2014 - Commissione tributaria provinciale di Biella	<i>pag. 117</i>
183.	Conferimento di specifico mandato a un professionista – Inadempimento del mandato Sentenza n. 805/24/14, dep. 18/06/2014 - Commissione tributaria regionale del Piemonte	<i>pag. 117</i>
184.	Autotutela - Obbligo di riesame Sentenza n. 829/26/14, dep. 25/06/2014 - Commissione tributaria regionale del Piemonte	<i>pag. 118</i>
185.	Irrelevanza in sede tributaria dei provvedimenti del giudice penale Sentenza n. 1404/7/14, dep. 30/06/2014 - Commissione tributaria provinciale di Torino	<i>pag. 118</i>
186.	Procedimento penale e procedimento tributario – Principio del doppio binario Sentenza n. 847/24/14, dep. 02/07/2014 - Commissione tributaria regionale del Piemonte	<i>pag. 119</i>

CONTRIBUTO UNIFICATO

187.	Contributo unificato Sentenza n. 176/3/14, dep. 20/01/2014 - Commissione tributaria provinciale di Torino	<i>pag. 120</i>
188.	Contributo unificato Sentenza n. 231/12/14, dep. 30/01/14 - Commissione tributaria provinciale di Torino	<i>pag. 120</i>

DAZI E DOGANE

189.	Accise – Termine per adempiere Sentenza n. 173/36/13, dep. 02/10/2013 - Commissione tributaria regionale del Piemonte	<i>pag. 121</i>
190.	Decorrenza del termine di decadenza per l'accertamento Sentenza n. 494/01/14, dep. 01/04/2014 - Commissione tributaria regionale del Piemonte	<i>pag. 121</i>

DIRITTI CAMERALI

191. Diritto camerale - Omesso versamento
Sentenza n. 38/2/13, dep. 06/11/2013 - Commissione tributaria provinciale di Verbania *pag. 123*

DONAZIONE E SUCCESSIONE

192. Imposta successioni e donazioni- Base imponibile
Sentenza n. 263/6/14, dep. 31/01/2014 - Commissione tributaria provinciale di Torino *pag. 124*

ICI - IMU

193. Classamento - Soggetto del pagamento - Onere di conoscenza di atti comunali
Sentenza n. 76/4/13, dep. 23/08/2013 - Commissione tributaria provinciale di Cuneo *pag. 125*
194. ICI - Cave - Determinazione imposta
Sentenza n. 66/1/13, dep. 16/09/2013 - Commissione Tributaria Provinciale di Cuneo *pag. 126*
195. ICI – Termini decadenziali
Sentenza n. 87/4/13, dep. 21/10/2013 - Commissione tributaria provinciale di Cuneo *pag. 126*
196. Delibera di edificabilità comunale non approvata
Sentenza n. 52/2/13, dep. 11/12/2013 - Commissione tributaria provinciale di Vercelli *pag. 127*
197. Società in “House providing”
Sentenza n. 211/36/13, dep. 17/12/2013 - Commissione tributaria regionale del Piemonte *pag. 127*
198. ICI - Accertamenti per fabbricati sprovvisti di rendita
Sentenza n. 42/1/13, dep. 24/12/2013 - Commissione tributaria provinciale di Verbania *pag. 128*
199. ICI - Esenzioni e agevolazioni
Sentenza n. 63/5/14, dep. 13/01/2014 - Commissione tributaria provinciale di Torino *pag. 129*
200. ICI- Valutazione
Sentenza n. 3/2/14, dep. 30/01/2014 - Commissione tributaria provinciale di Verbania *pag. 129*
201. Sanzioni omessa denuncia ICI – Non spettanza
Sentenza n. 99/1/14, dep. 11/03/2014 - Commissione Tributaria Provinciale di Biella *pag. 130*
202. Tributi Locali – IMU
Sentenza n. 37/1/14, dep. 16/05/2014 - Commissione tributaria provinciale di Verbania *pag. 130*
203. ICI – Terreni edificabili
Sentenza n. 671/36/14, dep. 20/05/2014 - Commissione tributaria regionale del Piemonte *pag. 131*
204. ICI – Esenzioni “soggettive”
Sentenza n. 752/01/14, dep. 05/06/2014 - Commissione tributaria regionale del Piemonte *pag. 131*
205. ICI – Pertinenze
Sentenza n. 817/36/14, dep. 19/06/2014 - Commissione tributaria regionale del Piemonte *pag. 132*

IMPOSTA DI BOLLO

206. Imposta di bollo – Atti imponibili
Sentenza n. 106/26/13, dep. 26/09/2013 - Commissione tributaria regionale del Piemonte *pag. 133*
207. Imposta di bollo – Accertamento con adesione
Sentenza n. 755/26/14, dep. 05/06/2014 - Commissione tributaria regionale del Piemonte *pag. 133*

IMPOSTA IPOTECARIA E CATASTALE

208. Avviso di iscrizione ipotecaria - Notifica
Sentenza n. 81/4/13, dep. 02/12/2013 - Commissione tributaria provinciale di Alessandria *pag. 135*
209. Imposte ipotecaria e catastale
Sentenza n. 645/12/14, dep. 13/03/2014 - Commissione tributaria provinciale di Torino *pag. 135*

210. Catasto - Onere motivazione avviso di riclassamento
Sentenza n. 21/2/14, dep. 19/03/2014 - Commissione tributaria provinciale di Verbania *pag. 136*
211. Elusività del fondo patrimoniale
Sentenza n. 156/1/14, dep. 03/04/2014 - Commissione Tributaria Provinciale di Biella *pag. 137*
212. Iscrizione al catasto – Immobile di nuova costruzione
Sentenza n. 824/31/14, dep. 19/06/2014 - Commissione tributaria regionale del Piemonte *pag. 137*

IRAP

213. Indici di autonoma organizzazione
Sentenza n. 111/1/13, dep. 22/08/2013 - Commissione tributaria regionale del Piemonte *pag. 139*
214. Irap – Termine per il rimborso
Sentenza n. 83/1/13, dep. 16/09/2013 - Commissione tributaria provinciale di Asti *pag. 139*
215. IRAP – Medico convenzionato
Sentenza n. 116/26/13, dep. 12/11/2013 - Commissione tributaria regionale del Piemonte *pag. 140*
216. IRAP - Lavoratori autonomi
Sentenza n. 02/22/14, dep. 09/01/2014 - Commissione tributaria regionale del Piemonte *pag. 140*
217. Istanza di rimborso Irap- Decorrenza del termine
Sentenza n. 12/34/14, dep. 15/01/2014 - Commissione tributaria regionale del Piemonte *pag. 141*
218. IRAP reddito prodotto in qualità di sindaco ed amministratore di società
Sentenza n. 128/24/14, dep. 24/01/2014 - Commissione tributaria regionale del Piemonte *pag. 141*
219. Irap - Omessa esposizione dati
Sentenza n. 32/2/14, dep. 31/01/2014 - Commissione tributaria provinciale di Asti *pag. 142*
220. Rimborso – Modus operandi
Sentenza n. 691/36/14, dep. 21/05/2014 - Commissione tributaria regionale del Piemonte *pag. 142*
221. Lavoratore autonomo – Concordato preventivo
Sentenza n. 717/34/14, dep. 23/05/2014 - Commissione tributaria regionale del Piemonte *pag. 143*
222. Rimborso IRAP - Condonò
Sentenza n. 772/22/14, dep. 10/06/2014 - Commissione tributaria regionale del Piemonte *pag. 143*

IRES

223. Redditi di impresa – svalutazione dei crediti
Sentenza n. 107/30/13, dep. 25/10/2013 - Commissione tributaria regionale del Piemonte *pag. 144*
224. Perdite sui crediti
Sentenza n. 94/26/14, dep. 22/01/2014 - Commissione tributaria regionale del Piemonte *pag. 144*
225. Cessazione attività di Piccola Società Cooperativa a r.l. – Conseguenze sociali a carico dei soci
Sentenza n.71/2/14, dep. 24/03/2014 - Commissione tributaria provinciale di Asti *pag. 145*
226. Ires - Cartella di pagamento imposta sostitutiva rivalutazione quote
Sentenza n. 33/01/14, dep. 08/04/2014 - Commissione tributaria provinciale di Verbania *pag. 146*
227. Fondatezza del mancato adeguamento ai parametri di legge in materia di società non operative
Sentenza n. 939/6/14, dep. 15/04/2014 - Commissione tributaria provinciale di Torino *pag. 146*
228. Transfer pricing
Sentenza n. 988/11/14, dep. 16/04/2014 - Commissione tributaria provinciale di Torino *pag. 147*
229. Costi – Principio di inerenza
Sentenza n. 653/31/14, dep. 19/05/2014 - Commissione tributaria regionale del Piemonte *pag. 148*
230. Agevolazioni ex legge 350/2003 – Istanza di rimborso del 90% Ires
Sentenza n. 709/31/14, dep. 22/05/2014 - Commissione tributaria regionale del Piemonte *pag. 148*
231. Reddito d'impresa – Deducibilità degli interessi passivi
Sentenza n. 831/24/14, dep. 25/06/2014 - Commissione tributaria regionale del Piemonte *pag. 149*

IRPEF

232. Redditi prodotti in forma associata
Sentenza n. 103/26/13, dep. 20/09/2013 - Commissione tributaria regionale del Piemonte *pag. 151*
233. IRPEF – Plusvalenza
Sentenza n. 160/36/13, dep. 02/10/2013 - Commissione tributaria regionale del Piemonte *pag. 151*
234. IRPEF – Redditi soggetti a tassazione separata
Sentenza n. 168/36/13, dep. 02/10/2013 - Commissione tributaria regionale del Piemonte *pag. 152*
235. Leveraged buyout
Sentenza n. 110/1/13, dep. 12/11/2013 - Commissione tributaria provinciale di Cuneo *pag. 152*
236. IRPEF - Omessa dichiarazione
Sentenza n. 154/1/13, dep. 20/11/2013 - Commissione tributaria regionale del Piemonte *pag. 153*
237. IRPEF – Locazione di immobili
Sentenza n. 146/31/13, dep. 26/11/2013 - Commissione tributaria regionale del Piemonte *pag. 154*
238. IRPEF – Ritenuta alla fonte
Sentenza n. 94/3/13, dep. 26/11/2013 - Commissione tributaria provinciale di Cuneo *pag. 154*
239. Redditi soggetti a tassazione separata
Sentenza n. 183/38/13, dep. 13/12/2013 - Commissione tributaria regionale del Piemonte *pag. 155*
240. Imposte sui redditi – sostituto d'imposta
Sentenza n. 188/38/13, dep. 20/12/2013 - Commissione tributaria regionale del Piemonte *pag. 155*
241. IRPEF – Plusvalenza cessione immobiliare
Sentenza n. 1/1/14, dep. 08/01/2014 - Commissione Tributaria Provinciale di Biella *pag. 156*
242. Incentivo all'esodo – Istanza di rimborso
Sentenza n. 57/31/14, dep. 17/01/2014 - Commissione tributaria regionale del Piemonte *pag. 157*
243. Detrazioni per carichi di famiglia
Sentenza n. 164/01/14, dep. 28/01/2014 - Commissione tributaria regionale del Piemonte *pag. 157*
244. Imposte sui redditi - Incentivo all'esodo
Sentenza n. 166/01/14, dep. 28/01/2014 - Commissione tributaria regionale del Piemonte *pag. 158*
245. Imposte sui Redditi – Incentivo all'esodo
Sentenza n. 401/24/14, dep. 10/03/2014 - Commissione tributaria regionale del Piemonte *pag. 158*
246. IRPEF – Rate Mutuo
Sentenza n. 103/6/14, dep. 10/03/2014 - Commissione tributaria provinciale di Alessandria *pag. 159*
247. Imposte sui Redditi – Cessione di studio professionale
Sentenza n. 439/12/14, dep. 20/03/2014 - Commissione tributaria regionale del Piemonte *pag. 159*
248. IRPEF – Movimentazioni bancarie
Sentenza n. 130/4/14, dep. 07/04/14 - Commissione tributaria provinciale di Alessandria *pag. 160*
249. Accertamento sintetico – Connessione oggettiva tra bisogni di sostentamento della famiglia e reddito d'impresa
Sentenza n. 532/34/14 del 10/04/2014 - Commissione tributaria regionale del Piemonte *pag. 161*
250. Rettificabilità della dichiarazione dei redditi.
Sentenza n. 1016/6/14, dep. 06/05/2014 - Commissione tributaria provinciale di Torino *pag. 161*
251. IRPEF – Regime dei minimi
Sentenza n. 158/4/14, dep. 12/05/14 - Commissione tributaria provinciale di Alessandria *pag. 162*
252. Reddito da lavoro dipendente – Stock Option
Sentenza n. 753/01/14, dep. 05/06/2014 - Commissione tributaria regionale del Piemonte *pag. 162*
253. IRPEF – Incrementi patrimoniali
Sentenza n. 189/6/14, dep. 23/06/14 - Commissione tributaria provinciale di Alessandria *pag. 163*
254. Documentazione probatoria
Sentenza n. 190/6/14, dep. 23/06/14 - Commissione tributaria provinciale di Alessandria *pag. 164*
255. Ritenute d'imposta – necessità di emendare la propria dichiarazione in conformità a quella del sostituto
Sentenze n. 834/36/14, dep. 26/06/2014 - Commissione tributaria regionale del Piemonte *pag. 164*
256. Irpef – lavoro dipendente
Sentenza n. 956/01/14, dep. 25/07/2014 - Commissione tributaria regionale del Piemonte *pag. 165*

IVA

257. Cessazione società a r.l. - Termini per richiesta crediti
Sentenza n. 78/1/13, dep. 10/10/2013 - Commissione tributaria provinciale di Cuneo *pag. 166*
258. IVA - Società cessata
Sentenza n. 106/2/13, dep. 15/10/2013 - Commissione tributaria provinciale di Cuneo *pag. 166*
259. Cessazione di attività - Valore di realizzo - Criteri
Sentenza n. 42/1/13, dep. 15/10/2013 - Commissione tributaria provinciale di Vercelli *pag. 167*
260. Iva - Acquisizione c/c di soci snc
Sentenza n. 37/2/13, dep. 6/11/2013 - Commissione tributaria provinciale di Verbania *pag. 167*
261. Frodi in campo IVA – Sanzioni
Sentenza n. 92/3/13, dep. 19/11/2013 - Commissione tributaria provinciale di Cuneo *pag. 168*
262. Detrazione frodi carosello
Sentenza n. 1/02/14, dep. 09/01/2014 - Commissione tributaria provinciale di Verbania *pag. 169*
263. Imposta sul Valore Aggiunto - Autovettura acquistata usata in esenzione da imposta - Regime del margine
Sentenza n. 9/1/14, dep. 13/01/2014 - Commissione tributaria provinciale di Asti *pag. 170*
264. Sospensione del rimborso – Tipicità dei casi in cui è consentita
Sentenza n. 14/22/14, dep. 15/01/2014 - Commissione tributaria regionale del Piemonte *pag. 171*
265. IVA- False dichiarazioni d'intento
Sentenza n. 21/22/14, dep. 15/01/2014 - Commissione tributaria regionale del Piemonte *pag. 171*
266. IVA – Recupero eccedenze a credito
Sentenza n. 48/34/14, dep. 15/01/2014 - Commissione tributaria regionale del Piemonte *pag. 172*
267. IVA – Rimborso eccedenza detraibile
Sentenza n. 49/34/14, dep. 15/01/2014 - Commissione tributaria regionale del Piemonte *pag. 172*
268. IVA di gruppo
Sentenza n. 87/9/14, dep. 15/01/2014 - Commissione tributaria provinciale di Torino *pag. 173*
269. Cessione intracomunitaria di beni - Identificazione dei soggetti contraenti
Sentenza n. 83/26/14, dep. 22/01/2014 - Commissione tributaria regionale del Piemonte *pag. 174*
270. Assoggettabilità ad Iva - Caparra confirmatoria
Sentenza n. 136/24/14, dep. 24/01/2014 - Commissione tributaria regionale del Piemonte *pag. 175*
271. Iva - Acquisti di fabbricati o porzioni di essi a destinazione abitativa
Sentenza n. 137/24/2014, dep. 24/01/2014 - Commissione tributaria regionale del Piemonte *pag. 175*
272. Iva – Onere della prova
Sentenza n. 147/31/14, dep. 24/01/2014 - Commissione tributaria regionale del Piemonte *pag. 176*
273. IVA – Beni e servizi con aliquota al 10%
Sentenza n. 154/22/14, dep. 27/01/2014 - Commissione tributaria regionale del Piemonte *pag. 177*
274. Frode intracomunitaria - Commercio di autovetture
Sentenza n. 155/22/14, dep. 27/01/2014 - Commissione tributaria regionale di Torino *pag. 177*
275. IVA - Operazioni imponibili
Sentenza n. 158/01/14, dep. 27/01/2014 - Commissione tributaria regionale del Piemonte *pag. 178*
276. Iva – Presunzioni di cessione e di acquisto di beni
Sentenza n. 172/31/14, dep. 29/01/2014 - Commissione tributaria regionale del Piemonte *pag. 178*
277. IVA – Omessa dichiarazione
Sentenza n. 310/24/14, dep. 14/02/2014 - Commissione tributaria regionale del Piemonte *pag. 179*
278. IVA – Operazioni inesistenti
Sentenza n. 312/24/14 dep. 14/02/2014 - Commissione tributaria regionale del Piemonte *pag. 179*
279. Imposte sui Redditi – Cessione di studio professionale
Sentenza n. 439/12/14, dep. 20/03/2014 - Commissione tributaria regionale del Piemonte *pag. 180*
280. IVA- Rimborso credito a società cancellata
Sentenza n. 504/36/14, dep. 01/04/2014 - Commissione tributaria regionale del Piemonte *pag. 180*
281. IVA – Esenzioni e Agevolazioni
Sentenza n. 836/6/14, dep. 01/04/2014 - Commissione tributaria provinciale di Torino *pag. 181*
282. IVA - Detraibilità da parte del Cessionario dell'Iva non versata dal Cedente per operazioni soggettivamente inesistenti
Sentenza n. 30/1/14, dep. 08/04/2014 - Commissione tributaria provinciale di Verbania *pag. 182*
283. IVA – Fatture per operazioni inesistenti
Sentenza n. 522/36/14, dep. 09/04/2014 - Commissione tributaria regionale del Piemonte *pag. 182*

284.	IVA – Operazioni esenti Sentenza n.626/24/14, dep. 08/05/2014 - Commissione tributaria regionale del Piemonte	<i>pag. 183</i>
285.	Cessione intracomunitaria – Mancanza del CMR Sentenza n. 629/24/14, dep. 08/05/2014 - Commissione tributaria regionale del Piemonte	<i>pag. 184</i>
286.	IVA – Mancata compilazione quadro VR Sentenza n. 650/22/14, dep. 15/05/2014 - Commissione tributaria regionale del Piemonte	<i>pag. 184</i>
287.	IVA – Gestione contabile separata Sentenza n. 689/36/14, dep. 21/05/2014 - Commissione tributaria regionale del Piemonte	<i>pag. 185</i>
288.	IVA – Errore nell’applicazione dell’aliquota Sentenza n. 701/38/14, dep. 21/05/2014 - Commissione tributaria regionale del Piemonte	<i>pag. 186</i>
289.	IVA – Omessa dichiarazione a credito Sentenza n. 706/26/14, dep. 22/05/2014 - Commissione tributaria regionale del Piemonte	<i>pag. 186</i>
290.	IVA – Diritto al rimborso delle eccedenze detraibili a credito Sentenza n. 721/24/14, dep. 23/05/2014 - Commissione tributaria regionale del Piemonte	<i>pag. 187</i>
291.	Diniego all'autorizzazione ad effettuare operazioni intracomunitarie. Sentenza n. 1188/5/14, dep. 26/05/2014 - Commissione tributaria provinciale di Torino	<i>pag. 188</i>
292.	IVA – Operazioni promiscue Sentenza n. 813/36/14, dep. 19/06/2014 - Commissione tributaria regionale del Piemonte	<i>pag. 188</i>

NOTIFICAZIONE

293.	Validità della notifica – Studi di settore Sentenza n. 92/2/13, dep. 07/08/2013 - Commissione tributaria provinciale di Cuneo	<i>pag. 190</i>
294.	Notifica accertamento a persona abilitata – Onere della prova Sentenza n. 170/36/13, dep. 02/10/2013 - Commissione tributaria regionale del Piemonte	<i>pag. 190</i>
295.	Concessionario – Validità notifica tramite il servizio postale. Sentenza n. 90/1/13, dep. 03/10/2013 - Commissione tributaria provinciale di Asti	<i>pag. 191</i>
296.	Accertamento – Notifica a mezzo del servizio postale Sentenza n. 156/34/13, dep. 15/11/2013 - Commissione tributaria regionale del Piemonte	<i>pag. 192</i>
297.	Procedura notifica a mezzo posta Sentenza n. 136/2/13, dep. 27/11/2013 - Commissione tributaria provinciale di Torino	<i>pag. 192</i>
298.	Notifica a mezzo posta Sentenza n. 138/2/13, dep. 04/12/2013 - Commissione tributaria provinciale di Torino	<i>pag. 193</i>
299.	Prova della notifica del ricorso Sentenza n. 35/2/14, dep. 04/02/2014 - Commissione tributaria provinciale di Biella	<i>pag. 193</i>
300.	Mancanza della relata di notifica - Legittimazione all’accertamento Sentenza n. 59/3/14, dep. 10/02/2014 - Commissione tributaria provinciale di Cuneo	<i>pag. 194</i>
301.	Notifica della cartella eseguita direttamente dal concessionario a mezzo posta Sentenza n. 5/1/14, dep. 17/02/2014 - Commissione tributaria provinciale di Verbania	<i>pag. 195</i>
302.	Accertamento – Notifica a società cancellata Sentenza n. 739/38/14, dep. 28/05/2014 - Commissione tributaria regionale del Piemonte	<i>pag. 195</i>
303.	Notificazione – Società estinta Sentenza n. 849/24/14, dep. 02/07/2014 - Commissione tributaria regionale del Piemonte	<i>pag. 196</i>
304.	Notifica – Soggetto diverso dal destinatario Sentenza n. 945/1/14, dep. 25/07/2014 - Commissione tributaria regionale del Piemonte	<i>pag. 197</i>

PUBBLICITÀ

305.	Avviso di Accertamento – Pubblicità – Superficie tassabile Sentenza n.136/2/13, dep. 29/11/2013 - Commissione tributaria provinciale di Asti	<i>pag. 198</i>
306.	Pubblicità – Insegne di esercizio Sentenza n. 303/34/14 dep. 14/02/2014 - Commissione tributaria regionale del Piemonte	<i>pag. 199</i>
307.	Tributi locali - Imposta di pubblicità sulle insegne postamat Sentenza n. 34/1/14, dep. 17/04/2014 - Commissione tributaria provinciale di Verbania	<i>pag. 199</i>
308.	Imposta sulla pubblicità - Distributori automatici Sentenza n. 251/2/14, dep. 20/05/2014 - Commissione tributaria provinciale di Biella	<i>pag. 200</i>

309. Pubblicità – Mancata indicazione del criterio di determinazione della superficie soggetta a tassazione
Sentenza n. 722/24/14, dep. 23/05/2014 - Commissione tributaria regionale del Piemonte *pag. 200*
310. Imposta pubblicità – Omessa enunciazione
Sentenza n. 1665/6/14, dep. 22/07/2014 - Commissione tributaria provinciale di Torino *pag. 201*

REGISTRO

311. Trasferimento beni immobili
Sentenza n. 112/1/13, dep. 22/08/2013 - Commissione tributaria regionale del Piemonte *pag. 202*
312. Imposta di registro – atti dell’ autorità giudiziaria
Sentenza n. 104/12/13, dep. 25/09/2013 - Commissione tributaria regionale del Piemonte *pag. 202*
313. Imposta di registro – Carenza di motivazione
Sentenza n. 112/12/13, dep. 26/09/2013 - Commissione tributaria regionale del Piemonte *pag. 203*
314. Imposta di Registro – Conferimento di ramo di azienda
Sentenza n. 120/38/13, dep. 01/10/2013 - Commissione tributaria regionale del Piemonte *pag. 203*
315. Imposta di registro – Trasferimento beni immobili
Sentenza n. 87/24/13, dep. 23/10/2013 - Commissione tributaria regionale del Piemonte *pag. 204*
316. Espropriazione – Soggetti obbligati al pagamento
Sentenze n. 182/36/13, dep. 07/11/2013 - Commissione tributaria regionale del Piemonte *pag. 205*
317. Registro – Motivazione provvedimento di rettifica valore
Sentenza n. 88/06/13, dep. 11/11/2013 - Commissione tributaria provinciale di Alessandria *pag. 205*
318. Agevolazione Prima Casa - Fabbricati di lusso
Sentenza n. 143/31/13, dep. 15/11/2013 - Commissione tributaria regionale del Piemonte *pag. 206*
319. Imposta di registro – Modalità conteggio metri quadri
Sentenza n. 143/31/13, dep. 15/11/2013 - Commissione tributaria regionale del Piemonte *pag. 207*
320. Registrazione a debito
Sentenza n. 145/1/13, dep. 19/11/2013 - Commissione tributaria regionale del Piemonte *pag. 207*
321. Decreto Ingiuntivo - Tassazione
Sentenza n. 194/36/13, dep. 20/11/2013 - Commissione tributaria regionale del Piemonte *pag. 208*
322. Imposta di Registro – Valore cessione di azienda
Sentenza n. 140/1/13, dep. 03/12/2013 - Commissione tributaria provinciale di Cuneo *pag. 208*
323. Imposta di Registro – Immobile di interesse storico artistico
Sentenze n. 217/36/13, dep. 18/12/2013 - Commissione tributaria regionale del Piemonte *pag. 208*
324. Imposta di registro – Lease back
Sentenza n. 198/38/13, dep. 20/12/2013 - Commissione tributaria regionale del Piemonte *pag. 209*
325. Cessione di azienda - Rettifica del valore
Sentenza n. 138/11/13, dep. 27/12/2013 - Commissione tributaria provinciale di Torino *pag. 210*
326. Normativa antielusiva - Cessione di azienda e separata cessione dell’ immobile aziendale
Sentenza n. 23/34/14, dep. 15/01/2014 - Commissione tributaria regionale del Piemonte *pag. 211*
327. Imposta di registro – Atto di donazione a favore di più persone pro-indiviso e in comunione fra loro
Sentenza n. 61/31/14, dep. 17/01/ 2014 - Commissione tributaria regionale del Piemonte *pag. 211*
328. Registro - Agevolazione prima casa
Sentenza n. 190/24/14, dep. 30/01/2014 - Commissione tributaria regionale del Piemonte *pag. 212*
329. Imposta di registro su atto di donazione per mutuo consenso
Sentenza n. 255/6/14, dep. 31/01/2014 - Commissione tributaria provinciale di Torino *pag. 212*
330. Imposta di Registro – Pluralità di disposizioni nel medesimo atto
Sentenza n. 268/22/14, dep. 06/02/2014 - Commissione tributaria regionale del Piemonte *pag. 213*
331. Imposta di Registro – Agevolazione Prima Casa
Sentenza n. 315/24/14, dep. 14/02/2014 - Commissione tributaria regionale del Piemonte *pag. 214*
332. Valutazione di area edificabile
Sentenza n. 48/1/14, dep. 12/03/2014 - Commissione tributaria provinciale di Vercelli *pag. 214*
333. Registro – Valore di beni immateriali
Sentenza n. 19/1/14, dep. 14/03/2014 - Commissione tributaria provinciale di Verbania *pag. 215*
334. Imposta di registro - Applicazione su finanziamenti enunciati in un verbale
Sentenza n. 20/1/14, dep. 14/03/2014 - Commissione tributaria provinciale di Verbania *pag. 216*

335. Imposta di Registro – Pluralità di disposizioni nel medesimo atto
Sentenza n. 495/01/14, dep. 01/04/2014 - Commissione tributaria regionale del Piemonte *pag. 216*
336. Criteri di valutazione del valore di area edificabile
Sentenza n. 68/1/14, dep. 09/04/2014 - Commissione tributaria provinciale di Vercelli *pag. 217*
337. Immobili - Valore di mercato
Sentenza n. 82/1/14, dep. 12/05/2014 - Commissione tributaria provinciale di Vercelli *pag. 217*
338. Imposta di registro – Vendita con riserva di proprietà
Sentenza n. 648/36/14, dep. 15/05/2014 - Commissione tributaria regionale del Piemonte *pag. 218*
339. Registro – Azioni di partecipazione societarie
Sentenza n. 700/38/14, dep. 21/05/2014 - Commissione tributaria regionale del Piemonte *pag. 219*
340. Imposta di registro – Preliminare di compravendita
Sentenza n. 804/38/14, dep. 17/06/2014 - Commissione tributaria regionale del Piemonte *pag. 219*

RISCOSSIONE

341. Motivazione cartella di pagamento
Sentenza n. 138/34/13, dep. 21/10/2013 - Commissione tributaria regionale del Piemonte *pag. 220*
342. Iscrizione a ruolo di 1/3 maggiori imposte
Sentenza n. 119/2/13, dep. 29/10/2013 - Commissione tributaria provinciale di Asti *pag. 220*
343. Cartella di pagamento – Calcolo interessi
Sentenza n. 114/1/13, dep. 12/12/2013 - Commissione tributaria provinciale di Asti *pag. 221*
344. Equitalia – Comunicazioni
Sentenza n. 243/14/13, dep. 18/12/2013 - Commissione tributaria provinciale di Torino *pag. 222*
345. Calcolo interessi - Modalità
Sentenza n. 3/1/14, dep. 13/01/2014 - Commissione tributaria provinciale di Asti *pag. 222*
346. Riscossione - Iscrizione a titolo definitivo nei ruoli
Sentenza n. 98/26/14, dep. 22/01/2014 - Commissione tributaria regionale del Piemonte *pag. 223*
347. Equitalia Nord spa - Cartella di pagamento- Notifica
Sentenza n. 24/2/14, dep. 27/01/2014 - Commissione tributaria provinciale di Asti *pag. 223*
348. Responsabilità solidale del socio accomandante per debiti societari
Sentenze n. 168/31/14, dep. 29/01/2014 - Commissione tributaria regionale del Piemonte *pag. 223*
349. Estinzione dell'obbligazione tributaria mediante compensazione – Applicabilità alle obbligazioni tributarie
Sentenze n. 186/24/14, dep. 30/01/2014 - Commissione tributaria regionale del Piemonte *pag. 224*
350. Iscrizione a ruolo a titolo provvisorio dopo la sentenza della Ctr di parziale accoglimento del ricorso - Impugnabilità
Sentenze n. 188/24/14, dep. 30/01/2014 - Commissione tributaria regionale del Piemonte *pag. 225*
351. Iscrizione a ruolo a titolo provvisorio dopo la sentenza della Ctr di parziale accoglimento del ricorso - Impugnabilità
Sentenza n. 339/5/14, dep. 10/02/2014 - Commissione tributaria provinciale di Torino *pag. 226*
352. Carenza del ruolo – Onere del Concessionario di richiedere il completamento all'Ente impositore
Sentenza n. 718/22/14, dep. 23/05/2014 - Commissione tributaria regionale del Piemonte *pag. 226*
353. Controllo automatizzato – Omessa comunicazione di avviso bonario
Sentenza n. 957/01/14, dep. 25/07/2014 - Commissione tributaria regionale del Piemonte *pag. 227*
354. Cartella di pagamento - Responsabile del procedimento
Sentenza n. 1727/7/14, dep. 29/07/2014 - Commissione tributaria provinciale di Torino *pag. 228*

TARSU - TARES

355. Tarsu – Imposta sulla effettiva destinazione dell'immobile
Sentenza n. 62/1/13, dep. 02/09/2013 - Commissione tributaria provinciale di Cuneo *pag. 229*
356. Tributi locali – Rifiuti non pericolosi
Sentenza n. 436/36/14, dep. 19/03/2014 - Commissione tributaria regionale del Piemonte *pag. 229*

TASSE AUTOMOBILISTICHE

357. Tassa automobilistica – Condono
Sentenza n. 306/26/14, dep. 14/02/2014 - Commissione tributaria regionale del Piemonte *pag. 231*

TERMINI

358. Raddoppio del termine per il recupero dell'imposta indebitamente compensata
Sentenza n. 09/22/14, dep. 15/01/2014 - Commissione tributaria regionale del Piemonte *pag. 232*
359. Istanza di rimborso IRAP – Termini di decadenza – Dies a quo
Sentenza n. 12/34/14, dep. 15/01/2014 - Commissione tributaria regionale del Piemonte *pag. 233*
360. Raddoppio del termine ex art. 43 comma 3 d.P.R. 600/1973 – Produzione in giudizio della denuncia all'A.G.
Sentenza n. 46/34/14, dep. 15/01/2014 - Commissione tributaria regionale del Piemonte *pag. 233*
361. Diniego all'istanza di rimborso non impugnato
Sentenza n. 81/26/14, dep. 22/01/2014 - Commissione tributaria regionale del Piemonte *pag. 234*
362. Inapplicabilità del termine lungo per la notifica dell'accertamento
Sentenza n. 250/6/14, dep. 31/01/2014 - Commissione tributaria provinciale di Torino *pag. 234*
363. IVA – Termine per chiedere il rimborso
Sentenza n. 314/24/14, dep. 14/02/2014 - Commissione tributaria regionale del Piemonte *pag. 235*
364. Rimborso delle imposte – Richiesta di restituzione somma rimborsata perché ritenuta indebita
Sentenza n. 503/36/14, dep. 01/04/2014 - Commissione tributaria regionale del Piemonte *pag. 236*
365. Raddoppio dei termini di accertamento in presenza di violazioni penali
Sentenza n. 29/01/14, dep. 08/04/2014 - Commissione tributaria provinciale di Verbania *pag. 236*
366. Avviso di accertamento – Notifica tardiva
Sentenza n. 620/34/14, dep. 07/05/2014 - Commissione tributaria regionale del Piemonte *pag. 237*
367. Rimborso di imposta - Prescrizione diritto al rimborso
Sentenza n. 723/31/14, dep. 27/05/2014 - Commissione tributaria regionale del Piemonte *pag. 237*
368. Termine per effettuare i versamenti – Proroghe legislative
Sentenza n. 746/01/14, dep. 05/06/2014 - Commissione tributaria regionale del Piemonte *pag. 238*
369. Notifica dell'accertamento - Termini
Sentenza n. 1322/5/14, dep. 17/06/2014 - Commissione tributaria provinciale di Torino *pag. 238*
370. Istanza di accertamento con adesione proposto dal curatore fallimentare
Sentenza n. 858/34/14, dep. 03/07/2014 - Commissione tributaria regionale del Piemonte *pag. 239*

VARIE

371. Istanza di misura cautelare - Sequestro conservativo ex art. 671 c.p.c.
Sentenza n. 109/1/13, dep. 18/11/2013 - Commissione tributaria provinciale di Asti *pag. 240*
372. Statuto del contribuente - Tutela della buona fede
Sentenza n. 284/1/14, dep. 09/06/2014 - Commissione tributaria provinciale di Biella *pag. 240*

VIOLAZIONI E SANZIONI

373. Illeciti amministrativi – Avviso Bonario
Sentenza n. 137/31/13, dep. 21/10/2013 - Commissione tributaria regionale del Piemonte *pag. 242*
374. Rapporto Fisco Contribuente – Legge 212/2000
Sentenza n. 173/34/13, dep. 16/12/2013 - Commissione tributaria regionale del Piemonte *pag. 242*
375. Violazione delle modalità di pagamento tramite F24 - tardività del pagamento
Sentenza n. 12/34/14, dep. 15/01/2014 - Commissione tributaria regionale del Piemonte *pag. 243*
376. Notifica atto di contestazione o di irrogazione sanzioni - Impresa in amministrazione straordinaria
Sentenza n. 14/22/14, dep. 15/01/2014 - Commissione tributaria regionale del Piemonte *pag. 243*
377. Sanzioni tributarie – Dichiarazione incompleta

	Sentenze n. 90/36/14, dep. 22/01/2014 - Commissione tributaria regionale del Piemonte	<i>pag. 244</i>
378.	Sanzioni tributarie – Dichiarazione incompleta Sentenza n. 92/36/14, dep. 22/01/2014 - Commissione tributaria regionale del Piemonte	<i>pag. 244</i>
379.	Sanzioni – Irregolarità nella compensazione del credito Sentenza n. 660/38/14, dep. 20/05/2014 - Commissione tributaria regionale del Piemonte	<i>pag. 245</i>
380.	Sanzioni – Cumulo giuridico Sentenza n. 693/38/14, dep. 21/05/2014 - Commissione tributaria regionale del Piemonte	<i>pag. 246</i>
381.	Sanzioni – omessi versamenti Sentenza n. 693/38/14, dep. 21/05/2014 - Commissione tributaria regionale del Piemonte	<i>pag. 246</i>

ACCERTAMENTO

1. Fondo di investimento - Onere della prova

Sentenza n. 84/3/13, dep. 06/08/2013
Commissione tributaria provinciale di Cuneo
Presidente: Giordano; Relatore: Altare

Fondo di investimento – Sanzioni su somme depositate nel Liechtenstein – Onere della prova – Spetta all’Agenzia delle Entrate nel vincolo del periodo temporale d’imposta

È a carico dell’Agenzia delle entrate dimostrare che il deposito dei fondi monetari di investimento all’estero, in questo caso nel Liechtenstein, costituiscono presunta omissione/infedeltà della dichiarazione Irpef del contribuente, nel rispetto del vincolo annuale dell’imposta.

La mancanza di documenti originali e relativi al periodo di imposta da cui sorgono le sanzioni irrogate, viola il principio giuridico generale secondo cui anche le pretese dell’Ufficio devono essere munite dalla prova dei fatti che ne costituiscono il fondamento.

2. Accertamento - Omessa dichiarazione

Sentenza n. 101/1/13, dep. 22/08/2013
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente: Germano Cortese; Relatore: Rolle

Accertamento dei redditi dei fabbricati - Omessa dichiarazione del reddito

In caso di accertamento del maggior reddito derivante dall'omessa dichiarazione di canoni di locazione, l'avviso di accertamento che si limiti ad elencare i contratti registrati (dieci, nella fattispecie) a fronte degli immobili indicati nei quadri RB (quarantotto), senza collegare gli uni agli altri, è illegittimo per carente motivazione, dal momento che non dà la possibilità di individuare correttamente i fabbricati, cui la rettifica si riferisce.

Riferimenti normativi: Articoli 41-bis e 41-ter d.P.R. n. 600 del 1973.

3. Accertamento analitico induttivo - Difformità tra le ragioni dell'accesso e della successiva verifica

Sentenza n. 40/2/13, dep. 28/08/2013
Commissione tributaria provinciale di Vercelli
Presidente: Adinolfi; Relatore: Casini

Irpef - Verifiche - Difformità tra verbale sulle ragioni ed oggetto dell'accesso ed oggetto in concreto della verifica - Vizio irrilevanza ai fini legittimità dell' Avviso di accertamento - Anomalia consumi e ricavi - Indizi rilevanti

L'accesso finalizzato al controllo di eventuale utilizzo di lavoratori dipendenti irregolari con consegna di ordine di accesso sfociato in un accertamento contabile non può originare la nullità dell'avviso.

L'anomalo consumo di materie prime e la non congruità dei ricavi con quelli stimati per l'applicazione degli studi di settore costituiscono indizio grave preciso di omessa fatturazione

E' legittima la ricostruzione dei ricavi basata sul consumo di un unico elemento quando è basilare per l'attività svolta

4. Impugnazione di merito - Deducibilità dei costi - Finanziamento operato dai soci

Sentenza 40/4/13, dep. 20/08/2013

Commissione tributaria provinciale di Vercelli

Presidente: Careno; Relatore: Cavallari

Avviso di accertamento Irap - Iva - Impugnazione di merito - Deducibilità dei costi – Condizioni - Finanziamento soci - Modalità

L'art. 39 c.1 lett. d) d.P.R. 600/73 stabilisce che pur in presenza di scritture contabili regolarmente e formalmente tenute ma contestabili in presenza di gravi incongruenze tra ricavi e compensi/corrispettivi dichiarati e quanto evidenziato dagli studi di settore, l'ufficio finanziario può emettere accertamenti di tipo induttivo. Il processo tributario è impugnazione di merito e non impugnazione annullamento in quanto non diretto a eliminazione dell'atto ma alla pronuncia di decisione sostitutiva della dichiarazione del contribuente. La sentenza di annullamento è eccezione prevista nel caso in cui il giudice ravvisi la presenza di vizi formali.

I costi per essere redditualmente deducibili devono rispondere a: a)- competenza con possibilità di dedurre costi in anni successivi dimostrando che alla fine dell'esercizio non erano determinabili b) certezza - c) determinati nell'ammontare - d) inerenti all'attività dell'impresa in generale ancorchè non ai ricavi con esclusione delle fatture con descrizioni troppo generiche.

L'onere della prova spetta per i ricavi all'ufficio e per i costi al contribuente

Gli apporti dei soci possono essere: a) versamenti a dotazione di capitale di rischio per il quale non vi è obbligo di restituzione b) finanziamento soci considerato quale mutuo fruttifero oppure infruttifero. Il finanziamento se non espresso diversamente si presume fruttifero di interessi

5. Accertamento sintetico – Spese del reddito familiare congrue

Sentenza n. 85/1/13, dep. 16/09/2013
Commissione tributaria provinciale di Asti
Presidente: Marchetti; Relatore: Cannatà

Avviso di accertamento sintetico IRPEF – Spese tratte dal reddito familiare – Ammissibilità

Accertato che il contribuente pensionato non svolge alcuna attività lavorativa e che gli acquisti di piccoli appezzamenti di terreno nel luogo di residenza hanno comportato esborsi assai modesti, risulta ammissibile che tali spese siano state effettuate con il reddito familiare dichiarato, nella considerazione che il coniuge convivente risulta anch'egli titolare di adeguata pensione.

Riferimenti normativi: art. 38 d.P.R. 600/73

6. Applicazione studio di settore in vigore nel momento dell'accertamento.

Sentenza n. 86/1/13, dep. 16/09/2013
Commissione tributaria provinciale di Asti
Presidente: Marchetti; Relatore: Cannatà

Studi di Settore – Avviso di accertamento IVA – IRPEF – IRAP –

E' fondata la tesi portata dalla società ricorrente, ove chiede l'applicazione dello studio di settore in vigore nell'anno 2010 e non quello del 2007, anno di controllo fiscale. Essendo tale strumento in continua evoluzione, con lo scopo di fornire elementi presuntivi di aggiornamento sempre più affidabili e sempre più vicini alla realtà concreta del contribuente.

7. Studi di settore - Scostamento minimo - Contrazione dei ricavi per cause non imputabili al Contribuente

Sentenza n. 87/1/13, dep. 16/09/2013
Commissione tributaria provinciale di Asti
Presidente: Marchetti; Relatore: Cannatà

Studi di Settore - Avviso di accertamento IVA - IRPEF - IRAP - Scostamento minimo - Contrazione dei ricavi per cause non imputabili al Contribuente

*In base all'art. 39, c. 1, d. P.R. n. 600/73 l'entità minima dello scostamento tra i ricavi accertati con lo studio di settore e quello dichiarato non legittima la sottrazione di imponibile fiscale per l'Erario. Rileva inoltre a favore del contribuente la circostanza che per una delle più rilevanti società debitrice sia stata aperta procedura concorsuale di dissesto con automatica sospensione di rapporti contrattuali e connessi pagamenti.
Per i predetti due motivi è nullo l'avviso di accertamento.*

8. Legittimità accertamento - Ricostruzione analitico-induttiva ricavi

Sentenza n. 149/36/13, dep. 17/09/2013
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente: Saluzzo; Relatore: Retrosi

Ricostruzione analitico-induttiva ricavi - Metodologia - Valore probatorio - Legittimità accertamento

“E' legittimo l'accertamento analitico-induttivo di maggiori ricavi in considerazione di precedenti verbali della GDF relativi all'omessa

emissione di scontrini fiscali nonché della composizione del nucleo familiare e del possesso di più autovetture”

Riferimenti normativi: Artt. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973 e 54, comma 2, d.P.R. n. 633 del 1972

9. Redditometro - Valenza probatoria degli indici di capacità contributiva

Sentenza n. 153/36/13, dep. 17/09/2013
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente: Saluzzo; Relatore: Retrosi

Accertamento sintetico - Redditometro - Valenza probatoria degli indici di capacità contributiva - Art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973 e dd.mm. 10 settembre 1992 e 19 novembre 1992

In ipotesi di accertamento redditometrico l'indice di capacità contributiva collegato al possesso di un'autovettura non può essere sostituito con l'utilizzo delle tabelle ACI.

Non si può sostenere sulla base di considerazioni postume la natura di donazione di un atto pubblico di compravendita. Non è sufficiente dimostrare lo smobilizzo di titoli e fondi d'investimento dovendo essere provato anche il collegamento eziologico con le spese.

10. Dichiarazioni di terzi - Valore probatorio

Sentenza n. 105/31/13, dep. 20/09/13
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente: Cotillo; Relatore: Retrosi

Accertamento Induttivo - Presupposti – Inattendibilità delle scritture contabili - Dichiarazioni di terzi - Valore probatorio

“Nel processo tributario, le dichiarazioni dei terzi, raccolte da verificatori o finanziari e inserite nel processo verbale di constatazione, a sua volta recepito nell'avviso di accertamento, laddove siano altresì supportate da documentazione a suffragio delle stesse, assumono pieno valore probatorio”.

Riferimenti normativi: Artt. 39, secondo comma, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973 e 55, comma 2, d.P.R. n. 633 del 1972

11. Accertamento – Documentazione extracontabile

Sentenza n. 106/12/13, dep. 25/09/2013
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente: Oggè; Relatore: Retrosi

Accertamento - Documentazione extracontabile - Valore probatorio. Artt. 39 d.P.R. n. 600 del 1973 e 54 d.P.R. n. 633 del 1972

“Nel caso di avviso di accertamento in cui il maggior reddito sia determinato a seguito del riscontro di incongruenze relative alla cessione di alcuni immobili, risultando il corrispettivo indicato nell’atto di compravendita inferiore sia al valore del mutuo stipulato sia al valore medio di mercato basato su quotazioni OMI, grava in capo al contribuente l’onere di dare concreta prova delle motivazioni dello scostamento medesimo”.

12. Inattendibilità delle scritture contabili

Sentenza n. 108/12/13, dep. 26/09/2013

Commissione Tributaria Regionale del Piemonte
Presidente: Masia; Relatore: Rolle

Accertamento Induttivo - Presupposti - Inattendibilità delle scritture contabili- Deduzione di una quota forfetaria di costi - Limiti

“Nel caso di accertamento d’ufficio, effettuato ai sensi dell’art. 41 d.P.R. 600/1973, qualora l’Amministrazione finanziaria abbia già riconosciuto in riduzione dei maggiori ricavi accertati tutti i costi annotati in contabilità, non è possibile l’attribuzione di ulteriori costi, in assenza di prova da parte del contribuente dell’esistenza degli stessi. In particolare, i costi variabili di personale, essendo in nero, non possono essere presi in considerazione”.

Riferimenti normativi: Artt. 39, secondo comma, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973 e 55, comma 2, d.P.R. n. 633 del 1972

13. Accertamento – Mancata notificazione agli ex soci

Sentenza n. 115/12/13, dep. 26/09/2013
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente Oggè; Relatore: Curatolo

Accertamento – Tassazione per trasparenza – Mancata notificazione agli ex soci dell’accertamento rivolto alla società – Diritto di difesa del contribuente – Violazione – Sussiste

La notifica dell'accertamento all'indirizzo della sede legale della S.a.s., ben sapendo che i Soci attuali sono diversi rispetto a quelli del periodo d'imposta oggetto dell'accertamento, determina un'insanabile violazione del diritto di difesa del contribuente, che era socio accomandante negli anni interessati dall'accertamento e che ora è estraneo alla società.

14. Determinazione reddito imponibile

Sentenza n. 115/12/13, dep. 26/09/2013
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente Oggè; Relatore: Curatolo

Accertamento induttivo – Deduzione costi – Necessità – Sussiste

Il reddito (imponibile) di una Società (sin dai tempi dell'imposta sulla ricchezza mobile) è la risultante, anzitutto, "civilistica", della differenza tra "ricavi" e "costi" dell'esercizio sociale e, subito dopo, delle "variazioni" (in aumento e in diminuzione dell'utile civilistico o della perdita civilistica) stabilite dalla legislazione tributaria.

Ignorare tale fatto significa alterare le regole giuridiche della determinazione del reddito d'impresa e violare il chiaro disposto costituzionale della "capacità contributiva" (art. 53 Cost.), colpendo i ricavi (o meglio, i maggiori presunti ricavi) come fossero nel loro insieme "reddito imponibile", che, invece, va depurato o nettato dei costi afferenti ai predetti ricavi.

In altre parole, tale modo di procedere si traduce nell'introduzione, surrettizia, nell'ordinamento di una sorta di "sanzione impropria", non prevista e, pertanto, inammissibile.

15. IRPEF - Acquisto di bene immobile dopo disinvestimento patrimoniale

Sentenza n. 88/1/13, dep. 26/09/2013
Commissione tributaria provinciale di Asti
Presidente: Della Fina; Relatore: Rosso

Avviso di accertamento sintetico IRPEF - Disinvestimento patrimoniale per acquisto di bene immobile - Ammissibilità - Esclusione dall'accertamento sintetico.

Il bene immobile acquistato risulta essere frutto del disinvestimento di parte del patrimonio del contribuente, per avere la successiva disponibilità di fondi necessaria allo scopo. In tal senso l'accertamento non andava inquadrato come sintetico standardizzato ma sviluppato in una indagine approfondita e complessiva sulla situazione patrimoniale del soggetto negli anni precedenti all'acquisto del bene da cui è scaturito il controllo.

16. Nullità dell'Accertamento IRES,IRAP e IVA

Sentenza n. 73/1/13, dep. 26/09/2013
Commissione tributaria provinciale di Cuneo
Presidente: Giordano; Relatore: Chiriotti

Accertamento – Accertamento IRES – Accertamento IRAP – Accertamento IVA – Nullità accertamento – Omessa valutazione motivazioni del contribuente

Sono nulli gli avvisi di accertamento emessi immotivatamente prima dello scadere del termine di 60 giorni, concesso ai contribuenti per presentare memorie ed osservazioni. A maggior ragione può esserne rilevata la nullità quando le suddette memorie siano state regolarmente presentate ed ignorate dall'Ufficio, in altre parole quando l'Avviso de quo manchi di qualsivoglia cenno ai citati atti di parte.

Riferimenti: art. 12, co. 7, legge 212/2000; art. 16 L.R.P. n. 24/2002;

17. Avviso di accertamento - Emissione prima del termine di 60gg

Sentenza n. 154/36/13, dep. 01/10/2013

Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente: Saluzzo; Relatore: Retrosi

Avviso di accertamento - Mancato rispetto del termine di 60 giorni di cui all'art. 12 comma 7 della legge n. 212/2000 - Conseguenze- Illegittimità

Il mancato rispetto del termine di sessanta giorni per l'emissione dell'avviso di accertamento, decorrente dalla data dell'invito a comparire e a produrre documentazione rivolto al contribuente, determina l'illegittimità dell'avviso di accertamento medesimo, in quanto impedisce al contribuente di presentare le proprie osservazioni che, se valutate, potrebbero permettere all'Ufficio ulteriori controlli e indagini.

18. Accertamento – Cancellazione della società dal registro delle imprese

Sentenza n. 142/38/13, dep. 01/10/2013
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente: Sciaccaluga; Relatore: Cascini

Accertamento - IRPEF/IRES Reddito di impresa – Cancellazione della società dal registro delle imprese - Soggetto tenuto al pagamento delle imposte dopo la cancellazione per il periodo prevedente. Art. 2495, comma 2, c.c.

Qualora all'estinzione della società, conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio in virtù del quale: a) le obbligazioni si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, essi fossero o meno illimitatamente responsabili per i debiti sociali; b) si trasferiscono del pari ai soci, in regime di con titolarità o di comunione indivisa, i

diritti ed i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta, ma non anche le mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, né i diritti di credito ancora incerti o liquidi la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale) il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato.

19. Avviso di accertamento – Mancata delega alla sottoscrizione

Sentenza n. 115/2/13, dep. 01/10/2013
Commissione tributaria provinciale di Asti
Presidente: Micheluzzi; Relatore: Collin

Avviso di accertamento IRPEF - IRAP - IVA - Mancata delega del dirigente dell'ufficio finanziario - Nullità dell'avviso di accertamento – Sussiste.

Per effetto dell'art. 17 d.lgs. n. 165/2001, c. 1-bis, applicato anche alle Agenzie fiscali, l'attività di formare atti dispositivi o la costituzione in giudizio non sono delegabili da parte del dirigente dell'ufficio finanziario. Deve dichiararsi nullo "ex-tunc" qualora l'atto sia stato emesso a seguito di delega priva o insufficiente motivazione o senza esplicitazione della necessità di delegazione.

Riferimenti normativi: art. 17, c. 1-bis, d.lgs. 165/2001

20. Documentazione Extracontabile- Valore probatorio

Sentenza n. 115/31/13, dep. 02/10/2013
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente: Smirne; Relatore: Retrosi

Accertamento - Documentazione extracontabile - Valore probatorio. Artt. 39 d.P.R. n. 600 del 1973 e 54 d.P.R. n. 633 del 1972

L'assoluzione in sede penale, anche con riferimento ai profili fiscali, "perché la prova del fatto è insufficiente", non ha rilevanza nel processo tributario, obbedendo i due procedimenti a diversi principi ed esigenze.

21. Notifica prima del termine dei 60 giorni - Motivazione

Sentenza n. 162/36/13, dep. 02/10/2013
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente: Noce; Relatore: Piombo

Accertamento - Collaborazione tra amministrazione e contribuenti - Avviso accertamento - Emanazione non prima di 60 giorni dalla consegna del verbale di chiusura verifica. art. 12, comma 7, l. n. 212 del 2000

Le ragioni di particolare urgenza che consentono all'Ufficio di emanare l'avviso di accertamento prima che sia decorso il termine di sessanta giorni dalla redazione del processo verbale di constatazione ex art. 12, comma 7 della l. n. 212/2000 devono essere motivate nell'atto stesso, pena la sua nullità.

22. Accertamento - Assenza di motivazione sull'urgenza - Nullità

Sentenza n. 163/36/13, dep. 02/10/2013
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente: Noce; Relatore: Piombo

Accertamento – Notificazione - Prima di 60 giorni – Assenza di motivazione sull'urgenza - Nullità – Sussiste

Il termine previsto dal citato art. 12 comma 7 dello Statuto del contribuente è volto a garantire al contribuente stesso di interloquire con l'Amministrazione prima dell'emissione dell'avviso di accertamento e la norma è chiara nello stabilire che lo stesso avviso non può essere emanato prima della scadenza del termine medesimo, salvo casi di particolare e motivata urgenza; in buona sostanza l'atto emanato prima dello spirare del predetto termine non è perciò stesso nullo, ma lo diventa se non c'è un'adeguata motivazione sulla particolare urgenza.

23. Omessa dichiarazione – Responsabilità del socio accomandante

Sentenze n. 101/30/13, dep. 03/10/2013
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente: Giusta; Relatore: Urru

Accertamento - Omessa dichiarazione - Criteri di rideterminazione della base imponibile - Società in accomandita semplice - Responsabilità del socio accomandante

Quando viene a mancare la categoria dei soci accomandatari, il socio accomandante che viene nominato ex art. 2323, comma 2, c.c. amministratore provvisorio per il compimento degli atti di ordinaria amministrazione, non assume per ciò solo la carica di accomandatario né conseguentemente la responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali né le responsabilità personali da ciò derivanti. Pertanto è illegittimo l'avviso di accertamento emesso nei confronti di tale soggetto che, in quanto socio accomandante, non può rispondere dei debiti della società, se non nei limiti della quota conferita.

Riferimenti normativi: Artt. 41 d.P.R. n. 600 del 1973 e 55 d.P.R n. 633 del 1972 - Artt. 2313-2320-2323 c.c.

24. Avviso di accertamento induttivo - Inattendibilità delle scritture contabili

Sentenza n. 89/1/13, dep. 03/10/2013
Commissione tributaria provinciale di Asti
Presidente e Relatore: Della Fina

Avviso di accertamento IRPEF - IRAP - IVA su scritture contabili – Sussiste.

E' legittimo l'avviso di accertamento induttivo prodotto al termine di un controllo aziendale previo esame e riscontro delle scritture contabili esibite da cui è emersa la gravità e la varietà delle incongruenze riscontrate.

Il contribuente non prova la doglianza al difetto di sottoscrizione della delega conferita dal dirigente dell'Ufficio finanziario, sussistente in atti.

Riferimenti normativi: art. 39 d.P.R. 600/1973

25. Studi di settore - Scostamento minimo

Sentenza n. 110/26/13, dep. 10/10/2013
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente: Perelli; Relatore: Cipolla

Accertamento - Rilevanza di scostamento minimo tra compensi o ricavi dichiarati e quelli desumibili dagli studi di settore - Artt. 62-bis d.l. n. 331 del 1993 e 10 l. n. 146 del 1998

Le risultanze degli studi di settore costituiscono presunzioni semplici che, per fondare la pretesa impositiva, devono essere corroborate da ulteriori elementi gravi, precisi e concordanti.

La documentazione medica prodotta dal contribuente che evidenzia la sussistenza di problemi di salute induce a ritenere veritieri i ricavi dichiarati.

26. Accertamento – Prova degli indici di capacità contributiva

Sentenza n. 177/36/13 dep. 15/10/2013
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente: Saluzzo; Relatore: Retrosi

Accertamento sintetico - Rilevanza di spese per incrementi patrimoniali - Art. 38, quinto comma, d.P.R. n. 600 del 1973

È illegittimo l'avviso di accertamento emesso sulla base di incrementi patrimoniali, ogniqualvolta il contribuente dimostri che le disponibilità derivano da elargizioni di un familiare.

27. Redditometro - Inapplicabilità art. 12, c.7, l. 212/2000

Sentenza n.94/1/13, dep. 17/10/2013
Commissione tributaria provinciale di Asti
Presidente e Relatore: Della Fina Enrico

Accertamento IRPEF – IVA- Persone fisiche: inapplicabilità art. 12, c.7, l. 212/2000 - Dichiarazioni del contribuente - Applicazione sanzioni

Il termine di 60 giorni per le deduzioni di cui all'art. 12, c.7, l. 212/2000 non riguarda i redditi personali delle persone fisiche, attesa l'assenza di accesso, ispezione o verifica fiscale nei locali del

contribuente, bensì una mera valutazione, in ufficio, dei documenti e dei dati desunti.

L'Ufficio, in assenza di prove, non è tenuto a valutare positivamente le spiegazioni fornite dal contribuente. La mancanza di colpa o dolo che introduce il concetto di "evasione incolpevole", non esime dall'applicabilità delle sanzioni.

28. Redditometro – Onere della prova

Sentenza n. 61/06/13 dep. 18/10/2013
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente: Smirne; Relatore: Borgna

Accertamento sintetico - Redditometro - Valenza probatoria degli indici di capacità contributiva

È illegittimo l'avviso di accertamento da redditemetro, qualora il contribuente dimostri che la disponibilità finanziaria è derivata da eredità ed investimenti, nonché che la riduzione del saldo del conto corrente non deriva dall'effettuazione d'investimenti in strumenti finanziari.

Inoltre, l'accertamento è viziato quando manchi l'invito al contraddittorio, quando siano utilizzati dati non forniti dal contribuente, quando il controllo sia svolto nei confronti di un lavoratore dipendente.

Riferimenti normativi: Art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973 e dd.mm. 10 settembre 1992 e 19 novembre 1992

29. Accertamento – Redditometro

Sentenza n. 142/34/13, dep. 21/10/2013
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente: Bonadies; Relatore: Beccaria

Redditometro - Valenza probatoria degli indici di capacità contributiva - Art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973 e dd.mm. 10 settembre 1992 e 19 novembre 1992

In tema di redditometro, il contribuente deve dimostrare non solo la disponibilità finanziaria, ma anche che la spesa è stata sostenuta proprio con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta.

30. Accertamento – Redditometro

Sentenza n. 145/34/13, dep. 21/10/2013
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente: Pisanu; Relatore: Berruti

Redditometro - Valenza probatoria degli indici di capacità contributiva. Art. 38 DPR n. 600 del 1973 e DD.MM. 10 settembre 1992 e 19 novembre 1992

La sola deduzione del contribuente di essere socio di una società agricola non costituisce idonea prova circa il possesso di redditi sufficienti a giustificare le spese contestate dall'Amministrazione Finanziaria con l'accertamento da redditometro.

31. Accertamento – Prova degli indici di capacità contributiva

Sentenza n. 181/36/13, dep. 21/10/2013
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente: Rivello; Relatore: Mainero

Accertamento sintetico - Rilevanza di spese per incrementi patrimoniali - Art. 38, quinto comma, d.P.R. n. 600 del 1973

Non costituisce prova idonea a superare la validità dell'accertamento basato su incrementi patrimoniali, la produzione dell'estratto conto bancario, qualora il conto risulti cointestato al contribuente e ad un familiare dello stesso, non potendosi escludere che il flusso di denaro impiegato per la spesa sia riconducibile al contribuente e non solo al familiare.

32. Reddito società immobiliare di comodo

Sentenza n. 69/04/13, dep. 23/10/2013

Commissione tributaria provinciale di Alessandria

Presidente Relatore: Liuzzo

Avviso di accertamento - Società di comodo - Criteri di applicazione dell'art. 30 l. 724/1994 per una SRL di gestione immobiliare.

Al fine di accertare un reddito presuntivo, i criteri utilizzati per individuare le società "non operative" di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 30 l. 724/1994 possono essere disapplicati se si verificano le condizioni di cui ai commi 4-bis, 4-ter e 4-quater.

Per le società di gestione immobiliare i parametri di applicazione/disapplicazione di cui al citato articolo 30 devono tener conto non solo dell'acquisto di immobili ma anche degli eventuali mancati ricavi derivanti dall'assenza di canoni di affitto oggettivamente riscontrata, che impedisce il raggiungimento della soglia minima prevista dalla norma.

33. Accertamento ex art. 41 bis - Difetto di sottoscrizione

Sentenza 46/2/13, dep. 28/10/2013

Commissione tributaria provinciale di Vercelli

Presidente: Adinolfi; Relatore: Rigolone

Iva - Accertamento ex art. 41 bis - Difetto di sottoscrizione - Motivazione avviso accertamento – Condizioni di esistenza e validità ex art. 41 bis .

Non è opponibile il difetto di sottoscrizione dell'atto effettuato da persona non dotata di necessaria qualifica ma deve contestare la riferibilità dell'atto all'amministrazione

Gli uffici finanziari possono effettuare accertamenti ex art. 41 bis se dagli accessi, ispezioni, verifiche, segnalazioni, ricevute o dati in possesso dell'anagrafe tributaria risulti l'esistenza di un reddito non dichiarato o agevolazioni non spettanti o imposte o maggiori imposte non versate, quindi verificatane l'esistenza ne indica i presupposti nell'avviso di accertamento a seguito di p.v.c..

L'avviso di accertamento si considera adeguatamente motivato quanto indica i presupposti di fatto e le ragioni di diritto consentendo al contribuente di conoscere la pretesa tributaria e di svolgere la propria difesa.

34. Studi di settore – Contraddittorio obbligatorio

Sentenza n. 101/1/13, dep. 31/10/2013

Commissione tributaria provinciale di Cuneo

Presidente e Relatore: Giordano

Controllo studi di settore e/o redditometro – Accertamenti standardizzati – Contraddittorio obbligatorio

La normativa temporale di pertinenza dispone che l' accertamento basato sul redditometro o quello sugli studi di settore appartengano entrambi all'accertamento standardizzato che

coinvolge e obbliga sia il contraddittorio sia la procedura dell'art. 38, comma 4, d.P.R. 600/73 pena nullità degli atti.

35. Determinazione valore alloggi – Cessione immobili

Sentenza n. 31/3/13, dep. 05/11/2013
Commissione tributaria provinciale di Vercelli
Presidente e relatore: Catania

Accertamento di valore di cessione di alloggio - Parametri ed elementi di valutazione non esclusivi .

Il riferimento al valore di cessione al mq. di alloggi indicato nel P.E.E.P., non costituisce elemento esclusivo per contestare l'accertamento di maggior valore quando ulteriori indizi conducono a conclusioni difformi. L'infedeltà dal corrispettivo dichiarato deve esser accompagnata da altri elementi quali importo del mutuo ricostruzione ricavi impresa sulle indagini finanziarie etc. è legittimo l'operato dell'ufficio di estendere le indagini finanziarie a soggetti terzi legati all'interessato da particolari rapporti

Riferimenti: Circolare 32 del 19.10.2006 A.E. - artt. 32-33 d.P.R. 600/73

36. Presunzioni semplici, requisiti della gravità precisione e concordanza

Sentenza n. 31/3/13, dep. 05/11/2013
Commissione tributaria provinciale di Vercelli
Presidente e relatore: Catania

Acquisto di bene immobile – Versamenti in contanti fuori capitolato senza fat-ture commerciali – Irregolarità fiscale – Sussiste – Presunzioni semplici – Sussistono

La verifica e l'accertamento basati su presunzioni semplici rientrano nelle competenze della Commissione tributaria.

Nel caso in esame futuri acquirenti del loro appartamento, nuovo, hanno versato rilevanti somme fuori capitolato, senza fattura commerciale, avendole prelevate dal proprio istituto di credito, come accertato da regolari indagini bancarie svolte dall'ufficio a carico di ciascuno di essi. In tal senso si può affermare che le presunzioni semplici di cui al primo comma dell'art. 2729 del codice civile abbiano i requisiti della gravità, precisione e concordanza assumendo così la prova che i versamenti in contanti siano stati fatti fuori capitolato senza emissione di fattura commerciale della società, anche se i prelievi risultano fatti in tempi antecedenti o nella settimana precedente al rogito, considerata altresì l'entità del mutuo richiesto.

37. Accertamento – Prova degli indici di capacità contributiva

Sentenze n. 190/36/13, dep. 07/11/2013
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente: Rivello; Relatore: Michelone

Accertamento sintetico - Redditometro - Valenza probatoria degli indici di capacità contributiva- Art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973 e dd.mm. 10 settembre 1992 e 19 novembre 1992

Costituisce prova idonea a superare l'accertamento sintetico la produzione dell'estratto conto bancario, dal quale si evinca che gli incrementi patrimoniali sono stati finanziati dallo smobilizzo di fondi, avvenuto in stretta connessione temporale ed avente un valore corrispondente a quello degli incrementi.

38. Indeducibilità dei costi - Onere della prova a carico del contribuente

Sentenza n. 99/1/13, dep. 07/11/2013
Commissione tributaria provinciale di Asti
Presidente: Della Fina; Relatore: Rosso

Avviso di Accertamento IRAP-IRPEF - Indeducibilità dei costi in assenza dei requisiti generali - Onere della prova della congruità di un costo.

Un costo è indeducibile qualora non sussistano i requisiti generali per la sua deducibilità e l'onere della prova dei presupposti dei costi e degli oneri deducibili, utili alla determinazione del reddito d'impresa, incombe sul contribuente.

Poiché l'A.F. in sede di accertamento deve valutare la congruità dei costi e dei ricavi esposti in bilancio e nelle dichiarazioni, negando la deducibilità di un costo sproporzionato ai ricavi o all'oggetto dell'impresa, l'onere della prova dell'inerenza dei costi, gravante sul contribuente, ha ad oggetto anche la congruità dei medesimi

Riferimenti: Cassazione. n. 11514/2001 e n. 4554/2010

39. Accertamento – Inattendibilità delle scritture contabili

Sentenza n. 148/34/13, dep. 15/11/2013
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente: Pisanu; Relatore: Maiorca

Presupposti - Inattendibilità delle scritture contabili. Artt. 39, secondo comma, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973 e 55, comma 2, d.P.R. n. 633 del 1972

La mancata correlazione tra i dati rilevati dalla contabilità aziendale e quelli risultanti dalle movimentazioni dei conti correnti bancari costituiscono irregolarità gravi numerose e ripetute che

determinano la sussistenza dei presupposti per accertamento induttivo ai sensi degli artt. 39 comma 2 lett. d) e 41 del d.P.R. 600/73 e 55 d.P.R. 633/72.

40. IRPEF - Redditometro - Capacità reddituale - Presunzione semplice

Sentenza n. 102/1/13, dep. 18/11/2013
Commissione tributaria provinciale di Asti
Presidente: Marchetti; Relatore: Torino

Avviso di Accertamento IRPEF - Imposizione fiscale e capacità contributiva - Redditometro: applicazione parametri

La situazione impositiva deve coincidere con la reale capacità contributiva del ricorrente.

L'applicazione acritica e tabellare dei parametri costituisce solo presunzione semplice di maggior capacità reddituale e quindi contributiva e, per trovare efficace applicazione ai fini del recupero d'imposta, deve essere accompagnata e sostenuta da verifiche di fatto circostanziate e documentate circa l'effettiva e reale capacità reddituale del soggetto verificato.

Riferimenti: Art. 38, c.4, d.P.R. 600/73, Ctp Sondrio n. 24/02/2011

41. Accertamento – Vizi della motivazione

Sentenza n. 150/1/13, dep. 20/11/2013
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente: Germano Cortese; Relatore: Rinaldi

Avviso di accertamento o di rettifica - Vizi della motivazione - Artt. 42 d.P.R. n. 600 del 1973 e 56 d.P.R. n. 633 del 1972

In caso d'indagini bancarie, l'Ufficio non ha l'obbligo di qualificare la categoria del reddito sottoposto ad accertamento o d'indicare la fonte di produzione del medesimo.

Se la ricostruzione dei movimenti bancari forniti dal contribuente appare più che plausibile, in forza di concreti indizi e prove documentali della serietà e della veridicità delle sue affermazioni, può dirsi superata la presunzione dell'ascrivibilità a reddito delle somme accertate, anche in assenza della giustificazione contabile documentale di ogni singola movimentazione.

42. Accertamento – Spese per incrementi patrimoniali

Sentenza n. 155/1/13, dep. 20/11/2013
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente: Galasso; Relatore: Steinleitner

Accertamento Sintetico - Rilevanza di spese per incrementi patrimoniali

In caso di accertamento sintetico ex art. 38 del d.P.R. n. 600/73, appare corretto che l'Ufficio non solo applichi il principio per cui la spesa per incrementi patrimoniali si presume sostenuta con redditi conseguiti, in quote costanti, nell'anno in cui è stata sostenuta e nei cinque precedenti, ma anche che tenga conto di liquidità ottenute dal contribuente nello stesso lasso di tempo.

Riferimenti normativi: art. 38, quinto comma, d.P.R. n. 600 del 1973 (versione in vigore dal 9 marzo 1999 al 3 dicembre 2005)

43. Accertamento – Ricostruzione analitico induttiva dei ricavi

Sentenza n. 196/36/13, dep. 20/11/2013
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente: Noce; Relatore: Mainiero

Accertamento - Ricostruzione analitico-induttiva ricavi - Metodologia - Valore probatorio

In caso di non congruità con lo studio di settore e in presenza di altri gravi elementi quali incongruenze inerenti il libro presenze, le ore fatturate alla clientela e l'incidenza dei costi rispetto ai ricavi dichiarati, pari al 92.31%, si può ragionevolmente presumere che la contabilità formalmente corretta nasconda una diversa realtà.

Riferimenti normativi: Artt. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973 e 54, comma 2, d.P.R. n. 633 del 1972.

44. Accertamento – Prova degli indici di capacità contributiva

Sentenza n. 197/36/13, dep. 20/11/2013
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente: Noce; Relatore: Mainiero

Accertamento - Versamenti e prelievi su conti bancari intestati al contribuente - Valenza probatoria. Art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973

In caso di accertamento bancario ex art. 32 del d.P.R. n. 600/73, la semplice dichiarazione di notorietà di un familiare, circa un'asserita donazione effettuata al soggetto accertato, non è idonea a costituire la prova contraria, in ordine alle movimentazioni finanziarie, il cui onere grava sul contribuente.

45. Omessa dichiarazione - Base imponibile

Sentenza n. 118/12/13, dep. 21/11/2013
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente: Masia; Relatore: Rolle

Accertamento - Omessa dichiarazione - Criteri di rideterminazione della base imponibile- Artt. 41 d.P.R. n. 600 del 1973 e 55 d.P.R. n. 633 del 1972

In caso di omessa dichiarazione, è legittima la ricostruzione dei ricavi operata dall'Ufficio sulla scorta dei dati forniti dal contribuente tramite la comunicazione annuale dati IVA.

In caso di mancata trasmissione della dichiarazione da parte del professionista incaricato non sono dovute sanzioni in capo al contribuente che, avendo provveduto a versare le imposte autoliquidate, dimostra di aver ritenuto assolto dal professionista di fiducia l'obbligo di invio della dichiarazione annuale.

46. Accertamento - redditometro

Sentenza n. 115/22/13, dep. 21/11/2013
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente: Pasi; Relatore: Rossi

Accertamento sintetico- Redditometro - Valenza probatoria degli indici di capacità contributiva - Art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973 e dd.mm. 10 settembre 1992 e 19 novembre 1992

In caso di accertamento sulla base degli indici di capacità contributiva, la prova contraria che grava sul contribuente deve essere convincente: i prestiti e le somme ricevute dai familiari devono essere pressoché contemporanei al sostenimento dei costi che hanno dato origine alla presunzione di maggior capacità contributiva e devono risultare di ammontare tale e coerente con i costi sostenuti.

47. Accertamento – Prova degli indici di capacità contributiva

Sentenza n. 199/36/13, dep. 21/11/2013
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente: Rivello; Relatore: Menghini

Accertamento sintetico - Redditometro - Valenza probatoria degli indici di capacità contributiva. Art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973 e dd.mm. 10 settembre 1992 e 19 novembre 1992

In caso di accertamento sulla base degli indici di capacità contributiva, gli importi relativi all'acquisto di beni e servizi determinanti ai fini dell'accertamento del reddito imponibile possono essere proporzionalmente ridotti solo se ricorrono le condizioni di cui all'art. 3 del d.m. 10 settembre 1992, non essendo sufficiente la mera affermazione del contribuente accertato di aver fatto un ridotto utilizzo dell'imbarcazione.

48. Avviso di Accertamento IRPEF - Autorizzazione per gli accertamenti bancari

Sentenza n. 126/2/13, dep. 25/11/2013
Commissione Tributaria Provinciale di Asti
Presidente: Micheluzzi; Relatore: Collin

Avviso di Accertamento IRPEF - Provvedimento di autorizzazione per gli accertamenti bancari - Accesso a c/c di terzi - Informazioni in capo a soggetti privati.

La Corte ha ribadito che "affinché l'Erario possa utilizzare il risultato di accertamenti bancari è necessario che tali accertamenti siano stati debitamente autorizzati, ma non anche che il provvedimento

di autorizzazione (.omissis...) venga esibito al contribuente (Cass. 14023/07), precisandosi inoltre che tale provvedimento non richiede alcuna motivazione (Cass. 16874/09)”

In presenza di delega e di firma su c/c di terzi, l’Ufficio è legittimato, previa autorizzazione del direttore centrale dell’accertamento dell’A.E. o del Direttore regionale della stessa... a richiedere, con riferimento ai terzi, alle banche, alla società Poste Italiane SpA,...dati, notizie e documenti relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto o operazione effettuata... (art. 32, c. I, punto 7, d.P.R. 600/73).

E’ legittima la richiesta di informazioni in capo ad un soggetto privato, posto che la Suprema Corte, con sentenza n. 19692/2011, ha affermato: “ Ed invero il d.P.R. n. 600/73, artt. 32 e 38, hanno portata generale e pertanto riguardano la rettifica delle dichiarazioni dei redditi di qualsiasi contribuente, quale che sia la natura dell’attività dagli stessi svolta e dalla quale quei redditi provengano”.

Riferimenti: artt. 32, c.1 n.7, d.P.R. 600/73; 51, c.2 n.7, d.P.R. 633/72; art. 2 d.P.R. 917/86; art. 43 c.c.; Art. 2 TUIR; Cass. 29576/11; 12259/10; SS.UU. 252751/06; Ordinanza 4/5/10 n.10675

49. Accertamento parziale

Sentenza n. 144/31/13, dep. 26/11/2013
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente: Cotillo; Relatore: Lo Mundo

Accertamento - Accertamento parziale - Caratteristiche - Elementi certi e diretti – Necessità – Sussiste

Lo strumento dell'accertamento parziale di cui all'art. 41-bis del d.P.R. n. 600/73 è stato ideato per risolvere le fattispecie in cui risulterebbe superflua un'istruttoria completa e approfondita sul

contribuente da parte dell'Amministrazione finanziaria, dal momento che gli elementi raccolti sono difficilmente contestabili dal contribuente, in quanto frutto di riscontri automatizzati ovvero suscettibili di evidenziare, con un elevato margine di attendibilità, l'esistenza di materia imponibile non dichiarata. In altri termini, gli elementi che consentono di stabilire l'esistenza di un reddito dichiarato devono risultare direttamente da dati certi e non da ricostruzioni presuntive.

50. Cessione immobiliare – Ricostruzione analitico induttiva ricavi

Sentenza n. 147/31/13, dep. 26/11/2013
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente: Cotillo; Relatore: Lo Mundo

Accertamento - Ricostruzione analitico-induttiva ricavi - Metodologia - Valore probatorio

In materia di accertamento analitico induttivo non rappresenta elemento di per sé sufficiente a contestare una sottofatturazione, la vendita degli ultimi due appartamenti applicando una percentuale di ricarico sul costo del venduto inferiore rispetto a quella mediamente praticata per le cessioni delle altre unità immobiliari del medesimo complesso, trovando possibile spiegazione tale scelta nella necessità di alienare immobili ultimati da tempo e rimasti invenduti per la crisi del mercato.

Riferimenti normativi: artt. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973 e 54, comma 2, d.P.R. n. 633 del 1972

51. Antieconomicità - Ricostruzione dei ricavi

Sentenza n.133/2/13, dep. 28/11/2013
Commissione Tributaria Provinciale di Asti
Presidente: Micheluzzi; Relatore: Rosso

*Accertamento IRPEF, IRAP e IVA- Antieconomicità della gestione -
Criteri per ricostruzione ricavi*

Non può essere accolto l'assunto dell'Ufficio di "antieconomicità della gestione". Non appaiono utilizzabili i criteri adottati dall'Ufficio relativamente alla ricostruzione dei ricavi da "lavasecco" ottenuti in base ai dati "peso in Kg. del lavato", né tantomeno relativamente alla ricostruzione della quota dei ricavi da lavaggi fatti eseguire presso terzi.

52. Accertamento – Onere della prova

Sentenza n. 117/22/13, dep. 04/12/2013
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente e Relatore: Masia

Accertamento - Assoggettamento a tassazione o irrilevanza reddituale delle operazioni - Onere della prova a carico del contribuente

In tema di controlli bancari il Fisco è onerato dal provare la propria maggior pretesa in ipotesi di prelevamenti bancari in quanto il beneficiario del prelievo è da individuarsi nel titolare del conto corrente, con conseguente inapplicabilità della previsione di cui all'art. 32 del d.P.R. 600/1973

Riferimenti normativi: artt. 32, primo comma, n. 2), d.P.R. n. 600 del 1973 e 51, secondo comma, n. 2), d.P.R. n. 633 del 1972

53. Cessione di quote societarie - Contestualità di atti

Sentenza n. 204/36/13, dep. 04/12/2013
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente e Relatore: Rivello

Accertamento - Interposizione fittizia – Titolarità dei redditi

In ipotesi cessione da parte dei soci delle quote detenute in un società proprietaria di un complesso immobiliare, cui faccia seguito l'immediata rivendita degli immobili così ottenuti da parte del soggetto acquirente, non è sufficiente a dimostrare la fittizietà dell'operazione la contestualità degli atti, potendo tale circostanza essere giustificata dalla finalità di ottenere un risparmio nel compenso notarile, né si può sostenere un intento elusivo se dall'operazione è comunque conseguita una plusvalenza.

Riferimenti normativi: Art 37, comma 3, d.P.R. 600 del 1973

54. Studi di settore - Onere del contraddittorio

Sentenza n.33/3/13, dep. 04/12/2013
Commissione tributaria provinciale di Vercelli
Presidente: Croce; Relatore: Catania

Avviso di accertamento - Irap - Studi di settore - Valore probatorio: presunzioni semplici - Contraddittorio obbligatorio a pena di nullità .

La procedura di accertamento standardizzato mediante l'applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici la cui gravità, precisione e concordanza nasce proceduralmente in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente pena la nullità dell'accertamento

Riferimenti normativi: all'art. 38 del d.P.R. n. 600/73

55. Mancato perfezionamento dell' accertamento con adesione

Sentenza n. 168/38/13, dep. 10/12/2013
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente: Ruschena; Relatore: Maiorca

Accertamento con adesione ed adesione ai verbali di constatazione - Mancato perfezionamento della definizione.

Allorché alla sottoscrizione dell'atto di accertamento con adesione non abbia fatto seguito - nei venti giorni successivi - il pagamento integrale delle somme liquidate od il versamento della prima rata, è legittima la cartella esattoriale con cui l'Amministrazione Finanziaria richieda il versamento degli importi originariamente accertati nonché le sanzioni in misura piena.

Riferimenti normativi: articoli 5-bis e 9 d.lgs n. 218 del 1997

56. Irrilevanza reddituale delle operazioni contestate – Onere della Prova

Sentenza n. 172/38/13, dep. 10/12/2013
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente: Ruschena; Relatore: Cascini

Assoggettamento a tassazione o irrilevanza reddituale delle operazioni - Onere della prova a carico del contribuente

In ipotesi di accertamento fondato su verifiche di conti correnti bancari, l'onere probatorio è soddisfatto da parte dell'Amministrazione attraverso i dati e gli elementi risultanti dai

conti predetti senza necessità di fornire prova che il contribuente eserciti una specifica attività; a fronte di ciò si determina un'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente , il quale deve dimostrare che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili ad operazioni imponibili

Riferimenti normativi: artt. 32, primo comma, n. 2), d.P.R. n. 600 del 1973 e 51, secondo comma, n. 2), d.P.R. n. 633 del 1972

57. Studi di settore – Contraddittorio obbligatorio

Sentenza n. 131/2/13, dep. 12/12/2013
Commissione tributaria provinciale di Cuneo
Presidente e Relatore: Bovetti

IRPEF - Avviso di accertamento privo di contraddittorio – Nullità

E' nullo l'avviso di accertamento prodotto in assenza di contraddittorio nel periodo temporale di pertinenza trattandosi di accertamento standardizzato in atti concluso o con applicazione dei parametri, o con gli studi di settore.

L'autonomia di ciascuno di detti accertamenti vincola sia il contraddittorio sia la procedura dell'art. 38, comma 4, d.P.R. 600/73, pena nullità degli atti.

58. Presunzione di distribuzione ai soci degli utili non contabilizzati - Onere della prova

Sentenza n. 108/24/13, dep. 16/12/2013
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente: Panzani; Relatore: Carbone

Accertamento – Società di capitali a ristretta base azionaria - Presunzione di distribuzione ai soci degli utili non contabilizzati - Art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973

In presenza di una base societaria ristretta, gli utili occulti accertati in capo alla società si devono presumere distribuiti ai soci pro-quota, salvo prova contraria del fatto che siano rimasti all'interno della società come fondi neri o investimenti. La prova contraria deve essere idonea sia dal punto di vista contabile e/o documentale, tale da superare la presunzione di aver percepito utili occulti dalla società.

59. Accertamento – studi di settore

Sentenza n. 109/24/13, dep. 16/12/2013
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente: Panzani; Relatore: Michelone

Accertamento - Studi di settore- Valenza probatoria

Mediante l'applicazione degli studi di settore si crea una presunzione semplice a favore dell'amministrazione finanziaria circa l'ammontare del reddito accertato ed è possibile per il contribuente, in sede di contraddittorio, dimostrare l'inadeguatezza dello strumento accertativo.

L'accertamento sulla scorta dei c.d. studi di settore deve ritenersi fondato qualora si ravvisi un'ingiustificata antieconomicità dell'agire economico ed, in particolare, nel caso in cui un contribuente abbia dichiarato per un periodo di tempo prolungato un reddito medio irrisorio, ben al di sotto della retribuzione media dei suoi dipendenti e tale da scoraggiare, per comune esperienza, qualunque imprenditore dall'intrapresa di un'attività produttiva.

Riferimenti normativi: artt. 62-bis dl n. 331 del 1993, convertito da l. n. 427 del 1993, e 10 l. n. 146 del 1998

60. Accertamento – Spese per incrementi patrimoniali

Sentenza n. 114/24/13, dep. 16/12/2013
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente: Panzani; Relatore: Mina

Accertamento sintetico - Rilevanza di spese per incrementi patrimoniali

Nel caso di accertamento sintetico del reddito, a fronte dell'acquisto di un'unità immobiliare a favore del contribuente ed in difetto di dimostrazione che il prezzo è stato pagato con proventi diversi da redditi imponibili dello stesso (es. disinvestimenti patrimoniali, donazione, eredità ecc.), l'Ufficio ha correttamente provveduto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 d.P.R. 600/1973, a determinare il reddito, operando la presunzione di legge in difetto di prova contraria.

Riferimenti normativi: Art. 38, quinto comma, d.P.R. n. 600 del 1973

61. Accertamento - Redditometro

Sentenza n. 151/31/13, dep. 16/12/2013
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente: Tirone; Relatore: Rolle

Accertamento sintetico - Redditometro - Valenza probatoria degli indici di capacità contributiva.

Nel caso di accertamento sintetico del reddito, l'obbligo stabilito dall'art. 38 DPR 600/1973 di vincere la presunzione di legge deve essere assolto da parte del contribuente. In particolare, tale presunzione non può ritenersi vinta se il contribuente non dimostri la durata del possesso dei redditi indicati come presenti nelle proprie disponibilità e che avrebbe destinato all'acquisto di quei beni che assurgono per legge ad indice di capacità contributiva.

Riferimenti normativi: art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973 e dd.mm. 10 settembre 1992 e 19 novembre 1992

62. Sottoscrizione dell'atto impositivo

Sentenza n. 152/31/13, dep. 16/12/2013
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente: Tirone; Relatore: Menghini

Accertamento - Atto impositivo - Sottoscrizione del delegato - Necessità esibizione delega

Con riferimento alla sottoscrizione di un atto impositivo effettuata da parte di un delegato, qualora il contribuente si limiti ad eccepire la legittimità del provvedimento, omettendo di verificare la qualifica della persona che ha sottoscritto l'atto, tale eccezione appare meramente strumentale.

In ogni caso l'atto sottoscritto dal delegato del titolare dell'Ufficio è pienamente legittimo. In proposito occorre rilevare che nell'ordinamento amministrativo sono previsti due tipi di delega: una di firma e una di funzione; la prima può quindi riferirsi a esigenze di funzionalità che nulla hanno a che vedere con la specificità delle funzioni svolte. Il provvedimento sottoscritto da un delegato è, quindi, pienamente efficace, non essendo in contestazione la titolarità della funzione e la conseguente legittimità dell'atto.

Riferimenti normativi: Art. 42, commi 1 e 3, d.P.R. n. 600 del 1973

63. Omessa dichiarazione - Determinazione della base imponibile

Sentenza n. 165/34/13, dep. 16/12/2013

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Pisanu; Relatore: Maiorca

Omessa dichiarazione - Criteri di rideterminazione della base imponibile - Artt. 41 d.P.R. n. 600 del 1973 e 55 d.P.R. n. 633 del 1972

In caso di omessa dichiarazione, la ricostruzione dei ricavi di una società derivanti da attività di locazione di immobili propri, lavori generali di costruzioni edili e valorizzazione e vendita immobiliare è stata correttamente effettuata dall'Ufficio, sulla base dei canoni di locazione degli immobili della medesima società.

Il comportamento omissivo tenuto dai rappresentanti di una società nella fase amministrativa, quella volta a richiedere chiarimenti sulla gestione d'impresa del periodo d'imposta in esame, costituisce violazione ai sensi dell'art. 32 del d.P.R. 600/1973 con le conseguenze ivi previste.

64. Autorizzazione accertamento bancario

Sentenza n. 169/34/13, dep. 16/12/2013

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Pisanu; Relatore: Berruti

Accertamento bancario - Autorizzazione D.R.E. - Necessità - Condizioni e limiti

La legittimità delle indagini bancarie e delle relative risultanze è subordinata all'esistenza dell'autorizzazione per l'espletamento di tali indagini e non anche all'esibizione della stessa al contribuente interessato.

Riferimenti : art. 51 d.P.R. n. 633/1972 – art. 32 d.P.R. n. 600/1973

65. Termine decadenziale dell'azione accertativa

Sentenza n. 169/34/13, dep. 16/12/2013
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente: Pisanu; Relatore: Berruti

Accertamento – Notificazione – Mancato rispetto del termine dilatorio di 60 giorni dal P.V.C. – Nullità – Sussiste

Non può essere ricondotto a caso o motivo di urgenza il fatto della imminente scadenza di termine decadenziale dell'azione accertativa.

Risulta altresì irrilevante la distinzione tra verifica fiscale vera e propria (in quanto tale soggetta al rispetto del termine di legge) e attività di controllo o "accertamento analitico" (non implicante il rispetto del termine predetto) per legittimare il comportamento tenuto dall'Ufficio nella emissione e notifica dell'avviso di accertamento.

Riferimenti : art. 12, comma 7, legge n. 212/2000

66. Accertamento – Prova degli indici di capacità contributiva

Sentenza n. 213/36/13 dep. 17/12/2013

Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente: Noce; Relatore: Mainiero

Accertamento - Ricostruzione analitico-induttiva ricavi - Metodologia - Valore probatorio.

A fronte di riscontrate anomalie degli indici di normalità economica, va confermata la legittimità dell'avviso di accertamento, ogniqualvolta il contribuente non giustifichi la condotta antieconomica tenuta, consistita nel continuo acquisto di merci in presenza di un magazzino saturo. Non costituisce poi prova idonea a superare la legittimità dell'accertamento la produzione di un certificato medico riferito ad annualità precedente, qualora il contribuente non dimostri che gli effetti della malattia si sono protratti nel tempo.

Riferimenti normativi: artt. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973 e 54, comma 2, d.P.R. n. 633 del 1972

67. Accertamento – Motivazione per relationem

Sentenza n. 196/38/13, dep. 20/12/2013
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente: Sciaccaluga; Relatore: Buzzi

Accertamento – Motivazione per relationem – Limiti e condizioni

La motivazione per relationem è valida in presenza di riferimento a dati noti e portati a conoscenza del destinatario dell'accertamento (nella specie la motivazione rinvia ad atto dell'INPS che fa stato nel suo enunciato sino a prova contraria ovvero ad intervenuto annullamento).

Riferimenti : art. 7 legge n. 212/2000

68. Accertamento – Ricostruzione analitico induttiva dei ricavi

Sentenza n. 203/38/13 dep. 20/12/2013
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente: Sciaccaluga; Relatore: Buzzi

Accertamento - Ricostruzione analitico-induttiva ricavi - Metodologia - Valore probatorio

La mancata tenuta della contabilità di magazzino da parte di una piccola impresa, non obbligata ai sensi del d.P.R. 695/1996, non può giustificare l'accertamento induttivo.

Peraltro, il criterio di determinazione del reddito basato sull'applicazione delle percentuali di ricarico non costituisce strumento accertativo idoneo, se l'impresa opera vendite sia all'ingrosso sia al dettaglio, comportanti ricarichi diversi a seconda del destinatario.

Infine, la modestia dei ricavi dichiarati non rappresenta elemento, di per sé, sufficiente a fondare il controllo.

Riferimenti normativi: Artt. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973 e 54, comma 2, d.P.R. n. 633 del 1972

69. Accertamento basato su segnalazioni INPS

Sentenza n. 171/34/13, dep. 16/12/2013
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente: Pisanu; Relatore: Beccaria

Accertamento basato su segnalazioni INPS di lavoratori irregolari - Artt. 39 DPR n. 600 del 1973 e 54 d.P.R. n. 633 del 1972

In caso di accertamento scaturito dalla segnalazione, da parte della competente Direzione Provinciale del Lavoro, della presenza di personale dipendente occupato in modo irregolare, deve confermarsi la piena correttezza del recupero a tassazione delle ritenute d'imposta, relative alle somme corrisposte ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato, e della ricostruzione di maggiori ricavi induttivamente operata ex art. 39, comma 1 d.P.R. 600/1973, applicando una percentuale di redditività ricavata dal raffronto tra il costo del lavoro ed i ricavi dichiarati dallo stesso contribuente.

70. Accertamento – Risultanze emergenti da P.V.C.

Sentenza n. 172/34/13, dep. 16/12/2013
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente: Bonadies; Relatore: Berruti

Utilizzo di segnalazioni contenute in processo verbale di constatazione – Legittimità - Art. 41-bis d.P.R. n. 600 del 1973

L'avviso di accertamento, emesso in base alle risultanze emergenti da un P.V.C., e con il quale vengono recuperati elementi negativi di reddito (interessi su prestiti obbligazionari) oltre a maggiori ritenute (riferibili ad oneri del sostituto d'imposta) deve ritenersi pienamente legittimo. In particolare, sulla scorta del disposto normativo di cui all'art. 26 del d.P.R. 600/1973, l'Ufficio, dopo aver accertato che l'interesse corrisposto agli azionisti eccedeva il tasso di soglia dell'interesse (calcolato al momento di emissione) dei prestiti obbligazionari, ha correttamente ripreso a tassazione sia la quota illegittimamente dedotta dalla società per corresponsione di interessi in misura superiore al TUR (tasso ufficiale di riferimento), sia la somma risultante dalla applicazione della maggiore aliquota (27% anziché 12,50%) di ritenuta d'acconto sugli interessi passivi corrisposti agli obbligazionisti.

71. Accertamento – Differenze inventariali

Sentenza n. 173/34/13, dep. 16/12/2013
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente: Bonadies; Relatore: Berruti

Accertamento - Differenze inventariali - Presunzione di vendita in assenza di fatturazione

“La presunzione di vendita senza fatturazione ai sensi dell’art. 4, comma 2 del d.P.R. 441/1997 deve ritenersi applicata in modo corretto, nel caso in cui le discrepanze riscontrate in termini di eccedenze e deficienze delle quantità fisiche di prodotti rispetto a quelle contabili appaiano così consistenti, importanti e gravi, da non poter essere ricondotte a scostamenti marginali e fisiologici”.

72. Ristretta base societaria - Maggior reddito ribaltato in capo al socio

Sentenza n. 137/11/13, dep. 27/12/2013
Commissione tributaria provinciale di Torino
Presidente: Bertotto; Relatore: Gurgone

Accertamento - Presunzioni - Ristretta base societaria – Maggior reddito in capo alla società - Ribaltamento in capo al socio - Sufficienza - Non sussiste

Qualora l'Amministrazione Finanziaria intenda tassare in capo al socio la corrispondente quota di maggior reddito societario, deve provarne la reale percezione da parte dello stesso, non essendo possibile fondare, sulla mera contestazione della ristretta base azionaria, la presunzione che i maggior redditi accertati a carico

della società siano stati ripartiti tra i soci, senza una preventiva indagine da parte del fisco.

73. Accertamento sintetico

Sentenza n. 1/14/14, dep. 08/01/2014
Commissione tributaria provinciale di Torino
Presidente e relatore: Enipeo

Irpef e addizionali - Accertamento basato sul redditometro - Nullità.

Deve ritenersi nullo l'accertamento basato sul "redditometro" perchè anticostituzionale come da ordinanza ampiamente motivata emessa dalla Sezione Stralcio del Tribunale di Napoli il 21 febbraio 2013 con la quale è stato imposto all'Agenzia di non intraprendere alcuna attività, e se iniziata di cessarla, ordinando di distruggere tutti i dati in archivio mancando la c.d. differenziazione "cluster di contribuenti" come imposto dall'art. 38 d.P.R. n. 600/73 e l'art. 53 Cost..

Riferimenti: art. 2, 3, 13 e 24 Cost. - artt. 1, 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea - art. 38 d.P.R. n. 600/73.

74. Scostamento dei redditi per più periodi di imposta

Sentenza n. 5/36/14, dep. 14/01/2014
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente: Saluzzo; Relatore: Menghini

Accertamento sintetico – Scostamento per due o più periodi di imposta – Annullamento in autotutela di uno solo dei quattro periodi d'imposta accertati – Irrilevanza.

L'art. 38 d.P.R. 600/1973 consente all'Ufficio di determinare sinteticamente il reddito "in base ad elementi e circostanze di fatto certi" quando il reddito complessivo netto accertabile si discosta per almeno un quarto da quello dichiarato e "quando il reddito dichiarato non risulta congruo rispetto ai predetti elementi per due o più periodi d'imposta": l'annullamento in autotutela dell'avviso di accertamento relativo all'anno precedente a quello oggetto d'impugnazione, rientrando nella discrezionalità dell'Ufficio, non può inficiare il provvedimento impositivo relativo all'anno successivo, laddove analogo scostamento sia stato accertato anche in relazione ad altri ed ancor precedenti periodi d'imposta.

75. Vizi della motivazione

Sentenza n. 13/22/14, dep. 15/01/2014
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente: Masia; Relatore: Menghini

Avviso di accertamento o di rettifica - Vizi della motivazione - Artt. 42 d.P.R. n. 600 del 1973 e 56 d.P.R. n. 633 del 1972.

Se il fondamento del recupero fiscale risiede nella sentenza di condanna del ricorrente (atto in possesso dell'interessato), la mancata allegazione all'avviso di accertamento di un ulteriore elemento probatorio (P.V.C. redatto nei confronti di un soggetto terzo) non costituisce causa di nullità dell'atto impugnato.

Pur nel rispetto del principio di autonomia del processo tributario rispetto a quello penale, se dagli atti di quest'ultimo è possibile evincere in modo certo e diretto l'esistenza di operazioni imponibili non assoggettate a tassazione, Ufficio può procedere al relativo recupero, indipendentemente dalla previa ispezione della contabilità del contribuente.

76. Deduzione dei costi – Disconoscimento da parte dell'Ufficio

Sentenza n. 21/22/14, dep. 15/01/2014
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente: Masia; Relatore: Massaglia

Reddito d'impresa – Deduzione dei costi - Spese di pubblicità – Disconoscimento da parte dell'Ufficio – Limiti

Se per i costi dedotti dal contribuente e contestati dall'ufficio non è stata messa in discussione alcuna irregolarità nella contabilizzazione, se i costi sono stati supportati da adeguata documentazione contrattuale e se la loro natura è coerente con l'attività aziendale, non si può condividere il relativo disconoscimento in sede di accertamento.

Le spese di pubblicità sono espressamente disciplinate dall'art. 74, comma 2, del d..P.R. n. 917/86, che ne prevede la deducibilità nell'anno in cui sono state sostenute e nei quattro successivi, pertanto ai fini della deduzione rileva il momento del sostenimento del costo e non quello dell'ultimazione della prestazione.

77. P.V.C. non sottoscritto dal Contribuente – Inutilizzabilità

Sentenza n. 46/34/14, dep. 15/01/2014
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente: Bonadies; Relatore: Maiorca

Accertamento delle imposte – P.V.C. non sottoscritto dal Contribuente – Inutilizzabilità - Avviso di accertamento o di rettifica - Vizio della motivazione – Sussiste

Sono nulli gli avvisi di accertamento susseguenti ad un P.V.C. firmato da un consulente a cui il contribuente aveva rilasciato delega volta esclusivamente a consegnare la documentazione fiscale richiesta dall'Amministrazione, anche sotto il profilo per cui tale P.V.C. non fu poi mai consegnato direttamente al soggetto verificato.

78. Accertamento induttivo – Elenchi clienti e fornitori

Sentenza n. 159/11/14, dep. 16/01/2014
Commissione tributaria provinciale di Torino
Presidente: Burdino; Relatore: Nicodano

Accertamento induttivo – Elenchi clienti e fornitori – Incrocio dei dati – Sufficienza – Non sussiste

Il semplice incrocio dei dati degli elenchi clienti e fornitori non può essere considerato un elemento grave, preciso e concordante sul quale basare un accertamento.

Considerato che il sistema informatico può facilmente generare errori, l'Ufficio deve far precedere all'accertamento un vero e proprio controllo, con apposita richiesta di chiarimenti.

79. Antieconomicità dell'attività d'impresa- Vendita immobili a prezzi inferiori rispetto ad altri

Sentenza n. 55/31/14, dep. 17/01/2014
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente: Cotillo; Relatore: Borgna

Accertamento delle imposte - Ricostruzione analitico-induttiva ricavi - Vendita immobili a prezzi inferiori rispetto ad altri – Necessità di

estinzione del mutuo oneroso contratto - Presunzione di maggiori ricavi – Non sussiste – Antieconomicità dell’attività d’impresa – Non sussiste.

Il prezzo di vendita di alcuni immobili, risultato inferiore a quello realizzato, successivamente, dalla stessa società, per la vendita di altri immobili, non può fondare l’accertamento di maggiori ricavi, qualora il contribuente dimostri che la riduzione del prezzo è giustificata dalla necessità di ottenere fondi per estinguere il mutuo contratto e dalla diversità degli immobili messi a confronto (quanto a superficie, migliorie, lavori extra-capitolato) in assenza di altri indizi comprovanti la percezione di un prezzo superiore (v. esame dei conti correnti, accertamento di operazioni in nero, dichiarazioni degli acquirenti).

In tal caso, non è ravvisabile alcun comportamento antieconomico dell’impresa, se l’Amministrazione Finanziaria non prova che il prezzo conseguito è inferiore ai costi sostenuti.

Riferimenti normativi: Artt. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973 e 54, comma 2, d.P.R. n. 633 del 1972

80. Studi di settore - Utilizzo di due metodologie di accertamento

Sentenza n. 60/31/14, dep. 17/01/ 2014
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente: Cotillo; Relatore: Lo Mundo

Accertamento - Studi di settore – In presenza di regolarità contabile - Contemporaneo utilizzo di due diverse metodologie di accertamento – Inammissibilità

E’ inammissibile il comportamento dell’Ufficio che proceda utilizzando contemporaneamente due diverse metodologie di accertamento, induttiva per la determinazione dei ricavi e analitico-presuntiva per il disconoscimento di costi.

81. Ristrutturazione di immobile strumentale all'attività di impresa condotto in locazione – Deducibilità

Sentenza n. 60/31/14, dep. 17/01/ 2014
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente: Cotillo; Relatore: Lo Mundo

Reddito d'impresa – Costi e ricavi - Ristrutturazione di immobile strumentale all'attività di impresa condotto in locazione – Deducibilità – Compete.

I costi di ristrutturazione di immobile di terzi, qualora l'uso di tale immobile sia strumentale all'esercizio dell'attività di impresa sono da ritenersi sempre deducibili.

La deducibilità di detti costi (manutenzione e migliorie) non può essere subordinata al diritto di proprietà dell'immobile, essendo sufficiente che gli stessi siano sostenuti nell'esercizio dell'impresa, al fine della realizzazione del miglior esercizio dell'attività imprenditoriale e dell'aumento della redditività della stessa, e che, ovviamente, risultino dalla documentazione contabile, restando, quindi, irrilevante, di per sé, il titolo di possesso dell'immobile o la disciplina civilistica in tema di ripartizione di dette spese fra locatore e conduttore.

82. Studi di settore, scostamento giustificato dalla riorganizzazione aziendale

Sentenza n. 75/24/14, dep. 21/01/2014
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente: Panzani; Relatore: Rinaldi

Accertamento – Studi settore – Riorganizzazione aziendale – Scostamento giustificato.

Va annullato l'accertamento fondato sugli studi di settore, qualora lo scostamento riscontrato sia giustificato dalla riorganizzazione aziendale sfociata nell'apertura di un nuovo punto vendita, il che aveva comportato un innalzamento dei ricavi stimati dallo studio di settore, circostanza, questa, già rappresentata all'Ufficio in sede di contraddittorio preventivo e da questi indebitamente trascurata in sede di accertamento.

83. Omessa tenuta scritture contabili

Sentenza n. 77/24/14, dep. 21/01/2014
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente: Panzani; Relatore: Michelone

Accertamento - Omessa tenuta scritture contabili – Manomissione del misuratore di cassa – Accertamento induttivo ex art. 39, secondo comma, lett. c), d.P.R. n. 600 del 1973 – Legittimità.

Va confermato l'accertamento induttivo fondato sulla riscontrata presenza, nei locali dell'impresa, di un misuratore di cassa privo di sigillo fiscale, che emetta scontrini irregolari senza l'indicazione della partita Iva del cedente e che non stampi il giornale di fondo. Dalla manomissione del misuratore è legittimo desumere l'occultamento di ricavi.

84. Motivazione per relationem a un P.V.C. sottoscritto dal legale rappresentante

Sentenze n. 87/26/14, dep. 22/01/2014
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente: Perelli; Relatore: Onano

Accertamento - Avviso di accertamento o di rettifica - Motivazione per relationem a un P.V.C. sottoscritto dal legale rappresentante della Società – Vizio di motivazione dell'avviso di accertamento – Non sussiste.

Non può essere eccepita l'ignoranza dei fatti contestati, penalmente rilevanti, qualora, per gli stessi fatti, siano stati imputati gli amministratori ed i soci della società. Né siffatto assunto può essere ammesso, qualora il legale rappresentante della società abbia sottoscritto il P.V.C. ed abbia partecipato ai contraddittori coi verificatori, in tal modo dimostrando di essere a conoscenza dei fatti contestati. Appare congruamente motivato l'avviso di accertamento che rinvii al P.V.C., in cui sia stato evidenziato ogni elemento risultante dai controlli contabili e sostanziali effettuati, consistiti nell'esame dei rapporti intercorsi tra la parte ed altra società emittente fatture false e nel raffronto con le risultanze dell'inchiesta penale avviata.

85. Documentazione priva di data certa - Valore probatorio indiziario

Sentenza n. 88/36/14, dep. 22/01/2014
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente: Rivello; Relatore: Michelone

Accertamento analitico-induttivo - Ricostruzione analitico-induttiva ricavi – Metodologia – Documentazione priva di data certa – Valore probatorio indiziario - Artt. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973 e 54, comma 2, d.P.R. n. 633 del 1972

Qualora il contribuente opponga, in sede di giudizio, all'amministrazione finanziaria, allo scopo di contestare le pretese tributarie scaturite da una verifica fiscale posta in essere nei suoi

confronti, un contratto formato con scrittura privata non autenticata, in difetto di prova di data certa della scrittura anteriore alla verifica tributaria la scrittura stessa non può essere ritenuta prova a favore di chi la produca, dovendosi considerarla, in tal caso, mero indizio.

Qualora l'amministrazione, al fine di sostenere la fondatezza della pretesa tributaria, contesti la validità di un contratto posto in essere con terzi dalla società contribuente in quanto adottato dagli amministratori della stessa oltre i loro poteri, essa è gravata dell'onere di provare che per statuto societario la deliberazione a contrattare non rientrasse tra i poteri degli amministratori.

86. Incompleta redazione nota di bilancio relativa all'esistenza di un contratto di finanziamento

Sentenza n. 88/36/14, dep. 22/01/2014
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente: Rivello; Relatore: Michelone

Accertamento analitico-induttivo - Ricostruzione analitico-induttiva ricavi – Metodologia – Incompleta redazione nota di bilancio relativa all'esistenza di un contratto di finanziamento – Valore probatorio indiziario dell'inesistenza del contratto.

La mancata menzione di un finanziamento, che si afferma essere stato concesso da una società ad altra società dalla prima partecipata, nella nota integrativa al bilancio della società erogante integra una violazione dell'art. 2427, lett. 19-bis), c.c., ed in ogni caso una modalità di irregolare svolgimento delle attività di relazione sulle gestioni societarie, che può essere ritenuta dai giudici quale indizio dell'insussistenza dello stesso contratto di finanziamento.

87. Avviso di accertamento - Vendita beni on line

Sentenza n. 38/5/14, dep. 22/01/2014
Commissione tributaria provinciale di Alessandria
Presidente e Relatore: Liuzzo

Accertamento su vendita beni on-line – Sussiste

E' ascrivibile e appare reale e concreta impresa commerciale la vendita di beni utilizzando il proprio sistema elettronico on-line sul sito E-Bay, avendo, tale attività, significativo riscontro economico richiedendo a tal guisa le formalità tributarie-fiscali del d.P.R. n. 633/72, anche in riferimento alla sussistenza formale di cui agli artt. 2135 e 2195 del codice civile.

88. Ricostruzione analitico-induttiva dei ricavi in presenza di lavoratori irregolari.

Sentenza n. 113/24/2014, dep. 23/01/2014
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente: Arisio; Relatore: Menghini

Accertamento - Ricostruzione analitico-induttiva ricavi – Lavoratori irregolari -Presunzione di maggiori ricavi –Legittimità – Reddito d'impresa - Costo del lavoro dei dipendenti irregolari – Deducibilità.

Qualora, nel corso di una verifica fiscale svolta nei confronti di una società, emerga la presenza di dipendenti in nero è pienamente legittima l'emissione da parte dell'Amministrazione di avviso di accertamento, ai sensi degli artt. 39, co. 1, lett. d) e 40 d.P.R. 600/1973 e dell'art. 54 del d.P.R. 633/1972, considerando le retribuzioni complessive annuali corrisposte in nero come ricavi non

dichiarati, con il conseguente recupero a tassazione del maggior reddito d'impresa accertato.

Peraltro, essendo non contestato che la società ha sostenuto costi in nero, gli stessi possono essere riconosciuti ai sensi dell'art. 109 TUIR, che dispone il riconoscimento (e quindi la deduzione) dei costi emersi dalle verifiche, anche se non imputati a conto economico, nel caso risultino da elementi certi e precisi."

89. Inapplicabilità dei parametri di cui al d.m. 10.09.1992 per possesso di due cavalli.

Sentenza n. 116/36/14, dep. 23/01/2014
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente: Rivello; Relatore: Mainiero

Accertamento sintetico – Possesso di due cavalli – Né da corsa né da equitazione – Inapplicabilità dei parametri di cui al d.m. 10.09.1992 – Illegittimità dell'accertamento – Consegue.

I due cavalli, oggetto della disputa, sono due fattrici utilizzate per le passeggiate e perciò non rientranti tra quelli considerati nei d.m. 10.09.1992 che devono essere "Cavalli da corsa" oppure " Cavalli da equitazione".

I due cavalli pertanto non possono essere valorizzati come indici di capacità contributiva; si tratta infatti di cavalli di affezione che vengono allevati come dei veri e propri animali domestici soltanto per affetto e non per ricavarci reddito.

(Nel caso in esame, il proprietario degli stessi, siccome è proprietario di un terreno agricolo, provvede annualmente con lo stesso terreno alle scorte invernali per il loro mantenimento producendo del fieno.

Per quanto riguarda la spesa annua per ciascun cavallo quantificata dall'ufficio è una spesa che non rientra nel caso in

esame, poiché i due cavalli vengono nutriti, quasi esclusivamente, con i frutti del terreno del contribuente).

90. Impresa costruzioni – Appalto a partite

Sentenza n. 123/31/14, dep. 23/01/2014

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Tirone; Relatore: Lo Mundo

Accertamento – Presunzione di maggiori ricavi – Impresa costruzioni – Appalto a partite – Autonomia contrattuale - Liceità – Assenza di rimanenze finali – Irrilevanza.

Qualora l'opera da realizzarsi sia stata suddivisa in partite, ciascuna delle quali valorizzata per specifico importo e i contraenti abbiano convenuto che a fine di ogni anno sarebbe stato redatto dal Direttore dei Lavori un certificato, attestante i lavori eseguiti nell'esercizio, e che sulla base di tale certificato l'impresa appaltatrice avrebbe fatturato le proprie competenze a titolo definitivo, emerge la comune volontà delle parti di procedere alla regolazione dei pagamenti per partite.

A conferma di una volontà in tal senso si aggiunga la considerazione dell'assenza di ritenute a garanzia operate dall'appaltante, il quale in tal modo ha definitivamente accettato e definitivamente liquidato le partite.

Le considerazioni dell'Ufficio circa l'asserita non ipotizzabilità di regolazione per partite nell'appalto di un edificio a più piani non tengono conto non solo del principio cardine dell'autonomia contrattuale in base al quale le parti sono libere, nei limiti imposti dall'ordinamento giuridico, di regolare i loro interessi nel modo ritenuto più confacente al loro soddisfacimento ma neppure del fatto che, nel caso concreto, le partite individuate presentano i caratteri dell'autonomia e della funzionalità tecniche e sono valorizzate a corpo e non a misura.

Ma, anche a voler escludere la regolazione dell'appalto a partite (e conseguentemente ritenere che la contribuente avrebbe dovuto attenersi a quanto disposto dall'art. 93 del TUIR), tuttavia l'omessa indicazione di rimanenze finali non è certo ipotizzabile nell'esercizio di completamento dei lavori, il che esclude di per sé l'esistenza di rimanenze finali.

91. Accertamento sintetico – Prova contraria

Sentenza n. 149/31/2014, dep. 24/01/2014
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente: Tirone; Relatore: Retrosi

Accertamento sintetico – Redditometro (“vecchio”) – Prova contraria. Art. 38, quarto comma, d.P.R. n. 600 del 1973 e d.m. 10 settembre 1992

L'accertamento sintetico effettuato in base al redditometro determina una presunzione di maggior capacità contributiva, che può essere superata dalla prova contraria documentale offerta dalla parte. A tal proposito, l'onere della prova può dirsi assolto dal contribuente il quale dimostri che quanto necessario alle sue necessità familiari (alloggio, luce, telefono, gas, carburante...) gli viene messo a disposizione gratuitamente da parte di un altro soggetto.

92. Accertamento bancario – Movimenti sui conti intestati al contribuente

Sentenza n. 153/22/14, dep. 27/01/2014
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente: Barbuto; Relatore: Festa

Accertamento bancario - Versamenti e prelievi su conti bancari intestati al contribuente - Valenza probatoria. Art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973

Le movimentazioni bancarie sul conto corrente bancario intestato alla società, ne fanno presumere l'operatività, salvo che venga dimostrata l'inattività della stessa, con denuncia di cessazione all'Agenzia delle Entrate ovvero al registro delle imprese.

93. Immobile non riportato nel libro degli inventari - Prova del costo

Sentenza n.18/2/14, dep. 27/01/2014
Commissione tributaria provinciale di Asti
Presidente: Micheluzzi; Relatore: Maroni

Accertamento - Costi sostenuti per l'immobile non trascritto nel libro degli inventari – Rilevanza fiscale.

Risultano essere veritieri e legittimamente sostenuti i costi di ristrutturazione dell'immobile adibito all'attività aziendale anche se l'immobile in questione non risulta essere stato riportato nell'apposito libro degli inventari prescritto dalla legge, a prova della documentazione contabile e fiscale sulla ristrutturazione in possesso della ditta.

Riferimenti normativi: d.P.R. n. 917/86, art. 65.

94. Accertamento con adesione e adesione ai verbali di constatazione

Sentenza n. 171/31/14, dep. 29/01/2014
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente: Tirone; Relatore: Retrosi

Accertamento - Accertamento con adesione e adesione ai verbali di constatazione - Omesso o tardivo versamento delle somme dovute - Conseguenze.

In mancanza di prova dell'effettuazione del versamento ai sensi e nei termini dell'art. 8 d.lgs. n. 218/97 l'accertamento con adesione non dispiega efficacia nei confronti di alcuna delle parti e l'ufficio finanziario non può considerarsi vincolato all'accordo. Nel caso predetto, non è pertanto accoglibile in sede contenziosa l'eccezione del contribuente circa il dovere di operare un riferimento all'accordo raggiunto in sede di adesione, ma poi non onorato dal contribuente.

95. Accertamento – Omessa dichiarazione

Sentenza n. 184/26/14, dep. 30/01/2014
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente: Maddalena; Relatore: Bonino

Accertamento – Omessa dichiarazione - Avviso di accertamento induttivo - Vizi della motivazione – Contestazioni generiche e non analitiche dei conteggi Artt. 42 d.P.R. n. 600 del 1973 e 56 d.P.R. n. 633 del 1972

In casi omessa dichiarazione, la ricostruzione induttiva operata dall'Ufficio non può essere contestata solo attraverso doglianze generiche circa l'erroneità dei conteggi effettuati dall'ufficio nell'atto impositivo. La contestazione, per essere accoglibile, deve essere accompagnata dall'espressa proposizione dei conteggi che si assumono corretti.

96. Accertamento indiziario - Prove - Inefficacia fiscale

Sentenza n. 29/2/14, dep. 31/01/2014
Commissione tributaria provinciale di Asti
Presidente: Rampini, Relatore: Maroni

Ricostruzione indiziaria del reddito di impresa – Inefficaci i redditi Irpef ed Iva non provati – Accertamento costruito su elementi indiziari – Nullità.

E' nullo l'accertamento fiscale basato su elementi indiziari se non confermati da ulteriori indagini e supportati da altrettanti elementi probatori. Le stesse "gravi irregolarità sostanziali" rilevate non costituiscono prova a sé stante, ma devono dare impulso ad una ulteriore ricerca per appurare oggetto, grado e tipologia della loro inerenza all'attività svolta.

Riferimenti normativi: art. 39, c. 1, d.P.R. n. 600/73

97. Studi di settore - Difetto di motivazione

Sentenza n. 258/6/14, dep. 31/01/2014
Commissione tributaria provinciale di Torino
Presidente: Bianconi; Relatore Rossotto

Studi di settore - Mancata valutazione delle giustificazioni degli scostamenti adottate dal contribuente - Difetto di motivazione - Avviso di accertamento - Illegittimità

E' illegittimo l'avviso di accertamento, fondato sugli studi di settore, qualora l'ufficio non abbia in esso descritto e tenuto in considerazione gran parte degli argomenti adottati dal contribuente a giustificazione degli scostamenti, nonché i passaggi logici atti a respingere in tutto o in parte le ragioni portate dal contribuente.

Riferimenti normativi: l. 146/98, art. 10

98. Avviso di accertamento- Motivazione non modificabile in fase di contenzioso

Sentenza n. 211/01/14, dep. 03/02/2014
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente: Garino; Relatore: Verde

Accertamento – Avviso - Requisito della motivazione – Funzione - Non modificabilità in sede contenziosa

L'Ufficio non può effettuare l'illustrazione concreta dei presupposti sui quali ha fondato la propria iniziativa accertatoria (bassa percentuale di ricarico, enorme divario fra il totale costo dipendenti ed il risultato di esercizio, redditività esigua), solo in corso di causa anziché nella motivazione dell'atto, perché lo scopo della motivazione dell'avviso di accertamento, oltre che rendere manifesto l'iter logico giuridico seguito nella formazione dell'atto, è anche quello di consentire ai destinatari la cognizione e la contestazione degli eventuali errori di fatto e di diritto che lo inficiano. E' su quanto esposto nella motivazione dell'atto che si realizza il contraddittorio nella successiva sede contenziosa senza possibilità, da parte dell'Ufficio e del Giudice, di affermare la pretesa contributiva su presupposti nuovi o comunque ulteriori rispetto a quelli con lo stesso cristallizzati.

99. Accertamento bancario

Sentenza n. 341/5/14, dep. 10/02/2014
Commissione tributaria provinciale di Torino
Presidente: Strazzuso; Relatore: Arnone

Accertamento - Accertamento bancario – Utilizzo solo parziale dei dati – Onere della prova - Ribaltamento – Non sussiste

L'accertamento bancario determina una presunzione a favore dell'Ufficio con conseguente onere, in capo al contribuente, di fornire la prova contraria; la stessa inversione dell'onere probatoria non può ritenersi applicabile nel caso in cui la ricostruzione degli imponibili è solo in parte basata su dati bancari, che vengono utilizzati quali dati di partenza per determinare induttivamente i ricavi.

Riferimenti : art. 32 d.P.R. 600/73

100. Irpef – Studi di settore

Sentenza n. 30/3/14, dep. 10/2/14
Commissione tributaria provinciale di Vercelli
Presidente: Croce; Relatore: Catania

Accertamento basato su studi di settore - Applicazione nei confronti di persona fisica cagionevole in salute - Illegittimità.

E' illegittimo l'avviso di accertamento notificato a contribuente cagionevole di salute comprovata da documentazione medico-legale. In tal senso le presunzioni semplici della gravità, precisione e concordanza annullano i parametri sugli studi di settore in vigore.

Riferimenti normativi: art. 62 sexies, c. 3, d.l. 331/93 (legge 427/93)

101. Società di comodo – Studi di settore

Sentenza n. 311/24/14 dep. 14/02/2014
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente: Panzani; Relatore: Rinaldi

Società di comodo – Congruità studi di settore – Prova Indiziaria

L'art. 3 legge 23.12.1994 n. 724 si propone la finalità di disincentivare il ricorso a strutture societarie che costituiscono meri centri di imputazione di costi per beni destinati all'utilizzo da parte dei soci o di terzi senza un collegamento diretto con l'attività di fatto esercitata. E' onere del contribuente dare dimostrazione che l'attività svolta non sia di mero godimento da parte dei soci. L'insieme delle documentate affermazioni del contribuente in uno ad altri aspetti come la congruità dello studio di-settore porta ad escludere che la società sia una c.d. società non operativa.

Il giudice deve operare una valutazione concreta e specifica delle prove offerte dal contribuente e non limitarsi a definirle generiche. La prova che il contribuente è chiamato a fornire non può essere valutata con criteri particolarmente rigidi, può risultare dall'insieme di fatti e situazioni anche di natura indiziaria purché univoci e precisi, viceversa richiedendo una prova documentale di una oggettiva situazione di carattere straordinario si finirebbe per trasformare quella che è una presunzione relativa in una presunzione legale assoluta.

Riferimenti normativi: art. 59 d.lgs. 546/1992; art. 3 Legge 23.12.1994 n. 724, comma 1 bis

102. Operazioni commerciali di macchine ad uso ufficio cedute su contratti di locazione

Sentenza n. 39/1/14, dep. 17/02/2014
Commissione tributaria provinciale di Asti

Presidente: Marchetti; Relatore: Vitari

Avviso di accertamento I.v.a, Ires, Irap – Macchine ad uso ufficio cedute in leasing e successivamente ritirate e sostituite, con nuovo leasing, con macchine più tecnologiche – Sospetto di costi antieconomici – Non sussiste – Inerenza dei costi per spese di corsi di aggiornamento – Sussiste.

Deve considerarsi infondato l'avviso di accertamento emesso a seguito di constatate operazioni in leasing di macchine ad uso ufficio ritirate e sostituite con altre in leasing di tecnologia superiore.

Di fatto la società ha dimostrato che le operazioni effettuate sono commercialmente definite nel settore "Top Up" (Technology Upgrade) valendo il ritiro della prima macchina data in leasing sostituita con altra di tecnologia superiore, con nuovo contratto leasing in sostituzione del primo, essendo stata constatata, in atti, la non contrarietà ai principi della economicità anche quando le macchine sostituite venivano rivendute ad un prezzo inferiore a quello originario di acquisto.

I costi sostenuti per i corsi di aggiornamento del personale intermediario risultano inerenti all'oggetto dell'attività della società.

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/86, art. 109, c. 5

103. Deducibilità dei costi nell'esercizio di competenza - Prestito d'uso oro - Onere della prova

Sentenza n. 328/36/14 dep. 19/02/2014
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente: Rivello; Relatore: Michelone

Imposte sui redditi - Deducibilità dei costi – Onere della prova

Dalla complessiva prescrizione dell'art. 75 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 si desume che, anche per le spese e gli altri componenti negativi di cui non sia ancora certa l'esistenza o determinabile in modo obiettivo l'ammontare, il legislatore considera come esercizio di competenza quello nel quale nasce e si forma il titolo giuridico che costituisce la fonte di ciascuna di tali voci, limitandosi soltanto a prevedere una deroga al principio della competenza, col consentire la deducibilità di dette particolari spese e componenti nel diverso esercizio nel quale si raggiunge la certezza della loro esistenza ovvero la determinabilità, in modo obiettivo, del relativo ammontare. In tema di contratto di prestito d'uso dell'oro è onere del contribuente fornire la prova, anche in maniera indiretta, della quantità di metallo consumata nell'anno e quindi il rispetto del criterio di imputazione temporale (principio di competenza).

Riferimenti normativi: artt. 75 e 109 d.P.R. 917/1986

104. Accertamento – Redditometro

Sentenza n. 541/11/14, dep. 26/02/2014
Commissione tributaria provinciale di Torino
Presidente: Bertotto; Relatore: Cogno

*Accertamento sintetico - Redditometro – Presunzione non ragionevole -
Violazione del diritto di difesa - Sussiste*

Il sistema di valutazione previsto dal d.m. sul redditometro esprime un abuso del diritto, poiché impone l'uso di indici e coefficienti astrattamente applicati, previsti da tabelle preconfezionate per far scaturire un presunto valore di reddito non supportato da ragionevolezza e duttilità, non soppesato, caso per caso, sulla base della documentazione prodotta a difesa.

Tale sistema rende ragionevolmente impossibile al contribuente di fornire la prova di aver speso meno di quanto è risultato dalla rideterminazione svolta dall'Ufficio, con ciò violando il diritto alla difesa.

Riferimenti normativi : art. 38 d.P.R. 600/73

105. Studi di settore – Elementi probatori

Sentenza n. 47/2/14, dep. 27/02/2014
Commissione tributaria provinciale di Asti
Presidente: Rampini; Relatore: Duchi

Studi di settore – Avviso di accertamento munito di requisiti di legge – Sussiste.

E' efficace e produce i suoi effetti l'avviso di accertamento a carico del contribuente se prodotto nella procedura e in conformità alle disposizioni di legge, tra l'altro supportato e confermato da altri elementi probatori, incluse le presunzioni semplici.

Riferimenti normativi: art. 2729, c. 1, c.c.; art. 39, c. 1, lett. d) d.P.R. 600/73.

106. Avviso di accertamento non supportato da prove

Sentenza n. 50/2/14, dep. 27/02/2014
Commissione tributaria provinciale di Asti
Presidente: Rampini, Relatore: Maroni

Avviso di accertamento basato in motivazione sulle sole dichiarazioni del fornitore delle fatture commerciali – Illegittimità

Deve essere annullato l'avviso di accertamento non supportato da prove idonee a sostenerne la legittimità.

Nel caso in esame l'addebito fiscale risulta essere stato avviato sulla dichiarazione della persona fisica emittente delle fatture commerciali stesse, appurando che gli indizi erano privi della chiarezza/gravità, precisione e concordanza che la legge richiede.

Riferimenti normativi: art. 2727, c. 1, c.c.

107. Utilizzo “Nuovo Redditometro” per anni precedenti al 2009

Sentenza n. 17/1/14, dep. 14/03/2014
Commissione tributaria provinciale di Verbania
Presidente Martelli, Relatore La Monaca

Accertamento Sintetico – Utilizzo “Nuovo Redditometro” – Efficacia retroattiva – Illegittimità

E' esclusa la possibilità di applicare retroattivamente le disposizioni previste dal “nuovo Redditometro” (d.m. 24/12/2012) che si rendono applicabili alla determinazione sintetica dei redditi relativi ai periodi di imposta a decorrere dal 2009.

Riferimenti normativi: d.m. 24/12/2012 – art. 5, c. 1

108. Accertamento – Redditometro – Onere della prova

Sentenza n. 435/36/14, dep. 19/03/2014
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente: Rivello; Relatore: Festa

Accertamento sintetico – Redditometro – Valore meramente presuntivo – Prova contraria in capo al Contribuente – Ammissibilità – Dichiarazione sostitutiva di atto notorio – Insufficienza

La facoltà del contribuente di provare che il reddito presunto, in base al redditometro, non esiste o esiste in misura inferiore, è pacifica, ma non può risolversi nella mera produzione in giudizio di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Essa, infatti, come l'autocertificazione in genere, ha attitudine certificativa e probatoria esclusivamente in alcune procedure amministrative, essendo, viceversa, priva di qualsiasi efficacia in sede giurisdizionale, e trova nel contenzioso tributario un ostacolo invalicabile nella previsione dell'art. 7 quarto comma del d.lgs 546/92, giacché finirebbe per introdurre in tale processo un mezzo di prova non solo equipollente a quello, vietato, del giuramento, ma anche costituito al di fuori del processo medesimo.

109. Accertamento – Lista “Falciani”

Sentenza n. 440/12/14, dep. 20/03/2014
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente: Masia; Relatore: Rolle

Accertamento — Imposte sul reddito – Risultanze della “Lista Falciani” – Insufficienza

Data la natura di appunto informale dell’elenco di contribuenti di cui alla c.d. “lista Falciani” non esiste la prova dell'esistenza del conto e, se esiste, della sua attribuibilità alla Contribuente.

Non esiste, infatti, nessuna verifica sulla veridicità di questo elenco di nomi redatto dall’ex impiegato di una banca svizzera.

In tutti i casi, la provenienza illecita della "lista Falciani" comporta, anche secondo quanto stabilito dalla sentenza della Corte di Cassazione di Parigi 31 gennaio 2012 l'inutilizzabilità anche ai fini

fiscali di tale documentazione, o quanto meno l'insufficienza probatoria di tale lista in quanto mancante di tutti quegli elementi accertativi richiesti dalla Amministrazione Finanziaria.

110. Deducibilità costi da reato ex art. 8 del d.l. n. 16 del 2 marzo 2012

**Sentenza n. 112/1/14; dep. 21/03/2014
Commissione Tributaria Provinciale di Biella
Presidente: Pianta ; Relatore: Bertolo**

*Avviso di accertamento - Integrazione dichiarazione - Prova documentale
- Necessità - Deducibilità costi da reato ex art. 8 del d.l. n. 16 del 2 marzo
2012 - Condizione : l'azione penale sia in corso*

Non è possibile accogliere il motivo del ricorso relativo all'inserimento in dichiarazione dei maggiori ricavi accertati in quanto il ricorrente non ha prodotto alcun documento contabile che dimostri la effettiva integrazione. Il riconoscimento ora e allo stato della documentazione prodotta, in difetto di un qualsiasi elemento di prova, del preteso ravvedimento spontaneo del contribuente costituirebbe un atto di fede unilaterale. Pertanto, in assenza di qualsiasi elemento di prova documentale non è ammissibile in giudizio, ai fini del riconoscimento, l'affermazione resa dal ricorrente.

Fondato è invece il motivo concernente il mancato riconoscimento dei costi da reato. Infatti, ex art. 8 del d.l. n. 16 del 2 marzo 2012 che ha riscritto il comma 4-bis dell'art. 14 della legge 24 dicembre 1993, n.537, l'A.F. può contestare l'indeducibilità dei costi da reato e delle spese relative a beni e servizi direttamente riconducibili ad atti o attività qualificabili come delitti non colposi solo nel caso in cui sia stata concretamente esercitata l'azione penale da parte del Pubblico Ministero, non essendo sufficiente la trasmissione della notizia di reato. Nel caso di specie non risulta che l'azione penale

sia in corso. Per espressa disposizione di legge la nuova formulazione della norma ha altresì efficacia retroattiva.

111. Presunzione di maggiori ricavi – Onere della prova

Sentenza n. 493/26/14, dep. 01/04/2014
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente: Maddalena; Relatore: Cipolla

Accertamento tributario – Presunzione di maggiori ricavi – Scostamento tra valore dei mutui ottenuti e prezzo degli immobili compravenduti – Insufficienza

Non può considerarsi sufficientemente motivato ed è, dunque, nullo per violazione del secondo comma dell'art. 42 d.P.R. n. 600/1973, l'avviso di accertamento che si fonda sul mero rilievo dello scostamento tra l'importo dei mutui stipulati dagli acquirenti ed il prezzo di vendita degli immobili, non corroborato dall'indicazione di ulteriori elementi esplicitanti le ragioni della pretesa impositiva.

I dati individuati dall'Amministrazione Finanziaria costituiscono mere presunzioni semplici, inidonee a provare la fondatezza dell'accertamento ove non integrate - come è avvenuto nel caso di specie – da ulteriori elementi probatori forniti dall'Ufficio.

112. Accertamento induttivo attività di ristorante

Sentenza n. 62/2/14, dep. 07/04/2014
Commissione tributaria provinciale di Vercelli
Presidente e Relatore: Anadone

Avviso di accertamento Iva - Irpef - Attività di Ristorante - Numero pasti somministrati - Accertamento induttivo - Criteri quantitativi

In mancanza di elementi utili per stabilire il numero dei pasti forniti alla propria clientela, oltre a quelli già dichiarati, appare sostenibile e indicativa la prova del numero dei tovaglioli lavati, il cui ammontare, pari al venticinque per cento di esso, può rappresentare il numero dei pasti non dichiarati.

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/72; d.P.R. 917/86

113. Accertamento privo di processo verbale e contraddittorio

Sentenza n. 67/1/14, dep. 09/04/ 2014
Commissione tributaria provinciale di Vercelli
Presidente: Grimaldi; Relatore: Rigolone

Avviso di accertamento non preceduto da processo verbale - Mancato contraddittorio - Illegittimità

E' illegittimo l'accertamento prodotto se non preceduto da redazione del processo verbale ad esso relativo, altresì privo di contraddittorio inerente alle risultanze della richiesta documentazione e annesse valutazioni poi confluite nella motivazione dell'atto impositivo.

Riferimenti normativi: l. 7.1.1929, n. 4, art. 24; d.P.R. 600/73, art. 42; l. 212/2000, art. 12

114. Redditometro - Presunzioni legali

Sentenza n. 975/11/14, dep. 10/04/2014
Commissione tributaria provinciale di Torino
Presidente: Burdino; Relatore: Gurgone

Accertamento sintetico - Redditometro – Presunzioni legali – Sufficienza – Non sussiste

Il redditometro, con applicazione acritica e tabellare dei parametri, costituisce, in rapporto alle situazioni di fatto del contribuente, ormai solo presunzione semplice di maggior capacità reddituale, e quindi contributiva, e che per trovare efficace applicazione ai fini del recupero di imposta deve essere accompagnato e sostenuto da verifiche di fatto circostanziate e documentate circa l'effettiva e reale capacità reddituale del soggetto verificato.

Riferimenti normativi : art. 38 d.P.R. 600/73

115. Accertamento da studi di settore

Sentenza n. 171/1/14, dep. 17/04/2014
Commissione tributaria provinciale di Biella
Presidente: Pianta, Relatore: Cau

Accertamento da studi di settore in presenza di attività marginale - Inapplicabilità

La marginalità dell'attività svolta impedisce all'Ufficio di applicare automaticamente le risultanze degli Studi di Settore, senza un preliminare adeguato approfondimento degli elementi fattuali, da riscontrarsi in contraddittorio con il contribuente.

Riferimenti normativi: d.l. 331/1993, art. 62 bis e 62-sexies

116. Difetto di motivazione di Avviso di Accertamento

Sentenza n. 35/1/14, dep. 17/04/2014
Commissione tributaria provinciale di Verbania
Presidente: Martelli; Relatore: Serianni

Avviso di accertamento - Motivazione - Riferimento ad atto non allegato – Difetto - Nullità

Gli avvisi di accertamento devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama.

Riferimenti normativi: legge n. 296/2006 – art. 1, c. 162

117. Termini per la notifica dell'accertamento

Sentenza n. 1089/5/14, dep. 12/05/2014
Commissione tributaria provinciale di Torino
Presidente: Strazzuso; Relatore: Nicodano

Accertamento – Notificazione - Prima dei 60 giorni prescritti dall' art. 12 Statuto del contribuente – Nullità – Sussiste

L'avviso di accertamento emesso ante tempus è illegittimo e non meramente irregolare. Il termine previsto dall'art. 12 dello Statuto del contribuente può essere derogato solo in caso di particolare e motivata urgenza ed è rimesso al giudice la relativa valutazione. L'illegittimità del provvedimento non deriva dalla mancanza nella parte motivazionale delle ragioni che giustificano l'urgenza, bensì dalla non configurabilità, in fatto, del requisito di urgenza.

Riferimenti normativi: art. 12 l. 212/2000

118. Accertamento basato su presunzioni semplici

Sentenza n. 89/3/14, dep. 12/05/2014
Commissione tributaria provinciale di Vercelli
Presidente: Croce; Relatore: Catania

Verifica e controllo fiscale basato su presunzioni semplici - Avviso di accertamento Ires, Iva e Irap - Illegittimità

A seguito di un controllo contabile fiscale non risultano sufficienti le risposte ricevute dalla clientela, a seguito di appositi questionari inviati, né il ricarico effettuato sulla vendita risulta compatibile con il ricarico medio dello stesso settore, anche se munito da elementi indiziari forniti da una ex dipendente.

Poiché tutto il contesto fa capo a delle presunzioni semplici, incluso il rimborso spese non inteso come provvigioni contabilizzate, e non riscontrando, ad esame effettuato, gli elementi di gravità, precisione e concordanza di dette presunzioni semplici, gli avvisi di accertamento sono dichiarati illegittimi e infondati.

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/72, art. 51; d.P.R. 600/73, artt. 32 e 33, art. 39, 1° c, lett. d), art. 116 c.p.c..

119. Cause scostamento dagli Studi di Settore

Sentenza n. 219/1/14, dep. 13/05/2014
Commissione Tributaria Provinciale di Biella
Presidente: Catania; Relatore: Cau

Accertamento IRPEF - Inabilità temporanea al lavoro quale causa di scostamento dagli Studi di Settore

La temporanea inabilità al lavoro, prettamente manuale, dovuta a infortunio, riduce le capacità lavorative del contribuente e può rappresentare , anche unitamente ad altri elementi, un fondato motivo di scostamento dei ricavi presunti dagli studi di settore da quelli effettivamente dichiarati.

Riferimenti normativi: d.l. 331/1993, art. 62 bis e 62-sexies; d.P.R. 600/1973, art. 38

120. Accertamento - Obblighi dell'Amministrazione finanziaria

Sentenza n. 1127/7/14, dep. 20/05/2014
Commissione tributaria provinciale di Torino
Presidente: Enipeo; Relatore: Morelli

Accertamento - Obblighi dell'Amministrazione finanziaria - Dichiarazione in bianco per il fallimento presentata da curatore - Accesso e verifica - Necessità - Sussiste

A fronte di una dichiarazione completamente in bianco, non solo priva della dichiarazione del reddito di impresa, ma proveniente da persona che in qualità di curatore ha una propria veste di organo di giustizia, con funzioni pubblicistiche di soddisfazione dei creditori (Ctc n. 6614/2001) e quindi anche dell'Erario, è preciso dovere dell'Ufficio, in ossequio agli artt. 10 e 6 della legge 212/2000, di attivare i poteri di cui agli artt. 32 nn. 2-3-4 d.P.R. 600/73 e 51 2° c. nn. 2- 3-4 d.P.R. 26/10/1972 n. 633.

Riferimenti normativi: artt. 6 e 10 legge n. 212/2000

121. Accertamento sintetico – Metodo induttivo “contaminato”

Sentenza n. 703/38/14, dep. 21/05/2014
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente: Ruschena; Relatore: Buzzi

*Accertamento sintetico – Redditometro - Metodo induttivo
“contaminato” – Illegittimità – Conseguenze*

Il sistema induttivo ex art. 38, 4° comma, d.P.R. 600 (che di per sé ricostruisce il reddito complessivo del Contribuente) non può “contaminarsi” nell’accertamento con altri importi di spesa del contribuente rilevati analiticamente e posti ad incremento degli importi determinati con gli indici sintetici del redditometro e relativi agli stessi beni il cui possesso consente il ricorso alle tabelle sintetiche del redditometro.

122. Studi di settore - Carenza di motivazione

Sentenza n. 270/2/14, dep. 03/06/2014
Commissione Tributaria Provinciale di Biella
Presidente: Catania ; Relatore: Vicuna

Accertamento - Studi di settore - Motivazione

Il semplice ed unico riferimento effettuato dall’Ufficio, nell’atto di accertamento , alla non congruità dei ricavi derivante dagli studi di settore , non ne determina carenza di motivazione.

La motivazione va innanzitutto ricercata nell’intero procedimento di approvazione dello studio, basato su una specifica attività di analisi. A riguardo è quindi sufficiente che l’organo accertatore porti a conoscenza del contribuente gli elementi essenziali della pretesa tributaria.

Riferimenti normativi: l. 331/1993 art.62 sexies c.3 - l. 212/2000 art.7

123. Avviso di accertamento - Imprenditore agricolo

Sentenza n. 176/1/14, dep. 04/06/2014
Commissione tributaria provinciale di Alessandria
Presidente: Suffia; Relatore Gatti

Agevolazioni imprenditore agricolo professionale – Ente non commerciale- Condizione rispettata ex art. 2 d.lgs n. 99/2004 - Avviso di accertamento – Illeggittimità

E' nullo l'avviso di accertamento emesso nei confronti di un'Azienda Agricola per mancanza di agevolazioni tributarie quando la stessa risulta regolarmente iscritta ai sensi dell'art. 2 d.lgs. n. 99/2004 e per rinvio alla legge n. 604/1954 sulla normativa dei cc.dd. imprenditori agricoli professionali.

Riferimenti normativi: d.lgs. 29.3.2044, n. 99; l. 6.8.1954, n. 604;

124. Reddito d'impresa – Sconti – Forma scritta e data certa

Sentenza n. 780/22/14, dep. 12/06/2014
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente: Barbuto; Relatore: Palmieri

Reddito d'impresa – Sconti – Accordo – Necessità - Forma scritta e data certa - Non necessità

Ove la legge non preveda speciali forme per la conclusione del contratto, la modifica che comporta una riduzione del corrispettivo

può essere anche frutto di un accordo orale e può essere provata con qualunque mezzo previsto in materia contrattuale.

Ai fini della deduzione dai ricavi degli importi corrispondenti agli sconti praticati alla propria Clientela, non è quindi necessaria né una scrittura privata in forma scritta né tanto meno che essa sia provvista di data certa anteriore alla concessione dello sconto.

125. Accertamento – Mancata esibizione di documenti

Sentenza n. 781/22/14, dep. 12/06/2014
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente: Barbuto; Relatore: Palmieri

Accertamento – Mancata esibizione dei documenti richiesti in sede di verifica – Rifiuto di esibizione – Equivalenza - Conseguenze

Il divieto di prendere in considerazione ai fini dell'accertamento in sede amministrativa o contenziosa i libri, scritture e documenti di cui si è rifiutata l'esibizione, previsto dal d.P.R.. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 52, comma 5, (applicabile ex art. 33 d.P.R.. 29 settembre 1973, n. 600, anche agli accertamenti delle imposte sui redditi) deve ritenersi operante non solo nell'ipotesi di rifiuto (per definizione "doloso") dell'esibizione, ma anche nei casi in cui il contribuente dichiara, contrariamente al vero, di non possedere o sottragga all'ispezione i documenti in suo possesso, ancorché non al deliberato scopo di impedirne la verifica, ma per errore non scusabile, di diritto o di fatto (dimenticanza, disattenzione, carenze amministrative, ecc.) e, quindi, per colpa.

126. Accertamento – “Valore normale” di riferimento

Sentenza n. 782/22/14, dep. 12/06/2014
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente: Barbuto; Relatore: Rossi

Accertamento – T.U.I.R. – art. 9, c. 3 – “Valore normale” di riferimento – Principi per la determinazione - Infondatezza

L'accertamento determinato sulla base del cd. “valore normale di riferimento” che risulti in contrasto con i principi dettati in tema dal legislatore all’art. 9, c. 3 del T.U.I.R. è da considerarsi infondato. Stante la condizione di “libera concorrenza” di cui alla norma citata, non possono essere oggetto di utilizzo da parte della Amministrazione Finanziaria come base per la rettifica dei prezzi di trasferimento relativi al rapporto economico intercorso fra società controllante e controllate le operazioni poste in essere da altre Società appartenenti al medesimo gruppo multinazionale.

127. Presunzione di maggior reddito- operazioni poste in essere in anni successivi a quello accertato

Sentenza n. 788/34/14, dep. 12/06/2014
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente: Puccinelli; Relatore: Rolle

Accertamento – Art. 38 d.P.R. 600/1973 – Presunzione di maggior reddito – Derivante da operazioni poste in essere in anni successivi a quello accertato – Illegittimità

E' illegittimo l'accertamento sintetico che tenga in considerazione investimenti/disinvestimenti effettuati negli anni successivi a quello accertato. La non congruità del reddito deve essere accertata ex se e non con riferimento al reddito induttivo proveniente dalla imputazione fittizia derivante da incrementi del tutto estranei all'anno accertato, in quanto il comma quinto dell'articolo 38 d.P.R. 600/1973 si riferisce solo agli incrementi patrimoniali relativi

all'anno di accertamento, i quali, per così dire, si "spalmano" anche sui cinque precedenti, non già ad incrementi patrimoniali futuri.

128. Accertamento sintetico – Onere della Prova

Sentenza n. 807/24/14, dep. 18/06/2014
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente: Panzani; Relatore: Rinaldi

Accertamento sintetico – Presunzione semplici – Onere della prova contraria - Redditi esenti o già tassati - Elargizioni da parte di un terzo – Assimilabilità

A fronte di una situazione oggettiva di incompatibilità tra il reddito dichiarato e il possesso di beni immobili e mobili indici di una maggiore capacità reddituale, le elargizioni del terzo con cui sono state concretamente sostenute le spese indice del maggior reddito presunto, sono da considerarsi riconducibili, seppure non in via diretta, alle ipotesi -previste dalla legge - di redditi esenti o già tassati ai fini del superamento delle presunzioni semplici scaturenti dall'applicazione del redditometro da parte del Contribuente.

129. Studio di settore – Obbligo di contraddittorio preventivo

Sentenza n. 815/22/14, dep. 19/06/2014
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente: Pasi; Relatore: Menghini

Accertamento – Studio di settore – Precisione concordanza e gravità delle presunzioni – Obbligo del contraddittorio preventivo – Motivazione dell'accertamento – Requisiti

La gravità, la precisione e la concordanza che si devono riscontrare nel sistema di presunzioni semplici alla base dell'accertamento mediante studi di settore, non è determinata ex lege in relazione agli standard in sé considerati, ma nasce proceduralmente in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell'accertamento, con il contribuente.

Esito che essendo alla fine di un percorso di adeguamento della elaborazione statistica degli standard alla concreta realtà economica del contribuente, deve far parte (e condiziona la congruità) della motivazione dell'accertamento nella quale vanno esposte le ragioni per le quali i rilievi del destinatario della attività accertativa siano state disattese.

130. Violazioni accertate per annualità pregressa - Autonomia dell' anno di imposta

Sentenza n. 826/31/14, dep. 19/06/2014
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente: Cotillo; Relatore: Lo Mundo

Autonomia degli anni di imposta – Violazioni constatate in anni pregressi – Irrilevanza

Le violazioni accertate per annualità pregresse non possono costituire indizi di colpevolezza per i periodi di imposta successivi a quelli in cui si sono effettivamente constatate e tantomeno presunzione di evasione o “frode generale” come sostiene l’Ufficio.

131. Avviso di accertamento sintetico – Onere della prova

Sentenza n. 187/1/14, dep. 20/06/2014

Commissione tributaria provinciale di Alessandria
Presidente e Relatore : Suffia

Onere della prova – Ottemperanza sulla base di indici fondati dal contribuente - Nullità accertamento sintetico

E' nullo l'avviso di accertamento sintetico prodotto per l'anno 2008 in presenza di inconfutabili risorse economiche presentate dal contribuente.

132. Accertamento c.d. "a tavolino" - Nullità

Sentenza n. 151/2/14, dep. 30/06/2014
Commissione tributaria provinciale di Cuneo
Presidente e Relatore Bovetti

Accertamento c.d. "a tavolino" – Nullità avviso di accertamento – Principio di cooperazione tra amministrazione e contribuente

In caso di accertamento c.d. "a tavolino" il rapporto tra le parti deve svolgersi in ogni caso nel rispetto del principio di cooperazione tra amministrazione e contribuente.

Deve ritenersi nullo l'avviso di accertamento notificato dall'Agenzia delle Entrate a conclusione delle operazioni di accertamento c.d. "a tavolino" senza che sia stato emesso alcun processo verbale di constatazione, ed in ogni caso in mancanza di ragioni di particolare urgenza esposte e motivate nell'avviso. Tutto ciò senza tenere conto del diritto del contribuente di addurre osservazioni e richieste.

Il ragionamento seguito dalla Commissione si fonda su una equivalenza sostanziale tra l'accertamento c.d. "a tavolino" e quello emesso in esito ad un accesso, ispezione o verifica effettuati presso il contribuente medesimo, in quanto, anche in esito all'accertamento de quo l'Agenzia può riscontrare addebiti a carico

del contribuente. Pertanto appare logico ed equo estendere le garanzie previste dall'art. 12 co. 7 dello Statuto dei diritti del contribuente.

Tale assunto è conforme a quanto già affermato dalla Suprema Corte di Cassazione nella sentenza n. 16999 del 5.10.2012, che richiama quanto pronunciato dalla Corte Costituzionale con ordinanza n. 244 del 2009. Nelle citate sentenze viene puntualizzato come "la previsione di cui all'art. 12 c. 7 della l.212 del 2000, secondo cui l'avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del termine di sessanta giorni del verbale di chiusura delle operazioni ispettive, salvo casi di particolare e motivata urgenza, implica la sanzione di nullità dell'avviso di accertamento emesso in violazione del termine dilatorio e in assenza di motivazione sull'urgenza che ne ha determinato l'adozione."

Riferimenti: art. 12 co. VII della l.212 del 2000; Cass. sentenza n. 16999 del 2012; Corte Costituzione ordinanza n. 244 del 2009

133. Accertamento Bancario – Presunzione versamenti e prelievi bancari

Sentenza n. 873/31/14 dep. 03/07/2014
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente: Tirone; Relatore: Borgna

Accertamento bancario – Presunzione versamenti e prelievi bancari=ricavi ex art. 32 d.P.R. 600/1973 – Insussistenza – Caso di specie

La presunzione di cui all'art. 32, non può logicamente operare laddove i ricavi dichiarati e iscritti nelle scritture contabili (così come i prelievi) siano addirittura superiori ai riscontrati movimenti finanziari.

134. Accertamento – Utilizzo di indizi

Sentenza n. 875/31/14, dep. 03/07/2014
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente e Relatore: Tirone

Accertamento – Utilizzo di indizi – Requisiti – Gravità, precisione concordanza – Definizione

La nozione legislativa di indizio deve essere ricavata dall'art. 2727 c.c., il quale definisce le presunzioni come "le conseguenze che la legge o il giudice trae da un fatto noto per risalire a un fatto ignorato". L'art. 2729 c.c. fa obbligo al giudice di ammettere, ove non ricorrano presunzioni legali ("stabilite dalla legge") solo "presunzioni gravi, precise e concordanti", requisiti ripresi in perfetta coincidenza dall'art. 192, 2° c. del codice di procedura penale.

La gravità degli indizi o presunzioni significa che essi debbono avere un'elevata capacità rappresentativa del fatto ignoto da provare ossia devono essere a questo legati da un intenso collegamento: un indizio è grave quando nell'esperienza quotidiana il fatto ignoto è quasi sempre collegato a quello noto, cosicché tale collegamento rappresenti ormai una massima di esperienza.

La precisione degli indizi richiama la loro affidabilità, nel senso che essi non devono essere suscettibili di diversa interpretazione altrettanto verosimile di quella della prova del fatto ignoto. Non necessariamente la gravità implica anche la precisione e viceversa.

Un indizio potrebbe essere preciso in quanto univocamente orientato nella direzione probatoria, ma non ancora grave.

La concordanza, a differenza dei primi due, non è un requisito interno degli indizi, ma una relazione tra una pluralità di essi, tutti convergenti verso un unico obiettivo: essa implica che occorre necessariamente una pluralità di indizi per ritenere raggiunta la

prova indiziaria, mentre non basta un solo indizio sia pure grave e molto preciso.

La concordanza, peraltro, non è solo un requisito esterno, ma può anche essere utilizzata come requisito interno, per arricchire la precisione di ciascun indizio, elevandone la gravità.

135. Accertamento - Discordanza fra prezzo degli immobili e mutuo contratto dagli acquirenti

Sentenza n. 875/31/14, dep. 03/07/2014

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente e Relatore: Tirone

Accertamento – Discordanza fra prezzo degli immobili e mutuo contratto dagli acquirenti – Insufficienza – Affermata discordanza di prezzo fra contratto preliminare e definitivo – Mancata allegazione in giudizio del preliminare – Irrilevanza probatoria dell'affermazione

Nel caso in esame gli indizi evidenziati dall'Ufficio appellante difettano del requisito della precisione, perché sono suscettibili di interpretazione diversa da quella fatta propria dall'Agenzia delle Entrate (pagamento in nero di una parte del prezzo).

Invero la stipula di un mutuo per un importo superiore al prezzo dichiarato in atto ben può essere sintomo di un pagamento in nero, ma potrebbe anche essere spiegata con necessità diverse del compratore, quale ad es. quella di procurarsi la provvista per pagare le spese notarili e gli oneri tributari ovvero per finanziare altri acquisti (ad es. i mobili per l'arredo dell'alloggio). Tali spiegazioni alternative sono tanto più verosimile se il divario tra il mutuo e il prezzo dichiarato è modesto. Detto indizio, poi, è privo anche del requisito della gravità, perché attiene a una scelta compiuta dal compratore, alla quale il venditore è estraneo, cosicché egli è impossibilitato a fornire la prova della destinazione

impresa alla liquidità ricevuta in eccesso rispetto al prezzo di vendita dichiarato.

La vendita in perdita e al di sotto dei valori rilevati dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare sono pure spiegabili con l'esigenza della società costruttrice di smobilizzare l'investimento allo scopo di contenere gli oneri finanziari, finalità che potrebbe pure spiegare la vendita a prezzi inferiori a quelli stabiliti nella Convenzione, peraltro del tutto lecita.

Certo la valutazione avrebbe potuto essere differente se l'Agenzia delle Entrate avesse prodotto in giudizio i contratti preliminari contenenti prezzi superiori a quelli dichiarati nel rogito. Tuttavia questa circostanza è rimasta affermazione generica riportata nell'avviso di accertamento senza alcuna specificazione degli immobili ai quali si riferisse e dell'entità dello scostamento e soprattutto nessun contratto preliminare è stato prodotto, di tal che alla mera generica allegazione contenuta nell'avviso di accertamento non è possibile attribuire alcuna rilevanza probatoria.

136. Avviso di accertamento – Computo elementi reddituali

Sentenza n. 212/6/14, dep. 14/07/2014
Commissione tributaria provinciale di Alessandria
Presidente: Pozzi; Relatore Zorzoli

Avviso di Accertamento sintetico IRPEF – Condizioni temporali e computo elementi reddituali

Le condizioni previste per la congruità del reddito sintetico annuo all'epoca della normativa consistono sia nello scostamento superiore ad un quarto del reddito annuo dichiarato e che il reddito annuo dichiarato non debba essere congruo per due o più periodi di imposta.

Qualora il reddito riscontrato relativo all'anno in verifica non abbia superato di un quarto quello dichiarato, a causa di elementi contabili non pertinenti, è inesistente anche l'avviso di accertamento riferito all'anno successivo prodotto con separato atto.

Riferimenti normativi: art. 38, d.P.R. 600/1973

137. Onere della prova

Sentenza n. 1654/6/14, dep. 22/07/2014
Commissione tributaria provinciale di Torino
Presidente: Bianconi; Relatore: Rossotto

Accertamento – Presunzioni – Presunzioni di cessione e di acquisto – Assenza di documentazione – Sufficienza – Non sussiste

Quando le prestazioni di manutenzione vengano fornite in esecuzione di una obbligazione prevista contrattualmente (prestazioni di garanzia), il cui corrispettivo sia già incluso nel prezzo di cessione assoggettato ad Iva e vengano svolte presso la clientela non si rende necessaria l'emissione di alcuna documentazione. Risulta illegittima l'applicazione della presunzione di cui all'art. 1 del d.P.R. 441/97 sulla base della presunta carenza di documentazione.

138. Studi di settore – Cooperative a mutualità prevalente

Sentenza n. 962/24/14, dep. 31/07/2014
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente: Panzani; Relatore: Rinaldi

Accertamento - Studi di settore – Cooperative a mutualità prevalente – Inapplicabilità

In caso di cooperative a mutualità prevalente l'Ufficio (vedi circolare 330/E del 14/11/2007) ha l'onere di verificare la sussistenza dei requisiti di mutualità ai fini dell'applicazione degli studi di settore. La marginalità di mercato e la marginalità dei lavoratori normalmente inseriti in dette cooperative rischia infatti di rendere del tutto inaffidabile lo studio di settore previsto per le società commerciali ordinarie.

Ne consegue che l'avviso di accertamento sebbene legittimamente emesso in presenza di un grave scostamento rispetto allo studio di settore e in assenza di giustificazioni della cooperativa, dovrà comunque essere annullato nel caso in cui il contribuente fornisca valida giustificazione dei mancati ricavi, a nulla rilevando il fatto di non aver potuto o voluto giustificare all'Ufficio la discordanza rispetto agli studi di settore in fase pre-contenziosa. Tale mancanza, infatti, non preclude la possibilità per il contribuente di fornire tale giustificazione in sede giurisdizionale.

Riferimenti: circolare 330/E del 14/11/2007; art. 62 sexies d.l. 331/93

139. Società di Comodo – Onere probatorio

Sentenza n. 965/24/14, dep. 31/07/2014
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente: Panzani; Relatore: Rinaldi

Società (immobiliari) di comodo – Oggettive situazioni che hanno reso impossibile il conseguimento dei ricavi presunti - Assolvimento dell'onere probatorio - Disapplicazione ricavo minimo presunto – Consegue

La prova della sussistenza di cause oggettive in grado di giustificare lo scostamento tra reddito dichiarato e reddito minimo imponibile

portano alla disapplicazione della normativa di cui all'art. 30 legge 724/94.

Sono circostanze oggettive rilevanti ai fini di cui sopra il sostenimento delle spese di manutenzione straordinaria da parte dei locatari e la conseguente imputazione dei costi in riduzione dei canoni di affitto, anche qualora tale condizione non risulti esplicitata nei contratti di locazione, apparendo più che logico che un conduttore recuperi le spese effettuate scontandole dai canoni di affitto dovute.

Riferimenti normativi: art. 30 comma 4 bis legge 724/1994

AGEVOLAZIONI E SANATORIE TRIBUTARIE

140. Imposte sui redditi – Esenzioni ed agevolazioni

Sentenza n. 129/38/13, dep. 01/10/2013
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente: Ruschena; Relatore: Retrosi

Imposte sui redditi – Esenzioni e agevolazioni – ONLUS – Percezione di una retta – Irrilevanza

La percezione di una retta non è di per sé indice di attività commerciale considerato che esiste una divisione precisa tra società operanti con scopo di lucro, il cui obiettivo è l'ottenimento del maggiore utile per procedere alla distribuzione, ed associazioni senza scopo di lucro che, pur perseguendo lo scopo assistenzialistico e non di lucro, devono comunque coprire i propri costi ma che non ripartiscono alcun utile, il quale se ottenuto resta all'interno dell'associazione a disposizione per migliorie o iniziative di solidarietà sociale nei confronti degli associati.

Riferimenti : art. 150 d.P.R. 917/1986

141. Abuso del diritto

Sentenza n. 153/1/13, dep. 20/11/2013
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente: Galasso; Relatore: Steinleitner

Abuso di diritto - Art. 53 Costituzione

Il divieto di abuso del diritto si traduce in un principio generale antielusivo, il quale preclude al contribuente il conseguimento di vantaggi fiscali ottenuti mediante l'uso distorto, pur se non contrastante con alcuna specifica disposizione, di strumenti giuridici idonei a ottenere un'agevolazione o un risparmio d'imposta, in difetto di ragioni economicamente apprezzabili, che giustifichino l'operazione, diverse dalla mera aspettativa di quei benefici.

La Cassazione limita la nozione di elusione all'aggiramento dello scopo della legge: il contribuente resta libero di scegliere la forma di conduzione degli affari che gli permetta di limitare la contribuzione fiscale.

142. Reddito di impresa – Associazione sportiva

Sentenza n. 33/7/14, dep. 14/01/2014
Commissione tributaria provinciale di Torino
Presidente: Marciante; Relatore: Guglielmino

Imposte sui redditi - Reddito di impresa - Associazione sportiva - Esercizio attività commerciale - Condizioni

La convocazione dell'assemblea appesa ad una bacheca e sottoscritta da soci deve ritenersi assolutamente efficace ed idonea a garantire il principio di democraticità nello svolgimento dell'attività sociale, se è lo Statuto dell'associazione a prevederla. Qualora non emerga né una disparità di trattamento tra i soci, né regole che diversifichino la partecipazione sociale degli associati e neppure economica se non, per quest'ultima, quale conseguenza del godimento di prestazioni diverse, devono considerarsi rispettati i requisiti richiesti dalla normativa ai fini del godimento delle agevolazioni tributarie.

Riferimenti normativi : l. 16/12/1991, n. 398

143. Abuso del diritto – Assenza di vantaggio fiscale

Sentenza n. 533/24/14, dep. 10/04/2014
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente: Panzani; Relatore: Michelone

Abuso del diritto - Assenza di vantaggio fiscale – Non configurabilità

Non ricorre abuso del diritto nel caso in cui dalle condotte commerciali abusive contestate dall'amministrazione alla contribuente (concessionaria d'auto) non sia derivato alla medesima alcun risparmio fiscale diretto.

Riferimenti normativi: art. 37 bis d.P.R.600/73

144. Diniego istanza di autotutela

Sentenza n. 142/5/14, dep. 17/04/2014
Commissione tributaria provinciale di Alessandria
Presidente e Relatore : Liuzzo

Impugnazione degli atti con esercizio di istanza di autotutela – Non sussiste

Ai sensi dell'articolo 2 del d.lgs. n. 546/92 esula dalle competenze delle Commissioni tributarie la fondatezza della istanza di autotutela essendo, tale istanza, volta ad attività istruttoria in ambito amministrativo.

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/92, art. 2; d.m. n. 37/97

145. Abuso del diritto – Agevolazioni prima casa

Sentenza n. 690/36/14, dep. 21/05/2014
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente: Rivello; Relatore: Michelone

Abuso del diritto – contratto di comodato – agevolazioni fiscali prima casa – trasferimento di residenza in un altro municipio – non sussiste

I benefici fiscali per l'acquisto della prima casa spettano anche se il fabbricato non è destinato ad abitazione principale bensì tenuto a disposizione, ne consegue che causa di revoca del beneficio è l'acquisto di un altro bene usufruendo delle agevolazioni e non il trasferimento della residenza in altro municipio, non espressamente annoverato dalla legge tra le cause di revoca dalle agevolazioni.

146. Agevolazioni ex lege 350/2003 – Aiuti di Stato vietati

Sentenza n. 709/31/14, dep. 22/05/2014
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente: Cotillo; Relatore: Montoro

Agevolazioni ex lege 350/2003 – Aiuti di Stato vietati – Configurabilità – Esclusione.

Gli aiuti alle imprese vittime di calamità naturali sono ammessi e disciplinati dall'art. 87 del Trattato CE 57/01/TI e, nella fattispecie, non sembra sussistere alcun rischio, in relazione al loro ammontare, di essere diversamente qualificati come aiuti di stato.

147. Reddito d'impresa - Accantonamento a fondo per TFM degli amministratori

Sentenza n. 754/01/14, dep. 05/06/2014
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente: Garino; Relatore: Menghini

Accertamento – Reddito d'impresa - Accantonamento a fondo per TFM degli amministratori – Principio di competenza – Applicabilità

E' fiscalmente illegittimo il comportamento della società che, in violazione del principio di competenza, deduca totalmente i fondi accantonati per l'indennità di fine mandato del proprio amministratore nell'anno di corresponsione dell'indennità al medesimo.

148. Avviso di accertamento - Condizioni agevolazioni ex. L. 398/1991

Sentenza n.181/1/14, dep. 18/06/2014
Commissione tributaria provinciale di Alessandria
Presidente: Suffia; relatore Gatti

Associazione Sportiva Dilettantistica – Mancanza osservanza condizioni agevolazioni ex L. 398/1991 - Avviso di accertamento – Legittimità

E' fondato l'avviso di accertamento emesso nei confronti di una Associazione Sportiva Dilettantistica, pur essendo iscritta al CO.NI, allorchè non si sia adeguata alle disposizioni tributarie previste dalla legge n. 398 del 1991 e n. 133 del 1999.

Riferimenti normativi: l. 18.12.1991, n. 398; l. 13.5.1999, n. 133

CANONE RAI

149. Canone RAI - Trasferimento di residenza del contribuente

Sentenza n. 156/22/14, dep. 27/01/2014
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente Barbuto, Relatore: Festa

Canone RAI - Trasferimento di residenza del contribuente - Cessazione dall'obbligo di pagamento – Modalità – Disdetta a mezzo lettera r.r.. – Necessità

Il canone Rai è un'imposta che viene comunemente definita abbonamento o canone. L'obbligo al pagamento del canone ordinario alle radioaudizioni sorge a seguito della detenzione nella propria abitazione privata di uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive.

Il contribuente che detenga un apparecchio atto alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive in una determinata località di residenza e successivamente muti quest'ultima, resta assoggettato al pagamento del Canone Rai in difetto della tempestiva comunicazione scritta di disdetta prevista dall'art. 10 del R.D.L.21/02/1938 n.246.

(La ricorrente chiarisce di aver presentato disdetta per cessazione della detenzione dell'apparecchio presso la propria abitazione, ma che avendo smarrito la disdetta ha provveduto a farne denuncia ai Carabinieri).

L'onere della prova di aver presentato disdetta ai sensi di legge del proprio abbonamento TV spetta al contribuente e tale prova deve avvenire mediante esibizione della raccomandata con ricevuta di ritorno ai sensi del comma 2 dell'art. 10 del r.d.l. 21.2.1938 n. 246, per cui a nulla vale la dimostrazione della denuncia ai Carabinieri

dell'avvenuto smarrimento della comunicazione di disdetta al canone TV.

Riferimenti : r.d.l.21/02/1938 n.246, artt. 1, 2, 9 e 10 e d.l.Lt.21/12/1944 n.458.

Sentenze Corte Costituzionale n°. 284 del 26/06/02 e n°. 81 dell'8/6/1963 - Sentenza Cass. del 03/08/93 n. 8549.

150. Canone RAI - Cessazione dall'obbligo di pagamento

Sentenza n. 719/22/14, dep. 23/05/2014

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente e Relatore: Pasi.

Canone RAI - Cessazione dall'obbligo di pagamento – Modalità – Disdetta a mezzo lettera r.r.

Il canone Rai è un'imposta che viene comunemente definita abbonamento o canone. L'obbligo al pagamento del canone ordinario alle radioaudizioni sorge a seguito della detenzione nella propria abitazione privata di uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive Rai, in difetto della tempestiva comunicazione scritta di disdetta prevista dall'art. 10 del r.d.l.21/02/1938 n.246.

Nel caso di specie il contribuente con raccomandata a.r. del 12/1/2009 aveva diligentemente comunicato all'Ufficio competente le cause di cessazione del suo abbonamento, indicando i termini esatti della dismissione degli apparecchi (tipi degli stessi, modalità e tempo della cessione, nominativo del cessionario), precisando altresì le ragioni dell'operazione e, soprattutto, il fatto che già a decorrere da 1° gennaio era stato dal coniuge cessionario contratto un nuovo autonomo abbonamento, che veniva a sostituire in tutti i suoi termini quello che egli cessava.

Il contribuente ha poi documentato la non certo indifferente serie di comunicazioni che è stato costretto ad inviare prima di ottenere, e

soltanto dopo la presentazione del ricorso (nel 2011), la regolarizzazione ed infine il rimborso di quanto era stato obbligato a versare al fine di evitare la minacciata esecuzione di fermo amministrativo del suo veicolo.

CONTENZIOSO PROCESSO

151. Appello - Mancanza motivi specifici

Sentenza n. 142/38/13, dep. 01/10/2013
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente: Sciaccaluga; Relatore: Cascini

Procedimento tributario - Appello - Mancanza motivi specifici. Art. 53, comma 1, d.lgs n. 546 del 1992

Il generico richiamo, da parte dell'appellante, alle argomentazioni svolte in primo grado rappresenta una mera locuzione di stile del tutto inidonea ad integrare i motivi specifici dell'impugnazione richiesti dall'art. 53 del d.Lgs 546/1992.

152. Processo tributario – Mancanza di motivi specifici

Sentenza n. 145/38/13, dep. 01/10/2013
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente: Sciaccaluga; Relatore: Cascini

Appello - Mancanza motivi specifici - Art. 53, comma 1, d.lgs n. 546 del 1992

Il generico richiamo, da parte dell'appellante, alle argomentazioni svolte in primo grado rappresenta una mera locuzione di stile del tutto inidonea ad integrare i motivi specifici dell'impugnazione richiesti dall'art. 53 del d.Lgs 546/1992.

Non rileva ai fini dell'attività del Nucleo, in quanto riporta espressamente quanto ribadito dalla Cass. SS.UU. n. 6073/2013); e, per la seconda parte, in quanto oltre ad esistere giurisprudenza di legittimità (per tutte Cass. 20979/2004) non rientra nelle tre macro aree: Accertamento, IRPEF o Imposta di registro.

153. Processo tributario – Deposito nuovi documenti

Sentenza n. 140/34/13, dep. 21/10/2013
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente: Bonadies; Relatore: Rolle

Processo tributario – Appello – Deposito nuovi documenti – Condizioni e limiti

L'art. 58 comma 2 del d.Lgs. n. 546/1992 è norma speciale che prevede, in tema di contenzioso tributario, la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti in appello anche al di fuori degli stretti limiti fissati dall'art. 345 c.p.c.

Riferimenti : art. 58 d.Lgs. n. 546/1992

154. Decadenza dell'atto notificato

Sentenza n. 37/2/13, dep. 6/11/2013
Commissione tributaria provinciale di Verbania
Presidente: Martelli; Relatore: Bertolo

Decadenza dell'atto notificato - Termine per la proposizione del ricorso

E' inammissibile il ricorso instaurato sulla decadenza dell'atto quando, questo ultimo, notificato nei termini, è ritirato oltre il

decorso dei dieci giorni dalla spedizione della lettera raccomandata in vigenza di decadenza ai sensi art. 8 co. 4 l.890/82 determinando la tardività del ricorso

155. Processo tributario – Motivi di impugnazione

Sentenza n. 114/26/13, dep. 12/11/2013
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente e Relatore: Perelli

Processo tributario – Appello – Specificità dei motivi di impugnazione – Assenza – Inammissibilità

Quando nell'appello ci si soffermi sulle ragioni sostanziali che renderebbero illegittimo l'atto impugnato senza alcuna censura della sentenza di primo grado, che tali ragioni ha disatteso, lo stesso risulta privo dei motivi specifici dell'impugnazione, espressamente richiesti dall'art. 53 d.lgs 546/92 e quindi di un requisito previsto a pena di inammissibilità.

Riferimenti : art. 53 d.lgs. n. 546/1992

156. Giudizio di rinvio - Mancata riassunzione

Sentenza n. 180/38/13, dep. 10/12/2013
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente Ruschena; Relatore: Maiorca

Processo tributario - Giudizio di rinvio - Mancata riassunzione - Effetti

Nell'istituto della riassunzione a seguito di giudizio di rinvio vale la regola secondo cui il processo deve riprendere dal punto in cui si è

verificato il vizio riscontrato dai giudici della Suprema Corte. Con la conseguenza che se la riassunzione non viene tempestivamente effettuata nel termine previsto dall'art. 63, l'intero processo si estingue. La mancata tempestiva riattivazione del processo, a seguito di giudizio di rinvio, determina l'estinzione non solo del giudizio, ma anche dell'intero processo, con conseguente perdita di efficacia di tutte le sentenze emesse nel corso dello stesso.

Riferimenti normativi : artt. 392-394 c.p.c. e 63 d.lgs. n. 546/1992

157. Processo tributario – Giudicato esterno

Sentenza n. 181/38/13, dep. 13/12/2013
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente e Relatore: Giusta

Processo tributario – Prove – Sentenza relativa ad altro periodo d'imposta - Giudicato esterno – Sussiste – Principio dell'autonomia dei periodi d'imposta - Irrilevanza

Qualora il medesimo oggetto del giudizio, tra le stesse parti ed concernente il medesimo rapporto giuridico, sia stato già deciso, relativamente ad altro periodo d'imposta, con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto. Tale efficacia, riguardante anche i rapporti di durata, non trova ostacolo, in materia tributaria, nel principio dell'autonomia dei periodi di imposta, in quanto l'indifferenza della fattispecie costitutiva dell'obbligazione relativa ad un determinato periodo rispetto ai fatti che si siano verificati al di fuori dello stesso, non opera rispetto

agli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad un pluralità di periodi d'imposta assumono carattere tendenzialmente permanente.

Riferimenti normativi: art. 2909 c.c.

158. Termini per deposito atti

Sentenza n. 151/31/13, dep. 16/12/2013
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente: Tirone; Relatore: Rolle

Processo tributario - Deposito di documenti e memorie – Termini – Inosservanza - Conseguenze

Secondo la giurisprudenza costante della Cassazione il termine “fino a venti giorni liberi prima dell’udienza di trattazione” entro cui la parte deve provvedere al deposito di documenti, stabilito dall’art. 32, comma 1 d.lgs. 546/1992 è termine perentorio e quindi sanzionato a pena di decadenza, ai sensi dell’art. 152, comma 2, del codice di procedura civile, avuto riguardo allo scopo che il termine persegue e alle funzioni che esso adempie.

Riferimenti normativi: art. 32, comma 1 d.lgs. 546/1992

159. Sottoscrizione del ricorso e della procura alle liti

Sentenza n. 241/14/13, dep. 18/12/2013
Commissione tributaria provinciale di Torino
Presidente: Enipeo; Relatore: Borgaro

Ricorso sottoscritto con firma riprodotta in fotocopia – Inammissibile – Procura sottoscritta con firma riprodotta in fotocopia – Inesistente

E' inammissibile il ricorso presentato innanzi la Cpt se le firme apposte sullo stesso risultano senza dubbio alcuno riprodotte in fotocopia. Altrettanto è inesistente la procura alle liti se la firma risulta riportata in fotocopia.

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 18, c. 3, 4

160. Spese di giudizio

Sentenza n. 04/22/14, dep. 09/01/2014
Commissione Tributaria Regionale del Piemonte
Presidente: Barbuto; Relatore: Menghini

Processo tributario - Condanna alle spese di giudizio – Presupposti - Art. 15 d.lgs. n. 546 del 1992.

Pur in presenza di una riduzione della pretesa impositiva, in autotutela, da parte dell'Ufficio, se sussiste una reciproca soccombenza sostanziale è legittima la compensazione delle spese di lite.

161. Omissione della indicazione di proporre ricorso-reclamo

Sentenza n. 66/5/14, dep. 13/01/2014
Commissione tributaria provinciale di Torino
Presidente: Strazzuso; Relatore: Derro

Accertamento - Obblighi dell'amministrazione finanziaria – Indicazione della procedura d'impugnazione – Reclamo - Assenza – Nullità – Sussiste

La lettera c) del comma 2 dell'art. 7 della l. 212/2000 prevede tassativamente l'indicazione negli atti provenienti dall'Amministrazione Finanziaria e dei concessionari della riscossione, sia della indicazione dei termini a ricorrere, sia delle modalità di proposizione del ricorso, oltre alla indicazione dell'organo giurisdizionale competente presso il quale presentare ricorso.

Con l'introduzione della normativa con la quale si è prevista la procedura di ricorso-reclamo ed eventuale mediazione di cui all'art. 17 bis d.lgs. 546/1992, tale procedura deve essere necessariamente riportata in tutti gli atti emessi e quindi anche nella cartella di pagamento impugnata. La relativa omissione determina la nullità dell'atto emesso.

Riferimenti normativi: art. 7 l. 212/2000; art. 17 bis d.lgs. 546/1992.

162. Rapporto tra diverse giurisdizioni

Sentenza n. 21/22/14, dep. 15/01/2014
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente: Masia; Relatore: Massaglia

Procedimento tributario – Procedimento penale – Indipendenza dei due giudizi

Il procedimento tributario ha carattere autonomo rispetto al processo penale, pertanto il giudice tributario può e deve fondare il proprio convincimento, in materia di responsabilità fiscale, anche su elementi presuntivi con una sua autonoma valutazione del quadro indiziario complessivo esaminato dal giudice penale.

163. Ricorso avverso il ruolo

Sentenza n. 72/24/14, dep. 21/01/2014
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente: Arisio; Relatore: Menghini

Riscossione - Ruolo – Impugnazione separatamente dalla cartella di pagamento che lo contiene – Ammissibilità - – Termine – È quello della notificazione della cartella.

È astrattamente ammissibile il ricorso avverso il ruolo, perché atto indicato come impugnabile nell'art. 19 del d.lgs. n. 546/1992, tuttavia, poiché la conoscenza del ruolo stesso in capo al contribuente si realizza soltanto attraverso la notificazione di apposita cartella di pagamento, il termine per l'impugnazione del ruolo inizia a decorrere dalla data di notificazione della cartella che lo contiene.

164. Atti impugnabili

Sentenza n. 79/26/14, dep. 22/01/2014
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente: Perelli; Relatore: Bonino

Processo Tributario (Atti impugnabili) – Riscossione - Formazione del ruolo - Mancata sottoscrizione - art. 12 d.P.R. n. 602 del 1973

Non è ammissibile l'impugnazione della partita di ruolo separatamente dalla cartella di pagamento con cui la stessa viene portata a conoscenza del destinatario e per vizi diversi da quelli emergenti dalla stessa cartella; in particolare la partita di ruolo non è impugnabile per mancata o invalida sottoscrizione, laddove sia ritualmente emessa e notificata — nonché sottoscritta nei termini e nei modi di legge — la cartella di pagamento.

165. Termini per l'impugnazione della sentenza

Sentenza n. 91/26/14, dep. 22/01/2014
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente: Perelli; Relatore: Bonino

Processo Tributario - Termini per l'impugnazione della sentenza (artt. 51 d.lgs n. 546 del 1992 e 327, primo comma, c.p.c.) - Instaurazione del processo tributario – Coincide con la notificazione del ricorso in Commissione Tributaria Provinciale

Al fine di valutare in concreto se il termine di decadenza previsto nell'art. 327 c.p.c. per l'impugnazione delle sentenze debba essere di un anno (secondo la previsione del citato articolo nella sua formulazione anteriore alla novella intervenuta con legge 18 giugno 2009, n. 69) oppure di sei mesi (come da formulazione del citato articolo posteriore alla novella) occorre avere riguardo al momento di instaurazione del giudizio di primo grado, che – per quanto riguarda il processo tributario – coincide con il momento di impugnazione (attraverso notificazione del ricorso) dell'atto impositivo o sanzionatorio (senza che a nulla rilevi, a tal proposito, il precedente momento di notificazione, da parte dell'amministrazione al contribuente, del processo verbale di constatazione sulla cui base sarebbe poi stato emesso l'atto impositivo).

166. Riscossione provvisoria ex art. 68 d.lgs. 546/1992

Sentenza n. 109/36/14, dep. 22/01/2014
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente: Noce; Relatore: Piombo

Riscossione provvisoria ex art. 68 d.lgs. 546/1992 - Corretta interpretazione della sentenza ai fini dell'esatta liquidazione – Potere di riliquidazione del Giudice tributario – Sussiste.

Rientra tra i poteri del giudice tributario, ove sia chiamato a decidere un ricorso avverso una cartella di pagamento (e sottesa partita di ruolo) per riscossione provvisoria in pendenza di causa ai sensi dell'art. 68 del d.lgs. 546/1992, l'interpretazione del disposto della sentenza sulla cui base sia stata effettuata la detta iscrizione a titolo provvisorio, allo scopo di valutare se l'iscrizione sia stata effettuata, dall'amministrazione, in modo conforme al dispositivo della detta sentenza (e pertanto sia legittima).

167. Processo tributario – Atti impugnabili

Sentenza n. 160/26/14, dep. 28/01/2014
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente: Ausiello; Relatore: Verde

Processo tributario – Atti impugnabili – Estratto di ruolo - Carenza di interesse ad agire - Art. 100 c.p.c.

L'estratto del ruolo è un atto interno dell'Amministrazione e non può essere oggetto di autonoma impugnazione davanti al giudice tributario. Senza la notifica di un atto impositivo non c'è, infatti, un interesse concreto e attuale ex art. 100 c.p.c. a radicare una lite tributaria. L'estratto di ruolo può essere perciò impugnato soltanto unitamente alla relativa cartella di pagamento.

168. Atti impugnabili

Sentenza n. 286/14/14, dep. 03/02/2014

Commissione tributaria provinciale di Torino
Presidente: Cervetti; Relatore: Bolla

Elementi di validità della Cartella esattoriale - Atto non formale notificato da Equitalia nord. s.p.a. — Inammissibilità

E' inammissibile l'atto notificato da Equitalia nord s.p.a. prodotto senza le formalità proprie della cartella esattoriale, anche se fa riferimento al ruolo di competenza, essendo escluso dal novero degli atti impugnabili, quindi privo di effetti giuridici e dotato di mera valenza informativa.

Riferimenti normativi: d.lgs. n. 546/92, art. 19

169. Richiesta documenti - Atto non impugnabile

Sentenza n. 36/02/14, dep. 04/02/2014
Commissione tributaria provinciale di Biella
Presidente : Catania ; Relatore: Bolognesi

Richiesta documentazione - Atti impugnabili – Inammissibilità

La semplice richiesta di documenti al contribuente effettuata con comunicazione formale da parte dell'A.E. non costituisce atto autonomamente impugnabile. In particolare, la comunicazione impugnata dai ricorrenti costituisce semplice attività istruttoria ed interlocutoria poiché non contiene alcun diniego di agevolazione o alcuna pretesa tributaria e, dunque, non è atto autonomamente impugnabile. Tale fattispecie neanche può rientrare nel concetto allargato degli atti autonomamente impugnabili recentemente elaborato dalla giurisprudenza, la quale ammette avanti al giudice tributario l'impugnabilità degli atti della Amministrazione Finanziaria contenenti "una pretesa tributaria", ancorché gli stessi non si concludano con una formale intimazione al pagamento. In

tal senso la non ultima sentenza Cass. Civ. V. del 28 -08-2013, n. 19755.

170. Poteri del giudice

Sentenza n. 311/24/14, dep. 14/02/2014
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente: Panzani; Relatore: Rinaldi

Contrasto tra motivazione e dispositivo della sentenza

Il palese contrasto tra motivazione e dispositivo della pronuncia di primo grado richiede una impugnazione per ricondurre a uniformità la sentenza, anche perché al giudice di appello è inibita una sentenza di mero annullamento della sentenza di primo grado essendo le ipotesi di rimessione al primo grado tassativamente elencate nell'art. 59 d.lgs 546/92 e dovendo per tutti gli altri casi decidere nel merito (dell'appello o degli appelli proposti).

171. Istanza di sospensione art. 373 c.p.c. – Requisiti

Sentenze n. 408/01/14, dep. 12/03/2014
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente: Garino; Relatore: Verde

Sospensione ex art. 373 c.p.c. degli effetti della sentenza della Ctr in pendenza di ricorso per cassazione avverso di essa – Fumus boni juris dei motivi di ricorso per cassazione. Irrilevanza.

I presupposti per la sospensione della sentenza di secondo grado sono tre: due di natura processuale ed uno avente carattere sostanziale:

la già avvenuta iscrizione del processo di Cassazione nel ruolo generale della Corte (ex art. 131 bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile) di cui il è richiedente a dover fornire prova ;

la sussistenza in atto dell'esecuzione coattiva in quanto la sospensione può riguardare unicamente questa e non la mera eseguibilità della sentenza oggetto del ricorso per cassazione (differenza fra art. 373 c.p.c. e 283 stesso codice che censente la sospensione dell'efficacia esecutiva o dell'esecuzione);

la sussistenza del danno grave ed irreparabile derivante dall'esecuzione in atto (verificarsi di un effetto non suscettibile di riparazione per equivalente).

Fra questi requisiti non rientra – nonostante la contraria opinione espressa dalla Corte Suprema (v. Cass. 24 febbraio 2012 n. 2845) — l'esame del fumus boni juris, in quanto tale valutazione non è richiesta dalla legge processuale e finirebbe col comportare il sindacato del giudice di appello circa il merito di un giudizio di legittimità riservato alla Suprema Corte

172. Istanza di sospensione 373 c.p.c. - Presupposti necessari all'ottenimento della sospensione

Sentenza n. 409/01/14, dep. 12/03/2014
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente: Garino; Relatore: Verde

Sospensione ex art. 373 c.p.c. degli effetti della sentenza della C.T.R. in pendenza di ricorso per cassazione avverso di essa — Sospensione dell'efficacia esecutiva o dell'esecuzione della sentenza di primo grado impugnata in gradi d'appello ex art. 283 c.p.c. – Differenze

Il "grave ed irreparabile danno" richiesto dalla disposizione di cui all'art. 373 c.p.c. costituisce ipotesi diversa dai "gravi e fondati motivi" di cui all'art. 283 c.p.c. in tema di efficacia esecutiva della

sentenza di primo grado. Questa disposizione concede un ampio spazio discrezionale al Giudice del gravame, attesa la genericità della formulazione adottata, e, pertanto (ferma restando la necessità di verificare il fumus boni juris dell'impugnazione), consente di concedere il beneficio anche in situazioni in cui il danno che con il provvedimento di sospensione si intende evitare non sia di per sé irreparabile, potendo quindi essere semplicemente "grave". Il pericolo di "grave e irreparabile danno" (art. 373 c.p.c.), è invece inteso come pericolo che con l'esecuzione della sentenza di appello (nel frattempo impugnata in Cassazione) si verifichi una definitiva e non più ripristinabile modificazione del bene giuridico oggetto dell'azione esecutiva.

173. Legittimazione ad agire

Sentenza n. 411/34/14, dep. 13/03/2014
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente: Pisanu; Relatore: Maiorca

Procedimento tributario – Appello — Proposto da Liquidatore si società indicato in atti come “autore della violazione” - Legittimazione ad agire – Non sussiste – Conseguenze – Inammissibilità dell'appello e condanna alle spese

È inammissibile il ricorso in appello proposto dal liquidatore in proprio quale preteso autore della violazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale che ha confermato la pretesa tributaria nei confronti della Società Alfa in liquidazione, in quanto l'atto originariamente impugnato è emesso esclusivamente in capo alla società Alfa in liquidazione e la copia notificata anche al liquidatore in tale sua qualità nonché “in qualità di autore delle violazioni” è stata notificata – come confermato dall'Ufficio – “a mero scopo cautelativo”, senza che al liquidatore venisse addebitata alcuna responsabilità in ordine alle violazioni contestate

in capo alla Società contribuente, quindi vi è carenza d'interesse alla lite da parte dell'odierno appellante.

Nel caso di specie vi è condanna l'appellante alla refusione delle spese di lite del grado.

174. Interpello disapplicativo – Società di comodo

Sentenza n. 421/31/14, dep. 14/03/2014

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Tirone; Relatore: Elia

Società di comodo – Interpello disapplicativo – Diniego – Impugnazione in Ctp – Ammissibilità – Sussiste – Interesse ad agire – Sussiste – Cognizione del giudice tributario – Limiti

Poiché il diniego da parte dal direttore regionale delle Entrate alla istanza di disapplicazione di una legge antielusiva ai sensi dell'ottavo comma dell'art. 37 bis del d.P.R. n. 6001197 è qualificabile atto recettizio di immediata rilevanza esterna, esso concreta nei fatti un'ipotesi di diniego di agevolazione fiscale, che, in quanto tale, è direttamente impugnabile innanzi alla Commissioni Tributarie, ai sensi del d.lgs. n. 546 dei 1992, art. 19, comma 1, lett. h), il quale prevede espressamente tale tipologia di atto come autonomamente impugnabile.

Non è dubbia la sussistenza di un interesse ad agire, in capo al destinatario del diniego, che con la azione giurisdizionale è in grado di evitare un effetto a sé pregiudizievole.

Vertendosi in tema di diritti soggettivi e non di interessi legittimi il giudizio del giudice tributario è a cognizione piena, per cui estendendosi questa al merito dell'atto e non alla mera illegittimità del medesimo è possibile una decisione di merito sulla fondatezza o meno della domanda di disapplicazione, attribuendo direttamente, ove si ritengano ricorrenti le condizioni applicative, la agevolazione

fiscale richiesta dalla Società contribuente/ricorrente e negata dall'Organo dell'Agenzia.

175. Interpello disapplicativo – Società di comodo- Interesse ad agire

Sentenza n. 427/22/14, dep. 14/03/2014
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente: Pasi; Relatore: Palmieri

Società di comodo – Interpello disapplicativo – Diniego – Impugnazione in Ctp – Ammissibilità – Sussiste. – Interesse ad agire – Sussiste – Cognizione del giudice tributario – Limiti

E' illegittimo da parte dell'Ufficio il ricorso all'accertamento-liquidazione ex art. 36 bis del d.P.R. 29/09/1973 n. 600, ogni qual volta la rettifica non sia fondata su alcun errore materiale o di calcolo rilevabile ictu oculi dalla di dichiarazione presentata dal contribuente.

Nel caso di specie, la l.r. Emilia-Romagna n. 19 del 20.12.2006 prevedeva per l'anno 2007 l'innalzamento di un punto dell'aliquota IRAP ordinaria (4,25%) nei confronti dei soggetti che svolgessero attività economiche le cui prime due cifre della Classificazione ATECOFIN fossero: 23 - 40 - 64 - 65 - 66 - 67, mentre la Società contribuente nella dichiarazione presentata indicava il codice 74.150, corrispondente ad attività che non ricade tra quelle destinatarie dell'aliquota maggiorata.

L'Ufficio, pertanto, nel riclassificare l'attività svolta dalla contribuente sotto il diverso Codice 64.91.00, compreso tra quelli assoggettati ad aliquota maggiorata dalla legge emiliana, non si è limitato al mero controllo cartolare della dichiarazione, ma ha provveduto ad eseguire un vero e proprio accertamento, effettuando valutazioni giuridiche e fornendo una propria interpretazione sia della della l.r. 19/2006 sia della stessa attività prevalente della Società contribuente.

In tal caso, avrebbe dovuto emettere e notificare un vero e proprio avviso di accertamento, in quanto l'indicazione del Codice Atecofin da parte della contribuente era voluta e non già frutto di un errore emendabile con la procedura ex art. 36 bis d.P.R. 600/1973.

176. Legittimazione ad processum del liquidatore di società fallita nell'inerzia della curatela.

Sentenza n. 16/2/14, dep. 14/03/2014
Commissione tributaria provinciale di Verbania
Presidente Martelli, Relatore Bertolo

Processo Tributario – Ricorso – Riassunzione da parte del liquidatore di società fallita – Legittimità – Sussiste

Per crediti tributari i cui presupposti si sono avverati prima della dichiarazione di fallimento o nel medesimo periodo di imposta, nel caso di interruzione del processo tributario per fallimento della società, se il Curatore ha manifestato l'intenzione di non coltivare il ricorso, il legale rappresentante della società è legittimato a riassumere il procedimento.

Riferimenti normativi: Legge fallimentare, art. 43; Costituzione, art. 24.

177. Termine per la riassunzione a seguito di sentenza di rinvio della Corte di Cassazione

Sentenza n. 468/24/14, dep. 28/03/2014
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente: Panzani; Relatore: Rinaldi

Procedimento tributario – Riassunzione a seguito di sentenza di rinvio della Corte di cassazione – Termine– Violazione– Conseguenze – Estinzione del giudizio

Dispone l'art. 63.1 d.lgs. 546/92 che la riassunzione deve essere fatta nei confronti di tutte le parti personalmente entro il termine perentorio di un anno dalla pubblicazione della sentenza nelle forme rispettivamente previste per i giudizi di primo e secondo grado.

Nel caso di specie l'atto di riassunzione risulta essere datato 17.1.2011 e posto in notificazione a mezzo posta alla sede legale dell'Associazione con tentativo di consegna del 15.2.2011.

La sentenza della Corte di Cassazione è stata depositata il 19.1.2010 e la riassunzione doveva quindi intervenire entro un anno da tale data, non risulta che alcuna notificazione sia stata eseguita come da relazione "SCONOSCIUTO" del 15.2.2011.

Dispone l'art. 63, comma 2, d.lgs. 546/92 che se la riassunzione non avviene entro il termine di cui al comma precedente l'intero processo si estingue.

L'Ufficio produce visura dei dati anagrafici dell'Associazione (datata 17.2.2011) da cui risulta che è cessata dal 23.12.2002 e che il liquidatore della medesima, Sig.ra B., è deceduta dal 10/2006. Nessuna notificazione poteva quindi intervenire perlomeno nei ristretti tempi in cui ha operato l'ufficio. La istanza di riassunzione è quindi inammissibile e l'intero processo deve dichiararsi estinto.

178. Processo tributario - Documenti ottenuti illecitamente

Sentenza n. 960/7/14, dep. 18/04/2014
Commissione tributaria provinciale di Torino
Presidente: Marciante; Relatore: Matta

Processo tributario – Prove – Documenti ottenuti illecitamente – Utilizzabilità da parte dell'A.F. - Sussiste

Deve essere respinta l'eccezione secondo cui i dati di fatto contenuti nella lista Falciani sarebbero stati oggetto di ordini di distruzione ex art. 240 c.p.p. e, come tali, non avrebbero potuto essere posti a base dell'accertamento impugnato. Si deve dedurre che nell'ambito dell'accertamento della violazione delle normativa fiscale, e quindi del giudizio tributario, non possono essere utilizzate le categorie proprie del processo penale, nel quale si rivelano più acute le esigenze di protezione dei diritti fondamentali del soggetto prima indagato e poi imputato.

Riferimenti normativi : art. 12 del d.l. 78/09

179. Provvisoria esecutività della sentenza di primo grado

Sentenza n. 612/01/14, dep. 07/05/2014
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente: Garino, Relatore: De Stefanis

Sentenza di primo grado – Provvisoria esecutività– Art. 282 c.p.c. - Applicabilità

Ai sensi dell'art. 282 c.p.c, la sentenza tributaria di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti.

180. Legittimazione ad processum del fideiussore di società fallita

Sentenza n. 36/1/14, dep. 16/05/2014
Commissione tributaria provinciale di Verbania
Presidente: Martelli; Relatore: Serianni

Processo Tributario - Ricorso - Impugnazione da parte del fideiussore di società fallita - Legittimità – Sussiste

Il fideiussore di società fallita, sebbene non raggiunto direttamente dalla notifica dell'atto, è legittimato a ricorrere alla giustizia tributaria fino a che non siano decorsi i termini.

Riferimenti normativi: legge fallimentare, art. 43; Costituzione, art. 24.

181. Ricorso introduttivo - Assenza di sottoscrizione della copia conforme

Sentenza n. 734/02/14 dep. 28/05/2014

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Garino; Relatore: Verde

Ricorso introduttivo - Deposito di copia conforme presso la segreteria – Assenza di sottoscrizione – Inammissibilità – Non sussiste

La sanzione di inammissibilità deve essere evitata (sul punto Corte Cost. 189/2000 e 520/2002) ogni qualvolta non siano lesi profili sostanziali di contraddittorio processuale, ovvero ogni qual volta il giudice abbia gli strumenti (ordinanza di produzione dell'atto) per verificare la conformità all'originale della copia del ricorso depositata nella segreteria e più precisamente la presenza sul primo delle firme "in originale".

A mente della circolare Ministero delle Finanze n. 98/E del 23.04.96 il ricorso non è più scisso in due atti materiali, distinti (uno per l'Ufficio, l'altro per la Commissione), ma riveste carattere unitario pur conservando la duplice funzione di chiamata in giudizio dell'Ufficio che ha emesso l'atto impugnato e di domanda di tutela giurisdizionale rivolta al giudice talché pare potersi ritenere sufficiente alla regolarità del procedimento nel suo complesso che le firme "in originale" (fatta salva l'attestazione di conformità) risultino apposte su almeno uno dei due atti che lo attivano.

182. Contenzioso società estinta - Legittimazione attiva

Sentenza n. 271/2/14, dep. 03/06/2014
Commissione tributaria provinciale di Biella
Presidente : Catania ; Relatore : Vicuna

Contenzioso - Ricorso presentato dopo cancellazione società - Inammissibile

Alla luce della riforma dell'articolo 2495 del Codice Civile (d.lgs 6/2003) e al conseguente sorgere dell'effetto costitutivo della cancellazione delle società dal Registro delle imprese , non può avere legittimazione attiva nel processo tributario la parte (società di persone) che si sia costituita in giudizio successivamente alla propria cancellazione dal Registro delle imprese . Il ricorso del contribuente e quindi inammissibile.

Riferimenti normativi: d.lgs 546/1992 – art.2495 c.c.

183. Conferimento di specifico mandato a un professionista – Inadempimento del mandato

Sentenza n. 805/24/14, dep. 18/06/2014
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente: Panzani; Relatore: Michelone

Sanzioni per omessa dichiarazione – Conferimento di specifico mandato a un professionista – Inadempimento del mandato – Esonero da responsabilità del contribuente – Condizioni.

Il contribuente che abbia conferito incarico a un professionista di adempiere ai propri obblighi fiscali e di presentare la prescritta dichiarazione dei redditi non è esonerato dal pagamento delle

eventuali sanzioni per omessa dichiarazione, salvo che non possa provare di essere stato vittima di un comportamento fraudolento del professionista finalizzato a mascherare il proprio inadempimento dell'incarico ricevuto.

184. Autotutela – Obbligo di riesame

Sentenza n. 829/26/14, dep. 25/06/2014
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente: Maddalena; Relatore: Verde

Autotutela – Non impugnabilità del diniego – Insussistenza – Obbligo di riesame - Sussistenza

La definitività di un atto, per mancanza di impugnazione nei termini, non preclude che possa essere oggetto di autotutela quando risulti evidentemente viziato sotto il profilo sostanziale. Escludere la possibilità di impugnare un provvedimento di diniego significherebbe privare, inammissibilmente, della tutela giurisdizionale il cittadino a fronte di un'Amministrazione che ha arbitrariamente ritenuto di poter non ottemperare all'obbligo di riesame impostole da norme comunitarie e nazionali.

185. Irrilevanza in sede tributaria dei provvedimenti del giudice penale

Sentenza n. 1404/7/14, dep. 30/06/2014
Commissione tributaria provinciale di Torino
Presidente e Relatore Enipeo

Processo tributario - Giudicato penale – Archiviazione del procedimento penale – Irrilevanza

Anche la sentenza penale irrevocabile di assoluzione dal reato tributario, emessa con la formula “perché il fatto non sussiste” non spiega automaticamente efficacia di giudicato, ancorché i fatti accertati in sede penale siano gli stessi per i quali l'Amministrazione ha promosso l'accertamento e, di conseguenza l'imputato assolto in sede penale può essere ritenuto responsabile sotto il profilo fiscale qualora l'atto impositivo risulti fondato su validi indizi, insufficienti per un giudizio di responsabilità penale, ma adeguati, fino a prova contraria, nel giudizio tributario.

L'archiviazione del procedimento penale, giustificata dal fatto che “non emergono elementi certi”, non esclude conseguentemente, sotto il profilo tributario, la fondatezza dell'accertamento.

186. Procedimento penale e procedimento tributario – Principio del doppio binario

Sentenza n. 847/24/14, dep. 02/07/2014

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Panzani; Relatore: Rinaldi

Procedimento penale e procedimento tributario – Principio del doppio binario – Sentenza penale passata in giudicato – Accertamento del medesimo fatto materiale – Vincolo per il giudice tributario – Sussiste

Ai sensi dell'art. 654 c.p.p, l'accertamento definitivo dei fatti materiali oggetto tanto del giudizio penale quanto di quello tributario (nel caso di specie l'esistenza delle operazioni economiche sottostanti le fatture ritenute inesistenti), fa stato anche nel giudizio tributario.

CONTRIBUTO UNIFICATO

187. Contributo unificato

Sentenza n. 176/3/14, dep. 20/01/2014
Commissione tributaria provinciale di Torino
Presidente: Caprioglio; Relatore Oreglia

Controversia relativa a spese di lite - Contributo unificato - Dovuto

E' dovuto il pagamento del contributo unificato sull'appello incidentale per il recupero delle spese di lite, nonché la sanzione per il ritardato pagamento.

Riferimenti normativi: d.P.R. 115/02, art. 13, c. 6

188. Contributo unificato

Sentenza n. 231/12/14, dep. 30/01/14
Commissione tributaria provinciale di Torino
Presidente: Villa; Relatore: Roccella

Sanzione per omesso versamento del contributo unificato da parte del Comune in causa – Non applicabile

Non è dovuta la sanzione emessa nei confronti del Comune per mancato versamento del contributo unificato, essendo attuabile, per il Comune, il meccanismo della prenotazione a debito.

Riferimenti normativi: d.lgs. 472/1997, art. 6; l. 212/2000, art. 10, c. 2

DAZI E DOGANE

189. Accise – Termine per adempiere

Sentenza n. 173/36/13, dep. 02/10/2013
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente Rivello; Relatore: Festa

Accise – Rimborso – Perentorietà del termine - Sussiste

L'art. 4, comma 3 del d.P.R. 277/2000 disciplina un trattamento agevolato riservato al settore dell'autotrasporto. Tale norma è specifica o speciale, i cui termini in essa previsti non possono essere considerati in maniera estensiva ma vanno intesi come perentori. Infatti nel momento in cui la norma individua i tempi entro i quali effettuare gli adempimenti, tali termini devono essere considerati a pena di decadenza.

190. Decorrenza del termine di decadenza per l'accertamento

Sentenza n. 494/01/14, dep. 01/04/2014
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente: Germano; Relatore: Rolle

Dazi e diritti doganali – Regime daziario privilegiato – Presunta falsità certificato AGRIM – Accertamento suppletivo e di rettifica – Termine - Triennale (dall'importazione) – Segnalazione notizia criminis oltre tale termine triennale – Decadenza

L'art. 11 d.lgs. 374/1990 stabilisce che il momento iniziale a partire dal quale decorre il termine di decadenza per l'accertamento è

rappresentato dalla data in cui è stata effettuata l'importazione, e non dalla scoperta del presunto illecito.

Se entro tale termine decadenziale, vi è stata formale segnalazione di un fatto reato all'autorità giudiziaria, l'accertamento doganale può essere notificato anche superato il termine triennale.

Nel caso in esame la segnalazione della notitia criminis nei confronti della C. Italia Spa (la segnalazione nei confronti di S. riguarda un soggetto diverso dalla C. Italia, ancorché soggetto solidalmente responsabile con S. ed è pertanto ininfluyente), è avvenuta con il processo verbale della Guardia di Finanza nel dicembre 2005 ossia oltre cinque anni dal compimento delle operazioni doganali

Si è pertanto verificata la decadenza dal potere di accertamento dell'Amministrazione Doganale.

Infatti occorre - se non l'avvenuto esercizio dell'azione penale - che risulti quanto meno formulata un'ipotesi criminosa a base di una notitia criminis contro i pretesi responsabili, primo atto esterno rivolto a prefigurare il nodo di commistione tra fatto reato e presupposto d'imposta che costituisce evento procedimentale che deve intervenire nell'arco temporale stabilito dalla legge al fine di prolungarlo evitando le conseguenze caducatorie normalmente connesse alla sua inosservanza.

DIRITTI CAMERALI

191. Diritto camerale - Omesso versamento

Sentenza n. 38/2/13, dep. 06/11/2013
Commissione tributaria provinciale di Verbania
Presidente: Martelli; Relatore: Pezone

Diritto camerale - Mancato versamento degli interessi di dilazione - Sanzione sul capitale – Illegittimità

Nel caso di pagamento differito e mancato versamento degli interessi dilatori dello 0,4%, la sanzione non può essere irrogata sul capitale se non vi è la prova che lo stesso sia stato versato tardivamente.

Riferimenti normativi: d.m. n. 359/2001

DONAZIONE E SUCCESSIONE

192. Imposta successioni e donazioni- Base imponibile

Sentenza n. 263/6/14, dep. 31/01/2014
Commissione tributaria provinciale di Torino
Presidente: Bianconi; Relatore: Derro

Imposta successioni e donazioni - Base imponibile – Regime di comunione dei beni - Rilevanza

L'esistenza di una precedente titolarità di titoli (fruttiferi o meno di interessi) in regime di comunione dei beni comporta che soltanto il 50% degli stessi rientrano nella base imponibile della successione sul quale determinare l'imposta, anche se intestate al solo de cuius.

Riferimenti normativi: art. 177 c.c.

ICI - IMU

193. Classamento - Soggetto del pagamento - Onere di conoscenza di atti comunali

Sentenza n. 76/4/13, dep. 23/08/2013
Commissione tributaria provinciale Cuneo
Presidente e Relatore: Macagno

Imposta comunale immobili – Classamento – Esenzione – Onere del contribuente

Qualora l'immobile sia iscritto in altra categoria catastale diversa da A/6 o D/7 è onere del contribuente che pretenda l'esenzione ICI impugnare l'atto di classamento che, se omesso, conferma il classamento originario.

L'esenzione ICI spetta ai fabbricati classati in categoria rurale e a quelli dichiarati come tali nell'autocertificazione del titolare la cui istanza non ha efficacia retroattiva ma dalla data della sua presentazione su esame e valutazione dell' Agenzia del territorio.

In presenza di esproprio rimane titolare del bene immobile il soggetto originario, cui spetta il versamento dell'imposta, fino alla emissione ed efficacia del decreto di esproprio o comunque di ablazione dell'immobile a terzi..

L'obbligo di allegazione all'avviso di accertamento degli atti di cui all'art. 7 della legge n. 212/2000 riguarda gli atti non conosciuti o riconoscibili dal contribuente. Essendo le deliberazioni del consiglio comunale atti generali a pubblicità legale, si presumono conoscibili – erga omnes – a tutti gli effetti.

Riferimenti normativi: art. 1 d.lgs. 2001/32; art. 7, c. 2 bis, d.l. 13.5.2011, n. 70

194. ICI - Cave - Determinazione imposta

Sentenza n. 66/1/13, dep. 16/09/2013
Commissione Tributaria Provinciale di Cuneo
Presidente: Lanza; Relatore: Molineris

ICI - Cave - Valore di stima

Il valore di stima, che un Comune attribuisce ad un'area ai fini della determinazione dell'imposta comunale sugli immobili, non può essere determinato arbitrariamente, ma deve far seguito una valutazione oggettiva, basata su fatti e paragoni concreti, nel rispetto di quegli elementi che l'art. 2697 c.c. pone a carico dell'Ente impositore. In virtù di quanto disposto dall'art. 18 del r.d. 8.10.1931 n. 1572, nonché da quanto confermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza 285 del 2000, le cave sono formalmente nel catasto agricolo, senza che, però, sia possibile la stima fondiaria che il catasto comporta, con la conseguenza che non possono avere rilievo ai fini ICI. Né si può considerare l'area in questione rientrante per analogia nella categoria D/7, ovvero quale area edificabile. Il fatto che sulla stessa sia consentita una limitata edificabilità, definibile come provvisoria, è determinata dalle esigenze connesse al riparo dei macchinari destinati all'estrazione ed all'amovibilità degli stessi man mano che la cava viene sfruttata.

Riferimenti: art.18 r.d. 8.10.1931 n. 1572; Corte Costituzionale sentenza 285 del 2000; art. 5 co. 5 d.lgs. 504 del 1992

195. ICI – Termini decadenziali

Sentenza n. 87/4/13, dep. 21/10/2013
Commissione tributaria provinciale di Cuneo
Presidente: Armando; Relatore: Macario

ICI – Accertamento - Termini decadenziali

Ai fini dell'ICI il termine decadenziale per l'avviso di accertamento opera se emesso non oltre il 31 dicembre del quinto anno successivo all'obbligo temporale del versamento dell'imposta mentre invece la data di scadenza della collegata dichiarazione ICI coincide con i termini di scadenza della dichiarazione dei redditi ad essa riferita.

Riferimenti normativi: art. 1, c. 161, legge 296/2006

196. Delibera di edificabilità comunale non approvata

Sentenza n. 52/2/13, dep. 11/12/2013
Commissione tributaria provinciale di Vercelli
Presidente e relatore: Anadone

ICI – Valore terreno agricolo - Delibera di edificabilità comunale non approvata - Rimane tale

Un terreno agricolo dichiarato edificabile a seguito di delibere comunali ma successivamente non approvate da parte della Regione, evidenzia un valore di edificabilità nel primitivo stato di terreno agricolo.

197. Società in "House providing"

Sentenza n. 211/36/13, dep. 17/12/2013
Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Noce; Relatore: Piombo

Tributi locali – Ici - Società “in house providing” - Soggettività passiva – Sussiste

Una società soggetta al cd. “controllo analogo” da parte di un Comune, fattispecie richiesta dalla normativa per riconoscere la qualità di società “in house providing” non ha rilevanza in materia tributaria, essendo comunque indubitabile la natura di soggetto privato della società medesima, in quanto la nozione di organismo di diritto pubblico risulta limitata alla materia degli appalti pubblici.

Riferimenti : Art. 1, comma 2, d.lgs. n. 504/1992

198. ICI - Accertamenti per fabbricati sprovvisti di rendita

Sentenza n. 42/1/13, dep. 24/12/2013
Commissione tributaria provinciale di Verbania
Presidente: Martelli; Relatore: Carnielli

ICI - Fabbricati sprovvisti di rendita catastale - Termine decadenza di cinque anni dalla presentazione della dichiarazione o dal versamento - Si applica

Gli accertamenti da parte dei Comuni in materia di ICI devono avvenire, a pena di decadenza, entro cinque anni dal termine in cui la dichiarazione o il versamento avrebbero dovuto essere effettuati e non dalla data di attribuzione della rendita catastale, anche nel caso in cui i fabbricati ne siano sprovvisti.

Riferimenti normative: d.lgs. 504/92 – art. 11, c. 2; l. 296/2006 – art. 1, c. 161

199. ICI - Esenzioni e agevolazioni

Sentenza n. 63/5/14, dep. 13/01/2014
Commissione tributaria provinciale di Torino
Presidente: Strazzuso; Relatore: Derro

Tributi locali - ICI - Esenzioni e agevolazioni - Abitazione principale - Condizioni

L'esenzione ICI è prevista esclusivamente per "l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo", relativamente alla c.d. "prima casa". Da ciò si deduce che in presenza di più abitazioni l'esenzione è possibile solo ed esclusivamente per una abitazione per la quale sia data prova della destinazione a dimora abituale del contribuente.

Riferimenti : art. 1, comma 1, d.l. 93/2008

200. ICI- Valutazione

Sentenza n. 3/2/14, dep. 30/01/2014
Commissione tributaria provinciale di Verbania
Presidente e Relatore: Martelli

Accertamento ICI- Valutazione di mercato stabilito dal Comune – Retroattività - Non vincolante

Non è vincolante per il contribuente il valore di mercato stabilito dal Comune sulle arre fabbricabili. La sentenza della Corte di Cassazione n.21764 del 14/10/2009 sez. tributaria ha precisato che è inutile parlare di retroattività delle delibere comunali dato che servono solo a orientare l'amministrazione finanziaria; la valutazione operata dal Comune può ben essere superata con l'offerta al giudice tributario di elementi probatori ed argomentazioni idonee a dimostrarne lo scostamento dalla realtà.

Riferimenti: Cass. n.21764 del 14/10/2009 sez. tributaria

201. Sanzioni omessa denuncia ICI – Non spettanza

Sentenza n. 99/1/14, dep. 11/03/2014
Commissione Tributaria Provinciale di Biella
Presidente: Catania; Relatore: Bertolo

Soppressione obbligo presentazione dichiarazione ICI – Non spettanza delle sanzioni per omessa denuncia

L'art. 37 comma 53 del d.l. 223/06 ha soppresso l'obbligo di presentazione delle dichiarazioni ICI e pertanto tale principio retroagisce a violazioni anche precedentemente commesse in virtù dell'Art. 3 del d.lgs. 472/97

Riferimenti normativi: Art. 37 comma 53 d.l. 223/06; Art. 3 d.lgs. 472/97

202. Tributi Locali – IMU

Sentenza n. 37/1/14, dep. 16/05/2014
Commissione tributaria provinciale di Verbania
Presidente: Martelli; Relatore: Serianni

Imu – Esonero dall'imposta – Immobili di Atc- Requisito dell'utilizzo diretto

Il requisito dell'utilizzo diretto del bene immobile da parte del proprietario ente pubblico va interpretato in modo meno rigido rispetto al dato letterale di cui all'art.7 c. lett.1) d.lgs. 504/92 e successive modifiche . Il nuovo art.7 avrebbe una finalità e una ratio volte ad estendere l'esenzione Imu in forza del valore sociale degli

interventi praticati da enti quali le Agenzie territoriali per la casa (A.T.C.) ove realizzati con modalità di tipo non commerciale. Prima ancora di applicare il criterio dell'utilizzo diretto o indiretto degli immobili da parte dell'ente, va valutata in definitiva quale sia la modalità di utilizzo tipico attraverso cui l'Ente può conseguire le finalità proprie riconosciute come socialmente rilevanti. L'utilizzo di immobili da parte di ATC non può che avvenire attraverso la locazione degli stessi fuori però da logiche commerciali ordinarie in quanto non produttive di distorsioni di mercato.

Riferimenti: Art.7 d.lgs.504/1992 e sentenza 231 del 17/10/1989 Corte di Giustizia della Comunità Europea.

203. ICI – Terreni edificabili

Sentenza n. 671/36/14, dep. 20/05/2014
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente: Rivello, Relatore: Festa

*ICI – Terreni edificabili - Area sita in fascia di rispetto ferroviario –
Esenzione – Compete*

La porzione di terreno compresa nella zona di rispetto lungo i tracciati delle linee ferroviarie non essendo utilizzabile a scopo edificatorio (d.P.R. 11.7.1980 n. 753 art 49) non può essere e non deve essere soggetta all'imposta comunale sugli immobili.

204. ICI – Esenzioni “soggettive”

Sentenza n. 752/01/14, dep. 05/06/2014
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente: Germano Cortese; Relatore: Rolle

I.C.I. – Esenzioni “soggettive” – Ente non commerciale proprietario – Concessione dell’immobile in comodato ad altro ente non commerciale – Esenzione – Compete

L’Ente non commerciale proprietario, che conceda l’immobile in comodato ad un altro ente non commerciale che lo utilizzi direttamente per i fini previsti dalla normativa in merito (art. 7 d.lgs. 504/1992), può beneficiare dell’esenzione d’imposta, rimanendo irrilevante che il proprietario dell’immobile sia soggetto diverso da quello che esercita le attività.

205. ICI - Pertinenze

Sentenza n. 817/36/14, dep. 19/06/2014
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente: Rivello; Relatore: Mainiero

ICI – Pertinenze – Onere della prova – Risultanze catastali – Irrilevanza

Un’area, che costituisce di fatto una pertinenza di un fabbricato ai sensi dell’art. 817 del codice civile non è soggetta ad ICI ancorché area edificabile iscritta autonomamente a Catasto.

Ai fini dell’assolvimento dell’onere della prova circa la pertinenzialità del terreno è sufficiente l’esibizione della denuncia in cui si evidenzia l’esistenza del vincolo pertinenziale, restando irrilevanti le difformi risultanze catastali.

IMPOSTA DI BOLLO

206. Imposta di bollo – Atti imponibili

Sentenza n. 106/26/13, dep. 26/09/2013
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente: Maddalena; Relatore: Verde

Imposta bollo - Atti imponibili – Scritture di supporto – Assoggettamento all'imposta – Non sussiste

Le scritture elementari non obbligatorie di supporto al libro giornale tenuto in forma "sintetica" non possono essere considerate integrative del libro giornale ma possono essere classificate fra le altre scritture contabili di cui al secondo comma dell'art. 2214 del c.c. e pertanto non sono soggette all'obbligo del bollo

Riferimenti : art. 16, co. 1, lett. a) della Tariffa allegata al d.P.R. 642/72

207. Imposta di bollo – Accertamento con adesione

Sentenza n. 755/26/14, dep. 05/06/2014
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente e Relatore: Perelli

Accertamento delle imposte – Imposta di bollo – Accertamento con adesione – Proponibilità – Esclusione

L'accertamento con adesione non è compatibile con l'imposta di bollo, trattandosi di tributo certo e incontrovertibile, che non può essere passibile di riduzione o di diversa determinazione in sede di accertamento con adesione, pena lo snaturamento di tale imposta.

IMPOSTA IPOTECARIA E CATASTALE

208. Avviso di iscrizione ipotecaria - Notifica

Sentenza n. 81/4/13, dep. 02/12/2013
Commissione tributaria provinciale di Alessandria
Presidente: Marozzo; Relatore: Grillo

Avviso di iscrizione ipotecaria – Obbligo di notifica

E' da ritenersi nullo l'avviso di iscrizione ipotecaria per omessa notifica al contribuente ai sensi dell'art. 26 d.P.R. n. 602/73.

Riferimenti normativi: d.lgs. n. 546/92, n. 21; d.P.R. n. 602/73, c. 3, 14; l. 980/82

209. Imposte ipotecaria e catastale

Sentenza n. 645/12/14, dep. 13/03/2014
Commissione tributaria provinciale di Torino
Presidente: Villa; Relatore: Roccella

Trust a favore dei figli nati – Trasferimento di immobili a trustee con vincolo del trust – Imposta ipotecaria e catastale – Avviso di liquidazione – Legittimo

L'atto costitutivo di un trust costituisce contratto atipico ai sensi dell'art. 1322 c.c., destinato a regolare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico, il quale ricade entro la nozione di "vincolo di destinazione" contemplata dalla legge 286/2006, con la

conseguente applicabilità della disciplina dell'imposta sulle successioni e donazioni.

Il momento impositivo deve essere individuato in quello in cui il disponente dà attuazione alla propria volontà dispositiva di segregazione e finalizzazione dei beni conferiti nell'istituto che, ove essi siano immobili, deve essere assoggettato alle imposte ipotecaria e catastale comportando il medesimo la trascrizione e la voltura ad essi relative.

Riferimenti normativi: l. 286/2006

210. Catasto - Onere motivazione avviso di riclassamento

Sentenza n. 21/2/14, dep. 19/03/2014

Commissione tributaria provinciale di Verbania

Presidente: Martelli; Relatore: Pezone

Avviso di accertamento catasto - Motivazione avviso di riclassamento - Onere assolto dal contribuente

L'onere motivazionale dell'avviso di riclassamento emesso a seguito di proposta Docfa della proprietà è assolto se, confermate categoria e consistenza dell'immobile, indica diversa classe. La funzione della motivazione è quella di mettere in condizione di conoscere le ragioni della pretesa tributaria indicando le ragioni di fatto e diritto a base dell'atto onde permettere l'esercizio del diritto di difesa delimitando le ragioni dell'ufficio nella fase contenziosa. Non occorre alcuna motivazione quando l'amministrazione opera su dati forniti dal contribuente. Si evidenziano due casi : 1- stima diretta del bene con variazione rispetto al proposto dal contribuente , l'ufficio deve esporre presupposti e criteri a base della stima - 2- semplice variazione di classamento l'ufficio deve, in base a quanto dichiarato dal contribuente, limitarsi ad applicare la legge tenuto conto delle caratteristiche dell'immobile.

211. Elusività del fondo patrimoniale

Sentenza n. 156/1/14, dep. 03/04/2014
Commissione Tributaria Provinciale di Biella
Presidente: Pianta; Relatore: Ansermino

Iscrizione ipotecaria - Condizioni di elusività del conferimento in fondo patrimoniale

E' da considerarsi elusivo il conferimento di un bene immobile in un fondo patrimoniale avvenuto dopo la cessazione (13 mesi) della ditta individuale risultante debitrice erariale. L'iscrizione ipotecaria effettuata dall'Agente della Riscossione, valutata la non estraneità del bene ai bisogni della famiglia, è pertanto legittima.

Riferimenti normativi: Art. 77 d.P.R. 602/73; art. 170 c.c.

212. Iscrizione al catasto – Immobile di nuova costruzione

Sentenza n. 824/31/14, dep. 19/06/2014
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente: Cotillo; Relatore: Elia

Immobili di nuova costruzione – Iscrizione al Catasto – Termini – Ritardo dovuto a correzioni da parte dell'Ufficio – Sanzionabilità – Esclusione

Il ritardo nella presentazione delle dichiarazioni in catasto relative alle unità immobiliari di nuova costruzione dovuto a correzioni da parte dell'ufficio non è da addebitarsi al contribuente che abbia presentato, con il pagamento della relativa tassa, la dichiarazione nel termine di legge, rientrando la successiva attività di rettifica

nell'ambito di perfezionamento di un documento già tempestivamente presentato.

IRAP

213. Indici di autonoma organizzazione

Sentenza n. 111/1/13, dep. 22/08/2013
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente: Garino; Relatore: Verde

Tributi regionali – Irap – Lavoratore autonomo – Indici di autonoma organizzazione

L'esperienza professionale e la tipologia della clientela non possono costituire elementi di valutazione dell'autonoma organizzazione, mentre l'affidamento di lavori a terzi è indice di assenza di una propria organizzazione.

Riferimenti normativi: art. 2, co. 1, d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446

214. Irap – Termine per il rimborso

Sentenza n. 83/1/13, dep. 16/09/2013
Commissione tributaria provinciale Asti
Presidente e Relatore: Marchetti

IRAP – Termine decennale per il rimborso dell'imposta – Sussiste

La richiesta di rimborso IRAP non è sorretta dall'art. 38 d.P.R. 602/73 essendo questa norma speciale, ma dalla regola generale sulla prescrizione decennale trattandosi di imposta la cui norma a posteriori risulta dichiarata incostituzionale ad effetto ex-tunc.

215. IRAP – Medico convenzionato

Sentenza n. 116/26/13, dep. 12/11/2013
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente: Perelli; Relatore: Onano

Irap – Medico convenzionato – Autonoma organizzazione – Non sussiste

Il medico convenzionato con il S.S.N. non può essere assimilato ad un libero professionista.

Dall'esame dell'Accordo Collettivo Nazionale emerge che il medico convenzionato ha uno stato giuridico particolare, più volte definito dalla Magistratura "parasubordinato".

Esso infatti presenta aspetti di libera professione ed aspetti che richiamano istituti della dipendenza.

Riferimenti : art. 2, c. 1, d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446

216. IRAP - Lavoratori autonomi

Sentenza n. 02/22/14, dep. 09/01/2014
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente e Relatore: Barbuto.

IRAP - Soggetti passivi - Lavoratori autonomi - Presupposti. Art. 2, comma 1, d.lgs. n. 446 del 1997.

Il reddito percepito nella qualità di amministratore, sindaco o revisore di società non è imponibile ai fini Irap, anche quando sia prodotto da un libero professionista che è dotato di autonoma organizzazione, a condizione, però, che il soggetto non si sia

avvalso di tale autonoma organizzazione per lo svolgimento dei compiti di amministratore, sindaco o revisore di detta società.

217. Istanza di rimborso Irap- Decorrenza del termine

Sentenza n. 12/34/14, dep. 15/01/2014
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente: Puccinelli; Relatore: Maiorca

Rimborsi - Versamenti diretti – Presupposti- Art. 38 d.P.R. n. 602 del 1973

In caso di acconti Irap, il termine di quarantotto mesi, stabilito dall'art. 38 del d.P.R. n. 602/73 a pena di decadenza per la domanda di rimborso, decorre dalle relative scadenze e non dalla scadenza del saldo relativo all'anno cui gli acconti si riferiscono.

218. IRAP reddito prodotto in qualità di sindaco ed amministratore di società

Sentenza n. 128/24/14, dep. 24/01/2014
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente: Arisio; Relatore: Menghini

IRAP – Lavoratori autonomi – Libero professionista sindaco di società commerciale.

Non è assoggettabile ad IRAP quella parte di reddito che un lavoratore autonomo, esercente abitualmente l'attività professionale di dottore commercialista, abbia prodotto in qualità di sindaco ed amministratore di società, avvalendosi dell'altrui autonoma organizzazione.

219. Irap - Omessa esposizione dati

Sentenza n. 32/2/14, dep. 31/01/2014
Commissione tributaria provinciale di Asti
Presidente e relatore: Rampini

Compilazione Modello Unico – Omessa esposizione dati nell'apposito quadro

Irap – Irrilevanza.

E' irrilevante l'omessa compilazione dell'apposito Quadro Irap di cui è parte del Modello Unico annuale, qualora non vi siano notizie da segnalare o comunque il contribuente non ritenga di essere soggetto Irap.

Riferimenti normativi: d.lgs. n. 446/1997, art. 19, c. 1.

220. Rimborso – Modus operandi

Sentenza n. 691/36/14, dep. 21/05/2014
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente e Relatore: Rivello

Irap – rimborso – modus operandi - illegittimità

Il modus operandi del contribuente che nel momento in cui giunge a ritenere non dovuta l'Irap nei suoi confronti, invece di inoltrare, come di rito, una motivata istanza di rimborso agli uffici competenti, trasformi in credito l'acconto già dato, operandone una compensazione, è da considerarsi illegittimo non essendo abilitato ad operare personalmente l'operazione suddetta.

221. Lavoratore autonomo – Concordato preventivo

Sentenza n. 717/34/14, dep. 23/05/2014

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Bonadies; Relatore: Maiorca

Concordato preventivo ex lege 269/2003 – Lavoratore autonomo - Rimborso Irap – Compete

Considerato che l'articolo 33, legge 30 settembre 2003, n. 269 da la possibilità al lavoratore autonomo (imprenditore - professionista) di aderire al concordato preventivo mediante l'adeguamento dei propri compensi-redditi ai soli fini Iva, Irpef e relative addizionali comunali e regionali e che l'imposta regionale sulle attività produttive (Irap) esula dalla portata applicativa dell'istituto del concordato preventivo, è lecito ritenere che l'adesione a tale beneficio non comporta effetti preclusivi ai fini del diritto al rimborso di quest'ultima imposta.

222. Rimborso IRAP - Condono

Sentenza n. 772/22/14, dep. 10/06/2014

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Masia; Relatore: Palmieri

Condono ex art. 91. 289/2002 – Istanza di rimborso IRAP – Preclusione

Con riferimento alla definizione automatica prevista dalla l. n. 289 del 2002, art. 9, la presentazione della relativa istanza preclude al contribuente ogni possibilità di rimborso per le annualità d'imposta definite in via agevolata, ivi compreso il rimborso di imposte presumibilmente inapplicabili per assenza del relativo presupposto (nella specie, IRAP).

IRES

223. Redditi di impresa – svalutazione dei crediti

Sentenza n. 107/30/13, dep. 25/10/2013
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente: Giusta; Relatore: Briccarello

Reddito di impresa – Svalutazione totale dei crediti – Riqualificazione come perdita su crediti – Motivazione fondata sul criterio quantitativo della diminuzione di valore effettivo – Insufficiente

Non esiste alcuna presunzione legale, relativa o assoluta che sia, la quale consenta all'amministrazione finanziaria di riqualificare le perdite su crediti in svalutazione dei crediti e viceversa. Ed ancor meno con una motivazione esclusivamente percentuale.

Non può condividersi alcun orientamento che ritenga che il discrimen tra la svalutazione e la perdita possa rinvenirsi nel mero criterio quantitativo della diminuzione di valore effettivo, che, se inferiore al 100%, determinerebbe, appunto, svalutazione, come tale sottoposta al regime del plafond di cui all'art. 106, c. 3, TUIR, mentre, se pari al 100% del credito, determinerebbe, per ciò stesso perdita da considerarsi deducibile solamente alle condizioni previste dall'art. 101, c. 5, TUIR.

Riferimenti normativi: art. 101, comma 5, TUIR; Art. 106 TUIR

224. Perdite sui crediti

Sentenza n. 94/26/14, dep. 22/01/2014
Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Perelli; Relatore: Bonino

IRPEF/IRES - Perdite su crediti - Deducibilità - Certezza e precisione – Transazione – Assimilazione ad atto di liberalità – Esclusione (art. 101, comma 5, TUIR)

A fronte di una perdita su crediti che l'Ufficio non ha dimostrato non essere stata realmente ed in presenza di una nota e documentata situazione di difficoltà delle due società debentrici, va escluso che la transazione concernente un credito possa integrare un atto di liberalità, tanto più che l'Ufficio non ha nemmeno contestato il fatto — che quindi può dirsi provato - che l'importo della perdita è stato sottoposto a tassazione dalle società debentrici, a titolo di sopravvenienze attive.

225. Cessazione attività di Piccola Società Cooperativa a r.l. – Conseguenze sociali a carico dei soci

Sentenza n.71/2/14, dep. 24/03/2014
Commissione tributaria provinciale di Asti
Presidente: Micheluzzi, Relatore: Collin

Reddito di impresa per competenza – Sussiste – Effetti debiti/crediti sociali a carico dei soci – Sussistono – Notifica dell'accertamento – Sussiste

Non è esclusa la responsabilità solidale dei soci nelle società di persone o di capitali, nei termini temporali di competenza, quale legittimazione per i creditori pur in presenza di cessazione di attività della società, il cui effetto ha valore solo dichiarativo.

Altrettanto efficace risulta essere la notifica effettuata al già legale rappresentante della società che continua, nella sua individuazione, a tutelare e a garantire lo svolgimento di tutti i rapporti pecuniari residui e ancora pendenti della società stessa, attraverso la partecipazione solidale e collettiva dei propri soci, anche se cessata.

Riferimenti normativi: art. 138 c.p.c.; art. 2495 c.c.; art. 2697 c.c.; art. 109 d.P.R. n. 917/86

226. Ires - Cartella di pagamento imposta sostitutiva rivalutazione quote

Sentenza n. 33/01/14, dep. 08/04/2014

Commissione tributaria provinciale di Verbania

Presidente: Martelli; Relatore: La Monaca

Ires - Cartella di pagamento - Non compensazione rata imposta sostitutiva

L'omesso versamento della rata relativa all'imposta sostitutiva, liquidata per la rivalutazione della partecipazione nel capitale di società, non può essere compensata con la successiva per minore rideterminazione del valore della quota a seguito della riapertura dei termini, in quanto considerata scaduta e dovuta.

L'art.7 co. 2 lett. e-f d.l. 70/11 dispone la possibilità di omissione del versamento se quanto corrisposto è superiore al nuovo dovuto e in alternativa la possibilità di richiesta di rimborso. La dichiarazione dei redditi ha funzione costitutiva dell'obbligazione tributaria e costituisce titolo per la riscossione delle imposte liquidate e non versate.

227. Fondatezza del mancato adeguamento ai parametri di legge in materia di società non operative

Sentenza n. 939/6/14, dep. 15/04/2014

Commissione tributaria provinciale di Torino

Presidente: Bianconi; Relatore: Rossotto

Accertamento - Presunzioni - Società di comodo - Istanza di disapplicazione - Obbligatorietà - Non sussiste

La mancata presentazione dell'istanza di disapplicazione della disciplina delle società di comodo, non impedisce che la società contribuente possa dimostrare avanti la Commissione Tributaria la fondatezza del mancato adeguamento ai parametri di legge fornendo la prova dell'esistenza dei presupposti di legge per la non applicazione della norma antielusiva.

Riferimenti normativi: art. 30 della legge 724/94

228. Transfer pricing

Sentenza n. 988/11/14, dep. 16/04/2014
Commissione tributaria provinciale di Torino
Presidente: Bertotto; Relatore: Cogno

Transfer pricing - Fusione a seguito di acquisizione con indebitamento – Mancata remunerazione al valore normale dei servizi resi in fase di acquisizione – Natura elusiva dell'operazione - Sussiste

È elusiva l'operazione di merger leveraged buy out che, al fine di sfruttare il disallineamento esistente tra l'imposizione fiscale italiana e quella di un altro Stato, consente il conseguimento di rendimenti extra in tale altro Stato, generando costi che comprimono l'imponibile in Italia, qualora non siano remunerati al valore normale i servizi resi dalla consociata italiana.

Riferimenti : art. 110, comma 7, d.P.R. 917/86 - art. 37 bis d.P.R. 600/73

229. Costi – Principio di inerENZA

Sentenza n. 653/31/14, dep. 19/05/2014
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente: Smirne; Relatore: Lo Mundo

Reddito d'impresa – Costi – Principio di inerenza – Fidejussione della capogruppo a favore di società controllata – Deducibilità dei costi – Sussiste

Affinché un costo sostenuto dall'imprenditore sia fiscalmente deducibile dal reddito d'impresa non è necessario che esso si relazioni specificamente ad una ben precisa e determinata componente attiva di quel reddito, ma è sufficiente che sia correlato all'impresa in quanto tale, e cioè sia stato sostenuto al fine dell'esplicazione di un'attività potenzialmente idonea ad incidere utilmente sulla produzione di utili (cfr. Cass. Civ. n. 24065/11, n. 26851/09, n. 1465/09, n. 16826/07).

La prestazione da parte della capogruppo di fidejussione a favore di società controllate è da considerarsi pertanto inerente anche se non ha generato ricavi, essendo comunque la fidejussione a suo tempo prestata connessa allo svolgimento dell'attività d'impresa (spesso imposta dai beneficiari in virtù dell'affidamento sulle maggiori capitalizzazione e solidità della controllante e sull'attendibilità del contenuto dei suoi bilanci, in quanto certificati).

Riferimenti normativi: art. 109, comma 5 T.U.I.R.

230. Agevolazioni ex legge 350/2003 – Istanza di rimborso del 90% Ires

Sentenza n. 709/31/14, dep. 22/05/2014
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente: Cotillo; Relatore: Montoro

Agevolazioni ex lege 350/2003 – Istanza di rimborso del 90% Ires – Termini ex art. 21 d.lgs. 546/92 – Applicabilità - Esclusione.

Stante la natura sanzionatoria dell'art. 21 d.lgs. 546/92 volta a punire in generale l'inerzia colpevole del contribuente, una sua applicazione letterale in ambito di una normativa volta ad agevolare le imprese colpite e danneggiate da gravi eventi alluvionali risulta contraddittoria e quindi inapplicabile.

La Corte Costituzionale ha infatti dichiarato (sentenza n° 227/09) illegittima ogni normativa che abiliti l'amministrazione finanziaria a negare la restituzione di somme indebitamente versate dal contribuente essendo contraria al duplice principio di uguaglianza e di ragionevolezza.

231. Reddito d'impresa – Deducibilità degli interessi passivi

Sentenza n. 831/24/14, dep. 25/06/2014
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente: Garino; Relatore: Michelone

Reddito d'impresa – Deducibilità degli interessi passivi – Normativa applicabile

Il disposto dell'art. 109 TUIR. non può trovare applicazione in materia di deducibilità degli interessi passivi, dovendo invece valere la norma speciale di cui all'art. 96 TUIR.

Ai fini della determinazione del reddito d'impresa, resta pertanto precluso tanto all'imprenditore quanto all'Amministrazione finanziaria dimostrare che gli interessi passivi afferiscono a finanziamenti contratti per la produzione di specifici ricavi, dovendo invece essere correlati all'intera attività dell'impresa esercitata. Gli interessi passivi, infatti, sono oneri generati dalla funzione finanziaria che afferiscono all'impresa nel suo essere e progredire, e dunque non possono essere specificamente riferiti ad una

particolare gestione aziendale o ritenuti accessori ad un particolare costo.

IRPEF

232. Redditi prodotti in forma associata

Sentenza n. 103/26/13, dep. 20/09/2013
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente: Ausiello; Relatore: Gallo

IRPEF- Redditi prodotti in forma associata – Imputazione ai soci - Irrilevanza effettiva distribuzione utili. Definizione lite pendente da parte della Società. Effetti sui soci.

In assenza di eccezioni personali dei soci, a seguito della definizione per condono ex art. 39, c. 12, d.l. 98/11 del contenzioso da parte della società, il reddito di partecipazione va determinato, proporzionalmente alle quote sociali, sulla base del reddito definitivamente accertato nei confronti della società.

Riferimenti normativi: art. 5 TUIR, art. 39, c. 12, d.l. 98/11

233. IRPEF – Plusvalenza

Sentenza n. 160/36/13, dep. 02/10/2013
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente: Noce; Relatore: Michelone

IRPEF - Cessione di terreni lottizzati - Plusvalenza

In caso di cessione di terreno a seguito di rivalutazione agevolativa ex lege n. 448/2001, mancando la prova in atti di avvenuta

lottizzazione del terreno, deve essere riconosciuta la deduzione della rivalutazione ISTAT applicata al valore del cespite e calcolata per il periodo intercorrente tra il momento di efficacia della rivalutazione e quello di cessione a titolo oneroso del terreno.

Riferimenti normativi: art. 67, comma 1, lett. a), TUIR.

234. IRPEF – Redditi soggetti a tassazione separata

Sentenza n. 168/36/13, dep. 02/10/2013
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente: Saluzzo; Relatore: Retrosi

IRPEF - Redditi soggetti a tassazione separata - Presupposti.

In caso di redditi di lavoro dipendente relativi all'anno 2006, ma percepiti nel 2007 ed erroneamente dichiarati nell'anno 2007 come redditi correnti, deve accogliersi l'appello del contribuente limitatamente alla richiesta di considerarli come redditi a tassazione separata e di assoggettarli a tassazione con le regole di tale categoria reddituale.

Riferimenti normativi: art. 17 TUIR.

235. Leveraged buyout

Sentenza n. 110/1/13, dep. 12/11/2013
Commissione tributaria provinciale Cuneo
Presidente: Lanza; Relatore: Molineris

IRPEF – Operazione societaria di leveraged buyout – Avviso di accertamento emesso per presunta elusione ex art. 37 bis – Infondatezza in mancanza di prove e di motivazione.

In presenza di una operazione finanziaria tecnicamente denominata leveraged buyout societaria, non risultano essere state riscontrate valide ragioni dirette ad aggirare obblighi o divieti per ottenere riduzioni di imposte né risulta che l'Agenzia abbia contrapposto e richiesto, per tale operazione, gli obbligati chiarimenti di cui al comma 4 dell'art. 37/bis d.P.R. 600/73.

Non essendo stata riscontrata alcuna operazione antielusiva, il reddito emergente dalla predetta cessione onerosa di partecipazioni qualificate deve essere tassato conforme ai redditi diversi di cui all'art. 67 del d.P.R. 917/86.

236. IRPEF - Omessa dichiarazione

Sentenza n. 154/1/13, dep. 20/11/2013
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente: Galasso; Relatore: Steinleitner

Omessa dichiarazione - Criteri di rideterminazione della base imponibile - Artt. 41 d.P.R. n. 600 del 1973 e 55 d.P.R. n. 633 del 1972.

Per l'imprenditore individuale si devono considerare relativi all'impresa, per presunzione assoluta, i beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività della ditta individuale, pertanto i ricavi derivanti dall'alienazione d'immobili costruiti da un esercente "lavori generali di costruzione di edifici" devono considerarsi afferenti all'attività esercitata dallo stesso ed assoggettati a tassazione nell'ambito del reddito d'impresa.

Si comprende tra i ricavi di cui all'art. 85 del TUIR anche il valore dei beni ivi indicati destinati al consumo personale o familiare dell'imprenditore.

Riferimenti normativi: art. 65 e dell'art. 85, comma 1 lett. a), del d.P.R. 917/1986; art. 57 del d.P.R. 917/1986.

237. IRPEF – Locazione di immobili

Sentenza n. 146/31/13, dep. 26/11/2013
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente: Cotillo; Relatore: Pontone

IRPEF - Locazione di immobili ad uso abitativo - Mancata percezione dei canoni

In mancanza del versamento dell'imposta di registro dovuta per la risoluzione anticipata del contratto di cui all'art. 17 del d.P.R. 131/1986, non è sufficiente a dimostrare l'anticipata risoluzione del contratto di locazione, l'allegazione dell'avvenuta variazione del titolare dell'utenza per la fornitura del gas.

Riferimenti normativi: art. 26, comma 1, TUIR

238. IRPEF – Ritenuta alla fonte

Sentenza n. 94/3/13, dep. 26/11/2013
Commissione tributaria provinciale Cuneo
Presidente: Armando; Relatore: Molineris

IRPEF – Ritenuta alla fonte su rimborsi di € 46,48 – Non sussiste

Non sono soggetti a ritenute alla fonte i rimborsi erogati per le trasferte degli amministratori e dipendenti se ciascun rimborso non supera l'importo di € 46,48, essendo, tali rimborsi, esclusi dal reddito imponibile del percipiente a norma dell'art. 51, c. 5, d.P.R. 917/86.

È onere dell'Amministrazione finanziaria dimostrare che i rimborsi effettuati non si riferiscano a trasferte effettivamente svolte sia dagli amministratori sia dai dipendenti.

239. Redditi soggetti a tassazione separata

Sentenza n. 183/38/13, dep. 13/12/2013
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente: Giusta; Relatore: Maiorca

IRPEF - Redditi soggetti a tassazione separata - Emolumenti di fine rapporto e simili.

Le somme soggette a tassazione separata su prestazioni in forma capitale percepite da parte di un fondo pensione sono già definitivamente liquidate dal sostituto d'imposta all'atto della corresponsione. Pertanto ogni eventuale liquidazione successiva a quella operata dal sostituto d'imposta è da considerarsi "riliquidazione" e, come tale, non consentita dall'art. 23, comma 5 del d.lgs. 252/2005. Infatti, a seguito della sostanziale riforma della materia, introdotta con l'entrata in vigore di detto decreto che ha abrogato, non vi è più alcuna norma che attribuisca il potere di riliquidazione.

Riferimenti normativi: previgente art. 20, comma 1, secondo periodo TUIR

240. Imposte sui redditi – sostituto d'imposta

Sentenza n. 188/38/13, dep. 20/12/2013
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente: Sciaccaluga; Relatore: Maiorca

Imposte sui redditi - Sostituto d'imposta - Ritenute effettuate ma non versate – Solidarietà tra sostituto e sostituito – Non sussiste

Il sostituto d'imposta e il sostituito rispondono solidalmente dell'obbligazione tributaria nel caso in cui il primo non abbia provveduto, sulle somme erogate, ad effettuare e versare le ritenute a titolo d'imposta. Affinché l'obbligazione tributaria sia posta a carico di entrambi, la legge richiede obbligatoriamente due condizioni: non devono essere state effettuate le ritenute, non devono essere stati effettuati i relativi versamenti. Nel caso in cui il sostituto abbia effettuato le ritenute, ma non le abbia versate al Fisco, viene a mancare uno dei due requisiti richiesti quindi, non può configurarsi una responsabilità solidale tra sostituto e sostituito.

Riferimenti : Art. 35 d.P.R.. n. 602/1973

241. IRPEF – Plusvalenza cessione immobiliare

Sentenza n. 1/1/14, dep. 08/01/2014
Commissione Tributaria Provinciale di Biella
Presidente : Pianta ; Relatore: Cau

Accertamento - IRPEF - Plusvalenza cessione immobiliare - Non sussiste

La cessione di un compendio immobiliare, con annesso sedime, non può essere ritenuta dall'A.E. cessione di area suscettibile di utilizzazione edificatoria e quindi tassabile ex art. 67 2° periodo lettera b) del TUIR, se alla demolizione del fabbricato segue la successiva realizzazione di nuove costruzioni residenziali. L'ipotesi elusiva contestata dall'A.E non può trovare accoglimento in quanto il fabbricato, oltre a non ricadere nell'ambito di un Piano di Recupero da parte del Comune e non privo di effettivo valore economico, presenta, al momento della cessione, tutti i requisiti per essere considerato tale sotto l'aspetto urbanistico.

242. Incentivo all'esodo – Istanza di rimborso

Sentenza n. 57/31/14, dep. 17/01/2014
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente: Smirne; Relatore: Montoro

IRPEF - Incentivo all'esodo – Istanza di rimborso – Termine quadriennale ex art. 38 d.P.R. 602/73 - Inapplicabilità - Termine decennale di prescrizione ex art. 2946 c.c. – Applicabilità

L'istanza di rimborso del 50% dalla tassazione applicata dal sostituto di imposta sull'incentivo all'esodo, è relativa ad un pagamento che non rientra nei casi disciplinati dall'articolo 38 del d.P.R. 602/73 e cioè: "errore materiale, duplicazione o inesistenza totale o parziale dell'obbligo di versamento".

E' invero pacifico che, alla data del versamento, la normativa italiana ne prevedeva l'obbligo e, pertanto, la domanda di rimborso che sia stata inoltrata dal contribuente entro i dieci anni previsti dall'art. 2946 c.c. (prescrizione ordinaria) è da considerarsi ancora valida.

Riferimenti normativi: d.P.R. 602/73 art. 38; art. 2946 c.c.

243. Detrazioni per carichi di famiglia

Sentenza n. 164/01/14, dep. 28/01/2014
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente: Galasso; Relatore: Passero

IRPEF - Detrazioni per carichi di famiglia - Presupposti. Art. 12 TUIR

Non spettano le detrazioni per carichi di famiglia, qualora all'Anagrafe Tributaria risulti l'inesistenza dei soggetti indicati nel quadro "Familiari a carico" ed il contribuente non abbia fornito prova certa della sussistenza dei requisiti per ottenere dette detrazioni.

244. Imposte sui redditi - Incentivo all'esodo

Sentenza n. 166/01/14, dep. 28/01/2014

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Germano Cortese; Relatore: De Stefanis

Imposte sui redditi - Sostituto d'imposta - Incentivo all'esodo – Dies a quo per l'istanza di rimborso - Art. 38 d.P.R. n. 602 del 1973

Nel caso di tassazione delle somme corrisposte a titolo di incentivo all'esodo, il termine di decadenza per presentare l'istanza di rimborso volta ad ottenere la restituzione della maggiore somma indebitamente versata, decorre dalla data di effettuazione della ritenuta e non già da quella di pubblicazione della sentenza della Corte di Giustizia Europea (21.7.2005) che ha dichiarato l'art. 17, comma 4 - bis del d.P.R. n. 917 del 1986, in contrasto con i principi comunitari di parità di trattamento tra uomo e donna.

245. Imposte sui Redditi – Incentivo all'esodo

Sentenza n. 401/24/14, dep. 10/03/2014

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Panzani; Relatore: Michelone

Imposte sui redditi - Sostituto d'imposta - Incentivo all'esodo – Dies a quo per l'istanza di rimborso

E' tardiva la richiesta di rimborso dell'imposta trattenuta dal sostituto di imposta per l'incentivo all'esodo, proposta a seguito della sentenza 21/7/2005 e dell'ordinanza 16/1/2008 (in G.U. UE 12/4/2008) emesse dalla Corte di Giustizia Europea. Il termine per proporre istanza di rimborso inizia a decorrere non dalla data di

versamento della maggiore ritenuta, non già dalla data di deposito della sentenza della Corte di Giustizia che, chiarendo l'interpretazione della norma comunitaria, certifica il contrasto con essa della norma interna.

246. IRPEF – Rate Mutuo

Sentenza n. 103/6/14, dep. 10/03/2014
Commissione tributaria provinciale di Alessandria
Presidente: Moltrasio; Relatore Volante

Avviso di Accertamento sintetico IRPEF – Rate mutuo soggette a moltiplicazione – Inapplicabilità

Nella procedura di computo reddituale sintetico del contribuente, riguardo all'assunzione della rata di mutuo ultra annuale, prevale la norma ex art.15, c. 1, lett. b) d.P.R. n. 917/86, essendo disapplicata ex art. 7, c. 5, d.lgs. n. 546/92 la norma regolamentare di cui al d.m. 10 Settembre 1992 che prevede la moltiplicazione della rata stessa nel coefficiente previsto.

Il mero importo della rata, come desunto dalla certificazione di pagamento, sarà semplicemente sommato al reddito sintetico emergente.

Riferimenti normativi: art. 38 d.P.R. 600/73

247. Imposte sui Redditi – Cessione di studio professionale

Sentenza n. 439/12/14, dep. 20/03/2014
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente: Masia; Relatore: Rolle

Imposte sul reddito – Cessione di studio professionale– Regime ante novella 2006 – Reddito diverso – Configurabilità – Esclusione

Soltanto a seguito dell'intervento legislativo di cui all'art. 36, comma 29, d.l. 4 luglio 2006 n. 223 – avente certamente natura innovativa – nell'ambito del reddito di lavoro autonomo, mercé l'introduzione dei nuovi commi 1 bis, 1 ter e 1 quater nell'art. 54 TUIR, è stata attribuita rilevanza reddituale alla plusvalenze e minusvalenze realizzate attraverso l'estromissione di beni strumentali, esclusi gli immobili e gli oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione.

Inoltre, tra i proventi che concorrono a formare il reddito professionale assumono rilevanza anche i corrispettivi conseguiti a seguito della cessione della clientela o di elementi immateriali comunque riferibili all'attività artistica o professionale, in precedenza non assoggettati ad imposizione.

248. IRPEF – Movimentazioni bancarie

Sentenza n. 130/4/14, dep. 07/04/14
Commissione tributaria provinciale di Alessandria
Presidente: Marozzo; Relatore Grillo

Avviso di Accertamento IRPEF – IVA – IRAP – Accertamento – Inerenza probatoria delle movimentazioni bancarie

Le poste contabili attive e passive delle movimentazioni indicate nell'estratto conto bancario aziendale sono ammissibili a condizione che la loro inerenza risulti da apposita prova documentale relativa all'attività in atti, o siano imputabili al conto economico per disposizione di legge.

La norma obbliga che dette poste contabili siano riscontrate e annotate negli appositi registri contabili/fiscali.

249. Accertamento sintetico – Connessione oggettiva tra bisogni di sostentamento della famiglia e reddito d'impresa

Sentenza n. 532/34/14 del 10/04/2014
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente: Puccinelli; Relatore: Festa

Accertamento sintetico – Persona fisica titolare di impresa individuale – Connessione oggettiva tra bisogni di sostentamento della famiglia e reddito d'impresa – Applicabilità redditometro - Limiti

Ai fini dell'accertamento sintetico ai sensi dell'art. 38 d.P.R. 600/73 nel caso dell'esistenza di un'impresa individuale è da tenersi presente che le somme utilizzate per il sostentamento della famiglia e l'attività d'impresa sono oggettivamente e soggettivamente connesse, a nulla rilevando la scarsa redditività dell'impresa che potrà al massimo essere oggetto di accertamento mediante il controllo della contabilità e non sinteticamente in base ad indici di capacità contributiva.

250. Rettificabilità della dichiarazione dei redditi

Sentenza n. 1016/6/14, dep. 06/05/2014
Commissione tributaria provinciale di Torino
Presidente: Enipeo; Relatore: Derro

Dichiarazione tributaria - Rettificabilità - Diritto del contribuente - Sussiste

Al ricorrente è data la possibilità di modificare la propria dichiarazione a proprio svantaggio, magari correggendo un errore,

da cui derivi una sanzione più lieve. Ciò non esclude però la possibilità che possano esistere delle circostanze in cui la dichiarazione correttiva possa risultare vantaggiosa per il contribuente; anche perché tale circostanza non è espressamente esclusa dalla norma.

D'altra parte, pensare che il legislatore abbia potuto individuare due termini prescrizionali, di cui uno estremamente ristretto, di cui all'art. 8 bis del d.P.R. n. 322/98 per dichiarazioni favorevoli al contribuente, e altro termine più lungo, di cui all'art. 8 del d.P.R. n. 322/98, solo a vantaggio dell'Agenzia delle Entrate, costituirebbe in sé un'evidente violazione del principio di uguaglianza tra le parti.

Riferimenti normativi : d.P.R. n. 322/98

251. IRPEF – Regime dei minimi

Sentenza n. 158/4/14, dep. 12/05/14
Commissione tributaria provinciale di Alessandria
Presidente: Marozzo; Relatore Grillo

Avviso di Accertamento IRPEF – IVA – IRAP – Regime dei minimi – Esclusione

Non sussiste il beneficio normativo Iva per i soggetti cc.dd. “minimi” per l’anno 2008 in presenza di avviso di accertamento con volume di affari superiore ai trentamila euro per l’anno 2007, tra l’altro divenuto definitivo per mancata impugnazione.

252. Reddito da lavoro dipendente – Stock Option

Sentenza n. 753/01/14, dep. 05/06/2014
Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Garino; Relatore: Menghini

Reddito da lavoro dipendente– Stock option –Regime fiscale applicabile – È quello vigente al momento della genesi dell’operazione – Effetto retroattivo della norma tributaria – Divieto

In ambito di stock option è il momento in cui la società offre al proprio dipendente il diritto a sottoscrivere o acquistare un pacchetto azionario in un arco temporale futuro prestabilito e ad un prezzo predeterminato che rileva ai fini dell’individuazione del regime fiscale applicabile, e non il momento di esercizio del diritto di azione, per il vietato effetto retroattivo riconosciuto alla norma tributaria.

253. IRPEF – Incrementi patrimoniali

Sentenza n. 189/6/14, dep. 23/06/14
Commissione tributaria provinciale di Alessandria
Presidente: Pozzi; Relatore Zorzoli

Avviso di Accertamento sintetico IRPEF – Incrementi patrimoniali – Ammissibilità

E’ ammissibile la documentazione probatoria presentata a seguito di avviso di accertamento sintetico per l’anno 2006 quando essa munita di data certa giustifica versamenti di somme tratte dal conto corrente bancario cointestato ai coniugi, introiti per vendita di un’autovettura intestata al contribuente e per aiuti in denaro ricevuto dai genitori.

Non superando il limite di un quarto del reddito annuo in verifica essendo congruo, ai sensi dell’art. 38 manca il requisito relativo all’avviso di accertamento sintetico emesso per il successivo anno d’imposta 2007.

Riferimenti normativi: art. 38 d.P.R. 600/1973

254. Documentazione probatoria

Sentenza n. 190/6/14, dep. 23/06/14
Commissione tributaria provinciale di Alessandria
Presidente: Pozzi; Relatore Zorzoli

Avviso di Accertamento sintetico IRPEF – Documentazione probatoria

E' efficace la documentazione probatoria presentata a parziale modifica dell'avviso di accertamento sintetico quando essa supporta redditi esenti o redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, oppure spese per utilizzo del bene affidato a terzi previa verifica reddituale di questi, oppure di riesame dati su certificazione emessa dalla p.a..

Riferimenti normativi: art. 38 d.P.R. 600/1973

255. Ritenute d'imposta – necessità di emendare la propria dichiarazione in conformità a quella del sostituto

Sentenze n. 834/36/14 dep. 26/06/2014
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente: Noce; Relatore: Michelone

Ritenute d'imposta – Operate ma non indicate dal sostituto d'imposta – Soggetto sostituito – Necessità di emendare la propria dichiarazione in conformità a quella del sostituto – Non sussiste – Ritardo nel presentare la dichiarazione integrativa – Irrilevanza.

Non sussistendo alcun obbligo in capo al contribuente di emendare la propria dichiarazione nel caso in cui la manchevolezza nell'indicazione dell'ammontare delle ritenute subite sia attribuibile

alla società da lui partecipata, dovrà essergli riconosciuto il credito di imposta per le ritenute d'acconto subite riportato in un nuova dichiarazione integrativa, a nulla rilevando l'eventuale tardività nella trasmissione della medesima.

256. Irpef – lavoro dipendente

Sentenza n. 956/01/14, dep. 25/07/2014
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente: Galasso; Relatore: Carbone

Irpef – Lavoro dipendente - Omesso versamento ritenute operate dal sostituto di imposta-- Legittimazione passiva – Lavoratore sostituito – Non sussiste

Avuto prova che gli emolumenti sono pervenuti al lavoratore al netto e non al lordo delle imposte, alcuna responsabilità potrà ravvisarsi in capo al medesimo per l'omesso versamento delle ritenute da parte del sostituto di imposta. Ne discende che per il recupero di tali somme l'Erario dovrà agire nei confronti di quest'ultimo, unico responsabile del mancato versamento.

IVA

257. Cessazione società a r.l. - Termini per richiesta crediti

Sentenza n. 78/1/13, dep. 10/10/2013
Commissione tributaria provinciale Cuneo
Presidente: Lanza; Relatore: Molineris

IVA – Cessazione Società a responsabilità limitata – Richiesta crediti insoddisfatti – Nullità

La cancellazione della società produce l'effetto irreversibile della sua estinzione anche in presenza di crediti non soddisfatti, o rapporti diversi non definiti.

I creditori sociali non soddisfatti, con notifica presso la sede della società entro un anno della sua cancellazione, possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci in base alle risultanze del bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, qualora il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi.

Riferimenti normativi: art. 2495 C.C.

258. IVA - Società cessata

Sentenza n. 106/2/13, dep. 15/10/2013
Commissione tributaria provinciale di Cuneo
Presidente e Relatore: Bovetti

Cessazione di attività – Avviso di accertamento IVA – Non sussiste

E' nullo e privo di effetto l'accertamento Iva e connesse cartelle esattoriali in presenza di antecedente cessazione di attività formalmente provata dalla documentazione emessa dagli Uffici e Tribunale competenti.

L'imposta sugli spettacoli e intrattenimenti è inclusa tra le imposte ammesse ad accertamento con adesione.

259. Cessazione di attività - Valore di realizzo - Criteri

Sentenza n. 42/1/13, dep. 15/10/2013

Commissione tributaria provinciale di Vercelli

Presidente: Bertona; Relatore: Scarrone

Iva - Accertamento da ricarico su acquisti - Cessazione di attività - Giustifica un minor ricarico

La situazione di cessazione di attività, con contabilità sostanzialmente corretta, giustifica un minore ricarico considerato, che in sede di liquidazione delle scorte giacenti si conseguino prezzi di realizzo o di stock, in contrasto con la presunzione di maggior reddito ritenuto dall'A.E. basato sul calcolo di ricarico degli acquisti al di sotto della media del settore nella Provincia.

Riferimenti normativi : art. 54 d.P.R. 633/72

260. Iva - Acquisizione c/c di soci snc

Sentenza n. 37/2/13, dep. 6/11/2013

Commissione tributaria provinciale di Verbania

Presidente: Martelli; Relatore: Bertolo

Iva - Acquisizione c/c di soci snc - Onere probatorio a carico dei Contribuenti

Gli uffici finanziari a norma art. 32 n.7 d.P.R. 600/73 possono acquisire copia dei c/c dalle banche intestati al contribuente e di ogni altro soggetto su presunzioni gravi, precise e concordanti che il contribuente è l'effettivo possessore dei redditi. In specie poi se trattasi di accertamento di società di persone il cui rapporto con i soci è stretto talchè si realizza una identità di soggetti.

261. Frodi in campo IVA – Sanzioni

Sentenza n. 92/3/13, dep. 19/11/2013
Commissione tributaria provinciale di Cuneo
Presidente: Giordano; Relatore Molineris

IVA intracomunitaria – Società di comodo - Sanzioni

In tema di IVA intracomunitaria, la rettifica dell'imponibile IVA, effettuata dall'Agenzia delle Entrate, è ammissibile qualora parte ricorrente non provi di aver verificato il codice identificativo del cessionario, né produca la documentazione comprovante l'effettivo trasferimento fisico delle merci vendute fuori dal territorio nazionale (ad esempio lettere di vettura internazionali controfirmate dalla ditta acquirente).

Pertanto, in mancanza di tali prove la cessione dei beni non può essere ritenuta non imponibile ai fini IVA, come per le operazioni intracomunitarie, in applicazione di quanto disposto ex artt. 50 e 41 d.l. 331/93.

A maggior ragione, si deve ritenere la cessione un espediente per omettere il pagamento dell'IVA dovuta quando si accerti che la società acquirente non sia mai stata operativa, ma anzi si verifichi essere una società fittizia, di comodo, riconducibile a società italiane.

Ciononostante, considerato il difficoltoso coordinamento delle disposizioni in materia di cessioni intracomunitarie di beni, e la incerta interpretazione che ne deriva, per i periodi antecedenti alle risoluzioni del MEF n. 345/E del 28.11.2007 e n. 477/E del 15.12.2008, è possibile applicare l'esimente di cui all'art. 6 DPR 472/97.

Riferimenti: artt. 50 e 41 d.l. 331 del 1993; Risoluzioni MEF n. 345/E del 28.11.2007 e n. 477/E del 15.12.2008; art. 6 d.P.R. 472/97

262. Detrazione frodi carosello

Sentenza n. 1/02/14, dep. 09/01/2014
Commissione tributaria provinciale di Verbania
Presidente: Terzi; Relatore: Pezone

Iva- Frodi carosello – Fattura conforme al dettato normativo- Onere della prova – Detraibilità dell'imposta

Nel meccanismo delle frodi carosello possono riscontrarsi sia fatturazioni per operazioni oggettivamente inesistenti, sia fatturazioni per operazioni solo soggettivamente inesistenti. La questione della detraibilità dell'Iva è da tempo oggetto di analisi da parte della giurisprudenza italiana. In linea generale una fattura regolare, lasciando presumere la verità di quanto rappresentato, costituisce titolo per il contribuente ai fini della detrazione dell'Iva. A fronte di una fattura conforme al dettato normativo spetta all'Ufficio dimostrare il difetto delle condizioni per la detrazione. La prova può anche essere basata su presunzioni semplici, purchè queste siano gravi, precise e concordanti, di tal che l'onere della infondatezza della pretesa erariale incombe quindi sul contribuente. Se l'operazione viene dimostrata come oggettivamente inesistente, allora la buona fede del cessionario non può normalmente configurarsi e pertanto il diritto alla

detrazione non spetta. Se invece l'operazione è soggettivamente inesistente, ovvero la fattura proviene da un soggetto diverso da quello che ha effettuato la cessione o prestazione, allora anche il Supremo Collegio nazionale, in linea con quanto sancito dalla Corte di Giustizia europea, ha affermato che in primo luogo spetta all'amministrazione finanziaria provare in base ad elementi oggettivi che il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere, con l'uso dell'ordinaria diligenza, che il soggetto formalmente cedente aveva partecipato ad un frode. Sarà poi il contribuente a dover fornire la prova contraria. In definitiva a fronte della regolare documentazione contabile e in mancanza di prove di fraudolenza attiva l'Ufficio non può fondatamente contestare la detraibilità dell'Iva.

Riferimenti normativi: Art.54 c.2 d.P.R. 633/72 e 39 d.P.R. 600/73

263. Imposta sul Valore Aggiunto - Autovettura acquistata usata in esenzione da imposta - Regime del margine

Sentenza n. 9/1/14, dep. 13/01/2014
Commissione tributaria provinciale di Asti
Presidente: Marchetti, Relatore: Vitari

Avviso di accertamento I.V.A. - Autovettura acquistata usata in esenzione da imposta – Cessione della stessa in esenzione da imposta – Sussiste.

Allo scopo di evitare fenomeni di doppia o reiterata imposizione di I.V.A. connessi al commercio di beni usati, è applicabile il c.d. "regime del margine" ove qualora la rivendita del bene usato sia effettuata ad un valore inferiore a quello di acquisto non sussiste imponibilità di imposta.

Riferimenti normativi: d.l. n. 41/95, art. 36, c. 9.

264. Sospensione del rimborso – Tipicità dei casi in cui è consentita

Sentenza n. 14/22/14, dep. 15/01/2014
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente: Masia, Relatore: Menghini

IVA – Sospensione del rimborso – Tipicità dei casi in cui è consentita - Operazioni successive all'apertura del fallimento – Inapplicabilità

L'ufficio è legittimato, ai sensi dell'art. 23 d.lgs. 472/1997, a sospendere i rimborsi solo nei casi in cui sia stato notificato atto di contestazione o irrogazione sanzioni, ancorché non definitivo ovvero un provvedimento definitivo. Dal momento che nella fase successiva all'apertura della procedura fallimentare le posizioni del rapporto debitorio e del rapporto creditorio sono relative a soggetti diversi fallito - massa fallimentare non può essere sospeso il rimborso del credito IVA riferito ad atti compiuti in costanza di procedura fallimentare in favore della massa dei creditori.

265. IVA- False dichiarazioni d'intento

Sentenza n. 21/22/14, dep. 15/01/2014
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente: Masia; Relatore: Massaglia

IVA - Cessione all'esportazione - Falsità della dichiarazione d'intento. Art. 8 d.P.R. n. 633 del 1972

Se la società cessionaria non ha mai effettuato cessioni all'esportazione (non maturando dunque alcun plafond), non ha tenuto alcuna scrittura contabile obbligatoria (omettendo la presentazione delle dichiarazioni fiscali prescritte), non ha mai

esibito i propri bilanci o comunque una sintesi della propria situazione patrimoniale o finanziaria alla società cedente (nonostante una clausola contrattuale la obbligasse in tal senso) ed ha intrattenuto con quest'ultima intensi rapporti commerciali, si deve concludere che la cedente non potesse ignorare la plateale falsità delle lettere d'intento della cessionaria.

266. IVA – Recupero eccedenze a credito

Sentenza n. 48/34/14, dep. 15/01/2014
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente: Bonadies; Relatore: Maiorca

IVA - Liquidazione della dichiarazione - Recupero eccedenze a credito – Omessa dichiarazione anno precedente - Errata indicazione in dichiarazione - Art 54-bis, comma 2, lett.c), d.P.R. n. 633 del 1972

In caso di cessione d'azienda, il credito Iva maturato dal cedente e riportato in dichiarazione dal cessionario come "eccedenza derivante dalla precedente dichiarazione" è legittimamente disconosciuto dall'Amministrazione, con cartella ex art. 54 bis del D.P.R. n. 633/72, se la dichiarazione del cedente, relativa all'anno di maturazione del credito, è stata omessa ed il cessionario non ha appurato tale circostanza prima di riportarlo a nuovo nella propria dichiarazione.

267. IVA – Rimborso eccedenza detraibile

Sentenza n. 49/34/14, dep. 15/01/2014
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente: Bonadies; Relatore: Maiorca

Imposta sul valore aggiunto – Rimborso eccedenza detraibile – Interposizione reale – Abuso del diritto – Diniego di rimborso – Legittimità

Sussiste comportamento abusivo quando le operazioni controverse, nonostante il rispetto formale delle norme comunitarie e nazionali in materia di Iva, abbiano come scopo principale quello di ottenere un vantaggio fiscale la cui concessione sarebbe contraria all'obiettivo perseguito da quelle stesse norme.

In applicazione di tale principio, è da considerarsi legittimo il diniego di rimborso Iva opposto dall'Ufficio alla società, utilizzata come schermo da un professionista che svolge esclusivamente operazioni esenti (medico odontoiatra e socio fondatore della medesima Società) ed al quale solo sono realmente imputabili le operazioni che genererebbero il credito richiesto.

268. IVA di gruppo

Sentenza n. 87/9/14, dep. 15/01/2014
Commissione tributaria provinciale di Torino
Presidente: Bertotto; Relatore: Bolla

IVA di gruppo - Omessa presentazione nei termini sia del prospetto riepilogativo Iva 26/PR e Modello 26/LP, sia delle garanzie - Sanzioni - Non applicabili

In presenza di opzione effettuata dalla società residente nella UE per applicazione della procedura di liquidazione IVA relativa al recupero delle eccedenze a credito della imposta, in seguito compensate dalla società in ambito della liquidazione IVA di gruppo, non è sanzionabile l'omessa presentazione nei termini sia del prospetto riepilogativo Iva 26/PR e modello 26/LP, sia delle richieste garanzie, non rappresentando, tali omissioni, violazioni di obbligazioni tributarie. A sostegno di ciò si richiama l'art. 6, comma

5-bis d.lgs. 472/1997, come introdotto dall'art. 7 d.lgs. 32/2001, che dispone la non punibilità delle violazioni che non arrechino pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e non incidano sulla determinazione della base imponibile e sul versamento del tributo.

Riferimenti normativi: d.lgs. 472/1997, art. 6; d.lgs. 32/2001, art. 7

269. Cessione intracomunitaria di beni - Identificazione dei soggetti contraenti

Sentenza n. 83/26/14, dep. 22/01/2014

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Perelli; Relatore: Curatolo

Iva – Cessione intracomunitaria di beni – Diligenza richiesta all'imprenditore cedente.

Le imprese commerciali e, in senso lato, gli operatori ai fini IVA, allorché effettuano cessioni intracomunitarie debbano operare con un surplus di diligenza al fine di evitare dannosissimi effetti sull'intera comunità Europea.

Infatti, il meccanismo dell'IVA versata nel Paese di destinazione della merce e, per converso, la rinuncia dello Stato di provenienza della merce stessa al "gettito fiscale corrispondente", funziona solo a condizione che l'intero consesso degli operatori economici europei operi in modo omogeneo e rigoroso, pena squilibri e distorsioni.

Di conseguenza, oltre ai normali e doverosi controlli sull'esistenza dei requisiti delle cessioni intracomunitarie (cfr. art. 41 del d.l. n. 331/1993 e sintetizzati nella Circ. Min. Fin. 23.3.1994 n. 13/E), è necessario che l'operazione economica abbia per contraenti soggetti identificati con un valido ed esistente numero di partita IVA (VAT) in altro Stato dell'Unione Europea.

Ecco, perché l'art. 50, comma 2°, d. l. n. 331/1993, sancisce la necessità che l'operatore IVA, che vende merce intra-U.E. non solo non applica in fattura l'IVA al cessionario identificato con il n. VAT

(comma 1° del cit. d.l.), ma deve chiedere conferma, con le modalità fissate con apposito d.m. (d.m. 28.1.1993), "la validità del numero di identificazione attribuito al cessionario o committente da altro Stato membro della Comunità..."

Riferimenti normativi: art. 50, comma 2°, d.l. n. 331/1993

270. Assoggettabilità ad Iva - Caparra confirmatoria

Sentenza n. 136/24/14, dep. 24/01/2014
Commissione Tributaria Regionale del Piemonte
Presidente: Garino ; Relatore: Rinaldi

IVA – Caparra confirmatoria - Assoggettabilità ad Iva – Caso particolare.

Una caparra confirmatoria sproporzionata rispetto al prezzo residuo di vendita deve essere considerata un acconto sul prezzo finale, non potendosi ritenere che una caparra di elevato importo possa costituire, per entrambe le parti, un giusto ristoro del danno da inadempimento contrattuale.

271. Iva - Acquisti di fabbricati o porzioni di essi a destinazione abitativa

Sentenza n. 137/24/2014, dep. 24/01/2014
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente: Garino; Relatore: Rinaldi

Iva - Acquisti di fabbricati o porzioni di essi a destinazione abitativa – Detraibilità – Condizioni

L'Ufficio contesta che soggettivamente la società sia da considerarsi in quanto dalle informazioni dell'anagrafe tributaria,

risulta un codice di attività corrispondente a compravendita di beni immobili effettuata su beni propri e non l'attività di lavori edili, ma al fine di verificare l'ammissibilità della detrazione dell'Iva relativa al recupero e alla gestione di fabbricati ex art. 10, comma 8 bis e 19 bis, comma 1, lett. i) del d.P.R. 633/1972 per le imprese costruttrici, occorre avere riguardo all'attività svolta in concreto dalla società e all'effettiva esecuzione di interventi di ristrutturazione.

Riferimenti normativi: Art. 19 bis 1, lett. i), d.P.R. n. 633 del 1972

272. Iva – Onere della prova

Sentenza n. 147/31/14, dep. 24/01/2014
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente: Tirone; Relatore: Retrosi

IVA - Cessioni all'esportazione - Onere della prova. Art. 8 d.P.R. n. 633 del 1972

L'uscita delle merci dal territorio nazionale può essere dimostrata con documento doganale interno o con vidimazione posta dall'Ufficio doganale su un esemplare della fattura o su una bolla di accompagnamento (art. 8 d.P.R. 633/1972) oppure per mezzo di attestazioni e certificazioni rilasciate da una dogana o da altre pubbliche amministrazioni estere o, ancora, per mezzo di idonei documenti di trasporto internazionale (art. 346 d.P.R. 43/73 TULD). Detta prova può essere, altresì, fornita per mezzo di qualsiasi altro documento idoneo a dimostrare l'uscita della merce dal territorio italiano.

273. IVA – Beni e servizi con aliquota al 10%

Sentenza n. 154/22/14, dep. 27/01/2014
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente: Barbuto; Relatore: Festa

IVA - Beni e servizi con aliquota agevolata al 10%. Tabella A, parte terza, d.P.R. n. 633 del 1972

Per i prodotti o servizi soggetti all'aliquota agevolata del 10% (paragrafo III della Tabella allegata al d.P.R. 633/1972), l'IVA erroneamente indicata in fattura al 20% è detraibile in tale misura, qualora venga accertata la buona fede del soggetto passivo (committente) che abbia omesso di segnalare al proprio fornitore l'applicazione dell'aliquota agevolata e, in ogni caso, se non vi è stata lesione degli interessi pubblici.

274. Frode intracomunitaria - Commercio di autovetture

Sentenza n. 155/22/14, dep. 27/01/2014
Commissione tributaria regionale di Torino
Presidente: Barbuto; Relatore: Festa

IVA - Frode intracomunitaria - Commercio di autovetture - Onere della prova. Artt. 41 e 42 d.l.331 del 1993

Nell'ambito delle frodi IVA operato nel campo del commercio comunitario di autoveicoli, nel caso di apparente regolarità della fattura, l'onere della prova grava sull'Ufficio, il quale dovrà dimostrare gli elementi di fatto della frode attinenti alla natura di cartiera del fornitore, nonché la connivenza del cessionario (cliente italiano) anche mediante presunzioni semplici, purché dotate dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.

275. IVA - Operazioni imponibili

Sentenza n. 158/01/14, dep. 27/01/2014
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente: Garino; Relatore: Verde

*IVA - Operazioni imponibili - Permute e dazioni in pagamento –
Momento emissione della fattura*

Nella permuta ad effetti obbligatori la controprestazione è di cose generiche, delle quali è necessaria l'individuazione da parte del contraente che riceve la prima prestazione.

Il momento impositivo pertanto coincide con quello di esecuzione della seconda prestazione, la quale funge da corrispettivo della prima (conforme R.M. 75/E/2000) e costituisce il termine ultimo entro il quale ambedue i contraenti possono emettere fattura.

276. Iva – Presunzioni di cessione e di acquisto di beni

Sentenza n. 172/31/14, dep. 29/01/2014
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente: Tirone; Relatore: Retrosi

*Iva – Accertamento - Presunzioni di cessione e di acquisto di beni -
Condizioni. Art. 53 d.P.R. n. 633 del 1972*

E' operante la presunzione di cessione dei beni in mancanza di riscontro sulla materiale presenza delle merci e in assenza di indicazione di un luogo adibito a loro deposito. In tal caso è legittimo, nella determinazione del recupero erariale, l'utilizzo da parte dell'ufficio della percentuale di ricarico determinata in base al costo del venduto in difetto di elementi di segno contrario offerti dal contribuente.

277. IVA – Omessa dichiarazione

Sentenza n. 310/24/14, dep. 14/02/2014
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente: Panzani Relatore: Rinaldi

IVA – Omessa dichiarazione - Diritto alla detrazione del credito d'imposta – Correttezza e lealtà dell'Amministrazione finanziaria

In caso di dichiarazione omessa è possibile il riporto dell'eccedenza IVA nella dichiarazione dell'anno successivo. Illegittimità del recupero del credito Iva in sede di liquidazione della dichiarazione dei redditi effettuata ai sensi dell'art. 36 bis d.P.R. 600/73 e 54 bis d.P.R. 633/72 - Doveri dell'ufficio di procedere al controllo della sussistenza del credito alla luce dei principi di correttezza, collaborazione e lealtà affermati dallo Statuto dei diritti del contribuente

Riferimenti normativi: artt. 30 e 54 bis d.P.R. 633/1972, art. 10 Legge 212/2000

278. IVA – Operazioni inesistenti

Sentenza n. 312/24/14 dep. 14/02/2014
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente: Panzani; Relatore: Michelone

IVA - Operazioni inesistenti – Onere della prova

Nelle ipotesi di fatture che l'Amministrazione Finanziaria ritenga relative ad operazioni inesistenti, non spetta al contribuente provare che l'operazione è effettiva, ma spetta all'Amministrazione,

che deduce la falsità o la inidoneità del documento e, quindi, l'esistenza di un maggiore imponibile, provare che l'operazione commerciale, oggetto della fattura, in realtà non è stata mai posta in essere. In mancanza di disconoscimento di tale elemento, non si giustifica l'eventuale inversione dell'onere della prova, poiché non viene contrastata la presunzione relativa di esistenza di una prestazione per la quale è stata emessa una regolare fattura.

Riferimenti normativi: art. 21 d.P.R. 633/1972. Art. 2967 c.c.

279. Imposte sui Redditi – Cessione di studio professionale

Sentenza n. 439/12/14, dep. 20/03/2014
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente: Masia; Relatore: Rolle

Imponibilità IVA – Esclusione

Le prestazioni di servizio assoggettabili ad IVA devono comunque ricadere nell'art. 1 del d.P.R. 633/1972 che precisa che le prestazioni devono essere rese nell'esercizio della professione, mentre il reddito derivante dalla cessione di uno studio professionale non rientrava, prima della innovazione apportata dal cd Decreto Bersani tra i redditi di lavoro autonomo.

I redditi connessi all'esercizio di arti o professioni non possono essere soggetti ad IVA in quanto soltanto quelli prodotti nell'esercizio di tali attività lo sono.

280. IVA- Rimborso credito a società cancellata

Sentenza n. 504/36/14, dep. 01/04/2014

Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente: Saluzzo; Relatore: Piombo

Rimborso credito IVA – Società cancellata — Liquidatore – Legittimazione attiva – Esclusione

Il liquidatore non è legittimato a reclamare il credito IVA che non sia stato evidenziato nel bilancio finale di liquidazione, a nulla rilevando la circostanza temporale che il credito si sia formato prima o dopo la cancellazione della società.

Riferimenti normativi: art. 43 d.P.R. 602/1973; art. 43 d.P.R. 600/1973

281. IVA – Esenzioni e Agevolazioni

Sentenza n. 836/6/14, dep. 01/04/2014
Commissione tributaria provinciale di Torino
Presidente: Enipeo; Relatore; Derro

Imposta valore aggiunto - Esenzioni e agevolazioni – Operazioni di coassicurazioni – Esenzione – Sussiste

La "clausola di delega" consente all'assicurato, sia nella fase di stipulazione del contratto, sia nell'eventuale fase di determinazione ed eventuale liquidazione dei rischi assicurati, di relazionarsi con un'unica assicuratrice, con evidenti benefici sia di tempo, che di snellimento delle medesime procedure.

Attraverso la "Clausola di delega", le società coassicuratrici delegano le attività che, in assenza della stessa delega avrebbero dovuto essere svolte da ogni singola società assicuratrice; attività che in ogni caso sarebbero esenti dal tributo IVA.

La "Clausola di delega" rientra nella previsione normativa di cui all'art. 12, comma 1 del d.P.R. n. 633/72; da tale disposizione normativa si evince che le prestazioni accessorie ad una prestazione di servizi, effettuate direttamente dal cedente "ovvero" per suo

conto e a sue spese, non sono soggetti autonomamente all'imposta nei rapporti fra le parti dell'operazione principale.

Riferimenti : art. 1911 c.c.

282. IVA - Detraibilità da parte del Cessionario dell'Iva non versata dal Cedente per operazioni soggettivamente inesistenti

Sentenza n. 30/1/14, dep. 08/04/2014
Commissione tributaria provinciale di Verbania
Presidente: Martelli; Relatore: Terzoli

Imposta sul valore aggiunto – Iva su fatture per operazioni soggettivamente inesistenti – Prove buona fede del Cessionario – Detraibilità – Sussiste

Solo l'Amministrazione Finanziaria può acquisire informazioni sul rispetto degli adempimenti in tema di versamenti Iva da parte dei soggetti economici. Il Cessionario è legittimato a detrarre l'Iva sulle fatture emesse dal Cedente per operazioni soggettivamente inesistenti purchè dimostri la propria buona fede: verifica della correttezza del codice Iva del Cedente e pagamento tracciato effettuato sul conto corrente bancario intestato al Cedente.

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/72 – art. 54, c. 2

283. IVA – Fatture per operazioni inesistenti

Sentenza n. 522/36/14, dep. 09/04/2014
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente: Noce; Relatore: Michelone

IVA – Fatture per operazioni inesistenti – Scritture contabili – Regolarità - Onere della prova – Distribuzione fra le parti.

In tema di accertamento dell'IVA, qualora l'Amministrazione finanziaria ritenga non veritieri gli elementi contabili (e descrittivi) della fattura – documento già in sé idoneo a rappresentare un costo dell'impresa - oppure giudichi non realizzata ovvero supponga divergente la realtà commerciale dalla sua espressione documentale deve fornire validi elementi di prova per affermare che l'operazione commerciale, oggetto della fattura, in realtà non sia mai stata posta in essere (ribaltando quindi sul contribuente l'onere di dimostrare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate. Questa impostazione si riflette quindi sul piano processuale dovendo, in primo luogo, il giudice valutare siffatti indizi, nella prospettazione avanzata dall' Amministrazione (ed eventualmente di quella offerta dal contribuente) e solo dopo averne riscontrato la fondatezza esaminare le eventuali allegazioni del soggetto accertato.

284. IVA – Operazioni esenti

Sentenza n.626/24/14, dep. 08/05/2014
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente: Panzani; Relatore: Michelone

IVA – Operazioni esenti – Contratti di assicurazione con clausola di delega (mandato in rem propriam) – Costituiscono due operazioni distinte ai fini Iva

Ai fini IVA, in caso di contratto assicurativo con clausola di delega sono poste in essere due operazioni distinte. Da una parte un'operazione di assicurazione (prestazioni assicurative rese dalle compagnie assicurative nei confronti dell'assicurato) ovvero un contratto aleatorio senza dubbio rientrante, ancorché non espressamente nominato, nell'ambito del disposto del primo comma dell'art. 3 del D.P.R. 633/1972, dall'altro un contratto di

mandato in rem propriam (prestazioni di mandato rese dal delegatario nei confronti dei deleganti) che, ai fini dell'imposta, non può essere considerata un'operazione di assicurazione ed alla quale pertanto non potrà essere applicato il regime di favore.

Riferimenti normativi: artt. 1723 e 1726 c.c.; art. 3 d.P.R. 633/72; art. 13, parte B, lett. a), della VI Direttiva Cee.

285. Cessione intracomunitaria – Mancanza del CMR

Sentenza n. 629/24/14, dep. 08/05/2014
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente: Panzani; Relatore: Rinaldi

IVA – Cessione intracomunitaria – Movimentazione fisica dei beni – mancanza del CMR – Documentazione equipollente.

Preso atto della normativa nazionale, che non specifica le forme di prova idonee a dimostrare il trasporto o la spedizione dei beni, si deve ritenere che l'esibizione del documento di trasporto firmato dal vettore – anche in mancanza del CMR – e della fattura o copia della fattura registrata dal cliente sia idonea a fornire prova piena della effettiva movimentazione fisica dei beni, presupposto per la non imponibilità della cessione.

Riferimenti normativi: art. 41, lett. a) d.l. 30.8.1993 n. 331; R.M. 28.11.2007 n. 345/E

286. IVA – Mancata compilazione quadro VR

Sentenza n. 650/22/14, dep. 15/05/2014
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente: Barbuto; Relatore: Rossi

IVA – Istanza di rimborso – Mancata compilazione quadro VR – Perdita del diritto al rimborso – Non sussistenza – Diniego di rimborso – Illegittimità

In tema di IVA va tenuta distinta la domanda di rimborso del credito di imposta maturato in capo al contribuente, da considerarsi già espressa mediante la compilazione del quadro VX, dalla presentazione del Quadro VR che costituisce ai sensi del d.P.R. 633/1972 un adempimento necessario solo per dare inizio al procedimento di esecuzione del rimborso medesimo.

Pertanto, la presentazione dell'istanza di rimborso costituisce atto integrativo della dichiarazione annuale da prodursi entro il termine di prescrizione decennale e non entro 90 giorni dalla scadenza del termine per la dichiarazione annuale e nemmeno entro il termine di prescrizione biennale di cui all'art. 21, comma 2, d.lgs. n.546/1992.

287. IVA – Gestione contabile separata

Sentenza n. 689/36/14, dep. 21/05/2014

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Rivello, Relatore: Michelone

IVA – gestione contabile separata – inerenza dell'imposta assolta a monte - onere della prova

Il contribuente che si avvalga di una gestione contabile separata (e compili due distinti quadri della dichiarazione IVA) ha l'onere di dimostrare l'inerenza, ai fini della detrazione, dell'imposta assolta a monte ed afferente le specifiche attività a valle e la ragionevolezza del criterio di ripartizione del tributo versato sul corrispettivo dei fattori produttivi ad uso promiscuo.

Ne discende che non possono accogliersi le doglianze del contribuente che non abbia dato prova di aver detratto l'imposta relativa alle due attività secondo criteri di inerenza e anche

razionalità per quanto concerne la ripartizione del tributo gravante sui fattori produttivi comuni

288. IVA – Errore nell'applicazione dell'aliquota

Sentenza n. 701/38/14, dep. 21/05/2014
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente: Ruschena; Relatore: Buzzi

IVA – Errore nell'applicazione dell'aliquota – Indetraibilità della maggiore imposta versata – Non consegue – Principio di neutralità – Prevale

Non essendovi norma che prescrive la comunicazione di rettifica dell'aliquota nei casi di specie (annotazione fatture di fornitori con IVA al 20% anziché al 10%, emesse per lavori in subappalto) rilevando invece che il principio di neutralità dell'IVA comporta che al debito d'imposta di una parte deve corrispondere il diritto alla detrazione dell'altra parte e che l'eventuale errore nell'applicazione della norma non può comportare l'indetraibilità dell'IVA nei confronti del destinatario che abbia regolarmente versato l'imposta addebitatagli in rivalsa dal fornitore.

La conclusione (giurisprudenziale) che l'addebito di IVA in fattura non genera sempre e comunque il diritto alla detrazione in capo al destinatario della fattura riguarda esclusivamente le fattispecie con IVA esposta in fattura, ma non versata dal soggetto emittente la fattura, comportamento tipico dei casi di frode fiscale, non ravvisabile però nel caso di specie.

289. IVA – Omessa dichiarazione a credito

Sentenza n. 706/26/14, dep. 22/05/2014
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente: Maddalena; Relatore: Curatolo

IVA – Omessa dichiarazione (a credito) - Riporto del credito nella dichiarazione successiva – Legittimità – Sussiste – Norme sull’arricchimento senza causa e sull’indebito oggettivo (2041 e 2033 c.c.) – Applicabilità ai rapporti fra Contribuente ed Amministrazione Finanziaria – Sussiste

L'Ufficio, stante il suo il dovere di agire nell'esercizio delle proprie funzioni in modo "imparziale" (art. 97 Cost.) e osservando il principio di legalità e di uguaglianza (art. 3 Cost.), onde non incorrere in violazione della norma sul divieto di arricchimento senza causa (art. 2041 c.c.), valevole anche nei rapporti tra P.A. e privati, e dell'indebito oggettivo (art. 2033 c.c.), in caso di omessa dichiarazione IVA, se il contribuente prova con le liquidazioni periodiche, le annotazioni nei registri IVA e pure nella comunicazione annuale IVA dell'anno di imposta precedente che il credito portato in compensazione è reale, non può negare il diritto al riporto del medesimo nella dichiarazione IVA relativa all'anno d'imposta successivo né il suo utilizzo in compensazione.

290. IVA – Diritto al rimborso delle eccedenze detraibili a credito

Sentenza n. 721/24/14, dep. 23/05/2014
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente: Garino; Relatore: Michelone

IVA – Acquisto di beni o servizi effettuato nell'esercizio dell'impresa – Diritto al rimborso delle eccedenze detraibili a credito – Assenza di operazioni attive - Inerenza – Onere della prova

L'inerenza dell'acquisto di beni o servizi coll'attività di impresa, in assenza di operazioni attive da parte di quest'ultima, non può

essere presunta solo dalla qualità di imprenditore (individuale o societario) dell'acquirente del bene o servizio, ma dovrà per contro essere provata dal Contribuente l'effettiva connessione dell'acquisto con l'espletamento della progettata attività imprenditoriale.

291. Diniego all'autorizzazione ad effettuare operazioni intracomunitarie

Sentenza n. 1188/5/14, dep. 26/05/2014
Commissione tributaria provinciale di Torino
Presidente: Strazzuso; Relatore: Albezano

IVA - Operazioni intracomunitarie - Iscrizione al VIES - Diniego - Ammissibilità - Non sussiste

La normativa tende ad evitare che vi siano soggetti inclusi nell'archivio VIES con finalità elusive/evasive e di frode, ma nulla si legifera in merito al reddito, all'età anagrafica e al luogo in cui si svolge l'attività. Il diniego deve ritenersi un abuso dell'Amministrazione finanziaria.

Riferimenti : Provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 188376/2010 e 188381/2010

292. IVA – Operazioni promiscue

Sentenza n. 813/36/14, dep. 19/06/2014
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente: Noce; Relatore: Piombo

IVA – Operazioni promiscue - Dichiarazione infedele – Detrazione indebita – Violazione sostanziale - Sussistenza

La società che presenti dichiarazione annuale da cui risulti un'eccedenza detraibile superiore a quella spettante - per aver detratto operazioni promiscue imponibili registrate erroneamente nel registro delle operazioni esenti - facendo conseguire un'indebita detrazione IVA, commette violazione di natura sostanziale, superabile solo con la prova contraria in merito alla corretta quantificazione dell'imposta portata in detrazione, tramite l'esibizione delle fatture e dell'apposito registro (...che ovviamente non potrà essere quello delle operazioni esenti!).

NOTIFICAZIONE

293. Validità della notifica – Studi di settore

Sentenza n. 92/2/13, dep. 07/08/2013
Commissione Tributaria Provinciale di Cuneo
Presidente: Bovetti; Relatore: Chiriotti

Notifica – Destinatario assente – Studi di settore - Validità

In ossequio a quanto previsto dall'art. 8 della legge 890/1982, in caso di assenza del destinatario dell'invito a comparire per definire maggiori ricavi rilevanti ai fini delle imposte sui redditi, il plico è depositato presso l'Ufficio Postale preposto alla consegna, dando avviso al destinatario stesso con una seconda raccomandata che, nel caso di perdurante assenza, è affissa alla porta di ingresso o immessa nelle cassetta postale del contribuente. Il mancato ritiro nei termini dell'invito legittima l'ufficio a procedere all'accertamento.

Qualora il contribuente non ritiri il plico recapitatogli, eventuali errori materiali sono da ritenere ininfluenti.

In tema di studi di settore, la documentazione presentata dal contribuente deve essere pertinente e rilevante.

Riferimenti: legge 890 del 20.11.1982 art. 8 co. 2; legge 146/1998 art. 10

294. Notifica accertamento a persona abilitata – Onere della prova

Sentenza n. 170/36/13, dep. 02/10/2013

Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente: Rivello; Relatore: Mainiero

*Accertamento – Notificazione – Persona giuridica – Presso la sede legale
– Persona abilitata - Onere della prova*

La notifica a persona giuridica è valida se fatta ad una persona che si sia dichiarata "addetta al servizio", non essendo il notificatore tenuto ad accertare la corrispondenza al vero della dichiarazione, essendo sufficiente che essa concordi con la situazione apparente consistente nella presenza del consegnatario nei luoghi indicati dalla norma .

In questa situazione grava sul contribuente la prova della insussistenza della qualità dichiarata dal consegnatario; l'invalidità della notifica non può essere sostenuta sulla base della inesistenza di un rapporto di lavoro con il soggetto che si è qualificato come portiere.

Riferimenti : art. 145 c.p.c.

295. Concessionario – Validità notifica tramite il servizio postale.

Sentenza n. 90/1/13, dep. 03/10/2013
Commissione tributaria provinciale Asti
Presidente e Relatore: Della Fina

Cartella di pagamento - Notifica tramite l'Ufficio postale - Efficacia-

La norma abilita il concessionario a notificare la cartella esattoriale tramite l'ufficio postale.

Giurisprudenza costante ammette che il Concessionario possa abilitare soggetti diversi, alla notificazione, o possa procedervi direttamente per posta.

Riferimenti normativi: art. 26, c. 1, d.P.R. 600/73

296. Accertamento – Notifica a mezzo del servizio postale

Sentenza n. 156/34/13, dep. 15/11/2013
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente: Puccinelli; Relatore: Maiorca

Accertamento - Notificazione a mezzo del servizio postale - Procedura

Qualora la Società contribuente, destinataria del plico raccomandato, venga avvisata, con altra raccomandata, del deposito del plico presso un ufficio postale del tutto indeterminato e senza indicazione in ordine all'ubicazione dell'ufficio postale e dei tempi di ritiro del plico, il procedimento di notifica deve considerarsi avvenuto in violazione del disposto dell'art. 8 della legge 20 novembre 1982, n. 890.

Riferimenti : Art. 8 Legge n. 890/1982

297. Procedura notifica a mezzo posta

Sentenza n. 136/2/13, dep. 27/11/2013
Commissione tributaria provinciale di Torino
Presidente: Premoselli; Relatore: Alessandria

Notificazione dell'atto a mezzo del servizio postale – Procedura

Nel procedura delle notificazioni postali l'avviso di ricevimento ha natura di atto pubblico contestabile soltanto a mezzo di querela di falso. La notifica si considera avvenuta, tanto in caso di consegna dell'atto o del plico, quanto al momento della c.d. compiuta giacenza. La prova del mancato rispetto delle norme relative alla

procedura di notificazione comporta la nullità della stessa notifica dell'avviso di accertamento e della conseguente cartella di pagamento.

Riferimenti normativi: l. 890/82, art. 8

298. Notifica a mezzo posta

Sentenza n. 138/2/13, dep. 04/12/2013
Commissione tributaria provinciale di Torino
Presidente: Bertotto; Relatore Roccella

Notificazione dell'atto a mezzo del servizio postale – Procedura

Si ritengono valide le operazioni di notifica effettuata a mezzo di raccomandata a/r inviata al domicilio fiscale del contribuente e restituita al mittente per c.d. compiuta giacenza, dovendo trovare applicazione in proposito la norma contenuta nell'art. 1335 c.c., secondo la quale le comunicazioni dirette ad un determinato soggetto si presumono conosciute al momento in cui giungono all'indirizzo del destinatario se questo non prova di essere stato senza sua colpa nell'impossibilità di averne notizia.

Riferimenti normativi: art. 1335 c.c.

299. Prova della notifica del ricorso

Sentenza n. 35/2/14, dep. 04/02/2014
Commissione tributaria provinciale di Biella
Presidente: Catania; Relatore: Vicuna

Termine impugnazione - Prova della notifica del ricorso

Unico mezzo di prova della data di notifica del ricorso da parte dell'Ufficio , dalla quale decorrono i termini per la proposizione del ricorso ex art. 21 co.1 d.lgs 546/92, è la sottoscrizione della ricevuta del Servizio Postale da parte del contribuente, a nulla valendo l'informazione presente sul portale web delle Poste Italiane (servizio "dovequando").

Riferimenti normativi: d.lgs 546/92 art. 21 co. 1 e

300. Mancanza della relata di notifica - Legittimazione all'accertamento

Sentenza n. 59/3/14, dep. 10/02/2014
Commissione tributaria provinciale di Cuneo
Presidente: Giordano; Relatore: Altare

Relata di notifica – Notificazione a mezzo ufficiale postale – Accertamento bancario – Poste non giustificate

In tema di nullità della notificazione effettuata per mezzo dell'ufficiale postale mancante della relazione di notifica, la Commissione, richiamando quanto previsto dagli artt.14 l. 890/1982 e 60 d.P.R. 600/1973, nonché dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 4070 del 2010, ha affermato quanto segue. La lamentata carenza non pare inficiare la correttezza della eseguita consegna dell'atto, posto che il combinato disposto dei citati articoli consente la notificazione degli atti tributari direttamente da parte degli ufficiali, attraverso una procedura a se stante che prevede solamente l'invio della raccomandata e non richiama l'applicabilità delle disposizioni di cui agli artt. 148 e ss. c.p.c.

Tale carenza di relazione di notifica comporta una mera irregolarità della notificazione e non già inesistenza della stessa, e ciò sulla base della considerazione che la fase essenziale del procedimento è data dalla attività dell'agente postale, mentre quella dell'ufficiale

giudiziario ha il solo scopo di fornire al richiedente la notifica la prova dell'avvenuta spedizione e l'indicazione dell'ufficio postale al quale è stato consegnato il plico.

La relata non ha carattere e natura di requisito essenziale ai fini dell'esistenza giuridica della fase di documentazione dell'avvenuta notificazione. Risulta legittimata, allora, l'ulteriore conclusione per cui l'omissione della apposizione della relazione, non solo nella copia, ma anche nell'originale, non può determinare l'inesistenza giuridica della documentazione della notifica e, con ciò, della notifica stessa. (cfr. sent. Corte Cass. n. 12012/2006, n. 9493/2009, 21762/2009).

Riferimenti: artt. 14 L. 890/1982 e 60 d.P.R. 600/1973; artt. 148 e ss. c.p.c.

301. Notifica della cartella eseguita direttamente dal concessionario a mezzo posta

Sentenza n. 5/1/14, dep. 17/02/2014
Commissione tributaria provinciale di Verbania
Presidente: Martelli; Relatore: La Monaca

Riscossione – Cartella di pagamento – Notifica diretta del concessionario – Legittimità

La notifica della cartella di pagamento può essere fatta direttamente dal concessionario a mezzo posta mediante raccomandata, senza affidamento a soggetti abilitati e senza compilazione della relata di notifica.

Riferimenti normativi: d.P.R. 602/73 – art. 26, comma 1

302. Accertamento – Notifica a società cancellata

Sentenza n. 739/38/14, dep. 28/05/2014
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente: Chindemi, Relatore: Briccarello

Accertamento - Notifica solo nei confronti del debitore principale, società cancellata – Nel termine di un anno dalla cancellazione - Legittimità

Stante il tenore letterale dell'art. 25 d.P.R. 602/1963 è sufficiente che la notifica del ruolo sia effettuata solo nei confronti del debitore principale, anche nell'ipotesi che questi sia una società estinta. Questa circostanza non impedisce infatti all'ufficio la notifica presso l'ultima sede della medesima ex art. 2495 codice civile a condizione che questa avvenga entro un anno dalla cancellazione. Ove la notificazione avvenga oltre tale termine, invece, dovrà essere considerata come inesistente ai fini del computo dei termini di decadenza.

303. Notificazione – Società estinta

Sentenza n. 849/24/14, dep. 02/07/2014
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente e Relatore: Panzani

Notificazione – A società estinta -- Oltre il termine di un anno dall'avvenuta cancellazione – Inesistenza – Conseguenze per i coobbligati

La notificazione, effettuata nei confronti di società estinta ai sensi del 2495 c.c., che sia avvenuta oltre un anno dall'avvenuta cancellazione è da considerarsi giuridicamente inesistente e, pertanto, non può produrre alcun effetto interruttivo della prescrizione nei confronti di eventuali coobbligati.

304. Notifica – Soggetto diverso dal destinatario

Sentenza n. 945/1/14, dep. 25/07/2014
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente: Galasso; Relatore: Rolle

Notificazione – A soggetto diverso dal destinatario - Soggetto ricevente non identificabile – Conseguenze – Nullità

Se gli avvisi di ricevimento non portano alcuna indicazione che consenta di risalire al soggetto (comunque diverso dal destinatario) che li avrebbe sottoscritti, la notifica dell'accertamento è nulla, così come la conseguente iscrizione a ruolo.

PUBBLICITÀ

305. Avviso di Accertamento – Pubblicità – Superficie tassabile

Sentenza n.136/2/13, dep. 29/11/2013
Commissione tributaria provinciale di Asti
Presidente: Rampini; Relatore: Duchi

Pubblicità - Imposizione del messaggio pubblicitario - Superficie utilizzata per la pubblicità e parte residua dell'impianto

La giurisprudenza di merito e quella di legittimità hanno più volte chiarito che la superficie del mezzo circostante il messaggio pubblicitario resta esente dall'imposizione in quanto costituita da una cornice oggettivamente distinta dallo spazio destinato alla pubblicità, che sia anche strutturalmente inidonea ad essere utilizzata per la diffusione del messaggio.

Ai sensi dell'art. 1 del d.lgs. 507/93 l'oggetto del tributo è individuabile nella mera disponibilità del mezzo pubblicitario e non nel messaggio pubblicitario in se stesso o nella sua diffusione e, di conseguenza, se l'impianto è costituito in modo tale che l'intera superficie è utilizzabile per la pubblicità e senza separazioni strutturali o grafiche che distinguano – per forma, materiale o colore – lo spazio coperto dal messaggio della residua superficie dell'insegna che lo contiene, rendendo quest'ultima parte idonea all'utilizzo pubblicitario, è l'intera superficie dell'insegna che costituisce la figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario.

Riferimenti normativi: Art. 5 d.lgs. n. 507/93

306. Pubblicità – Insegne di esercizio

Sentenza n. 303/34/14 dep. 14/02/2014
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente: Pisanu; Relatore: Beccaria

Imposta comunale sulla Pubblicità - Box/cabine – Beni strumentali della società – Assoggettabilità all'imposta

L'esenzione dall'imposta ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 d.lgs. 507/93, comma 1 bis è applicabile ai soli mezzi pubblicitari che possono definirsi come "insegne di esercizio", vale a dire (ex art. 2568 c.c. e secondo dottrina e giurisprudenza) a quei mezzi che contengono un messaggio che contraddistingue il locale (sede principale e/o secondaria) nel quale si esercita un'attività commerciale o un'attività diretta alla produzione di beni o servizi, ferma restando l'ulteriore condizione del rispetto del limite dei 5 mq. di superficie.

Riferimenti normativi: art. 17 d.lgs. 507/1993, comma 1 bis

307. Tributi locali - Imposta di pubblicità sulle insegne postamat

Sentenza n. 34/1/14, dep. 17/04/2014
Commissione tributaria provinciale di Verbania
Presidente: Martelli; Relatore: Serianni

Imposta di pubblicità - Insegne postamat - Non applicabilità

Le scritte Postamat, in analogia a quelle del Bancomat, non vanno inquadrare tra quelle aventi valenza pubblicitaria bensì tra quelle aventi funzione di avviso al pubblico per le quali quindi si applica

l'esenzione dall'imposta di pubblicità di cui all'art.17 c.1 lett.b) d.lgs.507/93 e ris.min.fin.2 del 24/4/2009.

Riferimenti normativi: Art.17 c.1 lett.b) d.lgs.507/93 e ris.min.fin.2 del 24/4/2009

308. Imposta sulla pubblicità - Distributori automatici

Sentenza n. 251/2/14, dep. 20/05/2014

Commissione Tributaria Provinciale di Biella

Presidente: Catania; Relatore: Botto Veva

Imposta sulla pubblicità in luoghi accessibili con limitazioni - Distributori automatici

Ai fini dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità è da ritenersi luogo aperto al pubblico anche quello al quale può accedere chiunque, anche se solo in determinati momenti e con l'osservanza delle condizioni e limitazioni imposte da colui che esercita un diritto sul luogo stesso. Ne deriva che è applicabile l'imposta di pubblicità, contenuta nei pannelli apposti sui distributori automatici di alimenti e bevande e collocati all'interno della stazione ferroviaria. Le esenzioni all'imposta vanno riferite alla pubblicità all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o prestazioni di servizi relativamente all'attività esercitata negli stessi locali ed alle insegne di esercizio di attività commerciali che contraddistinguono la sede in cui si svolge l'attività.

Riferimenti normativi: d.lgs. 507/93 art. 17 comma 1 e comma 1 bis

309. Pubblicità – Mancata indicazione del criterio di determinazione della superficie soggetta a tassazione

Sentenza n. 722/24/14, dep. 23/05/2014
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente: Garino; Relatore: Michelone

Imposta comunale sulla pubblicità – avviso di accertamento – Motivazione – Mancata indicazione del criterio di determinazione della superficie soggetta a tassazione – Violazione del diritto di difesa – Illegittimità dell’avviso - Consegue

Il concessionario del servizio di accertamento che abbia determinato la superficie complessiva del mezzo pubblicitario effettuando un arrotondamento al metro quadro superiore, senza perciò riferirsi all’effettiva superficie dello stesso e non abbia riportato nella motivazione del proprio atto il criterio di determinazione della superficie soggetta a tassazione, viola il diritto di difesa del contribuente e l’avviso di accertamento è da annullarsi.

310. Imposta pubblicità – Omessa enunciazione

Sentenza n. 1665/6/14, dep. 22/07/2014
Commissione tributaria provinciale di Torino
Presidente: Bianconi; Relatore: Derro

Tributi locali – Imposta pubblicità – Metrature e/o collocazione – Omessa enunciazione – Difetto motivazione – Sussiste

È illegittima la pretesa riferita all’imposta di pubblicità qualora nell’atto impositivo non siano stati individuati i supporti pubblicitari contestati, le loro metrature e/o collocazione in quanto, oltre al difetto di motivazione, risulta violato il diritto di difesa del contribuente.

REGISTRO

311. Trasferimento beni immobili

Sentenza n. 112/1/13, dep. 22/08/2013
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente: Garino; Relatore: Verde

Trasferimento beni immobili o diritti reali immobiliari - Edilizia economica e popolare - Presupposti.

L'avviso di liquidazione della maggiore imposta, in relazione alla registrazione di un atto, con il quale era stata effettuata l'assegnazione della proprietà superficaria di unità immobiliare, da parte di società cooperativa al socio, è viziato da difetto di motivazione se non evidenzia le ragioni di fatto e di diritto (poi rese note solo con le controdeduzioni dell'Ufficio in sede contenziosa) che ostano all'applicazione dell'art. 32 del d.P.R. n. 601/73.

Riferimenti normativi: art. 32, comma 2, d.P.R. n. 601 del 1973.

312. Imposta di registro – atti dell'autorità giudiziaria

Sentenza n. 104/12/13, dep. 25/09/2013
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente: Oggè; Relatore: Rolle

Imposta di registro - Atti dell'Autorità Giudiziaria - Provvedimento di correzione di sentenza - Modalità di tassazione

“Ai fini della determinazione del valore rilevante per il calcolo dell'imposta di registro, nel caso in cui una sentenza dell'autorità giudiziaria ordinaria preveda un obbligo di risarcimento dei danni

derivanti da responsabilità contrattuale, all'importo del credito, che ha natura di "credito di valore", devono essere aggiunti anche la rivalutazione monetaria e gli interessi".

Riferimenti normativi: Art. 54, commi 3 e 5, d.P.R. n. 131 del 1986

313. Imposta di registro – Carenza di motivazione

Sentenza n. 112/12/13, dep. 26/09/2013
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente: Oggè; Relatore: Retrosi

Imposta di registro - Atto di rettifica e di liquidazione - Carenza di motivazione

"In materia di imposta di registro relativa ad atto di cessione di ramo d'azienda, deve ritenersi pienamente legittima la rideterminazione del valore dell'avviamento avvenuta attraverso l'applicazione dell'art. 2, comma 4 del d.P.R. 460/1996, tenendo conto che la valutazione dell'avviamento è relativa alla redditività dimostrata dall'azienda, che l'attività svolta ha evidenziato un reddito annuale e che il calcolo effettuato dall'Ufficio ha avuto come riferimento la media dei tre esercizi precedenti".

Riferimenti normativi: Art. 52, comma 2-bis, d.P.R. n. 131 del 1986

314. Imposta di Registro – Conferimento di ramo di azienda

Sentenza n. 120/38/13, dep. 01/10/2013
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente: Sciaccaluga; Relatore: Retrosi

Imposta di registro - Conferimento di ramo di azienda in società e successiva cessione delle quote di partecipazione - Riqualificazione dell'operazione in cessione di azienda - art. 20 d.P.R. n. 131 del 1986.

Sulla scorta dello stato attuale della legislazione, non è possibile ritenere esistente un principio generale di contraddittorio necessario preventivo, in ordine alla formazione della pretesa fiscale, eccezion fatta che in taluni settori ben individuati (in materia doganale e in caso di accertamento standardizzato con applicazione di parametri e di studi di settore).

L'art. 53-bis del d.P.R. n. 131/86 dispone che "Le attribuzioni e i poteri di cui agli artt. 31 e seguenti del d.P.R. n. 600/73 possono essere esercitati anche ai fini dell'imposta di registro", pertanto deve ritenersi che il Legislatore abbia voluto concedere all'A.F., anche nel comparto impositivo dell'imposta di registro, le facoltà di accertamento in funzione antielusiva di cui all'art. 37-bis, in materia di imposte dirette, pur senza prevederne una necessaria e puntuale applicazione.

Le valide ragioni economiche che inducono l'imprenditore a scegliere un'operazione piuttosto che un'altra devono rispondere a reali motivazioni operative; se invece si risolvono in un mero risparmio d'imposta, è confermato l'intento elusivo del contribuente e risulta valido il recupero dell'Ufficio.

315. Imposta di registro – Trasferimento beni immobili

Sentenza n. 87/24/13, dep. 23/10/2013
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente: Arisio; Relatore: Carbone

Registro - Trasferimento di beni immobili - Valore dichiarato - Rettifica

È legittimo l'avviso di liquidazione e rettifica, con cui venga disposta la decadenza dall'agevolazione prima casa e rideterminato l'imponibile dell'immobile su base venale ex art. 52 comma 1 d.P.R. 131/1986, ogniqualvolta, con apposita perizia dell'Agenzia del Territorio, venga accertata una superficie utile superiore a mq 240 ai sensi dell'art. 6 d.m. del 02.08.1969 e qualora il contribuente abbia dichiarato un valore inferiore a quello catastale.

Inoltre, ai fini dell'applicazione del d.m. 02.08.1969, occorre far riferimento al momento dell'acquisto dell'immobile e non a quello della sua costruzione.

Riferimenti normativi: artt. 51, comma 2 e 52 d.P.R. n. 131 del 1986

316. Espropriazione – Soggetti obbligati al pagamento

Sentenze n. 182/36/13, dep. 07/11/2013
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente: Saluzzo Relatore: Retrosi

Imposta di registro - Espropriazione per pubblica utilità - Soggetti obbligati al pagamento.

Considerato che la società Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. è subentrata alle Ferrovie dello Stato nella gestione delle infrastrutture ferroviarie ed è partecipata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, tale società costituisce naturale continuazione delle Ferrovie dello Stato e, per l'effetto, si giova delle stesse agevolazioni tutt'ora previste dall'art. 24 l. 210/1985 (esenzione dall'imposta di registro ex art. 57 comma 8 d.P.R. 131/1986, esenzione dalle imposte ipotecarie e catastali ex artt. 1 comma 2 e 10 comma 3 d.lgs. 347/1990, esenzione dall'imposta di bollo ex art. 22 della Tabella allegato B al d.P.R. 642/1972).

Riferimenti normativi: art. 57, comma 8, d.P.R. n. 131 del 1986

317. Registro – Motivazione provvedimento di rettifica valore

Sentenza n. 88/06/13, dep. 11/11/2013
Commissione Tributaria Provinciale di Alessandria
Presidente: Moltrasio; Relatore: Musso

Avviso di rettifica e liquidazione - Imposta di Registro - Ipotecaria e Catastale - Rettifica valore dichiarato – Motivazione.

Ai sensi dell'art. 51 comma 3 del TUIR l'Ufficio per rettificare il valore dichiarato dei beni immobili trasferiti deve, non solo far riferimento a cessioni o altri atti non anteriori di tre anni a quello in esame, ma verificare che i beni oggetto delle transazioni siano comparabili per caratteristiche oggettive legate alla dislocazione, alle dimensioni e condizioni strutturali. In questo contesto, se l'Ufficio per rettificare i valori dichiarati si avvale dei dati OMI o quelli relativi alle valorizzazioni ai fini ICI fatte dai Comuni, assume rilevanza la dimensione dell'area a cui sono riferiti. Nel caso in cui l'area presa come riferimento sia ritenuta troppo vasta, l'Ufficio non raggiunge però lo scopo di motivare correttamente il provvedimento di rettifica. In questo contesto assumono quindi autonoma rilevanza gli eventuali valori di trasferimento dichiarati nelle cessioni precedenti, la situazione del mercato immobiliare e le condizioni del bene medesimo al momento della cessione.

318. Agevolazione Prima Casa - Fabbricati di lusso

Sentenza n. 143/31/13, dep. 15/11/2013
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente: Tirone; Relatore: Montoro

Agevolazione 'prima casa' - Fabbricati di lusso - Decadenza.

Sono da considerarsi di lusso, ai sensi degli artt. 5 e 6 del d.m. 2/8/1969, le unità immobiliari aventi superficie utile complessiva superiore a 240 mq esclusi i soli "balconi, le terrazze, le cantine, le soffitte, le scale e posto macchine"; ai fini della applicazione delle su citate norme la qualificazione "di lusso" riveste una funzione strettamente tributaria e non catastale, ragion per cui il concetto di "vano utile" deve ritenersi coincidente con quello di "vano fruibile", abitabile o non abitabile che sia".

Riferimenti normativi: art.1 Tariffa, parte I, nota II-bis, d.P.R. n. 131 del 1986

319. Imposta di registro – Modalità conteggio metri quadri

Sentenza n. 143/31/13, dep. 15/11/2013
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente: Tirone; Relatore: Montoro

Imposta registro - Esenzioni e agevolazioni – Immobili di lusso - Modalità conteggio metri quadri

La qualificazione "di lusso" riveste una funzione strettamente tributaria del tutto svincolata da quella "catastale". Per tale ragione il concetto di "vano utile" di cui agli artt. 5 e 6 del d.m. 2/8/1969 non coincide affatto con quella di vano abitabile; essendo il "vano utile" quello fruibile, abitabile o meno che sia. Conforta tale indirizzo il rilievo che il "garage" è un vano utile non essendo incluso nel novero delle esclusioni pur essendo palesemente non abitativo.

320. Registrazione a debito

Sentenza n. 145/1/13, dep. 19/11/2013
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente: Germano Cortese; Relatore: Rinaldi

Registrazione a debito - Sentenze di condanna al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato

Ai fini della prenotazione a debito di cui all'art. 59, lett. d), del d.P.R. n. 131 del 1986, non occorre che il fatto costituente reato sia stato oggetto di accertamento in sede penale, ma è sufficiente che dalla sentenza che riconosce il risarcimento del danno si possa desumere che i fatti che hanno provocato tale danno possano astrattamente configurare un'ipotesi di reato.

Riferimenti normativi: art. 59, lett. d), d.P.R. n. 131 del 1986

321. Decreto Ingiuntivo - Tassazione

Sentenza n. 194/36/13, dep. 20/11/2013
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente: Noce; Relatore: Festa

Imposta di registro - Tassazione atti dell'autorità giudiziaria - Decreto ingiuntivo - Alternatività IVA/registro

In caso di polizza fideiussoria prestata a garanzia di un'obbligazione d'imposta, ai fini della registrazione degli atti dell'Autorità Giudiziaria, il decreto ingiuntivo relativo all'azione di regresso deve scontare lo stesso tipo di tassazione che dovrebbe applicarsi all'eventuale decreto ingiuntivo relativo al rapporto principale.

Riferimenti normativi: artt. 37 e 40, d.P.R. n. 131 del 1986.

322. Imposta di Registro – Valore cessione di azienda

Sentenza n. 140/1/13, dep. 03/12/2013
Commissione tributaria provinciale Cuneo
Presidente e Relatore: Giordano

Imposta di Registro - Cessione di azienda.

Ai sensi dell'art. 51, c. 2 d.P.R. 131/86 il valore dell'azienda ceduta è costituito dal valore venale in comune commercio con capitalizzazione del solo reddito economico.

323. Imposta di Registro – Immobile di interesse storico artistico

Sentenze n. 217/36/13, dep. 18/12/2013
Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Saluzzo; Relatore: Michelone

Imposta di registro - Immobili di interesse storico artistico - Applicabilità dell'art. 11, comma 2, l. n. 413 del 1991 - Statuto del Contribuente - Efficacia soggettiva - Ente impositore locale - Esclusione.

L'immobile soggetto a vincolo paesaggistico ai sensi della l. 1497/1939 non è assimilabile all'immobile soggetto ai vincoli d'interesse artistico, storico, archeologico o demo-etno-antropologico ai sensi della l. 1089/1939 (cui ha fatto seguito il d.lgs. 490/1999).

Di conseguenza, non è applicabile l'agevolazione di cui all'art. 11 comma 2 l. 413/1991 che, in deroga all'ordinario regime tributario dei canoni di locazione, permette di calcolare la base imponibile degli immobili d'interesse storico o artistico con riferimento alla più bassa delle tariffe d'estimo della zona, a prescindere dalla locazione dei beni a canoni superiori.

La buona fede del contribuente indotto in errore dall'Amministrazione Locale non può escludere l'applicazione delle sanzioni: tale scriminante opera, infatti, esclusivamente nei rapporti con l'Amministrazione Finanziaria a norma dell'art. 12 l. 212/2000.

324. Imposta di registro – Lease back

Sentenza n. 198/38/13, dep. 20/12/2013
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente: Sciaccaluga; Relatore: Buzzi

Imposta di registro - Regime fiscale agevolato dei trasferimenti di beni immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati – Presupposti - Caso particolare: lease back

L'agevolazione prevista dall'art. 33 comma 3 l. 388/2000 - la quale comporta l'applicazione dell'imposta di registro con aliquota ridotta, nonché delle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa,

a condizione che, nei 5 anni dall'acquisto, il terreno compravenduto, compreso in un'area soggetta a piani urbanistici particolareggiati, non venga rivenduto e venga edificato – permane in capo all'acquirente, il quale proceda, nel quinquennio, all'edificazione, ricorrendo allo strumento del sale and lease back, poiché, per effetto di tale contratto, il primo acquirente mantiene la disponibilità del terreno.

Riferimenti normativi: art. 33, comma 3, l n. 388 del 2000

325. Cessione di azienda - Rettifica del valore

Sentenza n. 138/11/13, dep. 27/12/2013
Commissione tributaria provinciale di Torino
Presidente: Bertotto; Relatore: Gurgone

Imposta di registro – Cessione di azienda – Accollo di debiti – Unitarietà dell'operazione - Sussiste

E' illegittimo il comportamento dell'Ufficio che rettifichi il valore di un complesso aziendale oggetto della compravendita, non riconoscendo correlate al valore dell'attivo alcune passività con conseguente aumento della base imponibile. In presenza di una cessione d'azienda è impensabile non considerare attività e passività quali elementi intrinsecamente collegati tra di loro e rientranti nel perimetro aziendale.

Considerando l'unitarietà dell'operazione, non si può escludere il trasferimento di debiti, ai fini della determinazione della base imponibile, semplicemente sul presupposto dell'accollo del debito. I debiti dell'azienda concorrono assieme alle attività cedute, alla determinazione della base imponibile ai fini dell'imposta di registro poiché l'accollo non può considerarsi un atto separato ed autonomo e non può che formare una componente del valore netto dell'azienda e quindi del corrispettivo.

Riferimenti normativi : art. 43 comma 2 del d.P.R.. 131/86 - art. 51 del d.P.R.. 131/86

326. Normativa antielusiva - Cessione di azienda e separata cessione dell'immobile aziendale

Sentenza n. 23/34/14, dep. 15/01/2014
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente: Puccinelli, Relatore: Beccaria

Normativa antielusiva – d.P.R. 131/1986 – Cessione di azienda e separata cessione dell'immobile aziendale – Valide ragioni economiche – Sussistenza – Imposta di registro – art. 37 bis d.P.R. 600/73 - Applicabilità

E' ragione economica credibile mantenere separata la gestione della proprietà del fabbricato dall'attività imprenditoriale in esso esercitata onde poter liberamente disporre a riguardo.

La norma di cui all'art. 20 (d.P.R. n. 131/1986) non può comunque consentire di prescindere da quanto disposto dall'art. 37 bis d.P.R. 600/73 (prescrivente l'obbligo per l'ufficio impositore di seguire una procedura speciale prima dell'emissione di un avviso di accertamento che recuperi a tassazione materia imponibile sottratta all'Erario con comportamenti asseritamente elusivi) in forza dell'espresso richiamo fatto dall'art. 53 bis d.P.R. 131/1986 (stabilente che i poteri e le attribuzioni degli uffici di cui agli artt. 31 e segg. d.P.R. 600/73 sono utilizzabili anche ai fini dell'imposta di registro). Palesemente infondata, di conseguenza, l'affermazione dell'Ufficio di inapplicabilità anche in materia di registro di quanto disposto ai fini dell'imposizione diretta dal più volte citato art. 37 bis del d.P.R. n. 600/1973.

327. Imposta di registro – Atto di donazione a favore di più persone pro-indiviso e in comunione fra loro

Sentenza n. 61/31/14, dep. 17/01/2014
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente: Garino; Relatore: Elia

Imposta di registro – Atto di donazione a favore di più persone pro-indiviso e in comunione fra loro – art. 21 d.P.R. 131/1986 – Inapplicabilità

Se l'atto contiene un'unica disposizione concernente il trasferimento della proprietà di un appartamento dal donatario a tre beneficiari che lo ricevono "in comune e pro diviso", non si applica l'art. 21, comma 1, del d.P.R. 131/1986, la cui norma si applicherebbe al (diverso) caso di atti di donazione con cui si destinino diritti e/o beni distinti fra loro ai singoli beneficiari.

328. Registro - Agevolazione prima casa

Sentenza n. 190/24/14, dep. 30/01/2014
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente: Germano Cortese; Relatore: Michelone

Registro - Agevolazione prima casa - Fabbricati di lusso - Decadenza. Art.1 Tariffa, parte I, nota II-bis, d.P.R. n. 131 del 1986

Quando l'ufficio affermi il doversi ricomprendere nel computo della superficie totale dell'immobile la superficie di vani non ricompresi dal contribuente in tale calcolo, e pervenga in questo modo a qualificare l'immobile come avente caratteristiche di lusso, spetta all'ufficio medesimo dimostrare la sussistenza del requisito dell'abitabilità in capo ai suddetti vani ulteriori.

329. Imposta di registro su atto di donazione per mutuo consenso

Sentenza n. 255/6/14, dep. 31/01/2014
Commissione tributaria provinciale di Torino
Presidente: Bianconi; Relatore: Rossotto

Imposta di registro su atto di donazione per mutuo consenso -Successivo negozio modificativo, con effetti ex tunc - Conseguenze imposta di registro sulle donazioni.

In presenza di atto di risoluzione della donazione per mutuo consenso, considerato atto di risoluzione convenzionale, con il negozio giuridico successivo ad esso collegato le volontà delle parti modificano e regolano gli effetti prodotti dal negozio giuridico originario e danno luogo ad un ripristino della situazione con carattere retroattivo.

Venendo a mancare il trasferimento di ricchezza, l'atto modificativo non è ritenuto a titolo oneroso ma a titolo gratuito con effetti ex tunc e soggetto, come l'atto di donazione originario, ad imposta di registro sulle donazioni con le relative franchigie.

Riferimenti normativi: d.l. n. 262/2006, artt. 47 e 49

330. Imposta di Registro – Pluralità di disposizioni nel medesimo atto

Sentenza n. 268/22/14, dep. 06/02/2014

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Garino; Relatore: Massaglia

Imposta di registro – registrazione di atti che contengono più disposizioni – Cessioni sottoposte ad IVA – Registrazione dell'atto in misura fissa – Pluralità di disposizioni nel medesimo atto – Irrilevanza – Applicabilità art. 21 d.P.R. 131/1986 – Esclusione

L'assoggettamento di un atto ad imposta di registro in misura fissa indica che non viene posta a presupposto dell'obbligazione tributaria la capacità contributiva manifestata nell'atto, come invece avviene quando gli atti sono da assoggettare ad Imposta in misura proporzionale. Pertanto appare evidente che il legislatore, quando un atto è assoggettato ad Imposta in misura fissa, ha inteso sottoporre a tassazione l'atto in quanto tale, con l'obiettivo di recuperare in termini economici il corrispettivo del servizio di registrazione vero e proprio.

Ciò che soggiace ad imposizione è il negozio e quindi il prelievo fiscale in misura fissa è svincolato dal valore risultante dall'atto e

dalla capacità contributiva delle parti in quanto corrispettivo del servizio di registrazione, indipendente dal numero e dall'ammontare delle transazioni registrate con l'atto.

L'art. 21, comma 1 del TU che riguarda la registrazione di atti che contengono più disposizioni ("Se un atto contiene più disposizioni che non derivano necessariamente, per loro intrinseca natura, le une dalle altre, ciascuna di esse è soggetta ad imposta come se fosse un atto distinto") è inapplicabile, in quanto riguarda solo gli atti sottoposti a imposta in misura proporzionale.

331. Imposta di Registro – Agevolazione Prima Casa

Sentenza n. 315/24/14, dep. 14/02/2014

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Panzani; Relatore: Rinaldi

Imposta di Registro - Agevolazione prima casa – Causa di forza maggiore – Decadenza – Esclusione

Un evento non conosciuto in precedenza come la sussistenza di abusi edilizi, l'imprevedibilità di una ordinanza che ha sospeso ogni attività edilizia, la non imputabilità della tempistica di rilascio del permesso costruire al contribuente sono circostanze tutte che ben possono integrare il caso di forza maggiore che la più recente giurisprudenza ritiene essere ostacolo all'adempimento dell'obbligo di trasferire la residenza nei 18 mesi e caratterizzato dalla non imputabilità alla parte obbligata e dall'inevitabilità e imprevedibilità dell'evento; essendo per contro irrilevanti motivazioni soggettive.

Riferimenti normativi: art. 1, comma 2 bis della nota della Tariffa allegata al d.P.R. 131/1986

332. Valutazione di area edificabile

Sentenza n. 48/1/14, dep. 12/03/2014
Commissione tributaria provinciale di Vercelli
Presidente: Grimaldi; Relatore: Cavallari

Imposta di registro - Valutazione di area edificabile – Obblighi formali di riferimento.

L'avviso di rettifica e liquidazione deve contenere l'esposizione di ciascuno dei beni descritti nonché gli elementi dedotti che ne modificano il valore e l'imposta dovuta in caso di presentazione di ricorso. La motivazione dell'atto, inoltre, deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che l'hanno determinato e se la motivazione fa riferimento ad altro atto non ricevuto o conosciuto dal contribuente questo deve essere allegato all'atto che lo richiama salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale, previa nullità dell'accertamento.

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/86, art. 51; art. 52, c. 2 e 2 bis.

333. Registro – Valore di beni immateriali

Sentenza n. 19/1/14, dep. 14/03/2014
Commissione tributaria provinciale di Verbania
Presidente e Relatore: Martelli

Imposta di Registro – Cessione d'azienda – Maggior valore beni immateriali – Onere della prova a carico dell'Ufficio

E' a carico dell'Ufficio l'onere di provare che i beni immateriali presenti nel bilancio della cedente siano riferibili a beni cedibili autonomamente (brevetti, software, etc.) ovvero siano rappresentativi di costi e/o oneri pluriennali che, non essendo beni, non possono essere oggetto di trasferimento e non possono essere accertati ai sensi dell'art.51 del d.P.R. n. 131/86 (Testo Unico Imposta di Registro).

Riferimenti normativi: d.P.R. n. 131/86 – art. 52, c. 2

334. Imposta di registro - Applicazione su finanziamenti enunciati in un verbale

Sentenza n. 20/1/14, dep. 14/03/2014
Commissione tributaria provinciale di Verbania
Presidente e Relatore: Martelli

Imposta di registro - Enunciazione di contratti verbali non soggetti a registrazione in termine fisso - Non si applica

In un verbale di assemblea recante delibera di ripianamento perdite mediante compensazione di parte dei finanziamenti effettuati dalla società, l'imposta di registro del 3% non si applica sull'enunciazione di contratti verbali non soggetti a registrazione in termine fisso quando gli effetti delle disposizioni enunciate sono cessati o cessano in virtù dell'atto che contiene l'enunciazione.

Riferimenti: art. 22 c.2 e 3 d.P.R. 131/86

335. Imposta di Registro – Pluralità di disposizioni nel medesimo atto

Sentenza n. 495/01/14, dep. 01/04/2014
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente: Germano; Relatore: Menghini

Imposta di registro – registrazione di atti che contengono più disposizioni – Cessioni sottoposte ad IVA – Registrazione dell'atto in misura fissa – Pluralità di disposizioni nel medesimo atto – Irrilevanza – Applicabilità art. 21 d.P.R. 131/1986 – Esclusione.

Nel caso in esame, trattandosi di quattro distinte cessioni di fabbricati sottoposte a IVA, l'imposta in esame, deve essere applicata una sola volta in misura fissa ai sensi dell'art. 11, parte prima della Tariffa allegata al d.P.R. 131/1986. In tal caso, infatti, essa assolve unicamente la funzione di corrispettivo in cambio del servizio di registrazione (equivalente a una tassa) in cui quindi è ininfluenza il contenuto dell'atto.

In presenza dell'applicazione di una tassa in forma agevolata (misura fissa indipendente dall'effettivo valore dei beni trasferiti) si deve concludere che il Legislatore ha voluto separare la valenza economica dell'atto dal tributo corrisposto, essendo riservata questa funzione all'applicazione dell'altra imposta sul valore aggiunto, dall'aspetto formale della registrazione del medesimo.

L'art. 21, comma 1 del TU che riguarda la registrazione di atti che contengono più disposizioni ("Se un atto contiene più disposizioni che non derivano necessariamente, per loro intrinseca natura, le une dalle altre, ciascuna di esse è soggetta ad imposta come se fosse un atto distinto") è inapplicabile, in quanto riguarda gli atti sottoposti a imposta in misura proporzionale, atti in cui si applica il principio costituzionale della capacità contributiva.

336. Criteri di valutazione del valore di area edificabile

Sentenza n. 68/1/14, dep. 09/04/2014
Commissione tributaria provinciale di Vercelli
Presidente e Relatore: Grimaldi

Registro - Valore di area edificabile - Criteri di omogeneità - Applicazione.

L'adozione del criterio comparativo previsto dalla normativa è da ritenersi esplicitato con riferimento ad atti di cessione relativi a terreni aventi caratteristiche analoghe facendo ulteriore applicazione anche dei principi della giurisprudenza sussistente in materia.

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 51; art. 133 d.lgs. 163/06 e s. m. e. integrazioni).

337. Immobili - Valore di mercato

Sentenza n. 82/1/14, dep. 12/05/2014
Commissione tributaria provinciale di Vercelli
Presidente: Grimaldi; Relatore: Scarrone

Imposta di registro, ipotecaria e catastale - Compravendita di immobili - Criteri di discrezionalità sul valore dichiarato e rilevato dalle perizie - Ammissibilità.

Nella compravendita dell'area edificabile in trattativa, il valore venale di essa oltre a rispondere alla rigida regola della domanda e dell'offerta e da fattori soggettivi/oggettivi non sfugge alle continue oscillazioni intrinseche del mercato ed esclude valutazioni di contenuto empirico, per come è provato dalle perizie formulate in atti.

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/86, artt. 51 e 52; art. 7 l. 212/2000; art. 3 l. 241/90.

338. Imposta di registro – Vendita con riserva di proprietà

Sentenza n. 648/36/14, dep. 15/05/2014
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente: Noce; Relatore: Retrosi

Imposta di registro - Vendita con riserva di proprietà – Atto immediatamente traslativo – Imposta proporzionale - Applicabilità

Ai fini dell'imposta di registro, le cessioni con riserva di proprietà di un immobile non sono soggette ad alcuna clausola sospensiva. (art. 27 comma 3 d.P.R.131/86) Ne consegue che, per la norma fiscale, la vendita con riserva di proprietà è considerata un atto immediatamente traslativo, con conseguente assoggettamento al pagamento dell'imposta in misura proporzionale, da applicarsi con l'aliquota prevista per i trasferimenti immobiliari.

Riferimenti: art. 27, comma 3, d.P.R. 131/86; Cass. n. 5075/1998

339. Registro – Azioni di partecipazione societarie

Sentenza n. 700/38/14, dep. 21/05/2014
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente: Ruschena, Relatore: Urru

Registro – Azioni di partecipazione societarie – Imposta fissa – Applicazione plurima dell'imposta fissa - Illegittimità

Nel caso di specie, l'imposta di registro dev'essere intesa come tributo connesso all'esecuzione delle formalità di registrazione e pertanto indipendentemente dal valore del bene, con l'effetto che una pluralità di azioni di partecipazioni societarie non potrà dare luogo ad una plurima applicazione dell'imposta di registro in misura fissa.

340. Imposta di registro – Preliminare di compravendita

Sentenza n. 804/38/14, dep. 17/06/2014
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente: Giusta; Relatore: Urru

Imposta di registro – Preliminare di compravendita – Effetti traslativi – Insussistenza – Pagamento integrale del prezzo – Irrilevanza – Registrazione in misura proporzionale anziché fissa - Illegittimità

Ben può un contratto preliminare di compravendita immobiliare prevedere il pagamento – anche integrale - del corrispettivo pattuito in una data antecedente il passaggio di proprietà del bene compravenduto, senza per questo potersi assimilare al contratto definitivo ai fini dell'imposizione a registro in misura proporzionale anziché fissa.

RISCOSSIONE

341. Motivazione cartella di pagamento

Sentenza n. 138/34/13, dep. 21/10/2013
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente: Bonadies; Relatore: Maiorca

Liquidazione della dichiarazione – Disconoscimento di crediti – Cartella di pagamento – Carenza di motivazione – Nullità

E' causa di nullità della cartella di pagamento, per grave difetto di motivazione, quando formalmente viene indicato un omesso/carente versamento mentre, di fatto, si vuole porre in essere un disconoscimento di crediti pregressi. La prassi che vede l'Amministrazione finanziaria emettere cartelle di pagamento a seguito di controllo automatizzato al fine di recuperare imposte per "omesso o carente versamento", anche al di fuori delle ipotesi previste dagli artt. 36-bis d.P.R. n. 600/73 e 54-bis d.P.R. n. 633/72, deve essere abbandonata perché irrituale e contra legem.

La motivazione addotta nella cartella non consente affatto di comprendere le ragioni del recupero e ciò ne determina la nullità. Inevitabilmente, la carenza di motivazione si riverbera sulla totale illegittimità della procedura di recupero automatizzata operata.

Riferimenti normativi: art. 36 bis d.P.R. n. 600/1973; art. 54 bis d.P.R. n. 633/1972

342. Iscrizione a ruolo di 1/3 maggiori imposte

Sentenza n. 119/2/13, dep. 29/10/2013
Commissione Tributaria Provinciale di Asti
Presidente: Rampini; Relatore: Duchi

Cartella di pagamento - Omissione della relata - Notificazione affetta da nullità - Sottoscrizione del ruolo - Termine per calcolo interessi - Interessi di mora e compensi riscossione

La giurisprudenza di legittimità è unanime in merito all'essenzialità o meno della relata di notifica nell'ambito del procedimento di notifica a mezzo del servizio postale, ritenendo l'omissione della relata una mera irregolarità che non inficia la validità della notificazione.

Il raggiungimento dello scopo sana l'atto impugnato la cui notificazione sia affetta da nullità ex art. 156 c.p.c.

L'eventuale erronea o mancata sottoscrizione del ruolo è fatto che riguarda i rapporti tra Concessionario e Ufficio .

La data del termine del calcolo di interessi, in caso di mancata definizione, è stabilita nel giorno di formazione del ruolo, posto che non può essere conosciuto dall'Ufficio al momento dell'accertamento, essendo successiva la formazione del ruolo.

Gli interessi di mora e i compensi di riscossione non prevedono un contraddittorio con il ricorrente.

343. Cartella di pagamento – Calcolo interessi

Sentenza n. 114/1/13, dep. 12/12/2013
Commissione tributaria provinciale di Asti
Presidente: Della Fina; Relatore: Rosso

Cartella di pagamento - Data consegna ruolo – Calcolo interessi

In assenza della data di consegna del ruolo, il ricorrente si trova nell'impossibilità di effettuare e controllare il calcolo degli interessi da determinarsi a norma dell'art. 20 del d.P.R. 602/73.

Riferimenti: art. 20 d.P.R. 602/73

344. Equitalia – Comunicazioni

Sentenza n. 243/14/13, dep. 18/12/2013
Commissione tributaria provinciale di Torino
Presidente: Enipeo; Relatore: Borgaro

Ricorso contro comunicazioni di Equitalia – Inammissibilità

E' inammissibile il ricorso avverso la comunicazione di Equitalia essendo tale comunicazione puramente conoscitiva avendo lo scopo di informare il contribuente dell'avvenuta presa in carico, da parte dell'Agente di riscossione, delle somme da riscuotere di cui all'avviso di accertamento già notificato.

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 19

345. Calcolo interessi - Modalità

Sentenza n. 3/1/14, dep. 13/01/2014
Commissione tributaria provinciale di Asti
Presidente: Marchetti; Relatore: Vitari

Cartella di pagamento – Calcolo interessi – Mancata descrizione del calcolo degli interessi – Illegittimità

E' illegittima quella parte di cartella di pagamento che nel riportare in toto la cifra globale degli interessi dovuti non indichi come si è giunti a tale calcolo risultando così incomprensibile il conteggio degli interessi la cui ricostruzione richiede difficili indagini che non possono e non devono competere al contribuente. In tal senso restano dovuti i rimanenti importi di cui la cartella di pagamento eventualmente si compone.

Riferimenti normativi: legge n. 212/2000, art. 7; legge n. 241/1990, art. 3.

346. Riscossione - Iscrizione a titolo definitivo nei ruoli

Sentenza n. 98/26/14, dep. 22/01/2014
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente: Garino; Relatore: Bonino

Riscossione - Iscrizione a titolo definitivo nei ruoli - Presupposti Art. 14 d.P.R. n. 602 del 1973

Va confermata l'iscrizione a ruolo derivante da accertamento nella misura rideterminata dai giudici di primo grado, qualora la parte abbia presentato, tardivamente, appello avverso l'avviso di accertamento ed il gravame sia stato, in un primo momento, accolto dai giudici di seconde cure, ma poi dichiarato tardivo dalla Ctc, con sentenza passata in giudicato.

347. Equitalia Nord spa - Cartella di pagamento- Notifica

Sentenza n. 24/2/14, dep. 27/01/2014
Commissione tributaria provinciale di Asti
Presidente: Micheluzzi; Relatore: Collin

Equitalia Nord spa – Cartella di pagamento - Notificazione legittima a mezzo posta.

L'art. 26, comma 1, del d.P.R. n. 602/73 abilita esplicitamente il Concessionario emittente a procedere alla notifica della cartella di pagamento a mezzo del servizio postale, garantendone la legittimità.

La particolare forma di notifica esula dalle procedure generali di notifica di cui agli articoli 148 e 149 del c.p.c..

Riferimenti normativi: d.P.R. 602/73, art. 26, c. 1

348. Responsabilità solidale del socio accomandante per debiti societari

Sentenze n. 168/31/14, dep. 29/01/2014
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente: Tirone; Relatore: Retrosi

Riscossione - Cartella di pagamento - Responsabilità solidale del socio accomandante per debiti societari - Limiti e necessità di preventiva escussione del patrimonio sociale- artt. 2304 e 2313 c.c.

E' legittima la notifica della cartella di pagamento al socio di società di persone in qualità di obbligato in difetto di preventivi atti di escussione del patrimonio sociale, non trattandosi di atto di esecuzione bensì di pregresso adempimento necessario all'interruzione della prescrizione e all'eventuale adozione di provvedimenti cautelari.

I limiti di responsabilità dell'accomandante nonché il beneficium excussionis possono essere fatti valere in sede di esecuzione vera e propria della pretesa fiscale.

349. Estinzione dell'obbligazione tributaria mediante compensazione – Applicabilità alle obbligazioni tributarie

Sentenze n. 186/24/14, dep. 30/01/2014
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente: Garino; Relatore: Michelone

Riscossione - Estinzione dell'obbligazione tributaria mediante compensazione – Necessità del regolamento attuativo di cui all'art. 8 l. n. 212 del 2000 - Esclusione – Regole sulla compensazione dettate dal codice civile – Applicabilità alle obbligazioni tributarie - Sussiste

L'estinzione dell'obbligazione tributaria mediante compensazione di cui all'art. 8, primo comma, l. 212/2000 è possibile anche in mancanza del decreto attuativo previsto dal sesto comma dell'articolo medesimo la cui emanazione era demandata al potere esecutivo, rimasto sino ad oggi del tutto inerte.

Ragionando diversamente si amplierebbe l'ambito del potere esecutivo al quale verrebbe così riconosciuto un potere (implicito) di

sospendere l'applicazione di una norma di legge fino al limite, con un atteggiamento di inerzia, di sostanzialmente abrogarla, potere di certo ad esso non spettante in uno Stato di diritto.

Operano pertanto le normali regole circa la compensazione dettate dal codice civile agli artt. 1241 e segg, tra cui quella dell'art. 1243 a mente del quale la compensazione è consentita solo fra crediti egualmente liquidi ed esigibili, circostanza non ravvisabile nel caso di specie.

350. Iscrizione a ruolo a titolo provvisorio dopo la sentenza della Ctr di parziale accoglimento del ricorso –Impugnabilità

Sentenze n. 188/24/14, dep. 30/01/2014

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Germano Cortese; Relatore: Michelone

Riscossione – Iscrizione a ruolo a titolo provvisorio dopo la sentenza della CTR di parziale accoglimento del ricorso – Conteggi eseguiti dall'Ufficio – Impugnabilità – Sussiste

Quantunque sia apparentemente corretto il richiamo, nella motivazione dell'iscrizione a ruolo, alla sentenza della commissione tributaria regionale come titolo dell'iscrizione delle somme è invece, stante l'incertezza di fondo, censurabile che il contribuente non sia stato posto nella condizione di poter comprendere appieno il percorso logico e matematico seguito dall'Ufficio per la formazione del ruolo, di fatto così violando il disposto dell'art. 7 della legge 212/2000.

A ulteriore dimostrazione della lesione del citato principio è la circostanza che l'Agenzia non ha fornito, nel corso del giudizio, la prova, per essa agevolmente acquisibile e dirimente nel caso in esame, della correttezza del conteggio dell'importo iscritto a ruolo.

351. Riscossione coattiva - Immobile incluso in fondo patrimoniale

Sentenza n. 339/5/14, dep. 10/02/2014
Commissione tributaria provinciale di Torino
Presidente: Strazzuso; Relatore: Ducco

Riscossione - Riscossione coattiva - Immobile incluso in fondo patrimoniale - Iscrizione di ipoteca – Illegittimità – Sussiste

Ai sensi del combinato disposto degli art. 169 e 170 c.c. e dei principi in tema di diritto di famiglia, i beni costituenti un fondo patrimoniale non possono essere distolti dalla loro destinazione a bisogni familiari e sono suscettibili di esecuzione solo in relazione all'inadempimento di obblighi assunti nell'interesse della famiglia. Ne consegue quindi l'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria su un immobile incluso in un fondo patrimoniale ex art. 167 c.p.c.

Riferimenti: art. 169 e 170 c.c.; art. 167 c.p.c.

352. Carezza del ruolo – Onere del Concessionario di richiedere il completamento all'Ente impositore

Sentenza n. 718/22/14, dep. 23/05/2014
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente: Pasi, Relatore: Menghini

Cartella di pagamento – Carenze del ruolo – Onere del Concessionario di richiedere il completamento all'Ente impositore – Sussiste – Mancato completamento - Nullità della cartella – Consegue

L'atto riportante il ruolo è un documento interno tra Amministrazione e Concessionario, pertanto l'eventuale carezza di informazioni sul medesimo non può essere trasferita direttamente sul provvedimento notificato al contribuente (la cartella) lasciando allo stesso l'onere di verificare l'origine della pretesa (e la conseguente verifica di fondatezza), ma deve essere invece onere del Concessionario, cui sono noti quali devono essere gli elementi informativi essenziali previsti per la cartella di pagamento, a

pretendere dall’Agenzia delle Entrate competente il completamento dei dati mancanti, prima dell’invio dell’atto all’interessato.

L'assenza dei dettagli minimi necessari per consentire all'interessato di conoscere le causali relative alla pretesa fa sì che la cartella debba essere dichiarata nulla per carenza dei requisiti formali e sostanziali previsti dalla legge perché tale carenza, come detto, è imputabile esclusivamente al Concessionario.

353. Controllo automatizzato – Omessa comunicazione di avviso bonario

Sentenza n. 957/01/14, dep. 25/07/2014

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Galasso; Relatore: Steinleitner

Controllo automatizzato - Cartella di pagamento – Omessa previa comunicazione di avviso bonario – Nullità – Limiti

La notifica della cartella, in esito al controllo automatizzato, in assenza di avviso bonario è da considerarsi generalmente nulla per violazione dell’obbligo del preventivo contraddittorio. Sicché spetta all’ufficio inviare comunicazione preventiva che consenta al contribuente di conoscere il processo logico giuridico seguito per addivenire alla formulazione della cartella stessa, costituendo la medesima atto suscettibile di contestazione o definizione preventiva con conseguente riduzione delle sanzioni. Laddove, invece, dalla liquidazione/controllo della dichiarazione non emergano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione (come nelle ipotesi di omesso o tardivo versamento dell’imposta correttamente dichiarata) viene meno ogni necessità di comunicazione preventiva e la cartella è legittima anche se non preceduta da avviso bonario.

Riferimenti normativi: art. 2 e 3 del d.lgs. 462/97

354. Cartella di pagamento - Responsabile del procedimento

Sentenza n. 1727/7/14, dep. 29/07/2014
Commissione tributaria provinciale di Torino
Presidente: Marciante; Relatore: Matta

Riscossione - Cartella di pagamento – Responsabile del procedimento – Mancata indicazione – Nullità

La cartella deve essere dichiarata nulla per omessa indicazione del responsabile del procedimento di emissione e di notificazione della stessa, essendo tale indicazione prevista a pena di nullità dell'atto stesso.

Riferimenti normativi: art. 36, comma 4-ter del d.l. n 248 del 31.12.2007, convertito dalla legge n. 31 del 28.02.2008

TARSU – TARES

355. Tarsu – Imposta sulla effettiva destinazione dell'immobile

Sentenza n. 62/1/13, dep. 02/09/2013
Commissione tributaria provinciale Cuneo
Presidente: Lanza; Relatore: Molineris

Tarsu – Imposta sulla effettiva destinazione dell'immobile – Sussiste

In merito alla pretesa Tarsu sui locali in uso prevale l'effettiva e concreta destinazione di utilizzo accertata dall'ente impositore, non sulla categoria catastale ad essi attribuita.

356. Tributi locali – Rifiuti non pericolosi

Sentenza n. 436/36/14, dep. 19/03/2014
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente: Rivello; Relatore: Menghini

Tributi locali – Tia/Tarsu – Attività produttive – Rifiuti non pericolosi – Esenzione – Non compete

Il servizio di smaltimento rifiuti (non pericolosi) rientra nell'insieme di servizi che l'Ente locale deve svolgere nel territorio di competenza e che è l'insieme dei servizi la ragione della tassa (di scopo) in questione. In questo contesto le norme ne prevedono l'esenzione solo in presenza di aree che producono rifiuti con caratteristiche di pericolosità, sempre a seguito di presentazione da parte degli interessati di documentazione idonea.

Quand'anche la Società Contribuente dimostrasse di provvedere totalmente in proprio allo smaltimento ei propri rifiuti non

pericolosi, non verrebbe meno il contributo che la stessa deve versare per l'espletamento dei servizi complessivi che il Comune deve porre in essere.

TASSA AUTOMOBILISTICA

357. Tassa automobilistica – Condono

Sentenza n. 306/26/14, dep. 14/02/2014
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente: Ausiello; Relatore: Gallo

Tassa automobilistica - Condonabilità ai sensi degli artt. 12 e 13 della legge 289/2002 – Buona fede del contribuente - Condono – Legittimo affidamento.

La tassa automobilistica non può qualificarsi "tributo proprio della Regione" sol perché il Legislatore statale (d.lgs. 504/92, l. 449/97) ha attribuito alle Regioni il gettito (con un limitato potere di variazione dell'importo) unitamente all'attività amministrativa connessa alla sua riscossione. Resta ferma la competenza esclusiva dello Stato per ogni altro aspetto della disciplina sostanziale della tassa, tra cui il potere di disporre esenzioni dall'obbligo tributario

Riferimenti normativi: d.lgs. 504/1992, l. 449/97, artt. 12 e 13 l. 289/2002

TERMINI

358. Raddoppio del termine per il recupero dell'imposta indebitamente compensata

Sentenza n. 09/22/14, dep. 15/01/2014
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente: Masia; Relatore: Palmieri.

IVA - Utilizzo in compensazione di credito IVA non riconosciuto - Illegittimità – Termine per il recupero dell'imposta indebitamente compensata - 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello del relativo utilizzo ex d.l. n. 185/2008 art 27 comma 16 - Applicabilità.

L'avviso di recupero dei crediti d'imposta illegittimamente compensati, oltre ad avere una funzione informativa dell'insorgenza del debito tributario, costituisce manifestazione della volontà impositiva da parte dello Stato, al pari dell'avviso di accertamento e liquidazione, dovendo per tale intendersi "ogni atto o provvedimento dell'amministrazione finanziaria, che, a prescindere dalla sua denominazione, spieghi efficacia nei confronti del soggetto passivo del tributo, accertando o dichiarando il debito".

Il soggetto passivo dell'imposizione è autorizzato a detrarre dall'imposta dovuta quella già corrisposta per operazioni passive solamente "nella misura in cui i beni e servizi sono impiegati ai fini di sue operazioni soggette ad imposta"(Cfr. Direttiva CEE 17 maggio 1977, n. 388 art. 17 § 2)

La società appellata negli anni 2004, 2005, e 2007 non aveva compilato il quadro "VE" nelle rispettive dichiarazioni IVA presentate, mentre, per l'anno d'imposta 2006, nella compilazione del quadro VE, era evidenziata la sola presenza di operazioni esenti.

Infatti, non erano state effettuate operazioni attive diverse dall'incasso dei dividendi e dalla cessione di partecipazioni.

Il raddoppio dei termini per la notifica al contribuente dell'atto di recupero motivato per la riscossione dei crediti inesistenti indebitamente utilizzati, in tutto o in parte, è espressamente previsto dalla legge in otto anni (comma 16 dell'art 27 del d.l. n. 185/2008).

359. Istanza di rimborso IRAP – Termini di decadenza – Dies a quo

Sentenza n. 12/34/14, dep. 15/01/2014
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente: Puccinelli; Relatore: Maiorca

Imposte pagate con versamento diretto – Interesse a richiedere il rimborso – Decorrenza - Dal giorno di ciascun versamento in acconto.

Il termine decadenziale per richiedere il rimborso delle imposte pagate con versamento diretto decorre dal giorno di ciascun versamento in acconto nel caso in cui questi, già all'atto della loro effettuazione, risultino parzialmente o totalmente non dovuti, poiché in questa ipotesi l'interesse e la possibilità di richiedere il rimborso sorgono sin da tale momento. In tal senso si è espressa la Corte di Cassazione con sentenza n. 21528 del 09-10-2009, in senso conforme pronunzie della stessa Suprema Corte: n. 8199 del 09-08-1997, n. 11682 del 05-08-2002 ad altre

Riferimenti normativi : d.P.R. 602/73 art. 38

360. Raddoppio del termine ex art. 43 comma 3 d.P.R. 600/1973 – Produzione in giudizio della denuncia all'A.G.

Sentenza n. 46/34/14, dep. 15/01/2014
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente: Bonadies; Relatore: Maiorca

Accertamento delle imposte – Raddoppio del termine ex art. 43 comma 3 d.P.R. 600/1973 – Produzione in giudizio della denuncia all’A.G. – Necessità – Mancata produzione – Conseguenze – Inoperatività del raddoppio – Conseguenze

La nullità degli stessi avvisi di accertamento è da rinvenirsi altresì nell’avvenuta decadenza dall’azione accertatrice da parte dell’Ufficio, che non avendo prodotto in giudizio la denuncia all’Autorità giudiziaria ex art. 43 del d.P.R. n. 600/73 e 331 c.p.c., non poteva giovare del raddoppio dei termini di cui all’art. 43, comma 3 del d.P.R. n. 600/73.

361. Diniego all’istanza di rimborso non impugnato

Sentenza n. 81/26/14, dep. 22/01/2014
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente: Perelli; Relatore: Bonino

Imposte dirette - Incentivo all’esodo dei lavoratori – Istanza di rimborso – Diniego espresso – Definitività per mancata impugnazione – Impugnazione del “silenzio-rifiuto” di rimborso – Inammissibilità.

L’intervenuta definitività del provvedimento di diniego opposto all’istanza di rimborso, non impugnato dal contribuente, nei termini, rende inammissibile il ricorso avverso il silenzio-rifiuto, per violazione dell’art. 21 d.lgs. 546/1992.

362. Inapplicabilità del termine lungo per la notifica dell’accertamento

Sentenza n. 250/6/14, dep. 31/01/2014
Commissione Tributaria Provinciale di Torino
Presidente: Bianconi; Relatore: Cali

Accertamento – Notificazione – Rilevanza penale - Termine lungo – Archiviazione – Decadenza dell’A.F. - Sussiste

Qualora la notifica di un avviso di accertamento avvenga oltre il termine ordinario, in applicazione dell'art. 43, 3° comma, d.P.R. n.600/73, ma successivamente il G.I.P., sulla base della richiesta avanzata dal P.M., disponga l'archiviazione del procedimento penale evidenziando che l'ipotesi di reato fosse ab origine palesemente infondata in fatto e in diritto, si determina l'inapplicabilità della norma citata e la conseguente decadenza ab origine dell'A.F..

363. IVA – Termine per chiedere il rimborso

Sentenza n. 314/24/14, dep. 14/02/2014
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente: Panzani; Relatore: Michelone

Oggetto: IVA - Rimborso – Termine – Imposta comunitaria

In tema di rimborso dell'IVA, deve tenersi distinta la domanda di rimborso o restituzione del credito d'imposta maturato dal contribuente, da considerarsi già presentata con compilazione nella dichiarazione annuale del quadro "VX", che configura formale esercizio del diritto, rispetto alla presentazione altresì del modello "VR", che costituisce, ai sensi del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art.38 bis, comma 1, presupposto per l'esigibilità del credito e dunque adempimento necessario solo a dar inizio al procedimento di esecuzione del rimborso, Ne consegue che, una volta esercitato tempestivamente in dichiarazione il diritto al rimborso con la compilazione del quadro "VX", la presentazione del modello "VR" non può considerarsi assoggettata al termine biennale di decadenza previsto dal d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21, comma 2, ma solo a quello di prescrizione ordinario decennale ex art. 2946 c.c. . Per il principio di neutralità fiscale, il diritto al ristoro dell'IVA versata a monte costituisce fondamentale principio del sistema comunitario e le misure nazionali non possono mai

eccedere gli obiettivi di garantire l'esatta riscossione dell'imposta e di evitare frodi.

Riferimenti normativi: art.38 bis, comma 1 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633; art. 21, comma 2, d.lgs. 546/1992

364. Rimborso delle imposte – Richiesta di restituzione somma rimborsata perché ritenuta indebita

Sentenza n. 503/36/14, dep. 01/04/2014
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente: Saluzzo; Relatore: Piombo

Rimborso delle imposte - Richiesta di riversamento per errore nella procedura di rimborso – Termini – Art. 43 d.P.R. 602/73 – Applicabilità – Richiesta di restituzione somma rimborsata perché ritenuta indebita – art. 43 d.P.R. 602/73 – Non applicabilità

La disposizione di cui all'art. 43 del d.P.R. 602/73 disciplina l'ipotesi in cui il rimborso dipenda da un errore vero e proprio nella procedura di rimborso, ma non autorizza a procedere ad un tardivo controllo delle dichiarazioni da cui discende il diritto al rimborso e conseguentemente a procedere ad una un accertamento oltre ai termini previsti dalla legge per tale procedimento.

Sicché l'ufficio che non rimedi ad un errore attinente alla procedura di rimborso, ma richieda la restituzione di un rimborso perché ritenuto indebito, procede a operare surrettiziamente una rettifica ad una dichiarazione non più rettificabile, per decorso del termine previsto dall'art. 43 del d.P.R. 600/1973, il che è illegittimo.

Riferimenti normativi: art. 43 d.P.R. 602/1973; art. 43 d.P.R. 600/1973

365. Raddoppio dei termini di accertamento in presenza di violazioni penali

Sentenza n. 29/01/14, dep. 08/04/2014
Commissione tributaria provinciale di Verbania

Presidente: Martelli; Relatore: Bertolo

Reati tributari – Utilizzo false fatture - Raddoppio termini – Anno di contabilizzazione – Legittimità – Sussiste

In presenza di utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, il raddoppio dei termini di accertamento non si riferisce all'anno in cui viene presentata la dichiarazione, ma all'anno di imposta riepilogato nella dichiarazione e quindi all'anno nel quale si sono contabilizzate le fatture, precedente a quello di presentazione del Modello Unico.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/73, art. 43 ; d.P.R. 633/72, art. 57

366. Avviso di accertamento – Notifica tardiva

Sentenza n. 620/34/14, dep. 07/05/2014

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Pisanu; Relatore: Rolle

Avviso di accertamento – Notifica tardiva - Termini di decadenza – Interruzione – Non configurabilità

L'invito al contraddittorio, in quanto atto preparatorio rispetto a quello che sarà l'atto dal quale prenderà le mosse il procedimento tributario, non è un atto idoneo ad interrompere i termini previsti per la notifica dell'avviso di accertamento.

Così pure l'avviso di accertamento annullato in autotutela, non ha effetti interruttivi sul successivo svolgimento dell'azione accertatrice.

367. Rimborso di imposta- Prescrizione diritto al rimborso

Sentenza n. 723/31/14, dep. 27/05/2014

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Cotillo; Relatore: Montoro

Rimborso di imposta – Art. 2 comma 58 l. 350/03 – Interessi – Debenza.

L'art. 2 co. 58 della legge 350/03 dispone che l'Agenzia delle Entrate provveda all'erogazione del rimborso delle eccedenze IRPEF e IRPEG dovute in base alle dichiarazioni dei redditi presentate fino al 30/06/97 senza far valere l'eventuale prescrizione del diritto dei contribuenti. Da ciò discende necessariamente anche la rimborsabilità degli interessi quale credito accessorio al credito principale e in quanto dovuti per legge in caso di ritardo nei pagamenti così come quantificati dall'art. 41 co. 1 d.P.R. 602/73.

368. Termine per effettuare i versamenti – Proroghe legislative

Sentenza n. 746/01/14, dep. 05/06/2014
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente: Galasso; Relatore: Rolle

Definizione dei carichi di ruolo pregressi ex art. 12 l. 289/1992 - Termini per l'effettuazione dei versamenti – Proroghe legislative - Incertezza normativa – Ritardo nel versamento - Errore scusabile - Configurabilità

È da considerarsi scusabile l'errore del contribuente che abbia determinato la tardività di un versamento, quando i termini per l'effettuazione di quest'ultimo siano stabiliti da una norma che abbia subito nel tempo un numero tale di modifiche da generare un'obiettiva incertezza sul punto.

369. Notifica dell'accertamento - Termini

Sentenza n. 1322/5/14, dep. 17/06/2014
Commissione tributaria provinciale di Torino
Presidente: Bolla; Relatore: Nicodano

Accertamento – Notificazione - Prima dei 60 giorni prescritti dall' art. 12 Statuto del contribuente – In assenza di p.v.c. - Nullità dell'accertamento – Sussiste

L'illegittimità dell'avviso di accertamento emesso ante tempus riguarda anche il caso in cui l'Agenzia delle Entrate abbia svolto un'attività istruttoria interna. Se l'ambito di applicazione della regola dei 60 giorni prescritta dall'art. 12 della legge 212/2000 fosse esclusivamente limitato al caso di emissione di un "processo verbale di constatazione", sorgerebbero seri dubbi di legittimità costituzionale per difetto di giustificazioni logiche e razionali. La disposizione avrebbe, infatti, natura decisamente discriminatoria ponendosi in contrasto anche con gli articoli 3, 24 e 97 della Costituzione. Riconoscere determinati diritti e facoltà al contribuente, in ragione del solo tipo di atto conclusivo della verifica, equivale ad assicurare irragionevolmente un diverso trattamento a seconda che l'atto prodromico sia un p.v.c. o un diverso atto.

Riferimenti normativi: art. 12 l. 212/2000

370. Istanza di accertamento con adesione proposto dal curatore fallimentare

Sentenza n. 858/34/14, dep. 03/07/2014
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente: Bonadies; Relatore: Berti

Accertamento – Istanza di accertamento con adesione da parte del curatore fallimentare – Termine di impugnazione dell'accertamento - Sospensione per tutti i coobbligati

L'istanza di accertamento con adesione presentata dal curatore fallimentare sospende i termini per l'impugnazione dell'accertamento e di quelli per la riscossione delle imposte nei confronti di tutti i coobbligati per un periodo di 90 giorni.

VARIE

371. Istanza di misura cautelare - Sequestro conservativo ex art. 671 c.p.c.

Sentenza n. 109/1/13, dep. 18/11/2013
Commissione tributaria provinciale di Asti
Presidente e Relatore: Marchetti

Misura cautelare richiesta dall'A.F. sulla base di PVC della GdF - Patrimonio a garanzia del credito dell'A.F.

La custodia in carcere seguita dagli arresti domiciliari disposti dal giudice penale costituiscono elemento di insuperabile valenza al fine di ritenere sussistente l'esigenza della misura cautelare richiesta dall'Ufficio.

A fronte del credito erariale, in mancanza di stime, non è dato conoscere il valore del patrimonio immobiliare della società, quindi la sua congruità e capienza, onde non si può escludere il timore dell'A.F. di perdere la garanzia del proprio credito.

Riferimenti normativi: Artt. 22 d.lgs. 472/97 e 27, d.l. n. 185/08

372. Statuto del contribuente - Tutela della buona fede

Sentenza n. 284/1/14, dep. 09/06/2014
Commissione tributaria provinciale di Biella
Presidente : Pianta ; Relatore : Bertolo

Statuto del contribuente - Errore Formale – Tutela della buona fede

*Viola il dovere di buona fede sancito dall'art.10 della l. 212/2000 (Statuto del Contribuente) e quello di correttezza del creditore stabilito dall'articolo 1175 del Codice Civile , l'interpretazione formalistica dell'articolo 9bis della l. 289/2002 (Definizione mancati versamenti fiscali) sostenuta dall'Ufficio, che contesta l'errata indicazione dei codici sanzione riferiti a omessi versamenti iva .
Va tutelata la buona fede del contribuente che deve quindi essere ammesso a fruire integralmente della definizione agevolata.*

Riferimenti normativi: l. 212/2000 art.10 , Art.1175 c.c.

VIOLAZIONI E SANZIONI

373. Illeciti amministrativi – Avviso Bonario

Sentenza n. 137/31/13, dep. 21/10/2013
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente: Smirne; Relatore: Montoro

Illeciti amministrativi - Sanzioni amministrative – Avviso bonario – Pagamento delle sole sanzioni ridotte – Ammissibile

È valida l'acquiescenza alle sole sanzioni, pagate in misura ridotta, risultanti dall'avviso bonario ex art. 36 bis d.P.R. 600/73, pur in assenza del pagamento dell'imposta e dei relativi interessi.

374. Rapporto Fisco Contribuente – Legge 212/2000

Sentenza n. 173/34/13, dep. 16/12/2013
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente: Bonadies; Relatore: Berruti

Rapporti Fisco Contribuente - Legittimo affidamento in precedente atto dell'Amministrazione - Non irrogabilità delle sanzioni

L'atto di adesione, sottoscritto dalle stesse parti e relativo ad avviso di accertamento afferente diversa annualità, costituisce atto della Amministrazione Finanziaria in ragione del quale il contribuente può fare legittimo affidamento circa la continuità delle valutazioni e del comportamento dell'Ufficio soprattutto nel caso in cui (come avvenuto nel caso di specie) si verta sulle stesse questioni, tra le stesse parti con l'unica variante della diversa annualità fiscale.

375. Violazione delle modalità di pagamento tramite F24 - tardività del pagamento

Sentenza n. 12/34/14, dep. 15/01/2014
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente: Puccinelli; Relatore: Maiorca

Violazione delle modalità di pagamento tramite F24 - Tardività del pagamento – mera violazione formale senza alcun debito di imposta data del versamento indicata nel F24 – Data dell’invio del flusso telematico – Ricevuta dell’istituto di credito – Prova sufficiente

Nessun pregiudizio, infatti, all'azione di controllo o sulla determinazione dell'imposta dovuta o sul danno all'erario è stato documentato o anche solo allegato in ragione della valuta del versamento dell'imposta accertato il giorno successivo a quello previsto per la scadenza

376. Notifica atto di contestazione o di irrogazione sanzioni - Impresa in amministrazione straordinaria

Sentenza n. 14/22/14, dep. 15/01/2014
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente: Masia; Relatore: Menghini

Rimborsi - Notifica atto di contestazione o di irrogazione sanzioni - Sospensione del rimborso - Art. 23 d.lgs. n. 472 del 1997 – Impresa in amministrazione straordinaria - Inapplicabilità

In presenza di debiti erariali maturati dalla Società in epoca anteriore all’amministrazione straordinaria (quando era “in bonis”), l’Ufficio non può procedere alla sospensione del rimborso Iva riferito, invece, ad atti compiuti durante la fase della procedura concorsuale, stante il divieto di violare la par condicio creditorum.

377. Sanzioni tributarie – Dichiarazione incompleta

Sentenze n. 90/36/14, dep. 22/01/2014
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente: Rivello; Relatore: Michelone

Sanzioni Tributarie - Violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta – Dichiarazione incompleta – Sanzionabilità ex art. 2, d.lgs. n. 471/1997

La compilazione parziale di una dichiarazione fiscale (nel caso di specie quella dei sostituti d'imposta), in particolare la compilazione limitata ad un solo quadro di sintesi (senza contestuale compilazione e presentazione integrale dei quadri di dettaglio), non ponendo l'amministrazione nella condizione (a cui la dichiarazione stessa è preordinata) di esercitare il prelievo impositivo, realizza, ove le ritenute praticate e versate dal sostituto d'imposta siano inferiori a quelle dichiarate nel quadro SS (ma non dichiarate nei quadri di dettaglio, per essere stati – tali quadri – presentati solo parzialmente), l'illecito di cui all'art. 2, comma 2, del d.lgs. 471/1997 – Sentenza riferita ad un caso in cui una società aveva presentato il solo quadro riepilogativo (denominato SS) della propria dichiarazione quale sostituto d'imposta (modello 770), senza presentare tutti i quadri di dettaglio, ed aveva poi praticato e versato le sole ritenute esposte nei quadri di dettaglio presentati, di importo notevolmente inferiore rispetto al totale risultante dal detto quadro di sintesi.

378. Sanzioni tributarie – Dichiarazione incompleta

Sentenza n. 92/36/14, dep. 22/01/2014
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente: Rivello; Relatore: Michelone

Sanzioni Tributarie - Violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta – Dichiarazione incompleta – Sanzionabilità ex art. 2, d.lgs. n. 471/1997

Per dichiarazione tributaria deve intendersi quella partecipativa di fatti che, secondo le norme sostanziali, assumono rilevanza ai fini del prelievo impositivo; vale a dire di fatti che non sono direttamente conosciuti o conoscibili dall'amministrazione finanziaria tramite la documentazione in suo possesso.

Soltanto attraverso la compilazione integrale del modello di dichiarazione, vale a dire attraverso la comunicazione di tutti i dati che l'amministrazione ha ritenuto, attraverso la predisposizione del modello di dichiarazione, necessari agli scopi sopra detti, si compie quella forma di collaborazione tra il contribuente e l'amministrazione che il legislatore ha voluto e la cui mancata realizzazione integra l'illecito di cui all'art. 2 del d.lgs. 471/1997.

Ne consegue che la compilazione parziale di una dichiarazione fiscale (nel caso di specie quella dei sostituti d'imposta), in particolare la compilazione limitata ad un solo quadro di sintesi (senza contestuale compilazione e presentazione integrale dei quadri di dettaglio), non ponendo l'amministrazione nella condizione (a cui la dichiarazione stessa è preordinata) di esercitare il prelievo impositivo, realizza, ove le ritenute praticate e versate dal sostituto d'imposta siano inferiori a quelle dichiarate nel quadro SS (ma non dichiarate nei quadri di dettaglio, per essere stati – tali quadri – presentati solo parzialmente), l'illecito di cui all'art. 2, comma 2, del d.lgs. 471/1997.

379. Sanzioni – Irregolarità nella compensazione del credito

Sentenza n. 660/38/14, dep. 20/05/2014

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Sciacaluga, Relatore: Maiorca

Sanzioni – Irregolarità nella compensazione del credito – Natura meramente formale – Non debenza di sanzioni ed interessi.

L'irregolarità nella compensazione del credito nell'ambito di società di gruppo che non abbia fatto sorgere alcun debito di imposta aggiuntivo è da considerarsi di natura meramente formale, ne consegue la non debenza delle sanzioni e degli interessi.

Riferimenti normativi: art. 36 bis d.P.R 600/1973, art. 117 e seguenti T.U.I.R.

380. Sanzioni – Cumulo giuridico

Sentenza n. 693/38/14, dep. 21/05/2014
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente: Ruschena; Relatore: Buzzi

Sanzioni – Art. 12 d.lgs. 472/1997 – Cumulo giuridico – Violazioni sostanziali – Esclusione

Le violazioni relative all'omesso od insufficiente versamento di tributi concernono obblighi sostanziali, cioè rilevati per l'ammontare delle imposte dovute, e, pertanto, sono da escludere dalla previsione del "cumulo giuridico" delle sanzioni.

381. Sanzioni – omessi versamenti

Sentenza n. 693/38/14, dep. 21/05/2014
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente: Ruschena; Relatore: Buzzi

Sanzioni – Omessi versamenti – La “continuazione” delle violazioni – Insussistenza

Non è configurabile l'applicazione dell'istituto della continuazione delle violazioni in caso di omessi versamenti.

© Commissione Tributaria Regionale del Piemonte

La traduzione, l'adattamento totale o parziale, la riproduzione con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm, i film, le fotocopie), nonché la memorizzazione elettronica, sono riservati per tutti i Paesi.